

---



Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

---

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Scienze Politiche

Corso di Laurea in Scienze Politiche

Milano

**GIUSTIZIA INTERNAZIONALE E KHMER  
ROSSI: LE *EXTRAORDINARY CHAMBERS* IN  
CAMBOGIA**

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Ilaria Viarengo

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Gabriella Venturini

Tesi di Laurea di

Dario MONDINI

Matr. Nr. 557690

Anno Accademico 2001-2002

---

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace

[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

---

Alla mia famiglia, a Elisa, a tutti i miei amici

## RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare innanzitutto la mia relatrice, professoressa Ilaria Viarengo, per avermi dato l'opportunità di conoscere e farmi sentire partecipe di una disciplina di fondamentale importanza come la tutela internazionale dei diritti umani.

Il mio più sentito grazie va sicuramente alla dottoressa Patrizia Bonetalli, mia correlatrice aggiunta, che si è assunta il difficile compito di correggere tutti i capitoli della presente tesi. Le sono grata per aver condotto con scrupolo il compito assegnatole, spronandomi sempre a migliorare il mio linguaggio giuridico.

Se ho avuto l'ispirazione per scrivere una tesi sul tribunale speciale per i Khmer Rossi, non posso mancare di ricordare con affetto il dottor Cesare Romano, *co-Assistant Director* del *Project on International Courts and Tribunals* di New York, al quale sono riconoscente soprattutto per avermi permesso di partecipare all'interessantissimo Convegno di Amsterdam del 25-26 gennaio 2002 intitolato: "*Internationalised courts and tribunals: practice and prospects*".

Spero di poter un giorno ringraziare di persona anche Jim Fussell, *Executive Director* del *Prevent Genocide*, non solo per avermi gentilmente fornito via E-Mail i testi di un avvincente dibattito sul supposto genocidio cambogiano, ma anche perché mi ha incoraggiato a condurre l'attività di ricerca e documentazione storico-giuridica con autentico "spirito missionario".

Questo lavoro non avrebbe mai potuto essere portato alla luce senza l'aiuto della signora Rosa Maria Rotolo per la ricerca bibliografica, della dottoressa Chiara Ragni per quanto riguarda l'impostazione giuridica e dei miei amici Pierpaolo, Sara e Seve nell'impaginazione grafica. Un grazie di cuore a tutti loro.

Desidero infine ringraziare quanti con la loro semplice e insostituibile presenza mi sono stati di grande aiuto nella lunga marcia d'avvicinamento all'agognata laurea: papà Aldo e mamma Gilberta, i miei fratelli Alessandro e Marcello, la nonna Adele e gli amici di sempre: Seve e Lara, Sara e Ale, Raffy, Pippy e Barbara, Manlio e Laura, Nencio e Cristina, Nek e Alessandra, Fra Fra, Kikka, Edith, G.D., Happy, Save, Mauro, Fabrizio "il Capo", i compagni di squadra del Real Sbm e quelli della compagnia teatrale "Esperienze Inconsuete 2".

## **DIDASCALIA AL PRIMO CAPITOLO**

### **CAPITOLO PRIMO**

#### **LA CAMBOGIA: UNA POLITICA DI VIOLENZA**

##### 1.1 LA LOTTA PER L'INDIPENDENZA KHMER

*1.1.1 L'impatto della Seconda Guerra Mondiale*

*1.1.2 La fase post-bellica*

*1.1.3 La "crociata reale" di Sihanouk e il "tradimento" vietnamita*

##### 1.2 IL REGIME AUTOCRATICO DEL PRINCIPE SIHANOUK (1955-1970)

*1.2.1 Il periodo d'oro di Sihanouk (1955-1961)*

*1.2.2 L'ascesa di Saloth Sar all'interno del movimento comunista khmer*

*1.2.3 L'impatto della guerra del Vietnam (1962-1966)*

*1.2.4 La prima guerra civile (1967-1970)*

##### 1.3 LA REPUBBLICA KHMER DI LON NOL E SIRIK MATAK (1970-75)

*1.3.1 L'inizio della seconda guerra civile*

*1.3.1 La Rivoluzione Democratica Nazionale dei Khmer Rossi*

*1.3.2 Il crollo della Repubblica Khmer*

##### 1.4 IL REGIME DEI KHMER ROSSI NEL PERIODO DELLA *DEMOCRATIC KAMPUCHEA*

*1.4.1 L'evacuazione delle città e i primi crimini dei Khmer Rossi*

*1.4.2 La brutale repressione dei residenti cinesi e vietnamiti*

*1.4.3 Il modello istituzionale della Democratic Kampuchea*

*1.4.4 Il tragico destino dei monaci buddisti e della minoranza Cham*

*1.4.5 Il piano quadriennale*

*1.4.6 Pol Pot e i "microbi": le purghe all'interno del partito*

*1.4.7 Il conflitto con il Vietnam, il massacro della zona Orientale e la fine della Democratic Kampuchea*

### **CAPITOLO SECONDO**

#### **L'IMPUNITA' DEI KHMER ROSSI NEGLI ANNI '80 E 90**

2.1 LE PRIME REAZIONI AI CRIMINI DEI KHMER ROSSI

2.2 LA CAMBOGIA NEGLI ANNI '80: L'EGEMONIA DEL *PEOPLE REPUBLIC OF KAMPUCHEA* E LA NASCITA DEL GOVERNO IN ESILIO DELLA *COALITION GOVERNMENT OF DEMOCRATIC KAMPUCHEA*

*2.2.1 Il ritiro delle truppe vietnamite*

*2.2.2. Il ruolo in Cambogia delle organizzazioni per i diritti umani*

2.3 IL LUNGO CAMMINO VERSO LA FINE DELLA GUERRA CIVILE

2.4 IL PERIODO DELL'UNTAC

*2.4.1 L'esercizio della sovranità nel periodo dell'Untac*

*2.4.2 Le violazioni dei Khmer Rossi agli accordi di Parigi*

2.5 IL CAMBODIAN GENOCIDE JUSTICE ACT DEL 1994

2.6 IL PROGETTO DELL'UNIVERSITÀ DI YALE: LA NASCITA DEL CAMBODIAN GENOCIDE PROGRAM

2.7 LE PRESSIONI DEL RAPPRESENTANTE SPECIALE HAMMARBERG DURANTE IL 1997

2.8 LA RICHIESTA DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CAMBOGIA, IL COLPO DI FORZA DI HUN SEN E LA FINE DI POL POT

2.9 LE ELEZIONI DEL LUGLIO 1998 E LE ULTIME AMNISTIE

## **TERZO CAPITOLO**

### **LA NATURA DEI CRIMINI COMMESSI DAI KHMER ROSSI**

3.1 LA TIPOLOGIA DEI CRIMINI INTERNAZIONALI

*3.1.1 Il diritto internazionale umanitario nei conflitti internazionali*

*3.1.2 Le varianti applicate ai conflitti non-internazionali*

*3.1.3 I crimini contro l'umanità nel diritto internazionale*

*3.1.4 Il crimine internazionale di genocidio*

3.2 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ: IL NULLUM CRIMEN SINE LEGE

3.3 I CRIMINI INTERNAZIONALI COMMESSI DAI KHMER ROSSI

*3.3.1 Le violazioni dei Khmer Rossi al diritto internazionale umanitario*

*3.3.2 I crimini contro l'umanità dei Khmer Rossi*

*3.3.3 Il genocidio in Cambogia: un terreno di scontro*

## **QUARTO CAPITOLO**

### **I PRESUPPOSTI PER UN PROCESSO AI KHMER ROSSI**

4.1 LA REPRESSIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI

4.2 L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DI FRONTE AI TRIBUNALI CAMBOGIANI

*4.2.1 Le circostanze di esclusione dell'illiceità*

4.2.2 LA QUESTIONE DELLE AMNISTIE

4.2.3 LE REGOLE DI PROCEDURA

4.3 L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DI FRONTE AI TRIBUNALI *AD HOC*

## **CAPITOLO QUINTO**

### **IL PROGETTO PER UN TRIBUNALE MISTO**

5.1 LA NOMINA DEL GRUPPO DI ESPERTI: UN PRIMO IMPORTANTE PASSO AVANTI

*5.1.1 La valutazione delle prove*

*5.1.2 La natura dei crimini commessi*

*5.1.3 Le possibili opzioni per un nuovo Tribunale penale*

5.1.4 LA STRUTTURA E L'UBICAZIONE DEL TRIBUNALE

*5.1.5 Il principio *ratione personae* e la custodia degli imputati*

5.2 LA FASE DELLE TRATTATIVE TRA LA CAMBOGIA E LE NAZIONI UNITE

*5.2.1 L'intervento degli Stati Uniti: la proposta per delle *Extraordinary Chambers**

*5.2.2 Il primo tentativo di Memorandum d'Intesa*

5.3 L'ADOZIONE DELLA "LEGGE" DEL 2 GENNAIO 2001 DA PARTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE:  
UN'ANALISI CRITICA

*5.3.1 La competenza *ratione personae* e *ratione temporis* delle *Extraordinary Chambers**

*5.3.2 La competenza *ratione materiae**

*5.3.3 La nomina dei giudici e la composizione delle camere*

*5.3.4 L'esercizio dell'attività investigativa e penale*

*5.3.5 Il personale amministrativo*

*5.3.6 Il principio della responsabilità personale*

*5.3.7 Le questioni irrisolte: l'utilizzo delle regole procedurali e le amnistie*

5.4 IL RITIRO DELLE NAZIONI UNITE DAL PROCEDIMENTO

5.5 LA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE A UN BIVIO: CONCLUSIONI

## **BIBLIOGRAFIA**

MONOGRAFIE

ARTICOLI

GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE AD HOC PER LA EX-JUGOSLAVIA

GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE AD HOC PER IL RUANDA

LEGISLAZIONE E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA NASCITA DELLE CAMERE STRAORDINARIE IN  
CAMBOGIA

DOCUMENTI E RAPPORTI DELLE NAZIONI UNITE

LEGGI E DICHIARAZIONI UFFICIALI CAMBOGIANE

LEGGI STATUNITENSIS

## Didascalia al primo capitolo

**Cpk** *Communist Party of Kampuchea* (Partito di Saloth Sar-Pol Pot dal 1966 al 1981 – 3° partito comunista cambogiano)

**Dk** *Democratic Kampuchea*, il regime del Cpk (1975-1979).

**Drv** *Democratic Republic of Vietnam* (del Nord) (1945-1975), in seguito rinominata Repubblica Socialista del Vietnam.

**Icp** *Indocinese Communist Party* (1930-1951). Nell'anno in cui si scioglie nacquero il Kprp in Cambogia, il *Vietnam Worker's Party* (o *Lao Dong*) nel Vietnam del Nord e il *Pathet Lao* in Laos.

**Icsc** *International Commission of Supervision and Control*, incaricata di controllare lo svolgimento delle elezioni politiche cambogiane nel 1955.

**Knlc** *Khmer National Liberation Committee* (1949-1954), che condusse la lotta per l'indipendenza della Francia.

**Kprp** *Khmer People Revolutionary Party* (1951-1960) Primo partito comunista cambogiano nato dalla dissoluzione dell'Icp.

**Nlf** *National Liberation Front* o Fronte di liberazione nazionale per il Vietnam del Sud.

**Uif** *United Front Issarak* (1950-1954) – movimento indipendentista cambogiano *Khmer Issarak* confluito nel Knlc.



**Vwp** *Vietnam Worker's Party* o *Lao Dong* (1951-1976), il nome storico del Partito Comunista Vietnamita (almeno fino alla presa di Saigon).

**Wpk** *Workers' Party of Kampuchea* (1960-1966) o Partito dei Lavoratori Khmer (2° partito comunista khmer).

## CAPITOLO PRIMO

### LA CAMBOGIA: UNA POLITICA DI VIOLENZA

La Cambogia è una piccola nazione, ubicata nella penisola indocinese tra la Thailandia e il Vietnam. Dal XVII secolo al 1953, la popolazione locale khmer subì prima le ripetute ingerenze dei più potenti stati confinanti, poi l'oppressivo colonialismo francese. Dopo essere stata risucchiata, suo malgrado, nel Secondo conflitto Indocinese, la Cambogia è stata governata per oltre tre anni e mezzo dal feroce regime comunista dei Khmer Rossi, caduto il 7 gennaio 1979 per mano di un'invasione vietnamita. Solo a partire dal 1993, elezioni politiche promosse dalle Nazioni Unite hanno introdotto nel paese un modello formalmente democratico. Per oltre trecento anni, i khmer hanno dunque sperimentato ripetuti episodi di violenza locale, controllo esterno e rigido isolamento, un destino conosciuto tristemente come "la tragedia della Cambogia"<sup>1</sup>.

Eppure non era sempre stato così. La Cambogia era l'erede storica della gloriosa civiltà buddista *angkoriana*, il cui impero giunse a inglobare tra il IX secolo a.C. e il XV d.C. le aree meridionali del Laos e del Vietnam, l'intera Cambogia e la Thailandia orientale<sup>2</sup>. Dopo aver raggiunto il suo picco nel XII secolo, l'impero andò incontro a un progressivo processo di disintegrazione. La capitale della Cambogia, Phnom Penh, fu fondata nel XVI secolo dopo il crollo di Angkor. La città fiorì come un emporio commerciale fino alla fine del XVIII secolo, quando i tumulti popolari in Vietnam, lo sgretolamento dinastico in Cambogia e l'invasione thailandese devastarono il regno<sup>3</sup>.

La prima metà del XIX secolo fu particolarmente drammatica in Cambogia. Durante gli anni '40, il Paese praticamente scomparve, considerando che la Thailandia amministrava la gran parte della regione ad ovest del Mekong, mentre il Vietnam controllava la famiglia reale cambogiana, Phnom

---

<sup>1</sup> Richiamo contenuto in HEDER e LEDGERWOOD, *Propaganda, politics and violence in Cambodia: democratic transition under United Nations peace-keeping*, M.E. Sharpe editions, New York, 1996, p.3.

<sup>2</sup> ETCHESON, *The rise and demise of Democratic Kampuchea*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1984, p. 6.

Penh e la parte orientale della nazione. Un difficile trattato di pace concluso tra la Thailandia e il Vietnam nel 1848 lasciò la maggior parte della Cambogia sotto protettorato thailandese<sup>4</sup>.

Nel 1863 re Norodom accettò con riluttanza di sottoporre la Cambogia al protettorato francese: il paese si apprestava ad entrare in una nuova fase critica<sup>5</sup>. Le esportazioni cambogiane di riso, grano, pesce essicato e legname furono gestite dagli imprenditori cinesi di Saigon, mentre i vietnamiti fecero la parte del leone all'interno dell'amministrazione coloniale. La Cambogia era completamente nelle mani degli stranieri e questo contribuì ad accentuare il senso di inferiorità dei khmer nei confronti di cinesi e vietnamiti, per i quali il protettorato era un vero e proprio successo coloniale. L'autorità francese rinsaldò progressivamente il controllo sulla Cambogia fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, nonostante una serie di ribellioni fomentate dai monaci buddisti<sup>6</sup> e una manifestazione anticoloniale promossa dai contadini nel 1916<sup>7</sup>.

## 1.1 La lotta per l'indipendenza khmer

Nel Sud-Est asiatico, gli anni '20 e '30 furono ricordati per le continue agitazioni popolari contro le autorità costituite. Nel Laos e nel Vietnam, in particolare, la nascita dei movimenti nazionalisti assestò un duro colpo al colonialismo francese, ponendo le basi per i vittoriosi movimenti d'indipendenza successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Per contrasto, lo stesso periodo in Cambogia fu ribattezzato dalla potenza protettrice come “gli anni della pace coloniale”<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> CHANDLER, *Brother number one: a political biography of Pol Pot*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1992, p. 13

<sup>4</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 13.

<sup>5</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, Verso editions, London, 1986, p. 2.

<sup>6</sup> Le ribellioni buddiste furono promosse dai monaci Achar Sva (1864-1866) e Pou Kombo (1865-67). V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p.2.

<sup>7</sup> Nel 1916, oltre 100.000 contadini sfilarono nella capitale per chiedere a re Sisowath (1904-27) la diminuzione delle tasse e delle *corvée* loro imposte. La manifestazione si concluse quando il sovrano diede blande assicurazioni ai contadini circa la diminuzione dell'imposizione fiscale. Cfr. CHANDLER, *A history of Cambodia*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1992, p. 153, con KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p.2.

<sup>8</sup> Durante gli anni '20, Chandler precisò come il livello della violenza rurale crebbe in maniera costante, giungendo al tasso del 45% nel 1931 e salendo ulteriormente al 60% nell'anno seguente. V. CHANDLER, *A history of Cambodia*, p. 161. Nei loro numerosi rapporti a Parigi, i funzionari francesi continuarono però a complimentarsi per lo “stoicismo” con il quale i contadini khmer reagivano al più grave regime di tassazione esistente in Indocina. Nel 1925, un contadino della provincia di Kompong Chhang assassinò Felix Bardez, il funzionario incaricato di raccogliere una sovrattassa speciale. Concordemente a Chandler, l'incidente Bardez segnò la nascita del nazionalismo in Cambogia. V. CHANDLER, *History*, pp. 159-160. Kiernan considera invece l'affare Bardez come un raro scoppio di anticolonialismo da parte della popolazione agraria khmer: Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 2.

Nell'ottobre del 1930 nacque a Hong Kong l'*Indocina Communist Party* (Icp)<sup>9</sup>. La nascita del movimento era la prima risposta dei comunisti cambogiani, laotiani e vietnamiti alla direttiva del Comintern che lanciava la strategia dell'internazionalismo per la conquista del potere. Il nuovo partito, egemonizzato dalla componente vietnamita di Ho Chi Minh, intendeva portare a termine una campagna di liberazione congiunta dal comune nemico francese.

All'atto della sua formazione, l'Icp non includeva membri cambogiani e di fatto solo un gruppo ristretto di khmer aderì al partito prima della fine della Seconda Guerra Mondiale<sup>10</sup>. Ne fu diretta conseguenza il fatto che, "le attività anticoloniali di ogni tipo rimasero minime in Cambogia", nonostante il richiamo dell'Icp per "un'alleanza fraterna di tutti i popoli dell'Indocina" e la sua premessa per "il diritto di tutti i popoli dell'Indocina a gestire autonomamente gli affari interni"<sup>11</sup>. Nella seconda metà degli anni '30, l'economia indocinese intraprese una lenta ripresa, dopo che con il crollo di Wall Street i prezzi dei prodotti agricoli erano collassati su scala mondiale. Nella provincia cambogiana occidentale di Battambang, l'esportazione del riso e la nuova coltura del mais prosperarono, facendo da traino per la crescita nel resto del Paese.

Gli anni '30 segnarono anche l'inizio della presa di coscienza dell'élite cambogiana verso la futura indipendenza del paese. Un importante indizio di cambiamento fu la nascita nel 1936 del primo quotidiano scritto in khmer, il *Nagara Vatta*, che si fece portatore del disagio dei cambogiani nei confronti dell'egemonia dei vietnamiti nell'esercito e dei cinesi nel commercio. Nella fase pre-bellica, il giornale invocò riforme molto moderate, quali una maggiore partecipazione dei cambogiani nel commercio e un'istruzione più qualificata ed estensiva. I proclami del *Nagara Vatta* preoccupavano nondimeno tanto la tradizionale oligarchia khmer quanto l'autorità coloniale, riluttante a scendere a compromessi con il nazionalismo indocinese<sup>12</sup>.

### 1.1.1 L'impatto della Seconda Guerra Mondiale

---

<sup>9</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 10.

<sup>10</sup> V. CHANDLER, *Brother number one*, p. 14 e KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 8. Kiernan rilevò come l'obiettivo più importante del partito non fosse l'instaurazione di un regime comunista in Indocina, ma il conseguimento dell'indipendenza da parte dei tre paesi.

<sup>11</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 13.

<sup>12</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 21.

La Seconda Guerra Mondiale rappresentò sicuramente uno spartiacque nella storia della Cambogia, con i khmer che presero progressivamente coscienza dell'indebolimento dell'autorità coloniale per dar vita a un genuino movimento indipendentista<sup>13</sup>.

Dal luglio del 1940 all'8 marzo 1945, l'Indocina fu governata dal Vice-Ammiraglio Jean Decoux, esponente della Repubblica di Vichy<sup>14</sup>. Durante il conflitto mondiale, alcuni elementi segnarono profondamente la storia della Cambogia: la guerra franco-thailandese del 1940-41, la nascita del movimento indipendentista *Khmer Issarak*, l'incoronazione a re del 19enne Norodom Sihanouk e il colpo di forza giapponese del 9 marzo 1945, che estromise temporaneamente i francesi dall'Indocina.

La guerra franco-thailandese scoppiò nel tardo 1940, quando il governo filo-giapponese di Phibun Songkram, consapevole della debolezza militare francese, colse l'opportunità di riguadagnare quei territori in Cambogia e Laos che la Thailandia aveva ceduto alla Francia stessa all'inizio del secolo<sup>15</sup>. Dopo alterne vicende, il Giappone impose una mediazione alle parti in causa. Gli effetti del trattato di Tokyo costrinsero la cessione alla Thailandia delle ricche regioni risicole cambogiane di Battambang e Siem Reap per una somma irrisoria<sup>16</sup>.

Nel dicembre del 1940 nacque a Bangkok il movimento per l'indipendenza cambogiana *Khmer Issarak* (Khmer liberi)<sup>17</sup>. L'alleanza della Thailandia con il Giappone fascista ostacolò l'operato dei patrioti, i quali intrapreso risolte azioni di guerriglia nelle aree occupate di Battambang e Siem Reap<sup>18</sup>.

La morte del re nell'aprile del 1941 lasciò aperta la questione della successione, con il governatore francese che favorì l'ascesa al trono del principe Norodom Sihanouk. I francesi supportarono la candidatura di Sihanouk in quanto lo ritenevano poco incline a guidare una crociata per

---

<sup>13</sup> CHANDLER, *History*, pp. 164-165.

<sup>14</sup> La permanenza francese fu possibile perché il Giappone stipulò con il governo di Pétain un accordo surrettizio di occupazione militare, in base al quale la Francia poté continuare ad amministrare le colonie indocinesi. V. CHANDLER, *History*, p. 165.

<sup>15</sup> La Thailandia aveva conquistato le province khmer settentrionali e nord-occidentali di Battambang, Siem Reap e Stung Treng nel 1794. Solo nel 1907 un trattato franco-thailandese assicurò il loro ritorno nel Protettorato francese. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 22.

<sup>16</sup> CHANDLER, *History*, p. 166.

<sup>17</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 41.

<sup>18</sup> Il presidente del movimento *Issarak*, Poc Khum, chiese da un lato l'indipendenza della Cambogia ai giapponesi, dall'altro l'appoggio dei giapponesi stessi per fermare l'avanzata thailandese in Cambogia. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 41.

l'indipendenza del Paese<sup>19</sup>. Durante i primi anni del suo regno, Sihanouk lavorò a stretto contatto con i consiglieri francesi, destando le critiche dei nazionalisti khmer<sup>20</sup>.

L'attività comunista in Cambogia rimase di fatto marginale durante tutto il secondo conflitto mondiale, nonostante la nascita in Vietnam della Lega per l'Indipendenza del Vietnam (o Vietminh)<sup>21</sup>. Sembrava che in Kampuchea non ci fosse traccia del partito comunista.

Lo sbarco in Normandia delle truppe anglo-americane, avvenuto nel giugno del 1944, precorse alla liberazione del suolo francese dalle truppe naziste. Il nuovo governo francese si impegnò a condurre la guerra contro il Giappone a fianco degli Alleati ma promise anche di ripristinare il controllo della Francia sull'Indocina. La risposta dei giapponesi agli ultimi sviluppi fu breve e inaspettata. Il 9 marzo 1945, essi misero in atto un colpo di forza che estromise violentemente l'autorità coloniale dall'Indocina<sup>22</sup>. Nell'immediato seguito, i giapponesi proposero ai governanti di Vietnam, Laos e Cambogia di dichiarare l'indipendenza delle rispettive nazioni, cercando così l'appoggio dei Paesi indocinesi per fronteggiare la supposta invasione americana. In risposta alla formale richiesta giapponese, Sihanouk proclamò l'indipendenza della Cambogia il 13 marzo e firmò immediatamente un'alleanza con i vietnamiti per fronteggiare il probabile ritorno post-bellico dei francesi; gli obiettivi dell'accordo, però, furono ostacolati dai continui scontri verificatisi tra le due etnie nel Vietnam meridionale<sup>23</sup>.

La sconfitta giapponese e la fine della Seconda Guerra Mondiale portarono al ritorno dei francesi in Indocina. L'autorità coloniale propose a Sihanouk di inserire la Cambogia all'interno di un'Unione Indocinese dai contorni non ben definiti; l'accordo prometteva una Costituzione per il Paese e il diritto di formare partiti politici, ma assicurava il controllo alla madrepatria nei settori chiave della politica estera, della difesa e delle finanze. Sihanouk fu costretto a cedere<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Durante gli anni '30, il principe Monireth (1909-1975) sembrava il favorito alla successione, sebbene i francesi avessero proposto la candidatura del principe Norodom Suramarit, un nipote di re Norodom che si era sposato con una figlia di re Monivong. Mediante la candidatura del giovane Sihanouk, i francesi pensarono di smussare le rivalità tra i discendenti di Norodom e Sisowath, tenendo conto che Suramarit sembrava meno malleabile del figlio Sihanouk. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 167.

<sup>20</sup> La libertà d'azione di Sihanouk fu limitata anche dalla presenza di 8.000 militari giapponesi dislocati in Cambogia, come riportato da CHANDLER in *History*, p. 167.

<sup>21</sup> Il Vietminh fu fondato nel maggio del 1941 dall'Ottavo Plenum del Partito Comunista Indocinese. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 41.

<sup>22</sup> CHANDLER, *History*, p. 170.

<sup>23</sup> I disordini alimentarono la cronica ostilità tra le due etnie e impedirono la formazione di un esercito unificato per resistere ai francesi. V. CHANDLER, *History*, p. 171.

<sup>24</sup> CHANDLER, *History*, p. 172.

### 1.1.2 La fase post-bellica

La legge elettorale del 1946 permise, per la prima volta nella storia della Cambogia, di formare partiti politici. Dall'arena politica cambogiana emerse immediatamente come prima forza il Partito Democratico, presieduto dal principe progressista Sisowath Yuthevong. Le aspirazioni dei Democratici, che intendevano intavolare trattative con i francesi per ottenere rapidamente l'indipendenza del Paese, furono accolte con favore da componenti eterogenee come i nazionalisti del *Nagara Vatta*, i supporter del movimento *Issarak*, la classe intellettuale cambogiana e la leadership buddista riunita nella *Sangha*.

Vinte le elezioni nel settembre 1946, i Democratici imposero al riluttante Sihanouk una Costituzione ricalcata su quella della Quarta Repubblica Francese, che riduceva sensibilmente le prerogative regie e investiva di ampi poteri l'Assemblea Nazionale. Sihanouk rimase sempre più estraniato dal procedimento costituzionale, tuttavia gli ideali di indipendenza e democrazia propugnati dai Democratici si rivelarono irrealizzabili di fronte alla combinata opposizione dei francesi, del re e della tradizionale élite economica sino-khmer<sup>25</sup>.

Nel frattempo il movimento *Issarak* era emerso come prima forza di resistenza all'interno della Cambogia. I patrioti cambogiani, sostenuti anche dalla componente vietnamita dell'Icp e dal governo civile thailandese, riuscirono a dar vita a un governo in esilio a Bangkok<sup>26</sup>. Con il ritorno di un regime nazionalista in Thailandia, il movimento per l'indipendenza khmer poté contare solo sul crescente sostegno della componente comunista vietnamita. Il primo febbraio 1948, gli esponenti di spicco della guerriglia costituirono un *Khmer People's Liberation Committee* (Kplc), all'interno del quale almeno cinque dei suoi undici leader erano chiaramente legati ai comunisti vietnamiti<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. CHANDLER, *History*, p. 176, con KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 57-58.

<sup>26</sup> La lotta armata degli *Issarak* contro i francesi, che causò seri disagi all'economia cambogiana per tutto il 1946, diminuì temporaneamente d'intensità nel mese di dicembre, quando Battambang e Siem Reap tornarono sotto il controllo francese, come ricordato da CHANDLER in *History*, p. 176.

<sup>27</sup> I cinque membri legati ai comunisti vietnamiti erano Hong Chhun, Mey Pho, Sieu Heng, Leav Keo Moni e Muon. Quattro di loro avrebbero raggiunto in seguito il Partito Comunista Lao Dong, come riportato da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 58. L'ala sinistra includeva Son Ngoc Minh (lo pseudonimo dell'ex-monaco Achar Mean) e Tou Samouth, due esponenti comunisti filo-vietnamiti e futuri *leaders* del primo movimento comunista khmer

Il 17 aprile 1950, il Primo Congresso Nazionale della Resistenza Khmer, tenutosi nella parte occidentale del regno, istituì l'*United Front Issarak* (Uif). Il Comitato Centrale dell'Uif, guidato da Son Ngoc Minh, era egemonizzato dai membri cambogiani del Partito Comunista Indocinese<sup>28</sup>.

Parallelamente, e spesso congiuntamente, alle forze organizzate in Thailandia dai Khmer Issarak, in Cambogia proseguiva l'attività di lotta armata comunista dell'Icp<sup>29</sup>. Durante il suo Secondo congresso, nel febbraio del 1951, l'Icp decise di dissolversi fittiziamente per formare tre partiti comunisti clandestini per il Vietnam, il Laos e la Cambogia<sup>30</sup>. L'intento di Hanoi era di costituire organismi in grado di diffondersi con più facilità nei villaggi, considerando che nel Laos e nella Cambogia il partito indocinese aveva raccolto tiepidi consensi tra i contadini<sup>31</sup>. In risposta all'iniziativa vietnamita, i nove quadri politici Khmer del disciolto partito indocinese fondarono il 30 settembre 1951 il *Khmer People's Revolutionary Party* (Kprp). Il comitato centrale del partito era presieduto da Son Ngoc Minh, con l'influente Tou Samouth nelle vesti di vice-presidente. All'atto della sua costituzione, il partito annoverava circa 1.000 khmer e 3.000 vietnamiti<sup>32</sup>. Con il passare degli anni, i vietnamiti si ritirarono gradualmente dalla base del partito, senza però rinunciare al controllo sui vertici amministrativi del movimento. I vietnamiti esercitavano inoltre il controllo sul Kprp e sul *Pathet Lao* di Vientiane mediante l'addestramento politico-militare dei quadri dei due partiti gemelli<sup>33</sup>. Saloth Sar, futuro Segretario del *Communist Party of Kampuchea* (Cpk), lavorò a stretto contatto con Samouth e fu integrato nel 1952 in una cellula mista khmer-vietnamita<sup>34</sup>.

---

<sup>28</sup> Il Vicepresidente era Chan Samay, il Segretario Sieu Heng, mentre altri due membri influenti, legati al comunismo vietnamita, erano Keo Moni e Keo Meas. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 79.

<sup>29</sup> L'Icp vide per tutti gli anni '40 uno scarso numero di khmer al suo interno: all'inizio degli anni '50 la componente khmer era rappresentata da soli quaranta elementi. Kiernan rilevò però come alcune centinaia di comunisti khmer furono addestrati nelle scuole comuniste vietnamite istituite in Vietnam a partire dal 1947. Il riferimento a Kiernan è contenuto in CHANDLER, *History*, p. 181.

<sup>30</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 82-83. In realtà lo scioglimento del partito era una postura che serviva solo a mascherare la continuità politica dell'Icp dietro l'attenta leadership dei vietnamiti.

<sup>31</sup> In questo periodo, concordemente a una fonte vietnamita, l'Icp in Cambogia arruolava solamente 300 membri khmer, organizzati in 27 divisioni militari, 16 villaggi, 12 distretti, 4 branche nelle industrie e una singola unità cittadina, guidata probabilmente da Keo Meas a Phnom Penh. Sul punto, si veda KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 82.

<sup>32</sup> Fonti del governo francese stimarono invece che nel 1952 il Kprp annoverasse solamente 150 khmer e 1800 vietnamiti operanti in Cambogia. L'ovvio intento francese era di sottostimare la componente numerica della guerriglia, nel momento stesso in cui l'autorità coloniale era sempre più minacciata. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, 83.

<sup>33</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 33.

<sup>34</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 44. Le cellule miste furono chiamate "celle Icp", anche se il Partito Comunista Indocinese era stato ufficialmente disciolto nel 1951. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 84.

Il governo coloniale incominciava a stentare di fronte alle azioni di guerriglia portate avanti dall'Uif e dal Kprp, tanto che dal giugno del 1952 le forze comuniste khmer-vietnamite si assicurarono il controllo di ampie aree nella Cambogia orientale e sud-occidentale<sup>35</sup>.

### *1.1.3 La “crociata reale” di Sihanouk e il “tradimento” vietnamita*

L'accresciuta forza dei partigiani comunisti intralciava l'esercizio del potere da parte di re Sihanouk. Con la connivenza degli stessi francesi, Sihanouk mise in scena un colpo di stato contro il suo stesso governo e nel giugno del 1952 sollevò i Democratici dall'incarico<sup>36</sup>. L'“autogolpe” indolore permise a Sihanouk di assumere i poteri come primo ministro e incominciare a governare il Paese per mezzo di decreti regi. A questo punto il sovrano domandò un mandato per il suo popolo, promettendo di ottenere l'indipendenza per il paese entro il giugno del 1955.

Nel gennaio del 1953, in seguito a manifestazioni antimonarchiche promosse dal Partito Democratico, Sihanouk dissolse l'Assemblea Nazionale, promulgò la legge marziale e ordinò l'arresto di numerosi parlamentari Democratici<sup>37</sup>. La nuova energia politica dimostrata dal re e la sua insistenza sull'indipendenza preoccuparono non solo i francesi, ma anche alcuni membri del palazzo reale.

Nel febbraio del 1953, Sihanouk iniziò la sua personale “crociata per l'indipendenza”. Recatosi in Francia, il monarca perorò la causa khmer presso il presidente francese Auriol, mettendolo in guardia contro il pericolo comunista in Cambogia. L'ostilità dimostrata dall'autorità coloniale convinse Sihanouk a denunciare l'intransigenza dei francesi negli Stati Uniti, in Canada e nel Giappone<sup>38</sup>. La resistenza del Vietminh, frattanto, stava infliggendo durissime perdite alla potenza coloniale d'Indocina, tanto che nell'ottobre del 1953 la Francia fu costretta ad accondiscendere alle

---

<sup>35</sup> A partire dal 1951, l'Uif, sostenuto da tremila soldati del Vietminh, affrontava con crescente successo oltre 1.000 soldati francesi e 8.900 khmer integrati nell'esercito coloniale. Così KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 84-87.

<sup>36</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, 99. I carri armati francesi presidiavano Phnom Penh e il ministro francese per gli Stati Associati, Jean Letourneau, aveva dichiarato che la Francia non avrebbe concesso nulla a un governo formato dai Democratici. Truppe marocchine giunte appositamente da Saigon circondarono l'Assemblea Nazionale senza spargere sangue.

<sup>37</sup> CHANDLER, *History*, p. 185.

<sup>38</sup> Le fasi iniziali della crociata per l'indipendenza di Sihanouk sono descritte da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 131.



richieste di Sihanouk. Il re di Cambogia poteva finalmente esercitare il controllo sulle forze armate, il sistema giudiziario e gli affari esteri del Paese<sup>39</sup>. Il 9 novembre 1953, la Francia trasferì ufficialmente i poteri, durante la parata che simbolizzò la partenza delle truppe coloniali da Phnom Penh<sup>40</sup>. La “crociata reale” si era risolta in uno spettacolare successo di Sihanouk, proclamato immediatamente eroe nazionale.

La Conferenza di Ginevra, apertasi il 28 aprile 1954, rappresentò l’anticamera dell’*escalation* Usa in Indocina, ma anche una pagina nera per il comunismo khmer. In questa sede, le grandi potenze mondiali e il Vietminh concordarono infatti la divisione del Vietnam lungo il 17° parallelo, ponendo le premesse per il successivo conflitto tra gli Stati Uniti e il Vietnam del Nord. Le discussioni per il futuro dell’Indocina si aprirono l’8 maggio, il giorno successivo alla disfatta francese di Dien Bien Phu.

Nonostante l’indipendenza concessa dai francesi nell’ottobre del 1953, la situazione in Cambogia era tutt’altro che delineata. I miliziani comunisti, di cui un terzo appartenenti al Vietminh, controllavano quasi la metà del territorio del paese<sup>41</sup>. Poche migliaia di unità militari francesi stazionavano ancora sul territorio cambogiano, indecise sul da farsi e in attesa di ordini precisi dal governo centrale. Il giovane re cambogiano non faceva mistero di temere maggiormente le truppe comuniste, quelle vietnamite in particolare. L’autorità di Sihanouk non era, inoltre, stata ancora riconosciuta dalle grandi potenze mondiali.

La Conferenza di Ginevra aprì un solco profondo nel campo comunista tra cambogiani e vietnamiti. Secondo alcuni storici, i vietnamiti sacrificarono il movimento khmer alla Conferenza, quando la delegazione del Vietminh abbandonò le sue richieste per la rappresentanza dei compagni cambogiani al tavolo delle trattative<sup>42</sup>. I fatti andarono probabilmente in maniera diversa. Il Vietminh, quantunque desideroso di appoggiare la causa dei fratelli khmer, non poteva vincere questa battaglia diplomatica senza almeno il pubblico supporto cinese. Il ministro degli esteri cinesi Chou en Lai era però convinto che gli statunitensi intendessero stabilire basi militari in Cambogia

---

<sup>39</sup> La Francia mantenne temporaneamente il controllo sulle piantagioni della gomma e sulla sfera import-export della Cambogia. V. CHANDLER, *History*, p. 186.

<sup>40</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 131. Il comando militare della zona del nord-ovest era ancora guidato dall’ufficiale francese Seta.

<sup>41</sup> Kiernan riporta una fonte dell’“*U.S. National Intelligence Estimate on Laos and Cambodia*”. Secondo il generale francese Seta, le truppe del Vietminh, incluse quelle regolari, ammontavano in Kampuchea a 5.000; metà di loro di etnia khmer. Sebbene l’esercito reale disponesse di 33.000 soldati, la sua superiorità nei confronti dell’Uif dipendeva dalla presenza di comandanti militari come Seta e dalla presenza di grandi quantità di forniture ed equipaggiamenti francesi. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 133.

<sup>42</sup> Si confronti in particolare una frase di Stephan Heder, richiamato contenuto in KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 140.

per dare l'assalto alla Cina; la timorosa delegazione cinese adottò quindi una strategia di *appeasement* nei confronti del colosso occidentale che lasciò i patrioti dell'Uif al loro destino<sup>43</sup>.

Le concessioni fatte da Chou ai rappresentanti occidentali comportarono in ultima istanza che l'Uif: fu privato delle sue conquiste territoriali; le sue truppe non furono raggruppate in alcuna zona ma invitate alla smobilitazione; non fu riconosciuto come entità khmer e pertanto non poté partecipare ad incontri *vis à vis* con le altre delegazioni<sup>44</sup>. La strategia dei paesi occidentali di escludere dalle trattative i movimenti d'indipendenza, considerando le truppe del Vietminh come invasori di Laos e Cambogia, ebbe di fatto totale successo<sup>45</sup>.

Il Governo Reale di Cambogia ottenne invece il pieno riconoscimento internazionale, nonché il ritiro di tutte le truppe straniere dal paese. Sihanouk, nonostante un accordo militare stretto con gli Stati Uniti, rifiutò l'installazione di basi militari sul suolo cambogiano e proclamò la nazione neutrale, scelta confermata un anno più tardi nella Conferenza di Bandung dei Paesi non allineati<sup>46</sup>.

I combattenti comunisti andarono incontro ad un incerto destino. La maggior parte dei veterani accolse favorevolmente l'indipendenza e scelse di tornare a casa: l'Uif depose le armi nella città di Kompong Cham e le consegnò al governo reale<sup>47</sup>. Son Ngoc Minh fu invece evacuato nel Vietnam del Nord insieme a un migliaio di seguaci per ricevere un adeguato addestramento militare. I comunisti che decisero di entrare nell'arena politica fondarono il *Krom Pracheachon* ("Gruppo dei cittadini"), un partito che operava dietro le linee guida diffuse dal virtualmente disciolto Partito Comunista Indocinese<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup> Il ministro degli esteri inglese, Anthony Eden, mise in guardia Chou circa un completo appoggio cinese alle più radicali rivendicazioni di Ho Chi Minh. Eden ricordò al collega cinese che nel caso in cui gli statunitensi avessero percorso la strada dell'*escalation*, la Gran Bretagna (quantunque intenzionata a seguire un approccio moderato) non sarebbe stata in grado di impedire un conflitto su vasta scala in Indocina. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 144-145.

<sup>44</sup> I guerriglieri del Pathet Lao ottennero almeno il raggruppamento delle loro forze in due province del Laos. La differenza stava nel fatto che mentre i guerriglieri Vietminh in Cambogia erano solo 8.700, in Laos erano più del doppio, ovvero 18.800. Questo a dispetto del fatto che la componente khmer in Cambogia costituisse i 2/3 della guerriglia, mentre nel Laos la componente vietnamita era maggiormente rappresentata. In questo senso, cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 149.

<sup>45</sup> Una condizione imprescindibile per il raggiungimento di un accordo definitivo era invece il ritiro di tutte le truppe straniere dai paesi dell'Indocina, come ricordato da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 151

<sup>46</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 152.

<sup>47</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 152.

<sup>48</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 153. Il *Pracheachon* era guidato da Keo Meas, un veterano comunista di provata fedeltà nei confronti dei vietnamiti.

## 1.2 Il regime autocratico del principe Sihanouk (1955-1970)

### 1.2.1 Il periodo d'oro di Sihanouk (1955-1961)

Per esplicita disposizione della Conferenza di Ginevra, nel 1955 il governo della Cambogia avrebbe dovuto organizzare elezioni libere, supervisionate dall'*International Commission of Supervision and Control* (Icsc), un organismo composto dalle delegazioni di Canada, India e Polonia.

Sihanouk, desideroso di svolgere un ruolo sempre più incisivo nella sfera politica, fondò un partito a sua immagine e somiglianza, il *Sangkum Reastr Niyum*<sup>49</sup> (traducibile in “Comunità Socialista”) e abdicò in favore del padre Suramarit<sup>50</sup>.

Le mosse successive di Sihanouk misero in mostra il suo intento di eliminare gli avversari politici e d'instaurare un regime autoritario e paternalistico sulla Cambogia<sup>51</sup>. Egli, unico ad avere accesso alla macchina politica statale, mise in atto una violenta campagna repressiva nei confronti degli avversari politici. I leader della sinistra furono pedinati e imprigionati dalla polizia<sup>52</sup>.

Con la violenza, l'intimidazione e la frode, le elezioni di settembre si risolsero in un successo schiacciante del *Sangkum*<sup>53</sup>. Il partito del “principe” conseguì la totalità dei seggi all'Assemblea Nazionale, sconfiggendo nettamente i Democratici e il *Pracheachon*<sup>54</sup>. Sihanouk assurse a unico

---

<sup>49</sup> Quantunque Sihanouk ritenesse il *Sangkum* un movimento piuttosto che un partito, l'ingresso dei khmer nel *Sangkum* era però subordinato al loro allontanamento dagli altri partiti, come ricorda KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 158.

<sup>50</sup> La Costituzione del 1947 imposta dai Democratici relegava il re a semplice custode del cerimoniale, impedendogli qualsiasi funzione diretta nella vita politica. Sul punto, cfr. KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 15.

<sup>51</sup> Nelle esatte parole di Chandler, “*as a private citizen, Sihanouk hoped to smash the political parties and impose a Bonapartist consensus on Cambodia*”. V. CHANDLER, *Brother number one*, p. 49.

<sup>52</sup> Alcuni di loro, come Keng Vannsak, furono arrestati e tenuti in carcere per diversi mesi senza processo; altri, come Thiounn Mumm, si rifugiarono in Francia per alcuni mesi. Vannsak e Mumm erano i nuovi *leaders* radicali dei Democratici. Per il pertinente riferimento bibliografico, si rinvia a CHANDLER, *Brother number one*, p. 51.

<sup>53</sup> Votare per i Democratici poteva significare perdere il posto di lavoro o addirittura rischiare la morte, in base alle più gravi minacce da parte delle autorità. Durante il procedimento elettorale, le truppe governative fecero addirittura sparire le urne contenenti alcune migliaia di voti, presumibilmente la maggior parte dei quali ad appannaggio dei Democratici. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 159-160.

<sup>54</sup> Il *Sangkum* fu accreditato di 630.625 voti (82%), contro i 93.919 dei Democratici (12%) e i 31.034 (4%) del *Pracheachon*. I dati elettorali sono riportati da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 162.

artefice della vita politica cambogiana. La Commissione di Supervisione, condizionata dal voto delle delegazioni “pro-occidentali”, si affrettò a convalidare l’esito delle elezioni<sup>55</sup>.

Dietro l’unità artificiale del *Sangkum* convivevano diverse fazioni interessate alla scalata al potere ma le crescenti fratture nella società cambogiana furono mascherate per un decennio dal disarmante carisma del principe e dal suo illusorio controllo sul partito<sup>56</sup>. All’interno del paese Sihanouk perseguì una politica oscillante, frutto del suo carattere mutevole. Egli non esitò ad appoggiarsi alternativamente a conservatori e progressisti per accattivarsi le simpatie dei compatrioti, ma dal 1955 al 1962 l’ago della bilancia pesò a destra, con l’anti-comunista Lon Nol nominato Ministro della Difesa.

Tra il 1955 e il 1962, tuttavia, il regime di Sihanouk non fu caratterizzato da una severa e brutale repressione dei partiti nemici; persino il *Pracheachon* poté continuare a sopravvivere, a patto di non mettere in discussione l’egemonia del *Sangkum*<sup>57</sup>. Il “principe” accantonò, però, qualsiasi proposito di riconciliazione nei confronti del Partito Democratico, che si autodissolse nel settembre del 1957, in seguito alle violente minacce dell’esercito<sup>58</sup>.

In campo internazionale, Sihanouk mantenne intatta la politica di neutralità proclamata a Bandung, stringendo rapporti sempre più cordiali con la Cina, il Vietnam del Nord, l’Indonesia e la Francia e diffidando invece dai “disinteressati” aiuti militari statunitensi.

L’autorità di Sihanouk si consolidò progressivamente a partire dalle elezioni politiche parziali del 1958, quando tutti i candidati per l’Assemblea Nazionale furono nominati di persona dal principe. Era la fine del pluralismo e il trionfo dell’autocrazia<sup>59</sup>. Nei due anni successivi, il governo di Sihanouk sopravvisse a una serie di complotti, orditi probabilmente da Saigon e Bangkok, con la connivenza degli Stati Uniti. I complotti resero “il principe” più sospettoso che mai riguardo le mire

---

<sup>55</sup> V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, 162. Le elezioni furono convalidate in seguito al rifiuto da parte delle delegazioni indiana e canadese di disconoscere l’esito. In realtà non si poteva certo definire l’India un paese del blocco occidentale, tenendo conto della politica di non-allineamento propugnata con vigore da Nehru alla Conferenza di Bandung del 1955.

<sup>56</sup> Libera traduzione da “*growing cleavages in Cambodian society, largely masked by the prince disarming charisma and his dominance of the Sangkum*”, espressione coniata da ETCHESON nell’*op. cit.*, p. 9.

<sup>57</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 176. La *leadership* del Kprp poté rimanere nella capitale, con alcuni dei suoi più importanti quadri pubblicamente attivi e conosciuti

<sup>58</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 173.

<sup>59</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 180. Keo Meas, punta di diamante del Pracheachon, fu l’unico esponente politico a non ritirarsi dalla contesa elettorale prima del giorno delle votazioni, impavido di fronte alla repressione poliziesca. Meas conseguì 350 voti nel suo distretto elettorale di Phnom Penh, ma poi sparì nella foresta per evitare l’arresto.

dei due paesi confinanti e del colosso occidentale, la cui freddezza ostentata a Sihanouk contrastava con la stima manifestatagli dall'ex potenza coloniale e dagli stati comunisti<sup>60</sup>.

### 1.2.2 *L'ascesa di Saloth Sar all'interno del movimento comunista khmer*

Durante i primi cinque anni del regime autocratico di Sihanouk, i comunisti vissero ai margini della vita politica cambogiana. La smobilitazione delle truppe Issarak decisa alla Conferenza di Ginevra e la progressiva emarginazione politica del *Pracheachon* imposero al movimento di sinistra un lungo e infruttuoso periodo di lotta politica.

La maggiore ostilità dimostrata da Sihanouk nei confronti dei Democratici permise però ai comunisti di riorganizzarsi. Intorno alla metà del 1956, il Kprp istituì un nuovo Comitato Centrale. La sezione urbana del partito (presieduta da Tou Samouth) prese rapidamente il sopravvento su quella urbana (guidata da Keo Meas), che divenne il bersaglio principale della repressione governativa<sup>61</sup>. I continui impegni politici di Samouth in Vietnam permisero al suo discepolo Saloth Sar di allargare silenziosamente la sua influenza tra i compagni della capitale. A partire dal 1956, Sar condivise gioie e dolori con un giovane comunista di Battambang, Nuon Chea, il quale fingeva di lavorare come uomo d'affari per mascherare la sua militanza politica<sup>62</sup>.

All'inizio del 1960, la guerra del Vietnam si profilava ormai come imminente. Le pressioni per una riorganizzazione del movimento comunista cambogiano provenivano dal governo di Hanoi, ansioso di riassumere la tattica del fronte unito indocinese degli anni '50 per combattere questa volta il nemico statunitense. La tattica vietnamita era però in questo caso complicata dall'informale alleanza Hanoi-Sihanouk. Era infatti impensabile che il Vietminh suggerisse al Kprp la strategia della lotta armata contro il "principe", con il quale aveva appena stipulato un proficuo accordo commerciale<sup>63</sup>.

Nel settembre del 1960, il Partito Comunista Vietnamita *Lao Dong* pose le basi del suo disegno, fondando nel Congresso di Hanoi un *National Liberation Front* (Nlf) per il Vietnam del Sud. La

---

<sup>60</sup> CHANDLER, *History*, p. 192.

<sup>61</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 173.

<sup>62</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 173. Long Rith, alias Nuon Chea, era stato un importante membro del Partito Comunista Thailandese, nonché del virtualmente disciolto Icp. Lo status borghese di cui disponevano Nuon Chea, Saloth Sar, Ieng Sary e Son Sen consentì loro di godere di un certo grado d'immunità nei confronti dell'oppressione poliziesca.

risposta cambogiana all'invito vietnamita non si fece attendere. Due settimane più tardi, i comunisti khmer cambiarono il nome del Kprp in *Workers Party of Kampuchea* (Wpk). Nel 1977, Saloth Sar descrisse l'incontro come il "Primo congresso del partito comunista", dando il via a un'ondata di purghe sanguinose nei confronti di quanti supportavano il 1951 come anno di nascita del movimento comunista. Gli sforzi per disconoscere il meeting del 1951 erano un labile tentativo per dissociare il movimento cambogiano dal suo predecessore filo-vietnamita. La condotta del movimento comunista khmer, almeno fino al 1967, mostrò invece come il Wpk rimase sempre obbediente agli imperativi di Hanoi<sup>64</sup>.

I ventun delegati khmer proclamarono l'adozione di una "strategia combinata di lotta politica e armata"; di fatto prevalse l'opzione pacifista della corrente internazionalista, propugnata in particolare dal presidente Samouth. L'opzione di lotta armata si rivelò un proclama velleitario<sup>65</sup> e Saloth Sar, Ieng Sary (cognato dello stesso Sar) e Son Sen, principali esponenti della "linea dura" nei confronti di Sihanouk, si piegarono alla volontà della maggioranza<sup>66</sup>. Nuon Chea assurse alla carica di vice-presidente, mentre Saloth Sar, Ieng Sary e Vorn Vet, un giovane allievo di Sar, entrarono nel Comitato Centrale.

Il 20 luglio 1962 Tou Samouth fu rapito dalla sua casa di Phnom Penh e quasi sicuramente assassinato in seguito<sup>67</sup>. La migliore dottrina è concorde nel ritenere che Samouth cadde vittima di una lotta intestina al partito e che presumibilmente Saloth Sar fosse il reale mandante dell'omicidio<sup>68</sup>. La fazione di Sar non negò mai esplicitamente la responsabilità dell'accaduto. Dato lo status relativamente inferiore di cui godeva Saloth Sar all'interno del partito e la contemporanea popolarità di Samouth, è probabile che il primo avesse agito in modo da scalare posizioni nel Wpk e tentare di rovesciare la linea pro-vietnamita del secondo. In seguito alla "sparizione" di Samouth,

---

<sup>63</sup> Per una disamina della situazione nel campo comunista indocinese prima della guerra del Vietnam, si rimanda a CHANDLER, *Brother number one*, p. 61.

<sup>64</sup> L'adozione di una linea più genuina da parte del movimento comunista khmer va fatta risalire al biennio 1967-68, allorché Sar lanciò la strategia della lotta armata per la conquista del potere. Chandler ricorda però come solo dal '72-73 (periodo in cui Sar dichiarò i vietnamiti come il nemico più pericoloso della Cambogia) il neonato Cpk adottò una linea completamente svincolata dagli interessi di Hanoi. Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 62.

<sup>65</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 192.

<sup>66</sup> Secondo Saloth Sar, Ieng Sary e Son Sen, la lotta armata contro il regime di Sihanouk e l'esercito di Lon Nol doveva essere considerata la priorità assoluta. Su questo punto, cfr. ETCHESON, *op. cit.*, p. 57.

<sup>67</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 197-198.

<sup>68</sup> I membri del Kprp pensavano che Samouth fosse stato ucciso dalla polizia di Lon Nol, ma nessun ordine di arresto fu emesso dalle autorità in seguito alla sua scomparsa. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 198 con CHANDLER, *Brother number one*, p. 63.

Saloth Sar conseguì il suo obiettivo, divenendo Segretario Generale del partito a scapito di Nuon Chea, il quale rimase comunque in seconda posizione nel ristretto *Politburo*<sup>69</sup>.

### 1.2.3 L'impatto della guerra del Vietnam (1962-1966)

Con il cambio della leadership all'interno del Partito dei Lavoratori Khmer, alcuni sviluppi nei successivi quattro anni portarono la Cambogia sull'orlo della guerra civile<sup>70</sup>. I più significativi furono, probabilmente: l'aggravarsi delle condizioni di vita nel paese<sup>71</sup>; un graduale, ma sporadico, aumento della repressione governativa nei confronti della sinistra più radicale; l'*escalation* statunitense nel Vietnam. Questi fattori concorsero a restringere le opzioni di Hanoi e Sihanouk, guidando la fazione di Saloth Sar (sempre più insoddisfatta nei confronti della strategia di lotta politica imposta dal *Lao Dong*), verso la completa dissidenza nei confronti del regime personalistico del principe.

A partire dal 1962, Sihanouk scelse di cooptare nel suo partito gli elementi più giovani della sinistra cambogiana, con lo scopo di isolare politicamente la fazione di Saloth Sar e i comunisti addestrati in Vietnam<sup>72</sup>. La mossa di Sihanouk ebbe però degli effetti inattesi e perniciosi nei confronti della sua stessa autorità e sollevò il malcontento dei veterani comunisti. Saloth Sar, che ricopriva il doppio ruolo di militante e professore di liceo, nella seconda veste conquistò con il suo fare affabile e persuasivo molti studenti per la causa della rivoluzione<sup>73</sup>.

Nel febbraio del 1963, mentre Sihanouk si trovava in Cina in visita diplomatica, una violenta manifestazione studentesca scoppiò nella città di Siem Reap, con le autorità locali che riportarono la

---

<sup>69</sup> Secondo un'inchiesta dei comunisti vietnamiti, Nuon Chea non poté diventare Primo Segretario per colpa di voci, diffuse da Saloth Sar, secondo le quali egli aveva ricevuto una somma di denaro da suo cugino Sieu Heng per fini personali. Di fatto (come Sar sapeva benissimo), la somma era stata consegnata dai compagni vietnamiti dell'Icp per comprare una casa a Phnom Penh per un quadro vietnamita. V. CHANDLER, *How Pol Pot came to power*, p. 66.

<sup>70</sup> Le motivazioni che portarono la Cambogia sull'orlo della guerra civile sono espresse da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 198.

<sup>71</sup> All'inizio degli anni '60 lo standard di vita nella maggior parte della Cambogia era notevolmente basso, la malaria prevalente in molte aree e il tasso di mortalità infantile raggiungeva livelli preoccupanti. Nelle esatte parole di William Shawcross: "*living standards in much of the country were certainly low, malaria was prevalent in many areas (and) infant mortality was high*". La citazione è riportata in ETCHESON, *op. cit.*, p. 12.

<sup>72</sup> Sihanouk sciolse d'imperio il *Pracheachon* nel 1962 e assegnò posizioni ministeriali agli esponenti della sinistra apparentemente moderata, come gli illustri Khieu Samphan, Hu Nim e Hou Yuon. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 192.

<sup>73</sup> Saloth Sar incominciò ad insegnare francese, storica, geografia ed etica nel liceo *Chamraon Vichea* a partire dal 1956. Egli fu attirato in una professione dove poteva ricoprire un set di ruoli, nascondendo i suoi legami politici dietro una passione per l'insegnamento morale e le sue ambizioni dietro un'apparenza taciturna. Per un'analisi di Saloth Sar professore, si rinvia a CHANDLER, *Brother number one*, pp. 51-55.

calma con grande fatica<sup>74</sup>. Il tumulto di Siem Reap produsse conseguenze rilevanti all'interno del movimento comunista cambogiano. Il 21 febbraio, il Terzo Congresso del Wpk confermò la leadership di Saloth Sar all'interno del partito. Nuon Chea rimase numero 2 del movimento, con Ieng Sary, Vorn Vet e So Phim (segretario della Zona Orientale) che completarono il ristretto Politburo. All'interno del Comitato Centrale fece il suo ingresso "Ta" (nonno) Mok, futuro comandante militare di Saloth Sar nella *Democratic Kampuchea* (Dk)<sup>75</sup>. Il congresso segnò invece la prima sconfitta politica dei veterani filo-vietnamiti, in particolare di Keo Meas, estromesso dal Comitato Centrale.

In reazione agli eventi di Siem Reap, Sihanouk adottò un'atteggiamento minaccioso nei confronti dei *leaders* comunisti. L'8 marzo 1963, il principe pubblicò una lista di 34 leader "sovversivi" di sinistra, che costrinse Saloth Sar e Ieng Sary a rifugiarsi in un'area al confine tra Vietnam del Sud e Cambogia, sotto lo stretto "controllo" vietnamita<sup>76</sup>.

Non furono però né le rivolte di Siem Reap né la condotta più aggressiva mostrata dal Wpk a destabilizzare il regime di Sihanouk, ma le conseguenze della Guerra del Vietnam. Il 2 novembre 1963, il presidente del Vietnam del Sud, Ngo Dinh Diem, fu assassinato per ordine dei suoi stessi patroni statunitensi. Sihanouk rimase particolarmente colpito dall'avvenimento e cominciò a temere un identico golpe filo-statunitense contro la sua autorità<sup>77</sup>. Il principe reagì espellendo immediatamente la missione militare statunitense dal Paese e rifiutando ulteriori aiuti bellici dalla superpotenza occidentale<sup>78</sup>.

Per tutto il 1965, Sihanouk dichiarò a più riprese la neutralità della Kampuchea, cercando il sostegno di potenze straniere per la garanzia delle frontiere. Nel mese di maggio, in seguito a un massiccio sbarco di truppe americane nel Vietnam del Sud, il "principe" ruppe le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti<sup>79</sup>. Scommettendo su una vittoria di Hanoi, all'inizio del 1966 Sihanouk strinse un patto di alleanza segreta con i nord-vietnamiti. La sua scelta, per quanto forse

---

<sup>74</sup> Kiernan ricorda come la rivolta di Siem Reap fu solo la prima di una lunga serie di crisi (le due successive nel 1967 e nel 1970) che scoppiarono mentre Sihanouk era al di fuori del paese. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 199.

<sup>75</sup> Per *Democratic Kampuchea* s'intende il regime instaurato dai Khmer Rossi di Saloth Sar/Pol Pot in Cambogia il 17 aprile 1975 e abbattuto da un'invasione vietnamita il 7 gennaio 1979.

<sup>76</sup> In realtà il principe cercava un capro espiatorio per i disordini del mese precedente e non aveva alcuna intenzione spingere la repressione fino alle estreme conseguenze. Probabilmente la lista era stata preparata da Lon Nol, sempre più accecato dall'odio contro i comunisti. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 202-203.

<sup>77</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 205.

<sup>78</sup> Chandler ricordò come gli aiuti militari statunitensi alla Cambogia ammontassero addirittura al 15% del budget nazionale. V. CHANDLER, *History*, p. 200. In seguito alla rottura con gli Stati Uniti l'esercito cambogiano declinò progressivamente, nonostante i limitati aiuti cinesi.



impossibile da evitare, coinvolse suo malgrado la Cambogia nel Secondo Conflitto Indocinese<sup>80</sup>. Alleandosi con i comunisti di Hanoi, Sihanouk ottenne l'effetto perverso di compromettere la neutralità della Nazione. In base ai termini dell'accordo, ai nord-vietnamiti fu permesso di stazionare truppe sul territorio cambogiano e di ricevere armi e vettovaglie provenienti dal Vietnam del Nord e dalla Cina. In cambio, essi riconobbero le frontiere cambogiane, s'impegnarono a evitare contatti con le truppe di Lon Nol e promisero la cessione di alcune isole nel golfo di Siam. L'accordo tra Sihanouk e i vietnamiti restò nel più gran segreto, con gli Stati Uniti all'oscuro di tutto<sup>81</sup>.

Saloth Sar concluse il periodo d'isolamento nel giugno del 1965, quando si recò prima in Vietnam e poi in Cina. Il leader del Wpk accettò con riluttanza di proseguire nella strategia di lotta politica imposta dai compagni vietnamiti<sup>82</sup>.

All'inizio del 1966, la necessità di affrontare con decisione gli Stati Uniti portò il Vietnam del Nord ad avvicinarsi decisamente all'Unione Sovietica, sempre più propensa a supportare militarmente la causa di Hanoi, in seguito alla destituzione di Nikita Kruscev, deciso fautore della coesistenza pacifica tra i due blocchi. L'alleanza sovietico-vietnamita causò un serio imbarazzo nelle relazioni tra Hanoi e Pechino, con Saloth Sar che traeva nuova linfa per la sua postura aggressiva anti-vietnamita. Quando Pol Pot giunse a Pechino all'inizio del 1966, però, le differenze politiche tra il Vietnam del nord e la Cina non erano così gravi, sebbene le crescenti frizioni tra Urss e Cina nuocessero alla causa di Hanoi. Per questo motivo, la visita di Saloth Sar in Cina si svolse sulla falsa riga di quella in Vietnam<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup> CHANDLER, *History*, p. 194.

<sup>80</sup> La lotta per l'indipendenza di Cambogia, Laos e Vietnam prese il nome di Primo Conflitto Indocinese; la guerra del Vietnam invece fu soprannominata anche Secondo Conflitto Indocinese.

<sup>81</sup> I termini principali dell'accordo sono riportati da CHANDLER in *History*, p. 194.

<sup>82</sup> La strategia di lotta politica fu imposta in particolare da Le Duan, Segretario Generale del Lao Dong. Sul punto, v. CHANDLER, *Brother number one*, pp. 73-75.

<sup>83</sup> La visita in Cina di Pol Pot è descritta da CHANDLER in *Brother number one*, pp. 75-77. Dal punto di vista dei cinesi, il "compagno" Pol era meno importante delle alleanze strette dal *Chinese Communist Party* (Ccp) con Sihanouk e con i nord-vietnamiti. La Cina, diversamente dal Vietnam, rappresentava però un Paese in cui la rivoluzione comunista aveva già trionfato, una nazione che Sar prese spesso come punto di riferimento per la costruzione del socialismo in Cambogia. Il Primo Segretario del Cpk fu particolarmente colpito dalle misure introdotte in Cina in quel periodo, come la parziale evacuazione delle città, gli "attacchi tempestosi" (*storming attacks*) per risolvere i problemi economici e l'abbandono di ranghi militari differenziati, tutti strumenti adottati dai Khmer Rossi (il nome con cui Sihanouk chiamava i militanti comunisti) dopo la presa di Phnom Penh avvenuta il 17 aprile 1975. Le purghe in "stile cinese" dei nemici di classe furono ampie e manifeste nella *Democratic Kampuchea* (Dk), mentre le ambizioni economiche cambogiane furono descritte come "il Gran balzo in avanti", una frase presa in prestito dal fallimentare programma d'industrializzazione lanciato in Cina negli anni '50.

Il 1966 si rivelò decisivo per il movimento comunista cambogiano ma anche per l'intera storia della Cambogia<sup>84</sup>. A partire dal 1966, infatti, la guerra del Vietnam destabilizzò profondamente l'economia della Cambogia. La nazionalizzazione del settore di *import-export* incoraggiò l'élite sino-khmer a contrabbandare le colture cambogiane con i comunisti vietnamiti, i quali compravano a prezzi più alti rispetto a quelli che potevano permettersi i governi di Phnom Penh. Nel biennio 1966-1967, oltre il 25% del riso prodotto nel Paese fu infatti contrabbandato lungo il confine con il Vietnam, con gravi perdite per il settore agroespertatore cambogiano<sup>85</sup>.

Il secondo fattore destabilizzante della guerra era costituito dal ricorrente utilizzo del territorio cambogiano come "santuario" per i Vietcong: le incursioni nord-vietnamite provocarono scontri di crescente intensità con la polizia di Lon Nol. L'inizio della Rivoluzione Culturale in Cina e l'atteggiamento aggressivo del governo nei confronti della sinistra khmer, convinsero Saloth Sar che fosse giunta l'ora di adottare una strategia offensiva svincolata dalle priorità vietnamite. Nel mese di settembre, il Comitato Centrale del Wpk cambiò il nome del partito in *Communist Party of Kampuchea* (Cpk), una mossa che voleva dimostrare ad Hanoi il salto qualitativo ideologico compiuto dai comunisti khmer<sup>86</sup>.

L'esito delle elezioni politiche nazionali del settembre 1966 complicò ulteriormente la posizione del principe. Dietro pressione dei rappresentanti dei ceti imprenditoriali e affaristici, Sihanouk si astenne per la prima volta dal nominare personalmente i candidati per tutti i distretti elettorali. Nella competizione elettorale gli esponenti conservatori conseguirono una schiacciante vittoria, attraverso l'utilizzo di reti clientelari e la pratica del voto di scambio<sup>87</sup>. La nomina di Lon Nol a primo ministro rappresentò un affronto per il Cpk.

#### *1.2.4 La prima guerra civile (1967-1970)*

Fu ancora però la questione agraria a scatenare la violenza nel Paese: Sihanouk e Lon Nol intendevano porre fine alla "fuga di riso" verso il Vietnam del Nord. Dal 1958 al 1966, la

---

<sup>84</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 230.

<sup>85</sup> Il dato del 25% è fornito da CHANDLER in *History*, p. 201. Kiernan indica che la quantità di riso contrabbandata in Vietnam nel 1967 si aggirasse addirittura al 40% della produzione complessiva. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, 228.

<sup>86</sup> Così KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 232. Il Cpk considerava la sua lotta ideologicamente più avanzata rispetto a quella dei vietnamiti e di ugual valore rispetto a quella dei cinesi.

<sup>87</sup> CHANDLER, *History*, pp. 194-195.

produzione di riso destinata al consumo interno aumentò a un ritmo inferiore rispetto all'incremento demografico<sup>88</sup>. Alla fine del 1966, Sihanouk inaugurò la politica d'inviare unità dell'esercito nelle campagne per impedire il contrabbando del riso e farlo acquistare a prezzi più bassi rispetto a quelli pagati dai nord vietnamiti.

Nel febbraio del 1967, con Sihanouk nuovamente in Francia per cure mediche, Lon Nol decise di concentrare la raccolta di riso a Battambang, la città con il più importante surplus risicolo della nazione. L'azione delle truppe fu talmente assidua e brutale da innescare una rivolta contadina nella cittadina limitrofa di Samlaut<sup>89</sup>. La successiva resistenza fu incoraggiata dai comunisti della zona, che accusarono Lon Nol e Sihanouk di aver svenduto il paese agli americani. Sihanouk, tornato in patria per appoggiare la repressione, dichiarò il 18 luglio che la ribellione era terminata e che migliaia di famiglie erano tornate ai loro villaggi<sup>90</sup>. In realtà, alcuni focolai di guerriglia proseguirono per tutto l'anno, contribuendo a destabilizzare l'agonizzante regime.

Il Cpk aveva raggiunto un punto pericoloso della sua storia: la soppressione della rivolta di Samlaut aveva portato alla distruzione delle reti urbane del partito. Posto di fronte al pericolo concreto di estinzione, il partito mancava dei mezzi per continuare la lotta politica, ma non aveva abbastanza armi per poter iniziare un'aperta ribellione armata. Alla fine del 1967, i suoi *leaders* decisero di combinare le due forme di lotta, usando la violenza per difendere essi stessi e continuando la lotta politica in attesa dell'aumento delle forze a disposizione<sup>91</sup>.

Nel febbraio del 1968, sull'onda dell'entusiasmo per Rivoluzione Culturale Cinese, il Cpk lanciò una massiccia ondata insurrezionale nelle zone del Sud-Ovest e del Nord-Ovest, che portò alla conquista di numerose armi del nemico. L'esercito reagì distruggendo le case dei contadini dopo averne espulsi gli abitanti, ma la repressione ebbe come unica conseguenza di spingere i khmer terrorizzati verso la foresta, dove i comunisti erano lieti di accoglierli per educarli all'attività

---

<sup>88</sup> In otto anni la produzione di riso destinata al consumo interno salì da 1.910.000 tonnellate a 2.210.000 tonnellate (16%), mentre la popolazione crebbe invece da 5.100.000 abitanti a 6.200.000 (22%). I dati sono riportati da ETCHESON nell'*op. cit.*, p. 17.

<sup>89</sup> Il ruolo dei comunisti nella rivolta di Samlaut divide gli storici: Kiernan argomentò che l'insurrezione era stata organizzata in anticipo dal Cpk su scala nazionale; Chandler rilevò che i comunisti appoggiarono solo in un secondo tempo un'azione spontanea della popolazione locale. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 250 con CHANDLER, *Brother number one*, p. 81.

<sup>90</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 257.

<sup>91</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 85.

rivoluzionaria<sup>92</sup>. I comunisti della Zona Orientale, guidati dal moderato So Phim, abbracciarono la strategia della lotta armata solo a partire dall'estate, e oltre tutto con risultati modesti<sup>93</sup>.

L'*escalation* militare della guerra del Vietnam compromise sempre più la politica neutralista e pacifista di Sihanouk. Le forze esangui dell'Nfl (in seguito all'offensiva vietnamita del Tet del gennaio 1968) furono rimpiazzate nei santuari cambogiani da unità nord-vietnamite, che entrarono immediatamente in attrito con l'esercito di Lon Nol. Dall'altro lato, le stesse unità di Hanoi instaurarono una proficua collaborazione con i quadri orientali del Cpk, addestrandoli militarmente e ponendo le basi per un esercito efficiente.

La guerra del Vietnam rese sempre più drammatiche le sorti della Cambogia. A partire dal marzo del 1969, gli statunitensi iniziarono segreti bombardamenti ai santuari comunisti. Tra l'estate del 1969 e i primi mesi del 1970, i B-52 Usa partirono dalla parte occidentale del Vietnam del Sud per sganciare bombe in Cambogia, uccidendo migliaia di contadini e distruggendo numerose basi logistiche dei comunisti<sup>94</sup>. L'effetto diretto degli eventi fu che i comunisti vietnamiti, per scappare ai bombardamenti, penetrarono sempre più profondamente nel territorio cambogiano<sup>95</sup>. Passo dopo passo, la Kampuchea rimase intrappolata nel conflitto indocinese.

La guerra civile proseguì senza sosta: nel 1969 crebbe il potenziale offensivo dei ribelli, nonostante il ricorso dell'esercito all'aviazione e ai carri armati per distruggerne gli accampamenti<sup>96</sup>. La situazione era diversa nella zona orientale, dove il Cpk di So Phim proseguì nello sforzo politico e nella proficua collaborazione con i comunisti vietnamiti<sup>97</sup>. A questo punto Sihanouk tentò un tardivo riavvicinamento agli Stati Uniti, riaprendo l'ambasciata Usa a Phnom Penh e permettendo agli statunitensi di affrontare *vis à vis* i comunisti vietnamiti lungo il confine cambogiano. Il principe confermò però contemporaneamente l'amicizia nei confronti degli alleati vietnamiti e

---

<sup>92</sup> Il successo della sollevazione, in particolare della zona del Sud-Ovest, fu attribuito da Kiernan al lavoro di Son Sen, responsabile del comitato politico per Kampot, Takeo e Kompong Speu, nonché di Ta Mok, futuro Segretario di Zona. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 269.

<sup>93</sup> So Phim temeva in particolare un'opposizione vietnamita e il rischio di un bagno di sangue. Nel mese di agosto, egli ruppe gli indugi e incitò i suoi compagni a conquistare la cittadina di Memut, ma fallì nell'impresa, come documentato da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, p. 271.

<sup>94</sup> In realtà le forze speciali Usa portavano a termine missioni segrete sul territorio cambogiano, con l'installazione di mine anti-uomo, a partire dai primi anni '60. Nel 1969, però, le incursioni annuali furono oltre 2.000, un dato che raddoppiò quello dei due anni precedenti. I dati storico-numeriche, stilati da Shawcross, sono riportati in KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 285.

<sup>95</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 87.

<sup>96</sup> Le forze della guerriglia, secondo un rapporto dello stesso Lon Nol del 1969, consistevano ormai in 2.400 uomini, mentre Saloth Sar stimava le sue truppe in 4.000 unità. Un anno più tardi, Sihanouk e la Cia avrebbero constatato la crescita dei ribelli fino a 10.000 uomini. I dati sono riportati in KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 284.

<sup>97</sup> Sul punto, si rimanda a KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 283.

queste mosse contraddittorie lo screditarono ulteriormente all'interno del Paese: a partire dal 1969 i più alti ufficiali iniziarono a complottare contro di lui<sup>98</sup>.

Il cospiratore più ambizioso era un cugino di Sihanouk, Sisowath Sirik Matak, il quale non faceva mistero della sua avversione per la politica economica del parente, per le sue mosse contraddittorie in politica estera e per la perdurante presenza di truppe vietnamite sul suolo cambogiano<sup>99</sup>. Lo stesso Lon Nol, per anni fedele servitore di Sihanouk, mostrava segni d'impazienza per i continui attacchi dei cosiddetti "Khmer Rossi" contro il "suo" esercito.

Quando Sihanouk lasciò la Cambogia per la sua annuale vacanza, nel gennaio del 1970, i congiurati interpretarono la sua partenza come una fuga. Nei due mesi successivi, Matak e il suo *entourage* cercarono di riportare l'ordine nel Paese. Rimasto in patria, Lon Nol bloccò i trasporti per le forniture di aiuti alle truppe vietnamite sul suolo cambogiano, prefigurando lo scenario per una guerra aperta tra Vietnam e Cambogia, un confronto che per quindici anni Sihanouk era riuscito sapientemente ad evitare.

Quando il 13 marzo Lon Nol diede l'ordine discutibile ai comunisti vietnamiti di lasciare la Cambogia entro 48 ore, migliaia di khmer si riversarono nelle forze armate per cacciare gli invasori ma furono sconfitti dai veterani vietnamiti. Alcuni reparti dell'esercito sfogarono però la loro rabbia massacrando alcune migliaia di civili vietnamiti disarmati alla periferia di Phnom Penh<sup>100</sup>.

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo 1970, Matak e tre ufficiali armati visitarono la casa di Lon Nol e con la pistola puntata lo costrinsero a firmare una dichiarazione secondo cui, il giorno successivo, egli avrebbe presentato una mozione di sfiducia contro Sihanouk presso l'Assemblea Nazionale. Lon Nol acconsentì con riluttanza. Il mattino successivo tutto si svolse secondo i piani dell'astuto Matak: Sihanouk fu destituito dall'Assemblea Nazionale con 86 voti contro 3. Lon Nol rimase primo ministro e Matak suo vice<sup>101</sup>.

Era la fine dell'epoca autoritaria ma tutto sommato pacifica del principe Sihanouk.

---

<sup>98</sup> All'inizio del marzo 1970 scoppiarono gravi disordini a Phnom Penh contro le ambasciate del Vietnam del Nord e del suo surrogato Nfl. Da Parigi Sihanouk condannò le violenze, sebbene gli scontri fossero avvenuti con il suo permesso. Così CHANDLER, *History*, p. 204.

<sup>99</sup> Le truppe vietnamite presenti in Cambogia ammontavano a circa 40.000 uomini. Per un profilo politico dell'astuto Matak, si rinvia in particolare a CHANDLER, *History*, p. 203.

<sup>100</sup> Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 305, con CHANDLER, *History*, p. 206. Entrambi riportano una versione simile delle terribili conseguenze dell'ordine di Lon Nol.

<sup>101</sup> CHANDLER, *History*, p. 204.

## 1.3 La Repubblica Khmer di Lon Nol e Sirik Matak (1970-75)

### 1.3.1 L'inizio della seconda guerra civile

A tutt'oggi non è stata trovata alcuna prova che documenti un diretto coinvolgimento della CIA nel golpe<sup>102</sup>, tuttavia, nei cinque anni della sua permanenza al potere, Lon Nol si appoggiò quasi esclusivamente sul sostegno degli americani, sia in termini di organizzazione dell'esercito sia per gli aiuti economici<sup>103</sup>.

Il colpo di Stato permise al "compagno Pol" (il soprannome con cui Sar si faceva chiamare dagli amici del partito) di conquistare il decisivo appoggio dei vietnamiti per la ripresa della guerra civile e di unirsi a Sihanouk nella lotta contro Lon Nol, conseguendo la necessaria rispettabilità internazionale per i comunisti khmer<sup>104</sup>.

Dietro pressione di Chou en Lai, e segretamente dello stesso Sar, il principe accettò di presiedere un *National United Front for Kampuchea* (Nufk), egemonizzato dalla rilevante componente comunista nella lotta contro Lon Nol<sup>105</sup>. Sihanouk pensava però che il movimento comunista fosse guidato dal suo ex-ministro per il commercio Khieu Samphan, e non da quel Saloth Sar da lui stesso inserito nella lista di proscrizione del 1963.

---

<sup>102</sup> Kiernan ipotizzò però persuasivamente il ruolo svolto nell'occasione da Forze Armate Speciali Usa e da alcuni reparti dell'Intelligence. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 300-301. Etcheson asserisce invece che la Cia sfruttò solo in un secondo tempo eventi che le si presentarono come un fatto compiuto. Cfr. ETCHESON, *op. cit.*, pp. 86-88.

<sup>103</sup> La Repubblica Khmer di Lon Nol ottenne dagli Stati Uniti 1850 milioni di dollari in aiuti economici e militari in cinque anni, quasi esattamente un milione di dollari al giorno. Il costo dei bombardamenti statunitensi sulla Kampuchea costò agli Usa 7.000 milioni di dollari. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pag. 413. Secondo le stime di Hildebrand e Porter (riportate da ETCHESON nell'*op. cit.*, p. 93) il 95,1% degli introiti del regime di Lon Nol nel 1974 era costituito dal programma di assistenza statunitense.

<sup>104</sup> Così CHANDLER, *Brother number one*, p. 91.

<sup>105</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 298.

Di ritorno da Pechino, il “compagno Pol” concordò con i vietnamiti la creazione di singole unità miste khmer-cambogiane e l’importante addestramento di quadri cambogiani in Vietnam<sup>106</sup>. Saloth Sar si accordò inoltre con i vietnamiti per il ritorno scaglionato dei comunisti cambogiani che erano stati addestrati ad Hanoi in seguito alla Conferenza di Ginevra. La conduzione della guerra civile si rivelò un’impresa ardua per l’isolato Lon Nol<sup>107</sup> (il quale nell’ottobre del 1970 proclamò la Repubblica), ciononostante il nuovo regime sopravvisse per oltre quattro anni, in gran parte per merito del sostegno statunitense e dei terribili bombardamenti, ma anche perché i comunisti vietnamiti erano restii a aiutare i compagni cambogiani a liberare Phnom Penh prima che loro stessi prendessero Saigon.

Il 29 aprile 1970, forze congiunte statunitensi-sudvietnamite penetrarono in Cambogia<sup>108</sup>. L’azione servì a proteggere il ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam e probabilmente scrisse la parola fine alla Cambogia come stato sovrano.

In seguito al fallimento dell’operazione “*Chenla I*”, verificatosi nel gennaio del 1971, l’esercito repubblicano ripiegò sulla difensiva e fu in grado di controllare solamente Phnom Penh, Battambang e i sobborghi delle due grandi città<sup>109</sup>. L’aiuto vietnamita si rivelava indispensabile per condurre la guerra civile del Cpk, nonostante la malcelata diffidenza di alcuni quadri del partito nei confronti dei compagni-nemici<sup>110</sup>.

Tra il 1970 e il 1972, i Khmer Rossi si astennero, nel complesso, dal compiere atti offensivi nei confronti della popolazione delle aree controllate. Essi promossero una moderata riforma agraria, consistente nell’esproprio delle terre eccedenti i 6 ettari e nella loro redistribuzione a team di mutuo soccorso istituiti su base volontaria. Fino al 1972, in generale, le politiche comuniste ottennero un

---

<sup>106</sup> Saloth Sar rifiutò però la proposta di Le Duan per la creazione di un comando militare misto in Kampuchea. Lo stesso Sar rifiutò la proposta vietnamita di occupare vaste porzioni del territorio cambogiano come santuari per la lotta contro Lon Nol, ipotesi discussa dai vietnamiti con Nuon Chea. V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, pp. 308-309.

<sup>107</sup> Nell’estate del 1970, l’esercito era fronteggiato con crescente successo da 15.000 comunisti khmer integrati in unità paramilitari, oltre a un numero imprecisato di unità regionali e di guerriglia. A fianco di venti battaglioni cambogiani, combattevano cinque unità miste khmer-cambogiane. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 321

<sup>108</sup> L’azione fu descritta dal Presidente Nixon “non come un’invasione, ma come la necessaria estensione della guerra del Vietnam”. La citazione è riportata in KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 306.

<sup>109</sup> L’operazione Chenla I designò il tentativo dell’esercito repubblicano, iniziato nel settembre 1970, di rompere l’assedio comunista a Kompong Thong. Le 6.000 unità d’élite di Lon Nol furono bloccate da 2.000 eroici regolari vietnamiti. Chenla era il nome del regno che aveva preceduto l’avvento in Cambogia della civiltà angkoriana. La battaglia è descritta da CHANDLER in *History*, p. 206

<sup>110</sup> Il comportamento esemplare dei comunisti vietnamiti e dei sihanoukisti si contrapponeva all’atteggiamento censurabile in Cambogia dei sud-vietnamiti. V. In particolare CHANDLER, *Brother number one*, p. 98 e KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 322-323. I due storici esprimono pareri concordi.

importante successo, potendo contare anche sulla lealtà della popolazione rurale nella lotta contro Lon Nol.

### 1.3.1 La Rivoluzione Democratica Nazionale dei Khmer Rossi

Nel luglio del 1971, Saloth Sar organizzò una conferenza del Cpk durante la quale il partito pose le basi per la cosiddetta “Rivoluzione Democratica Nazionale”, attraverso un codice di condotta comune per l’amministrazione dei territori occupati<sup>111</sup>. Il Comitato Centrale parlò di evacuare le città, collettivizzare le terre, espellere le truppe vietnamite e punire i filo-vietnamiti, pratiche che sarebbero state condotte su vasta scala nel periodo della *Democratic Kampuchea*<sup>112</sup>.

L’espulsione dei vietnamiti dalla Cambogia non fu tuttavia una realtà praticabile fino alla fine del 1971, poiché il Cpk continuava a dipendere dal loro aiuto e dalla loro assistenza tecnica. All’inizio del 1972, consapevole dell’accresciuta autosufficienza bellica del Cpk, Saloth Sar concordò con il governo di Hanoi di integrare nelle unità nazionali i cambogiani inseriti in unità vietnamite<sup>113</sup>. I Khmer Rossi massacrarono poi gli oltre 1.000 rivoluzionari khmer inviati ad Hanoi dopo la Conferenza di Ginevra, azione che fu intrapresa non appena le truppe nord-vietnamite iniziarono a ritirarsi dalla Cambogia alla fine dell’anno<sup>114</sup>. Il numero dei miliziani vietnamiti impegnati in Cambogia si ridusse a 8.000, ma i Khmer Rossi espulsero anche gli ultimi “intrusi” violentemente. Gli omicidi passarono sotto silenzio, senza alcuna spiegazione<sup>115</sup>.

Nell’ottobre del 1972, Stati Uniti e Vietnam del Nord raggiunsero un accordo a Parigi per un “cessate il fuoco” e per il progressivo ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam<sup>116</sup>. L’accordo fu presto violato da ambo le parti, in particolare dal presidente Usa, Richard Nixon, che nel mese di dicembre ordinò il bombardamento di Hanoi e Haiphong. Alla fine del mese le due delegazioni firmarono gli Accordi di Parigi, per “la fine della guerra e il ripristino della pace in Vietnam”, un

---

<sup>111</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 322.

<sup>112</sup> Gli intellettuali del partito, guidati da Hu Nim, Khieu Samphan e Hou Yuon mostrarono però delle perplessità sui primi due punti, sottolineando l’inopportunità di spingere la rivoluzione su posizioni troppo radicali. V. in tal senso KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 328.

<sup>113</sup> Kiernan ricorda come la presenza di truppe vietnamite sul suolo cambogiano rendesse la Cambogia un bersaglio ancora più appetibile per i bombardamenti Usa. Cfr. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 343.

<sup>114</sup> Come precisato da Vickery, dei mille rivoluzionari khmer, 822 facevano già parte del Cpk. A partire dal 1973, il Comitato Centrale del Cpk aveva additato i vietnamiti come il principale nemico della rivoluzione cambogiana, aggravando la posizione dei khmer addestrati ad Hanoi. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 202.

<sup>115</sup> CHANDLER, *History*, p. 208

<sup>116</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 349.



documento destinato a entrare in vigore a partire dal 27 gennaio 1973. Gli statunitensi iniziarono effettivamente a ritirare le loro ultime truppe dal Vietnam, per dislocarle però in Kampuchea, considerata ormai a tutti gli effetti parte integrante del conflitto. La mossa Usa aveva il duplice obiettivo di costringere gli insorti khmer (ormai sulla soglia di una completa vittoria militare) a negoziare con Lon Nol e di alimentare i dissidi tra il Cpk e il *Lao Dong*, presumendo che i Khmer Rossi avrebbero rifiutato qualsiasi proposta per un “cessate il fuoco”<sup>117</sup>. La decisione Usa ritardò una completa vittoria rivoluzionaria, ma rafforzò contemporaneamente il Cpk, la cui crescente radicalizzazione condusse al lustro più cruento dell’intera storia della Cambogia<sup>118</sup>.

Dal febbraio all’agosto del 1973, quando il Congresso statunitense impose la fine dei bombardamenti, i B-52 Usa sganciarono 257.500 tonnellate di esplosivo sul territorio cambogiano, in particolare nelle aree rurali della zona Orientale<sup>119</sup>. La popolazione scappò verso le grandi città per sfuggire ai bombardamenti: Phnom Penh diventò una metropoli congestionata da quasi due milioni di rifugiati terrorizzati. A seguito dei bombardamenti statunitensi, l’odio dei khmer nei confronti degli invasori imperialisti fu sapientemente sfruttato dalla leadership comunista, che ancora una volta poté accrescere le sue fila.

Il 20 maggio 1973, mentre i bombardamenti Usa raggiungevano il loro apice, il Cpk lanciò formalmente il programma di “cooperativizzazione”<sup>120</sup>. All’interno delle aree occupate, i contadini furono organizzati coercitivamente in gruppi di dieci, venti o trenta famiglie. Tutte le terre furono collettivizzate e il prodotto del lavoro agricolo confiscato dalle autorità, senza nessun incentivo materiale per i contadini. I membri del partito dichiararono che, assicurando un livello minimo di sussistenza per tutti (attraverso la raccolta e il razionamento del cibo), essi avrebbero “sprigionato forze” per accrescere l’esercito e le sue basi logistiche, in vista di una vittoria che avrebbe liberato il paese dalla morsa filo-imperialista di Lon Nol<sup>121</sup>.

In alcune zone furono emanate rigide disposizioni concernenti la distruzione della vita religiosa e familiare. Tutti furono costretti a indossare lugubri pigiami neri, al posto dei caratteristici e variopinti abiti che rappresentavano una parte importante del folklore locale. Mediante questi sconvolgimenti, i Khmer Rossi pretendevano di introdurre una nuova società, in cui i “traditori” capitalisti non avrebbero più potuto sfruttare gli alienati contadini.

---

<sup>117</sup> In questo senso, v. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 343.

<sup>118</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 349.

<sup>119</sup> Come riportato da Etcheson, le stime sul numero delle vittime causate dai bombardamenti Usa oscillano addirittura tra 30.000 e 500.000. Cfr. ETCHESON, *op. cit.*, p. 148.

<sup>120</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 368.

Lo stabilimento di cooperative, specialmente in tempo di guerra, rappresentava un'aperta rottura con le pratiche comuniste degli altri paesi. Nelle aree conquistate, il partito assicurò il controllo assoluto dello stato sull'economia. Il Cpk decretò il monopolio statale sul riso, sul sale, sulla benzina, sui vestiti e sul petrolio. La proprietà privata della terra fu abolita, i mezzi di produzione e di trasporto requisiti. L'approvazione popolare per le misure relativamente moderate divenne una scusa per quelle più estremiste.

All'interno delle aree controllate, sussistevano però profonde differenze su base regionale. La zona Settentrionale fu tra le più colpite dalle "riforme". Il comandante militare Ke Pauk sottopose i giovani a una disciplina di lavoro talmente rigida che ogni manifestazione di dissenso veniva spesso punita con la vita<sup>122</sup>. Nell'arco di due anni, furono mandati a morte centinaia di khmer, accusati spesso di improbabili connivenze con la Cia. Le statue di Buddha furono distrutte e le pagode secolarizzate, ai monaci fu impedito di pregare; fu imposto a uomini, donne, ragazzi e ragazze di vivere in luoghi separati<sup>123</sup>.

La zona del Sud-Ovest, dilaniata dalla lotta intestina per il potere tra il Segretario di Zona Chou Chet e il suo vice Ta Mok, attraversò un periodo altrettanto critico. Quando Ta Mok s'impose con la forza, gli eventi precipitarono. Nella regione scoppiarono tumulti tra khmer e comunisti vietnamiti: Mok risolse la controversia impedendo ai cambogiani di stabilire qualunque contatto con i vietnamiti e inaugurando una serie di *pogroms* contro questi ultimi<sup>124</sup>. La situazione precipitò anche nella provincia nord-occidentale di Siem Reap, dove oltre diecimila persone scapparono in Vietnam in seguito all'introduzione della collettivizzazione forzata.

La zona Orientale rappresentava da sempre una parte a sé stante nella Cambogia perché storicamente soggetta al decisivo influsso vietnamita<sup>125</sup>. Fino al 1974, gli abitanti della zona orientale continuarono a commerciare con i comunisti, nonostante il divieto loro imposto dal Comitato Centrale. Solo a partire dalla metà del 1974, la zona di So Phim incominciò ad esibire alcuni degli aspetti già tristemente noti nel resto della nazione, in primis la repressione della minoranza islamica Cham<sup>126</sup>.

---

<sup>121</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 368.

<sup>122</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 371.

<sup>123</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 371.

<sup>124</sup> Un'autorevole eccezione era rappresentata dal distretto 25 della zona sud-occidentale, dove il commovente Non Suon organizzò efficienti cooperative su base volontaria, restando altresì alieno da qualsiasi fenomeno di violenza e repressione. L'esperienza di Non Suon è documentata da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, pp. 380-383.

<sup>125</sup> KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 389.

<sup>126</sup> Il Presidente del "Eastern Zone Islamic Movement", Sos Man, fu spedito a "vivere quietamente" in un villaggio della regione 21, ovvero "confinato". V. KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 387.

La situazione nella maggior parte delle aree controllate dal Cpk era così grave che dal '72 al '74 oltre ventimila abitanti della Cambogia si diressero furtivamente in Vietnam e Thailandia.

### 1.3.2 Il crollo della Repubblica Khmer

Con la fine dei bombardamenti americani, la fine della Repubblica Khmer era solo una questione di tempo. Gli statunitensi, consapevoli della corruzione e dell'inefficienza del regime, abbandonarono Lon Nol a un'inevitabile sconfitta.

Il 18 marzo 1974, una forza congiunta di truppe settentrionali e sud-occidentali, guidata da Ta Mok e Ke Pauk, invase la vecchia capitale reale di Oudong, posta a sole 24 miglia a nord di Phnom Penh<sup>127</sup>. Dopo aver conquistato Oudong, Mok e Pauk la razziarono, appiccando il fuoco e distruggendo i più importanti edifici. La guerriglia condusse i ventimila abitanti della città nella giungla, uccidendo però tutti professori e i funzionari governativi della zona. Ta Mok spinse i superstiti a raccogliere il riso nelle aree infestate dalla malaria, dove la carestia perdurava ormai da diversi anni. Era il primo caso di evacuazione delle città da parte dei Khmer Rossi, un fenomeno che sarebbe diventato tristemente celebre solo un anno più tardi con la presa comunista di Phnom Penh.

Alla fine del 1974, il partito ripartì il territorio della Cambogia in sette zone geografiche: settentrionale, nord-orientale, orientale, sud-occidentale, occidentale, nord-occidentale, centrale<sup>128</sup>. Le sette zone erano a loro volta suddivise in 32 regioni, tutte numerate. Ciascuna zona era amministrata dal Segretario di Zona, a cui erano subordinati un Vice-Segretario e un Comandante Militare. Nel dicembre del 1974, la zona occidentale e sud-occidentale furono accorpate per formare una grande zona sud-occidentale, virtualmente guidata da Keo Meas, in realtà dal brutale Ta Mok<sup>129</sup>.

L'inizio dell'offensiva finale fu predisposto per il primo gennaio 1975. I quadri comunisti cambogiani, che intendevano liberare Phnom Penh prima che nord-vietnamiti prendessero Saigon,

---

<sup>127</sup> La presa di Oudong e i terribili risvolti successivi sono descritti minuziosamente in KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 384.

<sup>128</sup> Oltre alle sette zone, il partito di Saloth Sar istituì la regione speciale Kratie no. 505 e, prima del 1977, la regione speciale di Siem Reap no. 106. Cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 67, con CHANDLER, *History*, p. 212.

<sup>129</sup> Ta Mok, grazie all'utilizzo di reti clientelari e alleanze matrimoniali (le sue figlie erano sposate con importanti quadri delle zone controllate) riuscì ad assumere *de facto* il potere nella "zona per eccellenza di Saloth Sar". La sua influenza accrebbe durante l'intero periodo della Dk, tanto che nel 1978 la sua base di potere si era estesa fino a comprendere la zona settentrionale. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 99.

impressero un ritmo impressionante all'offensiva finale<sup>130</sup>. La Repubblica Khmer si arrese il 17 aprile 1975. Saigon cadde nelle mani dei comunisti nord-vietnamiti solo quindici giorni più tardi. La guerra civile era finita, i Khmer Rossi avevano sconfitto gli "imperialisti" e preso il potere; gestirlo e consolidarlo sembrava però impresa più ardua, viste le condizioni precarie della Cambogia. Cinque anni di guerra civile e i bombardamenti americani avevano ucciso alcune centinaia di migliaia di khmer<sup>131</sup>, mentre la situazione alimentare e igienico sanitaria nell'affollata capitale era disastrosa<sup>132</sup>.

Dietro l'unità fittizia del partito, cinque fazioni reciprocamente ostili lottavano accanitamente per assumerne il controllo, divise sulle principali questioni pratiche ed ideologiche e in particolare sull'atteggiamento da adottare nei confronti dei vietnamiti. Ciascuna di loro disponeva di unità paramilitari fedeli nelle rispettive zone d'influenza: il rischio di anarchia era grave e manifesto<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> Dopo la caduta di Ban Me Thuot, avvenuta l'11 marzo, le forze di Saloth Sar misero nel mirino Phnom Penh. Neak Leung, ultimo bastione prima della capitale, fu conquistato il 1 aprile: lo stesso giorno Lon Nol fuggì precipitosamente in elicottero dal paese, seguito di lì a pochi giorni da tutto il personale dell'ambasciata Usa. L'assalto finale dei Khmer Rossi è descritto da KIERNAN in *How Pol Pot came to power*, pp. 411-413.

<sup>131</sup> Le stime riguardanti il numero dei morti della guerra civile sono contrastanti. La stima più bassa proviene dallo statunitense Sampson ed ammonta a 200.000 vittime. La proiezione più alta, quella di Khieu Samphan, individua un milione di morti. Una fonte del Dipartimento di Stato americano, che stimava le vittime in 600.000, era concorde con quanto preconizzato da Sihanouk e Ieng Sary. V. ETCHESON, *op. cit.*, p. 148. David Chandler supporta l'ipotesi di 300.000 morti, la stragrande maggioranza dei quali vittime dei bombardamenti. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 193.

<sup>132</sup> A partire dal 1974, la fornitura di riso destinata a Phnom Penh era solo 1/3 di quella necessaria a sfamare l'intera popolazione. Nel solo marzo del 1975, 8.000 uomini e bambini vi morirono di fame. A questo proposito, cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 79. Le strutture ospedaliere erano inadeguate a compensare il boom demografico della capitale; nel 1974 c'erano solo 7.438 posti letto per soddisfare una legittima richiesta di 17.500. Due importanti ospedali di Phnom Penh, il Prea Ket Melea e il Khmer-Soviet Hospital, erano decisamente sovraffollati. I 7.438 pazienti erano stipati in uno spazio designato per soli 3.000. Il Prea Ket Melea era sovraffollato per il 200%. Il Khmer-Soviet Hospital ospitava un numero di pazienti doppio rispetto a quello dei letti. Anche i dati sulla condizione degli ospedali si trova in VICKERY, p. 76. L'intero personale medico era in declino: in dal '70 al '75 i medici della capitale diminuirono da 450 a 200; la maggior parte di loro fuggì in Francia e nei paesi occidentali per le impossibili condizioni di lavoro.

<sup>133</sup> Gli *stalinisti*, violentemente antimonarchici, anti-vietnamiti e revanscisti, spingevano per un'evacuazione immediata delle principali città. Particolarmente forti nel nord-est, gli stalinisti includevano Saloth Sar, Ieng Sary, Son Sen e Khieu Samphan, allineatosi su posizioni più radicali. Gli *internazionalisti* erano gli antichi quadri del Kprp addestrati ad Hanoi dopo la Conferenza di Ginevra. Guidati da Vorn Vet e Touch Phoen, gli internazionalisti esibivano tendenze democratiche ed erano disseminati in maniera omogenea su tutto il territorio della Cambogia. Gli *Issarakisti* erano gli antichi quadri del Kprp che scelsero di continuare la resistenza armata dopo il 1954. La corrente condivideva con gli stalinisti l'odio per i vietnamiti e tendenze antimonarchiche. Ta Mok, esponente principe della fazione, s'impose nella nuova Zona Sud-occidentale. L'alleanza stretta a metà del 1975 tra *stalinisti* e *issarakisti* avrebbe condotto alle purghe nei confronti dei "traditori" del partito. I *Pracheonisti* erano gli antichi quadri del Kprp che, dopo la Conferenza di Ginevra rimasero in patria per condurre la strategia di lotta politica. Pur non essendo particolarmente amici dei vietnamiti, i loro *leaders*, Keo Meas e Non Suon, ostentavano inclinazioni democratiche. Il loro condominio con gli *issarakisti* nelle zone di Ta Mok si rivelò foriero di sicura repressione. I *Maoisti* rappresentavano l'ala sinistra del partito ed erano fautori di riforme moderate. Anti-imperialisti, di orientamento democratico e solidali nei confronti dei vietnamiti, i maoisti disponevano di un certo seguito nelle zone meridionali, sud-occidentali e settentrionali. Hu Nim e Hou Yuon, che guidavano questa corrente di intellettuali, furono soppressi fisicamente nella *Democratic Kampuchea*. Tutte le correnti interne al Cpk sono descritte da ETCHESON nell'*op. cit.*, pp. 164-165.

Accanto alle cinque fazioni in lotta c'erano i sostenitori di Sihanouk, rappresentati nel fronte anti Lon Nol. I sihanoukisti del *Rumdo* erano disseminati in tutto il Paese ma il loro gruppo non disponeva di un apparato militare indipendente, elemento che impedì loro di competere per il potere<sup>134</sup>.

## **1.4 Il regime dei Khmer Rossi nel periodo della *Democratic Kampuchea***

I quarantacinque mesi che seguirono la presa di Phnom Penh rappresentarono un periodo traumatico per l'esistenza di tutti gli abitanti della Cambogia. La ferocia con cui la rivoluzione cambogiana fu portata a termine e le sconvolgenti soluzioni adottate dai Khmer Rossi per risolvere la crisi economica, atterrirono e affascinarono allo stesso tempo gli osservatori esterni. La Cambogia entrò in una nuova epoca: era l' "anno zero della rivoluzione socialista"<sup>135</sup>.

Il regime comunista, che controllò la Cambogia dal 17 aprile 1975 al 7 gennaio 1979, è oggi conosciuto nel mondo come *Democratic Kampuchea* (Dk), il nome con cui Saloth Sar rinominò la nazione nel gennaio del 1976. La rivoluzione fece capolino nell'epopea cambogiana come un fulmine a ciel sereno, cancellando oltre duemila anni di storia. Durante la sua permanenza al potere, il Cpk abolì la moneta (il *riel*), i mercati, la proprietà privata, il Buddismo, i libri; sconvolse il precedente sistema d'istruzione e la libertà di movimento delle persone; impose alla popolazione di mangiare comunitariamente e di vestire solamente determinati abiti; mise in atto una repressione senza precedenti nei confronti di tutti gli oppositori, reali o presunti.

Nessun governo cambogiano aveva mai tentato un cambiamento così radicale, erigendosi a paladino della società rurale khmer. Negli occhi dei leader della Dk, i poveri erano sempre stati sfruttati e schiavizzati. Liberati dalla rivoluzione e rafforzati dalla vittoria militare, essi diventavano ora padroni del loro destino e il fattore principale di crescita del Paese.

La rivoluzione dei Khmer Rossi, secondo le stime più attendibili, costò la vita ad oltre un milione e mezzo di uomini, con significative differenziazioni tra gruppi etnici, politici e religiosi<sup>136</sup>.

---

<sup>134</sup> Così ETCHESON, *op. cit.*, p. 165.

<sup>135</sup> L'espressione fu coniata dallo storico francese François Ponchaud, autore del libro intitolato "*Cambodia, years zero*". Sul punto, cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 64.

<sup>136</sup> Le stime più attendibili, fornite da Stephen Heder e Ben Kiernan, concordano nel ritenere tra 1,5 e 1,75 milioni di abitanti le vittime della Dk. Kiernan determina in particolare la percentuale delle vittime all'interno dei diversi gruppi

L'insistenza dei leader del Cpk nel prolungare i combattimenti e nel mantenere l'odio, allorché combinato con la loro mancanza di esperienza, conseguì risultati disastrosi<sup>137</sup>.

### 1.4.1 L'evacuazione delle città e i primi crimini dei Khmer

#### Rossi

Il 17 aprile 1975 le truppe del Cpk sfilarono lungo le vie di Phnom Penh dirigendosi verso il centro della città; molti soldati avevano solo quindici anni. Per gli astanti che affollavano le strade per dar loro il benvenuto, i “Khmer Rossi sembravano provenire da un altro pianeta”<sup>138</sup>.

Il Cpk continuò a nascondere la sua esistenza agli estranei, facendosi chiamare “Organizzazione rivoluzionaria”, celò la sua agenda socialista e non disse nulla del patto stretto cinque anni prima con il Vietnam<sup>139</sup>. Per diversi mesi i leader del Cpk lasciarono credere agli stranieri che Sihanouk, utilizzato come leader di facciata nel Nufk, ricoprì la carica di capo di Stato. Occultando le sue alleanze e i suoi reali obiettivi, il nuovo governo diede l'impressione che il Paese fosse genuinamente indipendente.

La politica di odio condotta dai Khmer Rossi provocò un senso di smarrimento in coloro che avevano dato il benvenuto alla vittoria comunista e negli stessi abitanti delle città, i quali desideravano ardentemente una guida e un supporto dopo anni di sanguinosa guerra civile. Da un giorno all'altro gli abitanti delle città furono etichettati come “nuovo popolo”, o “popolo del 17 aprile”, esseri meno che umani, senza privilegi o diritti, da contrapporre ai fedeli contadini del “popolo di base” che avevano appoggiato dall'inizio la rivoluzione<sup>140</sup>.

---

nazionali, etnici e religiosi presenti nel paese. Secondo Kiernan, il gruppo meno colpito furono i khmer del “popolo di base”, con il 15% delle vittime (675.000 morti su 4.500.000). Più colpiti furono gli abitanti del “nuovo popolo”, con il 25% delle vittime (500.000) su una popolazione iniziale stimata in 2.000.000 di abitanti. La stima delle vittime delle minoranze nazionali, etniche e religiose presenti nel paese sarà riportata in separata sede nei successivi paragrafi, denotando la triste sorte subita dai residenti vietnamiti, dalla minoranza musulmana Cham e soprattutto dai monaci buddisti. Le stime sono riportate in: KIERNAN, *The Cambodian genocide, Genocide: conceptual and historical dimensions*, 1997, pp. 191-193.

<sup>137</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 112.

<sup>138</sup> CHANDLER, *Brother number one*, cit. tradotta, p. 108.

<sup>139</sup> CHANDLER, *History*, p. 210.

<sup>140</sup> La divisione tra nuovo popolo e popolo di base è descritta da CHANDLER in *Brother number one*, p. 108. Vickery si spinge più in là e ricorda come il governo della Dk divise l'intera categoria della popolazione in tre categorie: pieni titolari di diritti, candidati e depositari, in ordine decrescente di considerazione da parte delle autorità. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 81.

La prima decisione presa dai massimi dirigenti del Cpk, i quali peraltro impiegarono oltre un anno a dar vita a un governo effettivo, fu di evacuare completamente la capitale e le città più popolate. Nella settimana successiva al 17 aprile, oltre 2 milioni di cambogiani del “nuovo popolo” furono spinti verso un incerto destino, in particolare nelle zone malariche nord-occidentali; solo le famiglie dei massimi ufficiali del Cpk, e poche centinaia di impiegati delle industrie, poterono conservare la precedente residenza. Il fatto che la leadership della Dk considerasse il “nuovo popolo” come socialmente irredimibile era visto dal regime addirittura come un vantaggio<sup>141</sup>.

Il dramma di quanto successe in seguito fu descritto da alcuni superstiti: il tragico esodo si svolse nei mesi più caldi dell’anno, con migliaia di uomini, donne e bambini incalzati dai miliziani e costretti a viaggiare a piedi, nei mesi più caldi dell’anno. Migliaia di loro morirono di sfinimento, esposizione alle intemperie e malnutrizione. Nella calca e nella confusione, i membri delle famiglie si separarono gli uni dagli altri. Le testimonianze dei rifugiati, che raggiunsero il mondo occidentale, parlavano di pazienti ospedalieri trascinati con violenza dai propri letti per andare a lavorare nelle risaie<sup>142</sup>, esecuzioni sommarie, bambini e ammalati uccisi dall’esercito o abbandonati lungo le strade. Quest’ordine brutale, mai esaustivamente spiegato, aggiunse alcune migliaia di migliaia di morti alle circa 500.000 vittime della guerra civile<sup>143</sup>.

L’evacuazione forzata provocò uno shock tanto nelle vittime quanto negli osservatori esterni, convinti che il nuovo regime avrebbe governato attraverso la riconciliazione dopo anni di sanguinosa guerra civile. Coloro che, invece, supportavano la rivoluzione, videro nell’evacuazione delle città l’unica via attraverso la quale la Cambogia avrebbe conseguito l’autosufficienza alimentare, rotto i vincoli delle gerarchie sociali e portato a termine strategie che gli oppositori bollavano come utopistiche<sup>144</sup>. Alcuni storici individuarono diverse possibili cause per spiegare un

---

<sup>141</sup> Molti sopravvissuti del “nuovo popolo” ricordarono una raggelante sentenza pronunciata nei loro confronti dai membri del Cpk: “Tenervi non ci è di nessuna utilità; perdervi non è una perdita”. La terribile espressione è riportata da CHANDLER in *Brother number one*, p. 123.

<sup>142</sup> Vickery, basandosi su un libro di Hildebrand e Porter e su testimonianze raccolte personalmente da alcuni rifugiati, ricorda invece come molti malati furono trasferiti in luoghi di degenza migliori rispetto ai precedenti. Egli attribuisce principalmente alla mancanza di personale qualificato negli ospedali il trattamento riservato ai pazienti che videro peggiorare le loro condizioni in seguito alla presa comunista di Phnom Penh. Cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 76-77.

<sup>143</sup> CHANDLER, *History*, p. 210.

<sup>144</sup> La decisione di evacuare le principali città fu presa dai leader del Cpk tre mesi prima della liberazione di Phnom Penh, ma fu tenuta nel più gran segreto fino alla sua messa in atto, tanto da spiazzare alcuni degli stessi militanti comunisti. I Khmer Rossi ingannarono la popolazione, assicurando che tutti sarebbero tornati nelle loro case dopo tre giorni, in seguito alla disinfestazione della città. La menzogna dei Khmer Rossi è smascherata da VICKERY nell’*op. cit.*, p. 70.

gesto apparentemente insensato, tuttavia (anche se con una rilevante eccezione<sup>145</sup>) tutti giunsero alla conclusione che l'impiego brutale di due milioni di persone nelle risaie o nelle foreste per disboscare in zone malariche si rivelò un disastro<sup>146</sup>.

Nei mesi successivi all'evacuazione, il "nuovo popolo" s'impegnò nella coltura del riso e nella realizzazione di opere idriche mastodontiche, sotto l'oppressiva supervisione delle milizie rivoluzionarie. Le condizioni di lavoro erano severe e la minima infrazione era punita spesso con la vita. Nella maggior parte dei distretti c'era tuttavia da mangiare a sufficienza, così i cambogiani ricordarono i primi sei mesi della *Democratic Kampuchea* come "l'età d'oro" della Cambogia<sup>147</sup>.

In generale, le condizioni furono tollerabili fino a metà del 1976 nelle zone orientali e nord-orientali, abbastanza critiche nelle aree occidentali e sud-occidentali, addirittura tragiche nelle zone settentrionali e nord-occidentali. Sfortunatamente per il "nuovo popolo" del nord-ovest, infatti, la province di Battambang e Pursat risultavano essere la più produttive nel periodo pre-rivoluzionario<sup>148</sup>. Nei distretti 3 e 6, quelli che facevano capo alle due città, il regime dislocò oltre un milione di sfollati per accrescere il surplus di riso: le sofferenze che ne derivarono furono dunque più marcate rispetto al resto della Cambogia. Il piano quadriennale, lanciato nel settembre del 1976, rivelò l'intento dei Khmer Rossi di utilizzare l'accresciuto surplus agricolo come vettore per la crescita economica del Paese.

Il secondo aspetto violento della prima fase della Dk fu l'uccisione dei nemici politici. Il 19 aprile 1975, oltre trecento ufficiali dell'esercito repubblicano furono radunati a Battambang, con l'ordine

---

<sup>145</sup> VICKERY, *op. cit.*, pp. 78-79. Vickery ricordò come teoricamente l'azione comunista potesse considerarsi razionale in un contesto di drammaticità. Lo stesso autore nega a più riprese la commissione di violenze su vasta scala nel periodo dell'evacuazione.

<sup>146</sup> La prima motivazione era che costringere il popolo ad accrescere la produzione di riso nelle aree rurali avrebbe allentato la crisi alimentare (Cfr. VICKERY, *op. cit.* 78, con ETCHESON, *op. cit.* 144 e CHANDLER, *History*, 210). Una motivazione plausibile era che i Khmer Rossi fossero così timorosi per la loro sicurezza da voler disperdere i potenziali oppositori della rivoluzione. Secondo Etcheson, il "compagno Pol" riteneva che le città pullulassero di militari sconfitti, agenti stranieri, "depravati" e "traditori" pronti a soffocare la rivoluzione. I principali esponenti dei Khmer Rossi vedevano le città come focolai di un'imminente controrivoluzione. Per la leadership del partito era impossibile fidarsi nel "nuovo popolo", negli stranieri e in tutti gli elementi estranei al partito. Cfr. ETCHESON, *op. cit.*, p. 144. Chandler argomentò come la ragione prevalente dell'insano gesto fosse l'intento del Cpk di assicurare il predominio della campagna nei confronti delle città, privilegiando così la posizione dei poveri. I Khmer Rossi intendevano far rivivere il mito della Cambogia rurale, ereditato dalla civiltà Angkoriana. Anche questa ipotesi è condivisa da Etcheson, il quale afferma che i Khmer Rossi tentarono di costruire una società interamente rurale seguendo il programma di Hou Yuon (ETCHESON, *op. cit.*, p. 144). Secondo Etcheson, Saloth Sar intese evacuare la popolazione con lo scopo preminente di assicurarsi la leadership all'interno del partito. Una motivazione plausibile era che i Khmer Rossi fossero così timorosi per la loro sicurezza, da voler disperdere i potenziali oppositori della rivoluzione nelle mani di truppe fazionalmente rivali (ETCHESON, *op. cit.*, pp. 144-145).

<sup>147</sup> L'espressione è riportata in CHANDLER, *History*, p. 211.



di preparare il ritorno di Sihanouk. I militari furono poi caricati sui camion, portati nella campagna di Kbal Damrei e giustiziati sommariamente. Le testimonianze di diversi rifugiati, che videro le pile di corpi in uniforme nei pressi di Kbal Damrei, confermarono che il Cpk agì rapidamente e sistematicamente per liquidare gli alti ufficiali dell'esercito sconfitto<sup>149</sup>. Per tutto il periodo della Dk, migliaia di ex ufficiali e soldati di Lon Nol furono sottoposti a periodici massacri, in particolare nella Zona Orientale. I più fortunati di loro rimasero in carcere per quattro anni senza processo<sup>150</sup>. I soldati di Lon Nol non furono gli unici capri espiatori; nei giorni successivi al 17 aprile, truppe governative attaccarono anche civili disarmati in veri e propri regolamenti di conti. Probabilmente le violenze non derivavano da una politica di massacro sistematico, ordinata dalla leadership del partito, ma erano frutto di spontanei "eccessi" condotti da soldati alienati, ignoranti e vendicativi<sup>151</sup>. Le autorità centrali ordinarono, però, la cessazione delle violenze solo il 28 maggio, approvando *de facto* la situazione per sei settimane e macchiandosi, quantomeno, per il mancato esercizio dell'autorità repressiva<sup>152</sup>.

#### 1.4.2 La brutale repressione dei residenti cinesi e vietnamiti

Nel mese di maggio, Saloth Sar accolse diverse centinaia di tecnici cinesi, giunti appositamente per sostenere il regime. Nello stesso mese, Saloth Sar visitò la Cina accompagnato da Nuon Chea: le due delegazioni parlarono dei confini territoriali della Cambogia, del ritiro delle truppe vietnamite dal suolo cambogiano e di un trattato di amicizia tra i due paesi. Mao Tze Tung s'impegnò a fornire all'alleato indocinese un bilione di dollari in aiuti economici e militari, tuttavia né la visita del

---

<sup>148</sup> La ricca regione di Battambang non disponeva solo delle terre migliori per la coltivazione risicola, ma anche della più importante concentrazione di importanti proprietari terrieri e risicoli, rispetto alle aree affollate e scarsamente produttive del sud-ovest. Cfr. a questo proposito VICKERY, *op. cit.*, p. 84.

<sup>149</sup> ETCHESON, *op. cit.*, p. 146. Lo stesso episodio è raccontato da Chandler, il quale però parla di un centinaio di soldati radunati all'inizio del mese di maggio. V. CHANDLER, *Brother number one*, p. 110.

<sup>150</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 110.

<sup>151</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 195. Lo storico australiano riporta tre fonti indipendenti in cui sembra che le autorità cambogiane avessero ordinato la fine delle violenze. Le fonti sono: un articolo del *Bangkok Post* del 25 giugno 1975; un secondo articolo del medesimo giornale del 23 luglio; una testimonianza di un rifugiato raccolta da Kiernan nel gennaio del 1976, il quale testimoniò l'ordine delle autorità avvenuto nel maggio del 1975.

<sup>152</sup> Etcheson fece notare come nel caos della vittoria, il controllo centrale sulle autorità rivoluzionarie fosse pressoché impossibile. Questo fattore, nell'ottica dello storico, era però insufficiente a giustificare il ritardato ordine per la fine delle violenze. V. ETCHESON, *op. cit.*, pp. 146-147

“compagno Pol” né il ricevimento di aiuti economici, però, furono resi pubblici dal Cpk: l’amicizia tra i due paesi poteva già dirsi incrollabile<sup>153</sup>.

Nonostante il pubblico sostegno offerto dal governo di Pechino alla rivoluzione cambogiana, la minoranza cinese nella Dk subì ugualmente un trattamento particolarmente oppressivo. La presenza cinese nel Paese prima del 1975 era stimata in 430.000 unità<sup>154</sup>. Erano quasi tutti abitanti delle città che svolgevano un ruolo preminente nel settore agro-esportatore cambogiano. Saloth Sar vedeva il sino-cambogiano come l’archetipo dell’abitante urbano ricco, dunque un elemento da disprezzare<sup>155</sup>. Nel caso cinese essi non furono carne da macello a causa della loro razza, ma come tutti gli altri abitanti delle città furono deportati per portare a termine lavori in condizioni deprecabili. La pena per ogni minima infrazione, come di consueto, era spesso la morte<sup>156</sup>. Il 50% di loro morì nell’arco di tre anni e mezzo, soprattutto a causa degli stenti e della malaria; la lingua cinese fu bandita.

A una sorte senza dubbio peggiore andarono incontro i residenti vietnamiti. Ke Pauk massacrò tutti quelli risiedenti nella “Parte Centrale”. L’intera comunità vietnamita fu sradicata. Dopo che nel 1975 il “compagno Pol” aveva espulso oltre 200.000 vietnamiti, i rimanenti 20.000 furono pressoché tutti sterminati nei successivi tre anni<sup>157</sup>, durante veri e propri *pogrom* etnici<sup>158</sup>. Le donne vietnamite sposate a uomini khmer furono perseguitate e uccise. I vietnamiti pagarono il conto per il “tradimento” del 1954 e per il consiglio dato ai compagni khmer di perseguire nell’infruttuosa strategia di lotta politica<sup>159</sup>.

### 1.4.3 Il modello istituzionale della Democratic Kampuchea

---

<sup>153</sup> CHANDLER, *Brother number one*, pp. 110-111.

<sup>154</sup> Così KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 193.

<sup>155</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, 198.

<sup>156</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 199.

<sup>157</sup> Secondo Kiernan, all’inizio del 1979 era impossibile trovare un solo residente vietnamita in Cambogia. Per il pertinente riferimento bibliografico, cfr. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 198.

<sup>158</sup> I *pogroms* di Lon Nol contro i vietnamiti avevano causato la morte di migliaia di khmer e vietnamiti, nonché il ritiro di oltre 200.000 vietnamiti in patria: confrontare KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 199. L’*escalation* dei Khmer Rossi nei confronti dei residenti vietnamiti si verificò a partire dall’inizio del 1977, quando il Comitato Centrale del Cpk approvò una famigerata direttiva che attribuiva ai comandanti regionali il compito di dare la caccia ai cittadini di etnia vietnamita, come ricordato da CHANDLER in *Brother number one*, p. 141. L’acuirsi della repressione dei Khmer Rossi nei confronti dei residenti vietnamiti fu il risultato dei contrasti tra le due nazioni per questioni di confine. Ke Pauk si macchiò dei crimini più efferati nei confronti dei vietnamiti della Zona Centrale.

<sup>159</sup> Cfr. in particolare la nota 42 (“tradimento” vietnamita) e la nota 82 (infruttuosa strategia di lotta politica imposta dai vietnamiti a Saloth Sar).

Come già accennato, i membri del Cpk impiegarono oltre un anno per dar vita a un governo. Le decisioni prese dal partito nel periodo rimasero nascoste, tuttavia diciassette testi politici cruciali furono portati alla luce: le minute degli incontri del Comitato Permanente tenuti tra l'ottobre del 1975 e il giugno del 1976<sup>160</sup>. La maggior parte dei testi era scritta con toni trionfalistici. In numerosi punti Saloth Sar e i suoi colleghi parlavano dell'incomparabilità della rivoluzione cambogiana ed esprimevano il desiderio che nazioni più grandi imparassero dall'esperienza del Cpk. Per tutto il 1975, Radio Phnom Penh intrattene i suoi ascoltatori con concitati discorsi e canzoni rivoluzionarie per "costruire e difendere" la Cambogia contro nemici invisibili all'interno e al di fuori del Paese<sup>161</sup>.

In un incontro del 9 ottobre 1975, il Comitato Permanente del partito assegnò a undici uomini e due donne posizioni ministeriali<sup>162</sup>. Il "compagno segretario" Saloth Sar prese in consegna l'economia e la difesa del paese; a Nuon Chea andò l'organizzazione del partito e l'istruzione; Ieng Sary ebbe gli esteri e Vorn Vet le attività produttive; Son Sen assurse a capo dello staff militare. Khieu Samphan rimase come funzionario incaricato di tenere i contatti con Sihanouk. Diventarono ministri anche: Koy Thuon (commercio), Non Suon (agricoltura). Yun Yat, la moglie di Son Sen, fu preposta alla cultura, l'educazione e la propaganda<sup>163</sup>. Otto dei tredici ministri sopravvissero in posizioni di autorità durante il periodo della Dk, cinque di loro furono violentemente epurati nei tre anni successivi.

Durante questo periodo, Son Sen portò a termine la riorganizzazione dell'esercito sotto un comando unificato, attività che era iniziata nel mese di luglio<sup>164</sup>. Nelle rispettive zone di competenza, i comandanti militari Ta Mok e Ke Pauk agirono, però, come veri e propri "signori della guerra", inducendo le truppe ai crimini più efferati<sup>165</sup>.

---

<sup>160</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 112.

<sup>161</sup> V. CHANDLER, *op. cit.*, p. 213.

<sup>162</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 113.

<sup>163</sup> Completavano la compagine governativa: Soeu Va Si, Seum Son, Chhim Samauk, Khieu Thirith (moglie di Ieng Sary, che ottenne il portafoglio al benessere sociale). La ripartizione dei ministeri corrispondeva alle attività svolte dai membri del Cpk prima del 17 aprile. Otto dei tredici ministri sopravvissero in posizioni di autorità durante il periodo della Dk, cinque di loro furono violentemente epurati nei tre anni successivi. La nomina del governo provvisorio è descritta da CHANDLER in *Brother number one*, p. 113.

<sup>164</sup> Il responsabile per l'esercito di ciascuna Zona era il Comandante Militare; egli era però subordinato al Segretario di Zona del partito. La complicata ripartizione territoriale e il ruolo autonomo svolto da alcuni comandanti militari diede spesso luogo a un confuso mosaico di poteri, come ricorda VICKERY nell'*op. cit.*, pp. 66-69.

<sup>165</sup> Nella nuova grande Zona Sud-occidentale, Ta Mok, Vice-Segretario di Zona e Comandante Militare, impose di fatto la sua autorità sul Segretario di Zona Chou Chet, militante storico del *Pracheachon*. Il ruolo di Ta Mok è descritto in particolare da VICKERY, *op. cit.*, p. 130.

Un problema per il partito era rappresentato dalla posizione del principe Sihanouk. Di fatto, Sihanouk rimase il nominale capo di Stato della Dk almeno fino al marzo del 1976. Dietro pressione dei cinesi, i Khmer Rossi permisero il suo ritorno in patria nel settembre del 1975. Giunto a Phnom Penh, Sihanouk lavorò assiduamente per adempiere alle funzioni di protocollo assegnategli dalla Costituzione e favorendo la riapertura dell'ambasciata vietnamita. Il ruolo di Sihanouk all'interno del nuovo governo era ambiguo e legato al sostegno cinese. La morte di Chou en Lai (il più autorevole patrono del "principe") nel gennaio del 1976 aprì le porte per la totale estromissione del "padre della nazione". Di fronte alle pressioni dei Khmer Rossi, il 20 marzo Sihanouk rassegnò le dimissioni; il Comitato Permanente del Cpk si riunì segretamente per decidere del suo futuro<sup>166</sup>. A partire dal 2 aprile 1976, Sihanouk dimorò per tre anni e mezzo confinato in una piccola ala del palazzo reale. Dopo un intenso dibattito all'interno del partito, i Khmer Rossi decisero di non ucciderlo né esiliarlo, con lo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica internazionale. Per Saloth Sar era necessario che il principe rimanesse silenzioso a Phnom Penh.

La fase della Dk che durò fino alla fine del settembre 1976 segnò in un certo senso l'apogeo del regime, sebbene le condizioni nelle campagne (specialmente nel nord-ovest) continuassero a peggiorare progressivamente, aggravate dal rifiuto del governo di ricevere qualsiasi aiuto umanitario esterno. Nel mese di gennaio, i Khmer Rossi lanciarono una nuova ondata migratoria dalle affollate, ma poco produttive, zone del sud-ovest alle sovraffollate aree del nord-ovest<sup>167</sup>. A Battambang e Pursat la situazione era sempre più critica.

Nello stesso mese di gennaio i Khmer Rossi approvarono una nuova Costituzione<sup>168</sup>. La Costituzione della Dk non garantiva i diritti umani, sottoponeva le autorità di governo a quelle di partito, aboliva la proprietà privata e orientava la produzione agricola in senso familiare-comunitario<sup>169</sup>. La Costituzione sanciva altresì il rifiuto della Cambogia a seguire qualsiasi modello estero, negava ogni forgiata alleanza o assistenza e mancava di citare ogni riferimento sulle idee marxiste leniniste o del Cpk.

---

<sup>166</sup> Il gesto spontaneo del principe, probabilmente volto a ingraziarsi il partito, fece infuriare Saloth Sar, il quale pensava che Sihanouk ordisse un complotto contro-rivoluzionario, come ricorda CHANDLER, in *Brother number one*, pp. 114-115.

<sup>167</sup> Mentre lo storico francese François Ponchaud stimò vagamente lo spostamento di "centinaia di migliaia di persone" durante la seconda ondata migratoria, Vickery si espresse in favore di una cifra compresa tra 300.000 e 400.000. Entrambe le stime sono riportate dallo stesso VICKERY nell'*op. cit.*, p. 83.

<sup>168</sup> L'intero testo della Costituzione della Dk è ripotato da ETCHESON nell'*op. cit.*, pp. 222-227.

<sup>169</sup> Le disposizioni della Costituzione che riguardano le attività economiche sono sicuramente meno significative rispetto a quelle del piano quadriennale che il Cpk lanciò otto mesi più tardi, come apparirà più chiaro in seguito.

Nel mese di marzo, contemporaneamente alle dimissioni di Sihanouk, il Cpk indisse le elezioni politiche per l'Assemblea del Popolo. Come precisato dallo stesso Sar, le consultazioni ebbero luogo solo per soddisfare il desiderio della comunità internazionale di verificare la legittimazione popolare del nuovo governo<sup>170</sup>. La tornata elettorale, che fu ovviamente manipolata dai Khmer Rossi, portò alla nomina dei nuovi deputati. Al nuovo popolo fu impedito di votare e tutti i 250 candidati non furono nominati all'interno di distretti elettorali, ma tra liste simboliche di contadini, soldati e operai.

A rappresentare i "lavoratori della gomma", il partito designò una figura fino ad allora sconosciuta, Pol Pot, il futuro primo ministro della Dk. Per quanto fosse risaputo che Saloth Sar aveva adottato lo pseudonimo "Pol" a partire dagli anni '50, questo era il primo riferimento a "Pot"; l'annuncio delle elezioni segnò la prima apparizione pubblica di Saloth Sar come Pol Pot<sup>171</sup>. Il nuovo nome fu scelto probabilmente per nascondere Saloth Sar e per celebrare un rito di passaggio. Saloth Sar, coerentemente con la sua personalità diffidente, adottò uno pseudonimo "proprio nel momento in cui ci si aspettava che sarebbe uscito allo scoperto"<sup>172</sup>. "Pol Pot" era una personificazione della rivoluzione, un nome rivoluzionario (come "Ho" Chi Minh o "Stalin") senza un passato personale<sup>173</sup>.

L'Assemblea Rappresentativa del popolo si adunò nell'aprile del 1976, approvò il nuovo governo della Dk e si dissolse *sine die*. Pol Pot, nominato primo ministro, raggiunse l'apice della sua carriera politica, con Nuon Chea che rimase, ancora una volta, in seconda posizione. La composizione del nuovo governo ricalcava quella del governo provvisorio dell'ottobre precedente. E' incerto perché i dirigenti del Cpk avessero aspettato così tanto per varare il proprio governo: di fatto, essi controllarono oltre 7 milioni di abitanti per quasi un anno e mezzo senza palesarsi al mondo esterno<sup>174</sup>. Nell'aprile del 1976, i disastri che avrebbero fatto cadere il regime e milioni di khmer non erano ancora stati commessi su vasta scala.

---

<sup>170</sup> V. CHANDLER, *Brother number one*, p. 116.

<sup>171</sup> Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 116.

<sup>172</sup> "It is (...) consistent for Saloth Sar to assume a pseudonym at precisely the moment when he might have been expected to step in the open". CHANDLER, *Brother number one*, cit., p. 117.

<sup>173</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 117.

<sup>174</sup> Forse l'anonimato rendeva la paranoica *leadership* più sicura; la protezione di Chou en Lai nei confronti di Sihanouk poteva giustificare il mantenimento del principe nella simbolica posizione di capo dello Stato.

#### 1.4.4 Il tragico destino dei monaci buddisti e della minoranza Cham

L'art. 20 della nuova Costituzione sanciva "il diritto di professare liberamente qualunque religione", ma proibiva contemporaneamente "tutte le religioni reazionarie dannose alla Democratica Kampuchea e al popolo cambogiano"<sup>175</sup>. In pratica, tutte le attività di culto e di propaganda religiosa furono viste come reazionarie e, pertanto, strettamente proibite.

La terribile aggressione dei Khmer Rossi nei confronti dei gruppi religiosi colpì particolarmente i monaci buddisti. Il buddismo era, di fatto, molto più di una religione di stato: era un elemento integrale della vita e della cultura cambogiana<sup>176</sup>. Storicamente, quando i thailandesi, i vietnamiti e i francesi dominarono la Cambogia, furono proprio i monaci buddisti a preservare la lingua Khmer<sup>177</sup>. In Cambogia non solo i monaci buddisti erano una casta rispettata, ma alcuni quadri comunisti della prima generazione erano monaci sconsciati<sup>178</sup>.

Saloth Sar non esitò però ad etichettare i monaci buddisti come "reazionari", uomini che con il loro stile parassitario si opponevano alla causa della rivoluzione e mangiavano pane a tradimento. Nelle aree in cui assunsero il controllo del territorio, i Khmer Rossi incominciarono a estirpare i semi del buddismo a partire dal 1973. Furono permesse solo due feste religiose all'anno; le canzoni e le danze buddiste furono proibite e rimpiazzate dalla propaganda politica; le cerimonie religiose furono abolite, sebbene le pagode rimasero aperte per il culto individuale<sup>179</sup>.

A partire dalla presa di Phnom Penh, il buddismo fu soggetto a un processo di totale sradicamento, durato meno di dodici mesi. Le osservanze religiose, i rituali e le pratiche furono proibiti. Al di fuori delle città, le pagode furono abbattute o convertite in magazzini, laboratori o stabili; alcune si tramutarono addirittura in luoghi d'indottrinamento politico, strutture carcerarie o centri di tortura. Le immagini del Buddha, le sculture, i libri e le librerie dei monaci furono distrutti. I monaci più

---

<sup>175</sup> ETCHESON, *op. cit.*, p. 226.

<sup>176</sup> Così HANNUM, *Cambodian Genocide, Human Rights Quarterly Review* (Hrqr), 1989 (Vol. 11), p. 87.

<sup>177</sup> Nel 1943, il residente superiore Gautier aveva tentato di romanizzare l'alfabeto khmer (un alfabeto di derivazione indiana composto da 47 caratteri). Fu proprio la protesta dei monaci buddisti, i quali reclamarono la perdita di un elemento integrale della loro cultura, a indurre i giapponesi a reintrodurre l'alfabeto originale in seguito al 9 marzo 1945. Vedi CHANDLER, *History*, pp. 169-170.

<sup>178</sup> Il monaco sconsciato Achar Minh divenne *leader* del Fronte Unito Issarak con lo pseudonimo di Son Ngoc Minh. Una buona parte dei monaci buddisti sosteneva i Khmer Rossi a causa della loro alleanza con il principe Sihanouk. Nelle città prevalevano invece i monaci buddisti ardenti sostenitori di Lon Nol. In questo senso, cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 179.

venerati e quelli che rifiutavano di spogliarsi dei propri beni o disobbedivano agli ordini furono giustiziati<sup>180</sup>.

Ben Kiernan rinvenne una nota auto-congratulatoria del partito in merito all'avvenuta soppressione dei monaci. Il documento del settembre 1975, intitolato "Circa il controllo e l'applicazione della leadership politica nel reclutare forze per il Fronte Nazionale e la Democrazia del partito" riportava che i monaci erano spariti dal 90 al 95%, i monasteri erano stati abbandonati e i pilastri fondamentali del buddismo disintegrati. Nell'ultima parte dello stampato, si invitava il partito a estirpare completamente le basi politiche, economiche e culturali del buddismo<sup>181</sup>. Nel 1978, il Ministro per la Cultura Yun Yat argomentò come il buddismo "fosse incompatibile con la rivoluzione, un relitto del passato, dimenticato e sorpassato"<sup>182</sup>. Il popolo cambogiano, rilevò la stessa, "aveva smesso di credere" e i monaci "avevano abbandonato i templi"<sup>183</sup>.

Per quanto riguarda la minoranza musulmana Cham in Cambogia, essa annoverava nel 1975 almeno 250.000 abitanti<sup>184</sup>. Le relazioni tra khmer e musulmani erano sempre state buone<sup>185</sup> ma le diversità di religione, linguaggio e cultura e l'utilizzo della Cham di reti clientelari autonome minacciavano l'atomizzata e strettamente supervisionata società che la leadership di Saloth Sar progettava<sup>186</sup>. Una nota di Saloth Sar risalente all'inizio del 1974 documentava la decisione del segretario del Cpk di assimilare con la forza la minoranza Cham, non permettendo inizialmente ai musulmani di concentrarsi in determinate aree<sup>187</sup>. Le donne Cham furono costrette a tenere i capelli corti secondo lo stile khmer e a non indossare i tradizionali abiti lunghi. Il tradizionale *sarong* Cham fu bandito e i contadini costretti a vestire solo pigiami neri. I Khmer Rossi imposero restrizioni progressive alla libertà di culto. Nel novembre del 1974, una ribellione musulmana fu

---

<sup>179</sup> HANNUM, *Cambodian Genocide*, p. 88.

<sup>180</sup> Prima del 1975, vivevano approssimativamente 60.000 monaci in Cambogia, disseminati in circa tremila monasteri; gli storici furono concordi nel ritenere come alla fine del 1979, i monaci buddisti ancora in vita fossero meno di mille! Il dato numerico è contenuto in HANNUM, *Cambodian genocide*, p. 88. Kiernan precisa che di 2.680 monaci residenti in otto monasteri, nel 1979 ne sopravvissero solo 7. V. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 197.

<sup>181</sup> KIERNAN, *The cambodian genocide*, p. 199.

<sup>182</sup> HANNUM, *Cambodian genocide*, p. 88.

<sup>183</sup> KIERNAN, *The cambodian genocide*, p. 198.

<sup>184</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 193.

<sup>185</sup> Questo assunto, espresso da VICKERY, *op. cit.*, p. 181 non è mai stato messo in discussione dagli storici.

<sup>186</sup> Nelle esatte parole di Kiernan "*Their distinct religion, language, and culture, (...), and autonomous networks threatened the atomized, closely supervised society that the Pol Pot leadership planned*". Adattamento da KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 199.

<sup>187</sup> KIERNAN, *The cambodian genocide*, p. 199

soffocata nel sangue dalle truppe della Zona Orientale, desiderose di dimostrare la loro lealtà al centro<sup>188</sup>.

Nel 1975 il nuovo governo di Saloth Sar accentuò la persecuzione dei musulmani. Una sommossa della Cham divampò immediatamente nell'intero distretto 31 della provincia occidentale di Kompong Chhang<sup>189</sup>. Le autorità locali tentarono di raccogliere tutte le copie del Corano, ma gli abitanti di uno dei villaggi organizzarono una manifestazione di protesta; le truppe distrettuali spararono all'impazzata sulla folla. I musulmani reagirono uccidendo una mezza dozzina di soldati. Come rappresaglia, le forze armate massacrarono centinaia di musulmani, razziarono le loro case e distrussero l'intero villaggio<sup>190</sup>. Su scala nazionale i Khmer Rossi depredarono tutti i 113 villaggi Cham del paese, disperdendo i musulmani tra i cambogiani. Secondo una stima attendibile, circa 90.000 uomini della Cham (il 36% della comunità) perirono nella Dk, mentre i superstiti furono integrati in piccoli gruppi di diverse famiglie<sup>191</sup>. Le scuole islamiche, come anche la religione e l'arabo, furono banditi. Dei 113 *hakkem*, i *leaders* delle comunità, solo venti sopravvissero nel 1979<sup>192</sup>.

#### 1.4.5 Il piano quadriennale

A partire dall'estate del 1976, Pol Pot s'impegnò nel Piano Quadriennale, per costruire e difendere il socialismo in tutti i campi, e nell'epurazione dei nemici, compito che fu intrapreso su vasta scala nel centro d'interrogazione S-21 di Tuol Sleng, posto alla periferia di Phnom Penh<sup>193</sup>.

Il Piano Quadriennale, destinato ad entrare in vigore all'inizio del 1977, era stato progettato alla fine del 1975 all'interno di una "sessione agraria" a cui avevano partecipato i più alti funzionari del partito. Pol Pot presentò il piano come un fatto compiuto, senza che nessun compagno movesse alcuna opposizione sul suo contenuto dispositivo.

---

<sup>188</sup> Il triste episodio è documentato in KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, p. 387.

<sup>189</sup> Cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 182, con KIERNAN, *Cambodian genocide*, p. 199

<sup>190</sup> KIERNAN, *Cambodian genocide*, p. 199. I Khmer Rossi si diressero poi verso un villaggio limitrofo, dove sterminarono il 70% dei suoi abitanti.

<sup>191</sup> KIERNAN, *Cambodian genocide*, p. 193. Vickery tende invece a sottostimare il numero dei morti della minoranza Cham, ricordando come nel 1975 il dato di Kiernan di 250.000 residenti musulmani fosse esagerato, limitandolo a 191.000. Vickery si limitò ad affermare nel 1984 come il numero di musulmani morti nel periodo della Dk fosse a quell'epoca indecifrabile. V. VICKERY, *op. cit.*, pp. 181-182.

<sup>192</sup> KIERNAN, *The cambodian genocide*, p. 200. Kiernan ricorda anche che dei 226 vice-hakkem, ne sopravvissero solo 25. Tutti i 300 professori di religione delle scuole coraniche perirono eccetto 33; del centinaio di loro che aveva fatto il pellegrinaggio alla Mecca, se ne salvarono solo una trentina.

<sup>193</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 120.



In sintesi, il piano cercava di raggiungere il socialismo in Cambogia entro quattro anni, collettivizzando l'agricoltura e l'industria e spendendo gli introiti incamerati dalle esportazioni agricole per finanziare la produzione agricola, l'industria leggera ed eventualmente l'industria pesante. I capitali accumulati dovevano tuttavia servire in una società nella quale la moneta e la proprietà privata erano stati aboliti<sup>194</sup>. A detta di Pol Pot, mediante l'eliminazione del *riel*, la classe capitalista sfruttatrice sarebbe sparita, creando le condizioni per il benessere generale e la coesione nazionale<sup>195</sup>. Quando le proposte furono implementate con gran velocità dal regime, queste causarono la morte di decine di migliaia di cittadini<sup>196</sup>.

La Cambogia era priva di minerali esportabili, disponeva di pochi operai specializzati e mancava completamente di tecnocrati qualificati. L'unica fonte delle sue esportazioni era legata ai prodotti agricoli: il riso, almeno a partire dagli anni '20, diventò l'elemento chiave dell'economia agroesportatrice cambogiana. Perfino prima che il piano fosse promulgato, il partito aveva lanciato lo slogan "tre tonnellate per ettaro", che si tramutò subito in un obiettivo nazionale. Alla fine degli anni '60, la resa in Cambogia era di meno di una tonnellata di riso (non sgranato) per ettaro. Il riso era spesso di qualità mediocre, prodotto da piccoli nuclei familiari senza l'utilizzo di fertilizzanti o macchinari sofisticati<sup>197</sup>. L'obiettivo di 3 tonnellate era irrealisticamente troppo alto e la meta non poteva essere raggiunta solamente attraverso "attacchi tempestosi", tuttavia lo slogan domandava che la resa media triplicasse rapidamente non in risposta a una superiore tecnologia o a materiali incentivi, ma come testimonianza del successo della collettivizzazione e dell'inserimento dello zelo militare nella sfera economica.

Le produttive aree risicole zone del nord-ovest, comprendenti le province di Battambang e Pursat (distretti 3 e 6), si tramutarono nel "campo di battaglia numero 1 per la crescita economica"<sup>198</sup>. La maggior parte del lavoro nel nord-ovest fu eseguito dagli uomini del "nuovo popolo" reduci dalle due ondate migratorie. Nel biennio successivo, oltre un milione di uomini e donne furono costretti a disboscare la foresta, costruire opere colossali come risaie, canali, dighe e villaggi limitrofi alle foreste malariche: centinaia di migliaia di loro morirono di malnutrizione, sfinimento, malaria o

---

<sup>194</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 121.

<sup>195</sup> Secondo Pol Pot, le "vestigie del capitalismo" e dell'ineguaglianza non sarebbero sopravvissute senza moneta in circolazione. Entrambe le citazioni sono riportate da CHANDLER in *Brother number one*, p. 122.

<sup>196</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 121.

<sup>197</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 122.

<sup>198</sup> Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 123, il quale riporta minuziosamente i dati numerici previsti nel piano quadriennale per l'incremento della produzione agricola.

giustiziati per infrazioni. Le morti, una volta rese pubbliche, disturbarono le autorità di Phnom Penh solo fino al punto in cui indicavano che i “nemici” erano al lavoro dietro le scene<sup>199</sup>.

Il piano disponeva che metà del riso prodotto sarebbe stato utilizzato per il consumo interno e per la costituzione di riserve, mentre il resto andava esportato per acquisire macchinari, fertilizzanti e insetticidi. Sfortunatamente, la produzione di riso non sgusciato nel 1976 fu decisamente inferiore alle aspettative proprio nel nord-ovest, dove molte delle riserve intese ad alimentare la popolazione furono designate come surplus da quadri traditori e distribuite all’esercito, immagazzinate o contrabbandate in Cina<sup>200</sup>. Giovani soldati inesperti sottoposero a pressioni insostenibili gli sfollati per cercare di raggiungere gli obiettivi imposti dal centro, con il risultato che alla fine del 1976 la maggior parte della popolazione pativa la fame.

La situazione si deteriorò in tutto il Paese nel 1977, con le autorità che ridussero progressivamente le aree destinate a soddisfare il consumo interno per aumentare quelle funzionali all’esportazione: decina di migliaia di persone morirono o si ammalarono gravemente a causa degli stenti<sup>201</sup>. La decisione governativa di rifiutare gli aiuti umanitari dall’estero, in nome di una sbandierata autarchia, accentuò rapidamente la crisi. Le notizie riguardo la fame furono debitamente mascherate dai leader di Phnom Penh, oppure la morte per fame era vista come un segno del tradimento da parte degli oppositori della rivoluzione<sup>202</sup>. Saloth Sar non accennò mai alla possibilità che il Piano fosse sbagliato in partenza<sup>203</sup>.

Il Piano quadriennale prestava scarsa attenzione alle altre colture. Altre messe, come la juta, il grano, il cotone, il cocco e il tabacco furono menzionate, ma senza particolare enfasi. Dopo tutto, il partito contava di ottenere complessivamente da queste colture solo il 2% rispetto alla produzione di riso.

La parte del piano quadriennale destinata al settore secondario è piuttosto confusa. In generale, il Piano disponeva che la moneta guadagnata dalle esportazioni dovesse contribuire alla creazione dell’industria leggera (ed eventualmente di quella pesante) all’interno del Paese. Il progetto per avviare l’industria pesante era particolarmente utopistico, constatata la totale mancanza della Cambogia di materie prime.

---

<sup>199</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 123.

<sup>200</sup> CHANDLER, *History*, p. 216.

<sup>201</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 124

<sup>202</sup> La tesi del tradimento da parte degli oppositori interni, i quali secondo Pol Pot cercavano di sabotare il Piano Quadriennale, è esposta da CHANDLER in *History*, p. 216. L’espressione esatta usata da Pol Pot era che i nemici erano “al lavoro dietro le quinte”, come scrive lo stesso CHANDLER in *Brother number one*, p. 123.

La sezione della salute e del benessere sottolineava l'importanza dei tradizionali guaritori, che lavoravano con “*local medical remedies*”<sup>204</sup>. La preferenza per i “dottori a piedi scalzi” non rifletteva solo il trionfalismo del regime, ma riecheggava anche le politiche cinesi e fu vista come un mezzo per risparmiare soldi. I risultati di questo programma furono catastrofici. Le memorie dei sopravvissuti pullulano di atroci racconti di medici arroganti e impreparati, spesso di età inferiore di 15 anni, praticanti nelle campagne. Il regime diede credito alle cure pre-rivoluzionarie (di fatto pre-coloniali), senza enfatizzare la necessità dell'igiene e della diagnosi. In molti casi, le persone malate ricevevano razioni inferiori a quelle per le persone sane. Ancora una volta, il conseguimento della salute pubblica era concepito in termini di “attacchi tempestosi”. L'uccisione di molti dottori tradizionali screditò notevolmente il regime, in quanto anche i medici non potevano essere tutti agenti infiltrati della Cia o spie vietnamite<sup>205</sup>.

Il piano evidenziava l'importanza di accelerare la collettivizzazione per accrescere il benessere della società. La collettivizzazione era per il Cpk sinonimo di un sicuro aumento dello standard di vita del popolo, nonostante la mancanza di incentivi materiali<sup>206</sup>. Un aspetto di questa politica non menzionato nel piano fu il costringere le persone a mangiare insieme in grandi sale da pranzo comunali piuttosto che in famiglia. Tale pratica, che entrò in vigore su scala nazionale nel 1977, fu probabilmente la più impopolare della *Democratic Kamuchea*: essa privò le famiglie di cibo, dell'opportunità di cucinare e di conversare liberamente. Secondo il partito, il mangiare tutti insieme doveva essere inteso come un beneficio per i khmer, ma è più probabile che il Cpk avesse adottato questa iniziativa per rafforzare la sorveglianza nei confronti dei possibili dissidenti<sup>207</sup>.

Il piano era piuttosto vago riguardo il tempo libero, l'educazione e la vita familiare. Sebbene l'abolizione dell'analfabetismo fosse ritenuto un obiettivo prioritario, il piano non menzionava una sola disposizione pratica per la sua realizzazione. Nella Dk, i Khmer Rossi abolirono la scolarizzazione al di sopra del primo livello e tentarono d'introdurre l' “istruzione rivoluzionaria” all'interno di fattorie e cooperative, piano destinato al fallimento<sup>208</sup>. L'educazione al di là del primo

---

<sup>203</sup> Il gruppo di uomini e donne che riuscì a scappare in Thailandia riportò casi di esecuzioni sommarie anche per le minime infrazioni, condizioni spartane e cibo insufficiente. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 216.

<sup>204</sup> CHANDLER, *Brother number one*, cit., p. 125.

<sup>205</sup> Lo stesso Vickery espone come l'intento del regime non fosse di distruggere la medicina e di sterminare i dottori, ma di creare una nuova tipologia di cure alternativa ed efficace. L'autosufficienza nella medicina era una delle basi della politica della Dk, per quanto spinta a un estremo assurdo. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 169. L'opinione di Vickery è però respinta dagli altri autori consultati. Cfr. in particolare CHANDLER, *Brother number one*, p. 125.

<sup>206</sup> “Nel 1977 ci saranno due dessert a settimana. Nel 1978 ci sarà un dessert ogni due giorni...” (e via di seguito). Questa macabra promessa era l'unico materiale incentivo menzionato nel piano. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 215.

<sup>207</sup> In questo senso, v. CHANDLER, *Brother number one*, p. 126.

<sup>208</sup> VICKERY, *op. cit.*, p. 171.

livello sparì fino al 1978, quando un velleitario tentativo di stabilire un collegio tecnico fu esperito a Phnom Penh. In parte, gli ufficiali della Dk stavano facendo di necessità virtù, visto che la maggior parte degli uomini e delle donne con esperienze di insegnamento scolastico furono sospettati di tradimento e spesso uccisi come “classi nemiche”<sup>209</sup>.

#### *1.4.6 Pol Pot e i “microbi”: le purghe all’interno del partito*

Nel settembre del 1976, pochi giorni prima che il movimento comunista cambogiano celebrasse il suo venticinquesimo anniversario, morì Mao Tze Tung. Pol Pot, che fu l’unico capo di Stato a partecipare alle esequie del rivoluzionario cinese, gli tributò una calorosa orazione funebre. Il primo ministro della Dk palesò per la prima volta al mondo intero che il regime instauratosi in Cambogia s’ispirava alla dottrina marxista-leninista<sup>210</sup>.

È probabile che il Cpk avesse deciso di strumentalizzare la morte di Mao per annunciare la sua esistenza e per lanciare il piano quadriennale. Con il trascorrere del mese, tuttavia, una divisione si insinuò all’interno del partito circa la data di nascita del movimento comunista in Cambogia. I veterani supportavano l’ipotesi del 1951, anno di nascita del Kprp; i seguaci di Pol Pot preferivano il 1960, quando lo stesso Pol Pot e Ieng Sary erano entrati nel Comitato Centrale. Pol Pot, che rimarcò come nel 1951 il partito cambogiano fosse sotto lo stretto controllo vietnamita, considerava la prima ipotesi come un indizio di asservimento dei quadri del partito al Vietnam. La questione dottrinale era estremamente sterile perché tanto nel 1951 quanto nel 1960, il movimento comunista cambogiano fu soggetto alle direttive di Hanoi<sup>211</sup>.

A seguito dei futili contrasti, Keo Meas e Ney Saran, leader storici del *Pracheachon*, furono arrestati e accusati addirittura di aver complottato contro Pol Pot. I due veterani trovarono la morte nel centro S-21 di Tuol Sleng, una scuola alla periferia di Phnom Penh adibita dai Khmer Rossi a famigerato centro di tortura e sterminio per i nemici del regime. Tuol Sleng fu scoperto solo nel gennaio del 1979 dai vietnamiti che invasero la Cambogia. Fu però solo a partire dal 1994, anno in cui l’Università di Yale avviò il *Cambodian Genocide Program* (Cgp), che le confessioni trascritte

---

<sup>209</sup> Vickery ammise che la Dk fu “l’unico Stato ad aver abbassato così tanto il livello di educazione”. Lo stesso Vickery respinse in toto le soluzioni adottate in tema d’istruzione dai Khmer Rossi, ma le attribuì a un semplice “eccesso di romanticismo contadino”. Per il pertinente riferimento bibliografico, si rimanda a VICKERY, *op. cit.*, p.173.

<sup>210</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 128.

o registrate di Tuol Sleng furono catalogate in maniera esaustiva<sup>212</sup>. Il ruolo repressivo di Tuol Sleng aumentò progressivamente durante la Dk: tra i 15.000 e i 20.000 uomini e donne furono interrogati, torturati e uccisi nell'S-21<sup>213</sup>. Le confessioni dei prigionieri, per quanto inattendibili in quanto estorte sotto tortura, non riuscirono a stabilire se un complotto per detronizzare Pol Pot fosse realmente in atto<sup>214</sup>.

Alla fine del mese di settembre, quattro giorni prima della celebrazione dell'anniversario del Cpk, Pol Pot rassegnò le dimissioni da primo ministro per "ragioni di salute", affidando l'incarico al suo vice Nuon Chea. L'improvvisa decisione di Pol Pot sembrava fatta apposta per sbilanciare gli oppositori, che egli temeva tramassero per rovesciarlo. Pol Pot trovò rifugio al di fuori di Phnom Penh, dove organizzò dietro le quinte la repressione dei "compagni traditori".

Inizialmente, i bersagli preferiti di Pol Pot furono i funzionari della Zona Orientale e i vecchi dirigenti del *Pracheachon*, tutti accusati di essere in combutta con il Vietnam o addirittura di complottare con la Cia. La leadership del Cpk aveva intrapreso la via dell'epurazione violenta dei dissidenti già dalla primavera del 1976<sup>215</sup>. Nel mese di ottobre, Pol Pot rientrò nella capitale per riprendere il posto di premier, ma il clima da "caccia alle streghe" non accennò a placarsi<sup>216</sup>.

---

<sup>211</sup> È addirittura probabile che Pol Pot e Ieng Sary avessero assunto una posizione rilevante nel 1960 proprio dietro ordine dei vietnamiti, ipotesi esposta da CHANDLER in *Brother number one*, p. 129.

<sup>212</sup> Un'analisi dettagliata del *Cambodian Genocide Program* è contenuta nel secondo capitolo. Le struggenti confessioni di Meas consistono in numerose lettere scritte a Pol Pot, in cui l'ex dirigente del *Pracheachon* reclama inutilmente la sua innocenza e interpreta in chiave personale la controversia "1951-1960". Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 129.

<sup>213</sup> Solo Vickery tra gli autori considerati manca di effettuare una stima complessiva del numero delle vittime di Tuol Sleng, anche se fornisce un'attenta descrizione dei suoi metodi di funzionamento. V. VICKERY, *op. cit.*, pp. 151-152. Ecco invece le stime degli altri storici: KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 196 (circa 15.000 morti) ETCHESON, *op. cit.*, p. 178 (circa 20.000), CHANDLER, *History*, p. 217 (almeno 20.000). HANNUM, *Cambodian Genocide*, p. 90 (20.000). Mentre nel 1975 i prigionieri registrati a Tuol Sleng furono solo 200 (in particolare ufficiali di Lon Nol e membri dell'élite khmer), nel 1976 il loro numero salì a 2.250, come ricorda CHANDLER in *Brother number one*, p. 130.

<sup>214</sup> Così CHANDLER, *Brother number one*, p. 129.

<sup>215</sup> Il 30 marzo, un lugubre memorandum del partito, il cui titolo può essere tradotto in "L'autorità di schiacciare le persone all'interno e al di fuori dei ranghi", aveva ripartito le competenze tra il centro e le autorità locali per l'esercizio dell'attività repressiva. Il testo del memorandum è riportato da KIERNAN in *The Cambodian genocide*, p. 196. Secondo Kiernan, il partito era solamente interessato ad evitare le sovrapposizioni di compiti amministrativi nell'esercizio della repressione e legittimava invece direttamente l'attività repressiva compiuta dagli organi politici periferici.

<sup>216</sup> Nel dicembre del 1976, con l'intensificarsi delle purghe, Pol Pot presiedette una "sessione studio" ristretta ai più alti ranghi del partito, chiamata ad esaminare i progressi della rivoluzione cambogiana. I toni che contrassegnarono l'incontro furono sicuramente meno ottimistici rispetto a quelli dei precedenti meeting del Comitato Centrale. In un vivido passaggio, Pol Pot parlò di una "malattia nel partito" che si era insinuata e sviluppata durante il 1976; il morbo, diffuso da "vili microbi", doveva essere estirpato immediatamente per impedire il propagarsi di gravi danni al comunismo khmer. Il Primo Segretario del Cpk invitò i compagni fedeli a localizzare i "microbi" per bloccare il contagio controrivoluzionario. Per una vivida ricostruzione delle decisioni prese nella "sessione studio", v. CHANDLER, *Brother number one*, pp. 136-137.

Vi furono differenti categorie di persone che i Khmer Rossi repressero brutalmente, additandoli come nemici. Gli intellettuali, in quanto considerati classe infida e reazionaria, subirono un trattamento particolarmente severo; centinaia di loro furono giustiziati dopo periodi trascorsi in campi di rieducazione, prigioni o luoghi di lavoro<sup>217</sup>.

A partire dal 1976, Pol Pot si accanì in particolare contro i membri del partito soggetti alle influenze vietnamite. Secondo Pol Pot, il partito era cresciuto troppo rapidamente e al suo interno operavano quadri inaffidabili e traditori. In alcune aree, agli ex abitanti delle città erano state attribuite posizioni di responsabilità: Pol Pot biasimava questi “capitalisti” per le cadute della produzione. Una parte consistente delle vittime di Tuol Sleng furono i khmer accusati inverosimilmente di essere in combutta non solo con i vietnamiti, ma addirittura con la Cia. Duch, responsabile del centro S-21, adottò le tecniche d’interrogatorio più atroci per costringere le vittime ad ammettere reati mai commessi.

Nel gennaio del 1977, l’esercito arrestò a Phnom Penh Touch Phoeun e Koy Thuon, due personalità preminenti del Cpk. Il primo ricopriva il dicastero del commercio, il secondo quello dei lavori pubblici, oltre alla segreteria della Zona Settentrionale; i loro legami con altri epurati del partito “provarono” a Pol Pot l’inevitabilità del loro arresto<sup>218</sup>. In seguito ai consueti interrogatori di Tuol Sleng, Thuon e Phoun ammisero improbabili legami con la Cia e furono giustiziati. La conseguenza del loro arresto fu l’inizio di una violenta ondata di purghe tra i quadri politici del partito. Per tutto il 1977, le vittime predestinate di Pol Pot divennero i quadri della Zona Settentrionale e Nord-occidentale, che furono estromessi in quanto accusati del fallimento della rivoluzione agricola e rimpiazzati dai funzionari del sud-ovest<sup>219</sup>.

I quadri sud-occidentali si dimostrarono i più brutali in assoluto, trattando i funzionari nord-occidentali, i contadini “di base” e il “nuovo popolo” con eguale efferatezza; si registrarono addirittura fenomeni di cannibalismo<sup>220</sup>. In una cooperativa nord-occidentale in cui vivevano circa 8.500 uomini, nel ’79 si contarono 3.200 superstiti. La causa dei 5.300 morti andava ricercata per il

---

<sup>217</sup> VICKERY, *op. cit.*, p. 162. Per Pol Pot, gli intellettuali “pretendevano di essere progressisti e s’infiltravano nella rivoluzione per raccogliere informazioni”; l’espressione è riportata da CHANDLER in *Brother number one*, p. 138

<sup>218</sup> VICKERY, *op. cit.*, p. 124. Si vociferava addirittura che Thuon fosse fautore dell’economia di mercato e intendesse riaprire scuole regolari.

<sup>219</sup> Vickery rilevò come una delle più gravi aberrazioni del sistema della Dk fu il frequente trattamento degli incompetenti come traditori. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 137. A Tuol Sleng, all’inizio del 1977, morirono 32 quadri della Zona Settentrionale e Nord-occidentale. Il dato numerico è fornito da CHANDLER in *Brother number one*, p. 138.

<sup>220</sup> L’unico ad aver documentato il verificarsi di fenomeni di cannibalismo è Michael Vickery. Per il pertinente riferimento bibliografico, cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 117.

25-30% nelle esecuzioni sommarie comminate per le infrazioni ai brutali metodi di lavoro<sup>221</sup>. Dalla seconda metà del 1977, la “burocrazia di morte<sup>222</sup>” dell’S-21 riprese a lavorare con un ritmo impressionante. Tuol Sleng era ormai diventato una parte essenziale del regime, tanto che il numero dei condannati nel solo 1977 salì a oltre 6.000.

Quasi tutte le persone portate a Tuol Sleng erano completamente innocenti dalle accuse mosse nei loro confronti, ma tutti gli interrogati furono considerati colpevoli<sup>223</sup>. Le notizie delle “sparizioni” del popolo furono usate per mantenere i membri del partito in linea con la condotta dei *leaders*, ma gli omicidi passarono sotto silenzio. Il regime non espresse mai rincrescimento per le persone uccise per errore. Per Pol Pot e i suoi seguaci, il consolidamento della rivoluzione, attraverso gli attacchi nei confronti dei nemici, era un presupposto irrinunciabile.

Il premier cambogiano, ossessionato dalla ricerca della purezza all’interno del partito, perse completamente di vista gli obiettivi più importanti della nazione<sup>224</sup>. La sostituzione dell’epurato Thuon alla segreteria della nuova Zona Centro-settentrionale con lo spietato Ke Pauk comportò un’ulteriore *escalation* di violenza. Pauk massacrò migliaia di civili indifesi (in particolare quelli vietnamiti) e persino centinaia di vedove.<sup>225</sup>

L’esito di questa brutale linea di condotta nei confronti del popolo è difficile da giudicare. Durante il 1977, la maggior parte dei presunti nemici era stata arrestata, interrogata, torturata e uccisa. Non è chiaro se Pol Pot e i quadri implicati in Tuol Sleng credessero in queste cospirazioni oppure nella mera efficacia di giustiziare chiunque fosse sospettato di tradimento<sup>226</sup>.

#### *1.4.7 Il conflitto con il Vietnam, il massacro della zona Orientale e la fine della Democratic Kampuchea*

---

<sup>221</sup> Vickery ricorda anche che in una seconda cooperativa di 7.000 uomini, nel 1979 ne sopravvissero solo 2.500, ma in questo caso le uccisioni sul posto incisero per il 15% nel computo delle vittime. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 118.

<sup>222</sup> L’espressione “*The bureaucracy of death*” è stata coniata da CHANDLER in *Brother number one*, p. 138.

<sup>223</sup> É unanime il consenso in dottrina intorno all’innocenza dei prigionieri di Tuol Sleng. Si vedano ad esempio i seguenti scritti: VICKERY, *op. cit.*, p. 151-152; CHANDLER, *History*, p. 219; HANNUM, *op. cit.*, p. 130.

<sup>224</sup> In questo senso, cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 124.

<sup>225</sup> Con il crollo del regime, nel distretto settentrionale di Phum Kaul sopravvissero circa 200 uomini sui 30.000 abitanti del 1975. Vickery cita la fonte di un capitano della marina, salvatosi dalla repressione essendosi spacciato per un praticante tradizionale di erboristeria. Cfr. VICKERY, *op. cit.*, pp. 125-126.

<sup>226</sup> CHANDLER, *History*, cit., p. 219. Il testo in inglese è: “*It is unclear wheter Pol Pot and the cadres associated with Tuol Sleng believed in these interconnected consiracies or merely in the efficacy of executing anyone who was suspected by those in power*”.

L'ultima fase della Dk fu contraddistinta da nuove ondate di purghe e dal sorgere di un'attività controrivoluzionaria in Vietnam, che riuscì ad abbattere all'inizio del 1979 il cruento regime dei Khmer Rossi.

Un aperto conflitto con il Vietnam si era già profilato nel 1975, quando unità cambogiane avevano attaccato diverse isole appartenenti al Vietnam nel golfo di Siam, con lo scopo di rivendicarle apertamente. Le forze khmer erano state respinte e le differenze tra i due regimi comunisti apparentemente superate<sup>227</sup>. Rimanevano tuttavia immutate le reciproche incomprensioni tra Hanoi e Phnom Penh circa le rispettive frontiere. L'acredine di Pol Pot aumentò nel luglio del 1977, quando il Vietnam siglò un trattato di cooperazione con il Laos, una mossa che egli interpretò come l'inizio di una trama volta ad accerchiare la Cambogia e a controllarla come nel XIX secolo<sup>228</sup>.

Consapevole dei rispettivi rapporti di forza, Pol Pot cercò inizialmente di mantenere relazioni corrette con i vietnamiti, senza concentrare l'esercito della Dk a protezione delle zone limitrofe. Anche i vietnamiti erano cauti: dopo trent'anni di combattimenti, il Vietnam godeva finalmente di un periodo di pace. Nel 1975-76, tuttavia, i tentativi di aprire negoziazioni per stabilire frontiere sicure furono messi a repentaglio dai Khmer Rossi, che chiesero ai vietnamiti di onorare gli accordi verbali raggiunti con Sihanouk negli anni '60 per la cessione alla Cambogia di una parte del golfo del Siam. In quest'area Pol Pot sperava di ottenere profitto dal commercio di petrolio lungo la costa<sup>229</sup>. Il secco rifiuto vietnamita accentuò la tensione tra i due nemici secolari.

Il fallimento delle trattative provocò l'inizio di schermaglie di confine, condotte inizialmente da truppe ben armate ma mal disciplinate<sup>230</sup>.

Il confronto, che Pol Pot interpretava come una disputa tra vicini, in realtà rientrava in un gioco diplomatico internazionale di più ampie dimensioni. I mesi successivi alla morte di Mao Tze Tung furono segnati dal caos in Cina. Con l'iniziale affermazione dei radicali (che sarebbero presto caduti

---

<sup>227</sup> Alcune isole delle due nazioni erano state occupate e rioccupate da entrambe le fazioni in lotta. Le truppe vietnamite si erano dimostrate più lente a ritirarsi, in particolare dalle zone cambogiane nord-orientali. Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 140, con VICKERY, *op. cit.*, pp. 191-195.

<sup>228</sup> CHANDLER, *History*, p. 220.

<sup>229</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 140. Vickery fa invece riferimento in particolare a zone contese tra le due nazioni che erano state occupate dai vietnamiti tra il 1965 e il 1975, ma che in base ad accordi del '67 tra Sihanouk e la Repubblica Democratica del Vietnam e l'Nfl spettavano alla Cambogia. Cfr. VICKERY, *op. cit.*, p. 195.

<sup>230</sup> L'evento più significativo occorre quando nell'estate del '77 le truppe orientali di So Phim penetrarono nella provincia vietnamita di Tay Ninh, massacrando centinaia di civili e incarcerando numerosi prigionieri. I raid cambogiani furono decisamente i più brutali, sebbene non vi fosse alcuna prova che il governo centrale li avesse ordinati o approvati. L'attacco poteva essere frutto di un'iniziativa personale di So Phim, il quale cercava probabilmente di dimostrare la sua lealtà al partito: la sua posizione nel Cpk era infatti pericolante perché egli era considerato filo-vietnamita. Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 141 con VICKERY, *op. cit.*, p. 192. Le truppe di Pol Pot furono



in disgrazia), il nuovo premier Hua Guofeng cercò di mantenere lo slancio di Mao, opponendo la Cina all'Unione Sovietica nel sostegno alle rivoluzioni del terzo mondo. Molti ufficiali cinesi percepivano il Vietnam come una minaccia pro-sovietica ai loro confini. Ai cinesi sembrò, dunque, conveniente trovare nella Cambogia un alleato fidato. Dall'inizio del 1977, un ingente quantitativo di armi, munizioni e attrezzature belliche filtrò da Pechino a Phnom Penh.

Nel settembre dello stesso anno, Pol Pot annunciò finalmente in un discorso radiofonico l'esistenza del partito<sup>231</sup>. Il tardivo proclama era probabilmente il risultato della pressione della Cina, disposta a supportare la Dk solo se il Cpk si fosse palesato al mondo intero<sup>232</sup>.

Il 28 settembre 1977, il giorno dopo il discorso, Pol Pot volò a Pechino, dove fu accolto trionfalmente dal successore di Mao. L'alleanza Pechino-Phnom Penh, rafforzata dalla visita di Pol Pot in Cina<sup>233</sup>, fu vista da Hanoi come una provocazione, tanto che nel dicembre del 1977, 14 divisioni vietnamite lanciarono un'offensiva militare contro la Kampuchea. Le truppe penetrarono per oltre 20 chilometri in territorio cambogiano. Il 31 dicembre la Dk ruppe le relazioni diplomatiche con Hanoi, pubblicò un catalogo sull'"aggressione" vietnamita e iniziò la sua propaganda di guerra<sup>234</sup>. Dopo un'altra settimana di combattimenti, le truppe vietnamite si ritirarono, prendendo però in ostaggio migliaia di cambogiani. Radio Phnom Penh dipinse il ritiro vietnamita come una "vittoria storica", in un tentativo di nascondere il fatto che, tanto Pol Pot quanto il ministro della Difesa Son Sen, avevano lasciato la frontiera indifesa<sup>235</sup>. Per rappresaglia,

---

altresì inesorabili nel massacrare khmer disarmati durante i raid di confine, come ricorda CHANDLER in *History*, p. 220.

<sup>231</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 142. Il discorso mancò di spiegare il lungo segreto tenuto attorno al Cpk, allorché il tardivo annuncio era probabilmente il risultato della pressione della Cina in cambio dell'assistenza militare. Il premier cambogiano (che non menzionò gli esiti del piano quadriennale) ricordò che la collettivizzazione della terra, ben accolta da oltre il 90% della popolazione, aveva accresciuto lo standard di vita per del 95% dei khmer<sup>231</sup>. L'affermazione di Pol Pot era sconfessata dalle drammatiche testimonianze di quanti erano riusciti a fuggire dall'inferno della Dk.

<sup>232</sup> Il Primo Segretario del Cpk, nel proclama a Radio Phnom Penh, ricordò che la collettivizzazione della terra, ben accolta da oltre il 90% della popolazione, aveva accresciuto lo standard di vita per il 95% dei khmer. Egli nondimeno mancò di menzionare in toto gli esiti del piano quinquennale. Le dichiarazioni di Pol Pot erano ovviamente smentite dalle testimonianze di coloro i quali erano riusciti a fuggire dall'inferno della Dk. Le parti essenziali del discorso di Pol Pot sono riportate da CHANDLER in *Brother number one*, p. 142.

<sup>233</sup> CHANDLER: *History*, p. 223; *Brother number one*, pp. 145-147. Presumibilmente, Pol Pot si recò in Cina anche per mostrare il "volto umano" della Kampuchea, dopo che le testimonianze provenienti dai khmer fuggiti in Thailandia riportavano casi di *gross violations*, terrore e morte per fame. L'argomento principale degli incontri fu però l'escalation del conflitto tra Hanoi e Phnom Penh. I cinesi offrirono un aiuto estensivo alla Dk nel suo confronto con il Vietnam ma, in maniera più realistica rispetto a Pol Pot, Hua Guofeng non supportò l'ipotesi di una guerra su vasta scala, presagendo una probabile sconfitta khmer. I cinesi rifiutarono di fornire a Pol Pot quei "volontari" che erano serviti nella guerra di Corea a bloccare l'avanzata di McArthur. Lo spostamento della posizione cinese verso un confronto aperto sarebbe stato originato dall'intransigenza mostrata da Hanoi e Phnom Penh nel 1978.

<sup>234</sup> La prima fase della guerra tra Vietnam e Cambogia è documentata da CHANDLER in *History*, p. 222.

<sup>235</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 151.

alla fine di gennaio, unità cambogiane fecero irruzione in parti del Vietnam poco difese dall'esercito, massacrandone gli abitanti, bruciando case e sconvolgendo l'attività economica. Le proposte vietnamite per una ripresa del dialogo furono rifiutate sdegnosamente.

Pol Pot strumentalizzò l'invasione vietnamita come pretesto per dar vita ad un'epurazione sanguinosa e spaventosa nei confronti di quadri politici, militari e civili della Zona Orientale, da lungo tempo sospettati di connivenza con il Vietnam e incolpati dell'invasione di dicembre<sup>236</sup>. So Phim si suicidò nel giugno del 1978, dopo essere stato raggiunto dall'ordine di presentarsi a Tuol Sleng per "consultazioni", un'aforisma per mascherare il termine esecuzione; suo cognato Muol Sambath, segretario della Zona Nord-occidentale, trovò anch'egli la morte nel famigerato S-21<sup>237</sup>. Tutti i quadri del partito e i comandanti militari della zona furono sottoposti a purghe segrete e cruento<sup>238</sup>. Le truppe che non erano riuscite ad espellere i vietnamiti furono massacrate dal regime e rimpiazzate con altre considerate più leali, provenienti dal centro e da sud-ovest. La soppressione della "rivolta" della Zona Orientale costò la vita ad almeno 8.000 soldati<sup>239</sup>.

Uomini e donne furono additati dal regime di avere "corpi cambogiani in menti vietnamite". L'agghiacciante repressione coinvolse nell'aprile-ottobre 1978 almeno 100.000 persone<sup>240</sup>. Oltre 5.000 uomini furono giustiziati a Tuol Sleng, centinaia di vietnamiti e quadri khmer trovarono la morte sul posto; il resto della popolazione fu spinto brutalmente nelle zone del nord-ovest, andando sovente incontro a una morte violenta. Molte delle fosse comuni, contenenti le ossa dei corpi accatastati, furono trovate proprio lungo il tragitto da est a nord-ovest. Perfino il popolo di base sperimentò una brutalità senza precedenti. I Khmer Rossi imposero a tutti gli abitanti della Zona Orientale di indossare una sciarpa blu, una riminescenza della stella gialla imposta agli ebrei al tempo del nazismo. Nella confusione che accompagnò la repressione, centinaia di soldati della Zona Orientale cercarono rifugio in Vietnam; uno di loro, Heng Samrin, sarebbe diventato il presidente

---

<sup>236</sup> Prima che le purghe iniziassero, ma probabilmente dopo aver deciso di portarle a termine, Pol Pot visitò la zona per congratularsi con i leader militari per l'eroismo dimostrato. Chandler commentò amaramente come "la tattica di blandire le persone prima di attaccarle fu una di quelle più spesso usate da Pol Pot". Vedi CHANDLER, *Brother number one*, p. 151.

<sup>237</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 155.

<sup>238</sup> Nella prima metà del 1978, Tuol Sleng "accolse" 5.760 prigionieri, un numero simile al dato complessivo del 1977. Un numero simile di persone fu arrestato tra il giugno e la fine dell'anno. Cfr. CHANDLER, *Brother number one*, p. 155.

<sup>239</sup> Secondo Vickery il numero dei sodati caduti nella zona Orientale oscilla tra le 8.000 e le 10.000. V. VICKERY, *op. cit.*, p. 127.

<sup>240</sup> VICKERY, *op. cit.*, p. 136. Lo stesso Vickery ricorda che nel distretto orientale di Phum Kaul morirono tutti gli 8.000 rappresentanti del "Nuovo Popolo", mentre dei 20.000 evacuati ne sopravvissero solo 1.000. Vedi VICKERY, *op. cit.*, p. 126. Vedi anche CHANDLER, *Brother number one*, p. 155, il quale concorda con Vickery sul dato di 100.000

nel successivo regime filo-vietnamita. Le epurazioni all'interno del Cpk continuarono implacabili e le ultime vittime illustri furono Chou Chet, segretario "virtuale" della Zona Sud-occidentale e Vorn Vet, ministro per le attività produttive<sup>241</sup>.

Pol Pot accantonò i propositi di moderazione anche in politica estera e convinse la Cina ad accelerare il trasporto di aiuti militari. Un conflitto su vasta scala era ormai imminente, tanto che l'Unione Sovietica rinsaldò il sostegno ad Hanoi. Per difendere la Cambogia dal Vietnam, Pol Pot aveva bisogno di condurre una strategia unitaria, così il regime tentò tardivamente di riabilitarsi agli occhi dei khmer dissidenti. La postura dei Khmer Rossi incluse una generale amnistia offerta alla popolazione, l'inaugurazione di una scuola tecnica a Phnom Penh, la benevola accoglienza offerta a giornalisti e radicali stranieri, lo stabilimento di relazioni diplomatiche con paesi non-comunisti, quali Burma e la Malaysia, e l'equiparazione tra "nuovo popolo" e "popolo di base"<sup>242</sup>.

I vietnamiti iniziarono, invece, a trattare e riconoscere alcuni degli ostaggi come governo in esilio cambogiano; altri furono addestrati militarmente, come Samdech Hun Sen, un giovane comandante di reggimento della Dk, fuggito in Vietnam nel 1977. Hun Sen sarebbe emerso come il successore di Samrin alla guida della Cambogia a partire dal 1986<sup>243</sup>.

Sul fronte militare, i tentativi vietnamiti di riaprire le negoziazioni erano falliti di fronte all'intransigenza di Pol Pot. Entrambe le fazioni cercavano di rafforzarsi in vista dello scontro finale. Alla fine di dicembre, il governo di Hanoi annunciò che un Fronte di Liberazione Nazionale della Kampuchea era stato costituito per "liberare il territorio cambogiano" e rovesciare il regime di Pol Pot<sup>244</sup>. Vietnam e Dk erano ora impegnati in una lotta costosa il cui esito poteva dipendere dal ruolo svolto dalle grandi potenze comuniste. Cina e Urss, tuttavia, erano restie ad assumersi qualsiasi rischio in prima persona. La Dk avrebbe dovuto affrontare il Vietnam senza l'aiuto di "volontari" cinesi, handicap che condusse alla fine del regime stesso

---

vittime. Kiernan reputa addirittura plausibile la cifra di 250.000 vittime e indica il numero di 100.000 come la stima più bassa accettabile. V. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 201.

<sup>241</sup> CHANDLER, *Brother number one*, p. 155. Chou Chet era segretario "virtuale" in quanto nella sua zona Ta Mok si era imposto con la forza. Pol Pot constatò amaramente come i "microbi" permanessero nel partito pronti a distruggerlo. Nella prima metà del 1978, Tuol Sleng accolse il numero impressionante di 5.760 "ospiti".

<sup>242</sup> CHANDLER, *Brother number one*, pp. 152-154. Di fatto l'amnistia coprì le persone che avevano legami con i precedenti regimi di Sihanouk e Lon Nol.

<sup>243</sup> La maggior parte dei sopravvissuti del regime ricorda come il 1978 sia stato l'anno peggiore della DK: il livello delle razioni alimentari fu persino peggiore di quello dell'anno precedente. Chandler ricorda che, per la prima volta nella storia della Cambogia, a partire dalla metà del 1977 il riso era virtualmente sparito dalla dieta dei khmer. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 222.

<sup>244</sup> CHANDLER, *History*, p. 223.

Nel giorno di Natale, le truppe vietnamite intrapresero un'iniziativa massiccia su diversi fronti. L'inferiorità numerica dell'esercito cambogiano, disposto, peraltro, prevalentemente nelle sole zone orientali e sud-occidentali, fu un fattore decisivo nel determinare la vittoria vietnamita. A nulla valse il coraggio dimostrato dai soldati del paese assalito. L'esercito di Hanoi puntò dritto sulla capitale deserta, che fu abbandonata dagli ultimi abitanti il 7 gennaio 1979<sup>245</sup>. Pol Pot, che fino all'ultimo aveva cantato vittoria, scappò precipitosamente in elicottero, seguendo l'esempio di Lon Nol del 1975.

La caduta dei Khmer Rossi si era infine compiuta, una sconfitta umiliante e ingloriosa per i *leaders* della Dk e per la loro visione utopista della Cambogia. Pol Pot si rifugiò nel quartier generale thailandese di Anlung Vet con migliaia di seguaci, meditando vendetta. In Cambogia si instaurò un nuovo regime legale filo-vietnamita, il *People's Republic of Kampuchea* (Prk), presieduto da Heng Samrin. L'incubo della Dk era ormai alle spalle.

---

<sup>245</sup> CHANDLER, *History*, p. 225.

## CAPITOLO SECONDO

### L'IMPUNITA' DEI KHMER ROSSI NEGLI ANNI '80 E '90

Sconfitti dai vietnamiti nel 1979 e privati del potere di governare la Cambogia, i Khmer Rossi meritavano un immediato processo per accertarne le responsabilità in relazione ai drammatici eventi occorsi nella *Democratic Kampuchea*. Una serie di circostanze concorse però alla loro impunità nel corso di tutti gli anni '80 e '90, dimostrando ancora una volta come le considerazioni umanitarie siano spesso sopraffatte da quelle politiche.

I seguaci di Pol Pot si ritirarono, infatti, nelle zone al confine con la Thailandia, incoraggiati a destabilizzare il nuovo regime da Cina e Stati Uniti. Poche voci isolate si elevarono dal coro per chiedere un processo ai Khmer Rossi e le stesse organizzazioni umanitarie (anche se con qualche rilevante eccezione<sup>246</sup>) contribuirono attivamente alla loro impunità, concentrando l'attenzione solo sulle violazioni ai diritti umani del nuovo regime occupante.

Fu solo con l'attenuarsi delle tensioni della guerra fredda, che un'azione legale contro i Khmer Rossi divenne una priorità politica anche per i Paesi occidentali, che avevano colpevolmente sostenuto per dodici anni il governo in esilio di Pol Pot. Il rinnovato impegno delle Nazioni Unite per il ritorno della democrazia in Cambogia, testimoniato dall'invio di una missione di pace all'inizio degli anni '90, contribuì proficuamente all'inversione di tendenza e mise finalmente in forse l'impunità dei Khmer Rossi. Alla fine del XX secolo, la morsa sembrava stringersi attorno ai *leaders* superstiti della guerriglia e il processo caldeggiato a più riprese da Thomas Hammarberg, Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Cambogia, poteva dirsi finalmente un'ipotesi concreta.

#### **2.1 Le prime reazioni ai crimini dei Khmer Rossi**

---

<sup>246</sup> L'esperienza della *Cambodia Documentation Commission* e del *Cambodian Genocide Project* saranno documentati nel corso del capitolo.

Il nuovo regime filo-vietnamita invocò un processo per i Khmer Rossi per autolegittimarsi legalmente e moralmente nei confronti di una comunità internazionale contraria all'invasione<sup>247</sup>. Pol Pot e Ieng Sary, additati dal Prk come i massimi responsabili degli eccidi, furono processati in *absentia* da un tribunale speciale istituito con la legge numero 1 del 15 luglio 1979, ed entrambi condannati a morte per il delitto di genocidio<sup>248</sup>.

L'intero procedimento del 1979 fu sprezzantemente additato dai giuristi e dalla comunità internazionale come un "processo show" e la definizione di genocidio inserita nell'art 1 della legge del '79, contribuisce a gettare ombre sulla correttezza del procedimento<sup>249</sup>. Pol Pot e Ieng Sary non furono condannati dalla corte in base alla definizione di genocidio che dà la Convenzione del 1948, ma in base a una formulazione vicina in sostanza al concetto di "crimini contro l'umanità"<sup>250</sup>.

In base a tale norma, il Tribunale dichiarò di aver giurisdizione sugli atti di genocidio commessi dalla "cricca di Pol Pot e Ieng Sary", ovvero: massacri pianificati di gruppi di persone innocenti, espulsione di abitanti da città e villaggi con lo scopo di concentrarli e di forzarli a lavorare in condizioni che avrebbero condotto alla loro distruzione fisica e mentale, eliminare la religione, distruggere le strutture sociali, politiche e culturali, nonché le relazioni sociali e culturali<sup>251</sup>. Secondo la Convenzione Onu del 1948, il genocidio consiste invece in cinque atti che mostrano l'intento degli ideatori, dei mandanti e degli esecutori di distruggere un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso, in tutto o in parte<sup>252</sup>.

L'intero procedimento fu condotto in palese spregio del principio dell'"equo processo", che l'articolo 14 del Patto sui diritti civili e politici (o *Covenant* secondo la dicitura anglosassone)

---

<sup>247</sup> CHIGAS, *The politics of defining justice after the Cambodian genocide*, in *Journal of genocide research*, 2000 (Vol. 2), p. 247.

<sup>248</sup> Il messaggio fu rinforzato dalla propaganda del governo e successivamente da celebrazioni nazionali quali il "Giorno dell'odio", un evento annuale dedicato a ricordare i crimini della Dk. Così SCHABAS, *Cambodia: was it genocide?*, *Hrqr*, 2001 (Vol. 23), p. 471 e CHIGAS, *Defining justice*, p. 247.

<sup>249</sup> SCHABAS, *Cambodia: was it genocide?*, p. 471.

<sup>250</sup> Cfr. SCHABAS, *Cambodia: was it genocide?*, p. 472.

<sup>251</sup> Citazione tratta da: SCHABAS, *Cambodia: was it genocide?*, p. 472.

<sup>252</sup> Vedi la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, firmata a New York il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951. La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia dal 2 settembre 1952 (Provvedimento di esecuzione italiano con Legge dell' 11 marzo 1952 n. 153 in G.U. n. 74 del 27 marzo 1952; Legge cost. 21 giugno 1967 n. 1 e Legge 9 ottobre 1967 n. 962. Lo strumento dell'adesione del 4 giugno 1952 è comunicato in G.U. n. 161 del 14 luglio 1952). L'art 2 della Convenzione dispone che: "Nella presente Convenzione, per genocidio s'intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: (a) Uccisione di membri del gruppo; (b) Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (c) Sottoposizione deliberata a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; (d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; (e) Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all'altro". Consulta il testo della Convenzione in: LUZZATTO e POCAR, *Codice di diritto internazionale pubblico*, Giappichelli editore, Torino, 2001, p. 160.

sancisce a tutela dell'accusato<sup>253</sup>. Le regole di procedura adottate furono manifestamente discutibili: le udienze durarono solo tre giorni, circostanza tuttavia abbastanza comune in Cambogia, dove la preparazione delle prove ha luogo nella fase pre-processuale. Ai rappresentanti legali degli imputati fu impedito di controinterrogare i testimoni a carico, contravvenendo al dettame dell'articolo 14.3(e) del *Covenant*<sup>254</sup>. Alcune dichiarazioni dei testimoni furono scritte in terza persona: secondo una parte della dottrina, questa tipologia di prove è ammissibile ma non particolarmente vincolante per il giudizio della Corte<sup>255</sup>.

Gli stessi avvocati difensori attribuirono un nuovo significato alla frase “con amici come questi, c'è bisogno di nemici”. Gli unici segni della loro presenza al processo furono le arringhe conclusive, in cui essi si affrettarono a confermare la colpevolezza dei loro assistiti; essi lamentarono solamente come Pol Pot e Ieng Sary fossero stati indotti a simili gesti dagli alleati cinesi<sup>256</sup>.

L'assenza degli imputati alle udienze processuali non rappresenta invece *per se* una violazione ai canoni dell'equo processo. Anche se l'articolo 14.3(d) del Patto<sup>257</sup> sancisce il diritto dell'accusato ad essere presente durante le udienze, il Comitato Onu dei diritti umani ha sostenuto che un imputato debitamente convocato, possa rinunciare alle sue prerogative mancando di apparire<sup>258</sup>.

Se dal punto di vista strettamente legale non vi è alcun dubbio sulla scorrettezza del procedimento<sup>259</sup>, non bisogna invece sminuirne l'importanza storica. Un'accurata documentazione del processo (portata recentemente alla luce dallo storico De Nike) ha messo in evidenza alcuni

---

<sup>253</sup> L'articolo 14 del Patto sui diritti civili e politici esordisce nei termini seguenti: “Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto a un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta...” (segue la lista delle singole garanzie a protezione dell'imputato). Il testo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 164-165.

<sup>254</sup> In base a tale norma, ogni individuo ha come diritto “a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. V. LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 165.

<sup>255</sup> Così SCHABAS, *Cambodia: was it really genocide?*, p. 476. Ai testimoni furono poste addirittura domande del tipo: “Che tipi di tortura commise la cricca di Pol Pot e Ieng Sary secondo la sua conoscenza?”.

<sup>256</sup> Speri il pertinente riferimento bibliografico, cfr. la nota precedente.

<sup>257</sup> In base alla norma riportata, ogni individuo ha diritto “ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta...”. V. LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 165.

<sup>258</sup> V. a tal proposito *Mbenge v. Zaire*, Settimo rapporto annuale del Comitato dei diritti umani, 1983-84, *Yearbook of Human Right Committee*, Vol. II, Annex X, at 492 [No. 16/1977], documento delle Nazioni Unite A/38/40 del 1992. Schabas concorda con il professor John Quigley che l'assenza degli imputati dai processi non infici la regolarità delle procedure. V. SCHABAS, *Cambodia: was it really genocide?*, p. 476.

<sup>259</sup> Schabas definisce infine il procedimento poco più che un esercizio nel denunciare pubblicamente un paio di brutali despoti. Secondo il giurista irlandese non è dunque possibile qualificare il processo come autentico processo. V. SCHABAS, *Cambodia, was it really genocide?*, p. 477.

elementi di indubbia rilevanza<sup>260</sup>. Le testimonianze fornite alla corte documentarono per la prima volta la commissione di raccapriccianti atrocità: le deposizioni includevano dettagliati racconti di torture, stupri, altre forme di violenza sessuale ed esecuzioni di massa. Nessun dettaglio fu risparmiato nel descrivere gli atti del diabolico regime, che i pubblici ministeri soprannominarono “la cricca genocida di Pol Pot e Ieng Sary”<sup>261</sup>. Il documento riportò inoltre nei minimi dettagli il supposto genocidio perpetrato dai Khmer Rossi nei confronti delle minoranze etniche e religiose, in particolare la dura repressione dei monaci buddisti e il tentativo di forzata assimilazione della Cham musulmana.

Alla luce degli eventi successivi, è difficile stabilire fino a che punto il *Cambodian People Party* di Heng Samrin e Hun Sen stesse agendo in nome della giustizia, oppure strumentalizzasse la parola genocidio per autolegittimarsi nei confronti dei paesi occidentali, per i quali l’invasione rappresentò un evento da contrastare con ogni mezzo<sup>262</sup>.

Le Nazioni Unite incominciarono a prendere coscienza dei crimini commessi dai Khmer Rossi solamente nel 1978<sup>263</sup>. Mentre in Cambogia si consumava il procedimento-farsa, l’azione della Commissione per i diritti umani fu inficiata dalle divisioni politiche al suo interno, tanto che l’inesistente volontà di accertare le violenze da parte di alcuni Stati, provocò dal 1980 un lungo silenzio da parte dell’organismo umanitario. L’Onu disponeva di tempo sufficiente per agire, ma l’interesse degli Stati Uniti a circoscrivere gli effetti dell’invasione misero in secondo piano le tematiche umanitarie.

Nel frattempo, le atrocità commesse durante la forzata evacuazione della capitale nel 1975 furono immediatamente portate all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. I racconti dei rifugiati fornirono un’abbondante testimonianza della durezza del regime e della suo brutale disprezzo per la vita umana.

Il Canada fu il primo Stato ad attivarsi fattivamente per l’accertamento delle responsabilità dei Khmer Rossi. Il 7 aprile 1978, la Camera dei Comuni canadese adottò all’unanimità una mozione

---

<sup>260</sup> Il recentissimo volume dello storico De Nike, eccetto una breve introduzione dei suoi editori, è composto essenzialmente di documenti: quello istitutivo del tribunale, l’incriminazione, le testimonianze, i rapporti forensi, altri documenti inseriti nel fascicolo come i racconti dei giornalisti, brevi dichiarazioni del pubblico ministero e dell’avvocato della difesa e, ovviamente, la sentenza conclusiva. Ci sono persino i discorsi dei politici cambogiani presenti alle udienze e degli osservatori internazionali. Vedi SCHABAS, *Cambodia: Was it really genocide?*, p. 471.

<sup>261</sup> CHANDLER, *History*, p. 230. Cfr. anche SCHABAS, *Cambodia: was it really genocide?*, p. 471.

<sup>262</sup> CHIGAS, *Defining justice*, p. 247.

<sup>263</sup> Particolare scalpore destò l’uscita del libro *Cambodia: Year Zero*, scritto dal missionario francese in Cambogia François Ponchaud. Ponchaud descrisse con minuziosa precisione gli orrori della Dk, destando scalpore in coloro che parlavano della Cambogia come di una nazione pacifica e lontana. Sul punto, cfr. CHANDLER, *Brother number one*, pp. 167-168.



intitolata “Condanna delle atrocità perpetrate dai comunisti in Kampuchea”<sup>264</sup>. Il documento parlava del “terribile genocidio commesso nei confronti di due milioni di neonati, bambini, donne e uomini”<sup>265</sup>. La mozione fu successivamente avallata da cinque nazioni occidentali e da due organizzazioni non governative. Norvegia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, lo stesso Canada, *Amnesty International* e la Commissione Internazionale dei Giuristi denunciarono il regime di Pol Pot di fronte alla Commissione Onu, spingendola ad intraprendere iniziative concrete<sup>266</sup>. Il documento dei sette firmatari, corredato dalla risoluzione unanime del Parlamento canadese, esprimeva ancora una volta tutto l’orrore per la commissione del delitto di genocidio da parte del governo della *Democratic Kampuchea* (Dk). La maggioranza delle nazioni respinse tuttavia una risoluzione proposta dalla Gran Bretagna, che contemplava uno studio sulla situazione dei diritti umani nella Cambogia, da condursi in collaborazione con il governo di Pol Pot<sup>267</sup>.

La Commissione decise di fatto di procrastinare le considerazioni circa i massacri perpetrati, almeno per un altro anno<sup>268</sup>. Benché nessun passo significativo fosse ancora stato compiuto, Pol Pot rigettò con vigore le accuse della Commissione, additandole a calunnie diffuse dai traditori interni e dagli imperialisti americani, che cercavano così di nascondere i delitti commessi in Cambogia negli anni ’70. Il governo cambogiano dichiarò che non avrebbe tollerato alcun affronto alla sovranità nazionale<sup>269</sup>.

Caduto il regime della Dk nel gennaio successivo, l’iniziativa ritornò nelle mani della Commissione. Nel marzo 1979, il relatore della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, il tunisino Boudhiba, presentò un dettagliato rapporto sulla situazione nella Kampuchea, in cui affermò che la situazione costituisse “niente meno che autogenocidio”<sup>270</sup>. L’auto-genocidio definiva l’uccisione di una parte significativa del gruppo nazionale egemone, compiuta da una minoranza dispotica al potere<sup>271</sup>. Boudhiba rilevò come gli eventi descritti dai documenti fossero “i più gravi mai accaduti in tutto il mondo a partire dal

---

<sup>264</sup> V. Il documento delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/414/Add.1, p. 2 citato da: KUPER, *The prevention of genocide*, Yale University Press, New Haven and London, 1985, p. 135 e da SCHABAS, *Genocide in international law: the crime of crimes*, Cambridge University Press, London, 2000, p. 118 (nota 106).

<sup>265</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 135.

<sup>266</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 135.

<sup>267</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 135.

<sup>268</sup> V. i documenti della Commissione dei diritti umani E/Cn.4/SR.1510, 1515-17 e 1519.

<sup>269</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 135.

<sup>270</sup> Documento Onu E/CN.4/SR.1510, riportato da KUPER in *The prevention of genocide*, p. 90 e in SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 118.

<sup>271</sup> Confronta il documento delle Nazioni Unite E/CN.4/SR.1510.

nazismo”<sup>272</sup>. Il regime, secondo il relatore, aveva introdotto una “disciplina draconiana” tanto nella sfera lavorativa quanto in quella familiare e perseguitato i presunti oppositori solo in ragione della loro estrazione sociale borghese<sup>273</sup>. La posizione di Boudhiba avrebbe alimentato un intenso dibattito in seno alla dottrina circa la natura dei crimini commessi dai Khmer Rossi<sup>274</sup>.

I rappresentanti di Australia, Canada, Svezia e Gran Bretagna, stanchi per la continua impunità dei Khmer Rossi, presentarono una mozione che chiedeva espressamente alla Commissione di occuparsi prioritariamente dei crimini della Dk nel successivo meeting del 1980<sup>275</sup>; questa proposta non fu mai nemmeno dibattuta. La Jugoslavia, agendo anche per conto di Benin, Egitto, Pakistan, Senegal e Siria, propose di posporre nuovamente l’analisi del rapporto Boudhiba<sup>276</sup>. La controproposta fu accolta a larga maggioranza. Sempre a maggioranza fu addirittura approvata una proposta del relatore della Commissione che chiedeva ai delegati di non esprimersi sulla mozione dei quattro paesi. Australia, Austria, Canada, Francia, Germania occidentale, Svezia e Stati Uniti (incoerente la posizione Usa alla luce degli eventi successivi) si opposero invano all’ultima iniziativa della Commissione<sup>277</sup>.

La mancata presa in considerazione del rapporto Boudhiba aprì un lungo periodo di silenzio da parte degli organi comunitari riguardo i crimini dei Khmer Rossi. La materia non era controversa nei fatti. Gli Stati erano perfettamente consapevoli che il governo di Pol Pot si fosse macchiato di “*gross violations*”: il problema era che Cina e Stati Uniti preferivano supportare un regime genocida piuttosto che avallare la vittoria militare di Hanoi del 7 gennaio 1979. La Commissione aveva inoltre agito con una lunghezza esasperante, consentendo ai vietnamiti di invadere la Cambogia prima che fosse stata presa alcuna azione significativa nei confronti dei Khmer Rossi.

Il blocco occidentale dimostrò poi in relazione ai crimini della Dk tutta la sua ambiguità, perché quattro dei cinque paesi firmatari della mozione del 1978 (con l’isolata eccezione della Norvegia) votarono, nel settembre 1979, per il mantenimento del seggio cambogiano da parte dei Khmer Rossi all’Assemblea Generale<sup>278</sup>. Il dilemma era che l’invasione vietnamita implicava una scelta tra il

---

<sup>272</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 90.

<sup>273</sup> Secondo Boudhiba, i legami sentimentali si sciolsero con la separazione delle famiglie, l’indottrinamento dei bambini, la continua sorveglianza e l’iniqua presenza di spie in un sistema di lavoro collettivizzato e mangiare comunitario. Vedi KUPER, *The prevention of genocide*, p. 131.

<sup>274</sup> Per l’analisi della natura dei crimini commessi dai Khmer Rossi, si rinvia al capitolo successivo.

<sup>275</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 135.

<sup>276</sup> KUPER, *The prevention of genocide*, p. 136.

<sup>277</sup> Confronta sempre il procedimento innanzi alla Commissione per i diritti umani, documento E/CN4./SR 1510, 1515-17 e 1519. Vedi KUPER, *op. cit.*, p. 136.

<sup>278</sup> KUPER, *op. cit.*, p. 90.

governo di Heng Samrin e Hun Sen, legittimando così l'uso della forza, oppure il riconoscimento del regime di Pol Pot, chiudendo entrambi gli occhi sulle barbarie commesse dal '75 al '79. I governi in questione preferirono la seconda opzione, scelta definita da un famoso giurista "totalmente squalificante"<sup>279</sup>.

La posizione degli Stati Uniti, ancora scottati dall'esperienza della guerra del Vietnam, condizionò il successivo corso degli eventi. Dopo aver appoggiato inizialmente la mozione dei sette firmatari, la superpotenza occidentale incominciò ad appoggiare la causa di Pol Pot e si batté per il rovesciamento del regime filo-vietnamita.

## **2.2 La Cambogia negli anni '80: l'egemonia del *People Republik of Kampuchea* e la nascita del governo in esilio della *Coalition Government of Democratic Kampuchea***

L'invasione vietnamita inaugurò un decennio di relativa tranquillità in Cambogia. Il regime Samrin-Hun Sen, per quanto destabilizzato dalle pressioni di Cina e Stati Uniti, nonché dalla guerriglia di Pol Pot, fu comunque in grado di conseguire alcuni risultati positivi, come la cessazione delle violenze su vasta scala, la riapertura delle scuole e il miglioramento della situazione alimentare<sup>280</sup>.

Gli anni '80, oltre al consolidamento del nuovo regime, furono contrassegnati da alcuni elementi significativi: una serie di ripetuti tentativi da parte della comunità internazionale di trovare una soluzione diplomatica alla guerra civile in Cambogia, con lo scopo di stabilire a Phnom Penh un governo riconosciuto e democraticamente eletto; la formazione di una coalizione contrapposta al *People Republik of Kampuchea*, egemonizzata al suo interno dai Khmer Rossi e riconosciuta dalle Nazioni Unite come governo in esilio a Pechino<sup>281</sup>; il tentativo isolato dell'Australia di incriminare il governo in esilio della Dk di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio.

L'eredità lasciata dai Khmer Rossi era pesantissima, in termini di perdite di vite umane e disgregazione della già fragile economia. Oltre 300.000 cambogiani, accampati lungo il confine thailandese rappresentavano un elemento di difficile controllo e fornivano reclute per la guerriglia

---

<sup>279</sup> KUPER, *op. cit.*, p. 91.

<sup>280</sup> CHANDLER, *History*, p. 230.

<sup>281</sup> CHANDLER, *History*, p. 228.

di Pol Pot<sup>282</sup>. Il nuovo governo promise di rispettare i diritti umani, includendo la libertà di opinione e associazione, tuttavia non esitò a reprimere efficacemente le manifestazioni di dissenso politico. Appena un mese dopo la dichiarazione della sua esistenza, il *People Republic of Kampuchea* siglò un trattato di amicizia e cooperazione con il Vietnam. Questo atteggiamento convinse molti cambogiani che il Vietnam programmasse l'annessione della Cambogia o, quantomeno, l'egemonizzazione della sua politica<sup>283</sup>. I fatti dimostrarono però in seguito il contrario, perché Hun Sen formò sempre governi composti in prevalenza da tecnocrati alieni da influenze comuniste.

Il 1979 fu un anno particolarmente difficile per la Cambogia dato che la carestia fu aggravata da una stagione di siccità. Fortunatamente le condizioni migliorarono nell'anno successivo, grazie alla raddoppiata produzione di riso. La società rurale era, tuttavia, in disordine per colpa delle politiche dei Khmer Rossi: i villaggi erano stati abbandonati o distrutti, i superstiti soffrivano ancora di malaria e malnutrizione per colpa delle politiche dei Khmer Rossi; in alcuni distretti, oltre il 60% dei capi famiglia era rappresentato da vedove<sup>284</sup>. In risposta a queste condizioni, il Prk istituì i cosiddetti "gruppi di solidarietà", ovvero unità familiari riunite in collettività per la coltivazione delle terre<sup>285</sup>. Le scuole riaprirono durante tutto il 1979, mentre la moneta fu reintrodotta nel 1980. Per la maggior parte dei cambogiani, il rinnovato godimento delle libertà personali fu accolto con grande favore, in seguito alla traumatica esperienza della Dk<sup>286</sup>.

Il nuovo governo fu, tuttavia, incapace di ritagliarsi un ampio consenso all'interno dell'élite cambogiana superstite, mentre gli Stati Uniti e la Cina contribuirono attivamente a destabilizzare il regime. Il colosso occidentale, in particolare, considerava l'invasione vietnamita come un esempio di "aggressione comunista" da contrastare a tutti i costi. Sotto la diretta influenza degli Stati Uniti, il *World Food Program* delle Nazioni Unite distribuì ai Khmer Rossi, tramite l'esercito thailandese, aiuti alimentari per 12 milioni di dollari<sup>287</sup>. Un appoggio diretto nei confronti dei Khmer Rossi

---

<sup>282</sup> V. CHANDLER: *History*, p. 227 e *Brother number one*, p. 167.

<sup>283</sup> Durante i primi mesi di governo, i vietnamiti impedirono agli osservatori stranieri di entrare in Cambogia e negarono la loro presenza militare nel paese. Cfr. CHANDLER, *History*, p. 228.

<sup>284</sup> CHANDLER, *History*, p. 230.

<sup>285</sup> Le sofferenze provocarono una massiccia risposta umanitaria internazionale, ma gli aiuti stranieri furono spesso ritardati da rivalità burocratiche, da restrizioni imposte dalla Thailandia e dai suoi alleati nonché (anche se con un'incidenza inferiore) dagli stessi vietnamiti, che usarono una parte del cibo e dei medicinali per soddisfare le esigenze del loro imponente apparato burocratico-militare. Vedi CHANDLER, *History*, pp. 229-230.

<sup>286</sup> Vickery giudicò nel 1983 come "le politiche del regime del Prk e dei suoi sostenitori vietnamiti sono umane, pragmatiche e non oppressive". V. VICKERY, *op. cit.*, p. 225.

<sup>287</sup> Mason e Brown notarono come nei primi anni '80 la condizione delle truppe dei Khmer Rossi migliorò sensibilmente. Secondo il Vice-Segretario di Stato Richard Holbrooke, 20-40.000 guerriglieri di Pol Pot beneficiavano degli aiuti del World Food Program. Entrambe le affermazioni sono riportate in: KIERNAN, *The Cambodian genocide*, pp. 207-208. Cfr. anche CHANDLER, *Brother number one*, p. 170.

poteva però apparire screditante nei confronti dell'opinione pubblica, tanto interna quanto internazionale<sup>288</sup>. Per tutto il 1981, in un tentativo di rendere la propria posizione meno offensiva alla comunità internazionale, la superpotenza occidentale cercò di convincere il principe Sihanouk (spalleggiato dalla Cina), l'ex premier della *Khmer Republic* Son Sann e gli stessi Khmer Rossi a formare un fronte tripartito anti-vietnamita. L'iniziativa ebbe successo e nel settembre 1981 le tre componenti costituirono la *Coalition Gouvernement of Democratic Kampuchea* (Cgdk)<sup>289</sup>, che fu riconosciuta nel giugno 1982 alle Nazioni Unite come legittimo governo in esilio della Cambogia<sup>290</sup>.

Le tre fazioni condividevano l'acredine verso i vietnamiti e il desiderio di prendere il potere, ma erano reciprocamente ostili e incapaci di percorrere una strategia unitaria. Nei successivi dieci anni, tutte si screditarono a vicenda. La componente egemone della formazione era rappresentata dai Khmer Rossi, che disponevano complessivamente di 40.000 uomini ben armati e controllavano oltre la metà dell'esercito del Cgdk<sup>291</sup>. La fazione di Son Sann, conosciuta come *Khmer Peoples's National Liberal Front* (Kpnlf) era debole e lacerata dalle lotte intestine, mentre il principe Sihanouk poteva contare solo su 5.000 fedelissimi<sup>292</sup>. Il Cgdk ottenne scarso successo in Cambogia, ma cercò comunque di prendere il potere con la forza. Tra il 1983 e il 1985, le truppe filo-vietnamite inflissero dure perdite alla coalizione, respingendo le sue unità in Thailandia e distruggendone gli accampamenti<sup>293</sup>.

---

<sup>288</sup> Il consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Carter, Zbigniew Brzezinski, affermò di aver incoraggiato i cinesi a sostenere Pol Pot, pur ritenendolo abominevole. Gli Stati Uniti, nelle sue parole, non avrebbero mai potuto appoggiarlo direttamente, a differenza della Cina. Di fatto entrambe le nazioni concorsero in eguale misura alla sopravvivenza dei Khmer Rossi. V. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 207.

<sup>289</sup> Per la costituzione della Cgdk vedi ad esempio: CHANDLER, *History*, p. 233; CHANDLER, *Brother number one*, p. 170; ETCHESON, *op. cit.*, p. 249. In base agli accordi, Sihanouk fu eletto presidente della coalizione, Samphan vicepresidente e Son Sann primo ministro della nuova "*Democratic Kampuchea*".

<sup>290</sup> In realtà il 18 settembre 1981 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva già votato (77 voti favorevoli, 37 contrari, 31 astensioni) per il mantenimento delle credenziali della Dk, opponendosi al terzo tentativo annuale del Prk per guadagnarsi l'accredito presso le Nazioni Unite. Il rappresentante statunitense asserì che il voto in favore della Dk non implicava però il riconoscimento del regime di Pol Pot. Nel giugno del 1982, in seguito al formale annuncio della nascita della Dk, l'Assemblea Generale confermò con il suo silenzio-assenso il mantenimento dello *status quo*. V. ETCHESON, *op. cit.*, p. 249.

<sup>291</sup> Chandler riporta il numero iniziale di 30.000 uomini armati, accompagnati da circa 100.000 abitanti dei villaggi e coscritti, che si erano ritirati nelle foreste nord-occidentali della Cambogia nel momento in cui l'esercito vietnamita aveva occupato la gran parte della nazione. Fino al 1989, quando i vietnamiti ritirarono le loro forze, la People's Republic era però protetta da oltre 200.000 soldati vietnamiti e controllata dai quadri di Hanoi. V. CHANDLER, *Brother number one*, p. 165.

<sup>292</sup> CHANDLER, *History*, p. 234.

<sup>293</sup> CHANDLER, *History*, p. 234.

Le forze dell'intera coalizione non furono tuttavia mai in grado di controllare oltre un decimo del territorio cambogiano, almeno fino a quando i vietnamiti non iniziarono a ritirare progressivamente il loro esercito<sup>294</sup>.

### *2.2.1 Il ritiro delle truppe vietnamite*

Almeno due fattori incoraggiarono il ritiro delle ultime truppe vietnamite (circa 26.000 uomini) dalla Cambogia, promesso dal Prk nell'aprile 1989 e verificatosi già nel settembre dello stesso anno<sup>295</sup>. Il primo fu la crescente autosufficienza del Prk, che all'inizio del 1990 cambiò nome in *State of Cambodia* (Soc). La seconda fu la riduzione degli aiuti provenienti dall'Urss, in seguito al collasso della superpotenza comunista.

Date queste condizioni, l'occupazione vietnamita iniziava a diventare troppo onerosa per il blocco sovietico. Il ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia contribuì ad allentare le tensioni tra la Cina e il Vietnam e favorì i tentativi della comunità internazionale per trovare una soluzione alla guerra civile cambogiana. Anche l'Unione Sovietica e la Cina si avviarono verso un lento riavvicinamento, favorito dal ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan<sup>296</sup>. La Thailandia e gli altri membri dell'Associazione del Sud-Est Asiatico (Asean) si resero conto che sarebbe stato meglio avere l'Indocina come partner commerciale piuttosto che ridurla a campo di battaglia.

Gli sconvolgimenti politici dell'Europa dell'Est nel 1989-1990 e il boom economico del Sud-Est asiatico attribuivano ai funzionari del regime un più ampio margine di manovra, ma anche il rischio di un isolamento assoluto: il Vietnam e la Cambogia rischiavano di essere gli unici baluardi comunisti in un blocco destinato a collassare. Quest'ultima, in particolare, era ormai il Paese più povero di tutta l'Asia, a dispetto del relativo benessere di cui avevano goduto i khmer negli anni sessanta<sup>297</sup>. Il tasso di mortalità infantile all'interno del paese era sempre alto, flagellato altresì dalle piaghe ricorrenti della malaria e della malnutrizione. Le scuole e gli ospedali erano scarsamente

---

<sup>294</sup> All'inizio del 1990, le truppe della Dk erano riuscite ad occupare le regioni montagnose e scarsamente popolate della Cambogia nord-occidentale e sud-occidentale. L'esercito dei Khmer Rossi era giunto a minacciare Kopmpong Som, Kampot e addirittura Battambang, ma il cessate il fuoco imposto nel 1991 dalle grandi potenze giovò solamente alla causa di Hun Sen. V. CHANDLER, *History*, p. 235.

<sup>295</sup> CHANDLER, *History*, p. 235. Sul punto, cfr. anche FINDLAY, *Cambodia: the legacy and lessons of Untac*, Oxford University Press, New York, 1995, p. 5.

<sup>296</sup> CHANDLER, *History*, p. 235.

attrezzati, mentre le strutture mediche nelle capitali provinciali erano affollate da uomini mutilati da mine anti-uomo. L'elettricità, le condutture d'acqua, i congegni metallici e i manufatti erano piuttosto rari<sup>298</sup>.

La riduzione degli aiuti provenienti dal blocco sovietico diede origine una forma di “mercato nero” monopolizzato dagli agenti del governo. Legname, pietre preziose e pesce essiccato furono esportati illecitamente in Thailandia e Vietnam senza alcun beneficio per la popolazione locale<sup>299</sup>.

Il Soc aveva combattuto per un decennio con problemi economici, militari e politici, riuscendo a risolverli solo in parte. I Khmer Rossi, nonostante il “processo show” del 1979, agivano indisturbati al confine thailandese. In seguito al ritiro delle truppe vietnamite, i Khmer Rossi arrivarono ad amministrare almeno 400.000 degli 8.000.000 abitanti della Cambogia e circa il 15% del territorio, in particolare nelle aree adiacenti alla Thailandia<sup>300</sup>. Non si poteva negare però un sostanziale successo da parte del governo di Hun Sen: l'aver impedito la commissione di atrocità di ampiezza simile a quelle commesse nella *Democratic Kampuchea*.

## 2.2.2. *Il ruolo in Cambogia delle organizzazioni per i diritti umani*

Un illustre autore riportò come, nel corso degli anni '80, la sostanziale indifferenza delle grandi potenze nei confronti dei crimini dei Khmer Rossi fu condivisa anche dalle più illustri organizzazioni umanitarie<sup>301</sup>. Alcune influenti Ong si rifiutarono infatti di inviare delegazioni in Cambogia per cercare le prove dei crimini della Dk.

La *International Commission of Jurists*, l'*American Bar Association* e *Law Asia* non compirono alcun passo significativo per documentarsi su un caso di studio che il relatore speciale della Nazioni

---

<sup>297</sup> Il prodotto interno lordo pro capite nella Cambogia, nel 1994, era di 1/6 rispetto a quello della Malaysia e della Thailandia. La Cambogia era di fatto il paese più povero dell'Asia, persino includendo il Laos e il Vietnam. Nel 1969, invece, il Pil pro capite della Cambogia era almeno superiore a quello della Thailandia. Cfr. FINDLAY, *op. cit.*, p. 3.

<sup>298</sup> CHANDLER, *History*, pp. 236-237.

<sup>299</sup> CHANDLER, *History*, pp. 236-237.

<sup>300</sup> V. FINDLAY, *op. cit.*, p. 4. I Khmer Rossi riuscirono in particolare ad assicurarsi l'area di Pailin, luogo di produzione delle pietre preziose situato nella “regione calda” di Battambang. I vietnamiti, dal canto loro, si erano premurati di addestrare un forte esercito di 30.000 uomini per difendere il paese in seguito all'eventuale ritiro delle loro truppe. Cfr. anche CHANDLER, *History*, pp. 234-235.

<sup>301</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 215.

Unite, Benjamin Whitaker, aveva etichettato nel 1985 come “genocidio”<sup>302</sup>. *Amnesty International* preferì invece pubblicare resoconti di dettagliata condanna nei confronti delle violazioni ai diritti umani commesse dal regime Samrin-Hun Sen. Anche il *Lawyers Committee for Human Rights* concentrò i suoi sforzi nell’analisi delle violazioni post-1979. In un rapporto preliminare del 1984, il *Lawyers Committee* asserì addirittura che i Khmer Rossi avevano adottato solo alcune restrizioni al diritto all’integrità fisica degli individui<sup>303</sup>. Un anno più tardi, però, il *Lawyers Committee* tornò sui propri passi, quando riconobbe che le violazioni ai diritti umani del regime filo-vietnamita erano “pallide rispetto agli omicidi di massa di recente memoria” (1975-79)<sup>304</sup>.

Nei rapporti successivi, il *Lawyers Committee* documentò dettagliatamente i continui crimini perpetrati dai Khmer Rossi e dai loro alleati non-comunisti contro i rifugiati in Thailandia. Anche se non produsse rapporti sul regime della Dk, il Comitato dichiarò che la bestialità che percorse in lungo e largo la Kampuchea negli anni ’70, chiedeva una piena documentazione storica e legale, in ragione dell’impunità goduta dai singoli carnefici<sup>305</sup>.

Il grido di allarme del *Lawyers Committee* per la mancanza di un’accurata documentazione storico-legale, fu raccolta in parte dalla *Cambodia Documentation Commission* (Cdc), un’organizzazione umanitaria statunitense sorta nel 1982 per opera di un gruppo indipendente di rifugiati e studenti cambogiani, specialisti in diritti umani e studiosi in legge. La commissione, presieduta da David Hawk, iniziò subito l’attività di ricerca e cinque anni più tardi sembrò in grado di raccogliere i frutti degli sforzi compiuti. La Cdc condusse infatti una campagna credibile per persuadere una o più nazioni occidentali a intentare una causa contro il governo in esilio di Pol Pot per genocidio, in base all’articolo 9 della Convenzione Onu del 1948<sup>306</sup>. La campagna fallì per il perdurante sostegno della Cina e degli Stati Uniti alla causa dei Khmer Rossi e non per la mancanza di solide basi legali<sup>307</sup>.

Hawk mutò strategia sul finire degli anni ’80, quando decise di supportare l’inserimento dei Khmer Rossi nel processo riconciliazione nazionale, piuttosto che proseguire la battaglia legale. La sua

---

<sup>302</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 215. Vedi WHITAKER, *Rapporteur spécial, UN Report on Genocide*, 1985, (documento Onu E/CN.4/Sub.2/416), disponibile al sito Internet <http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/whitaker/section4.htm>, par. 29-42. Alcune parti significative del rapporto Whitaker saranno analizzate nel capitolo successivo.

<sup>303</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 215.

<sup>304</sup> Citazione contenuta in KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 215.

<sup>305</sup> Sul punto, cfr. ancora KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 215

<sup>306</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 216. In base all’articolo 9 della Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio: “Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio(...), saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti della controversia”. Il testo è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR nell’*op. cit.*, p. 160.



scelta fu aspramente criticata dal *Cambodian Genocide Project* statunitense e dalla *Campaign to oppose the return of the Khmer Rouge*, che rimasero probabilmente le uniche due entità a cercare nel deserto un processo per i seguaci di Pol Pot<sup>308</sup>.

La protezione offerta dagli Stati Uniti e dalla Cina ai leader superstiti della Dk garantì dunque l'impunità ai Khmer Rossi per tutti gli anni '80 e la semi-paralisi delle organizzazioni internazionali per i diritti umani europee e statunitensi. Una crociata privata e solitaria per assicurare i Khmer Rossi alla giustizia fu però intrapresa a metà degli anni '80 da Gregory Stanton, direttore dell'*Australian Bar Association's Cambodia Genocide Project Incorporated*<sup>309</sup>. Stanton raggiunse il punto culmine della sua opera nel 1986, quando sollevò l'ipotesi di rendere responsabile il governo in esilio della Dk di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia per la mancata punizione dei leader dei Khmer Rossi. L'iniziativa di Stanton poteva segnare uno storico precedente, perché nessun Stato era mai stato accusato per aver violato la Convenzione contro il genocidio.

Stanton si attivò affinché fosse nominato un gruppo internazionale di giuristi in grado di valutare la natura dei crimini commessi nella Dk. Il suo parere era che le prove raccolte attraverso la consultazione degli archivi di Tuol Sleng e le testimonianze dei superstiti, documentassero l'intento dei Khmer Rossi di commettere genocidio, almeno nei confronti dei monaci buddisti e della minoranza musulmana Cham<sup>310</sup>. Stanton spinse il governo australiano a prendere l'iniziativa in prima persona. Egli rilevò come sia la Australia sia la Cambogia fossero parti della Convenzione del 1948, ma soprattutto che il governo della Dk, non avendo denunciato la Convenzione, avesse l'obbligo di punire la commissione degli atti di genocidio perpetrati sul suo territorio<sup>311</sup>. Stanton precisò inoltre come, a partire dall'iniziativa dei 7 firmatari presso la Commissione Onu, l'Australia

---

<sup>307</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 216.

<sup>308</sup> Questa è l'opinione espressa da KIERNAN in *The Cambodian genocide*, p. 216. Il direttore della *Campaign to oppose the return of the Khmer Rouge* era Craig Etcheson, autore più volte citato nonché futuro direttore-esecutivo del *Cambodian Genocide Program* avviato nel 1995 dall'Università di Yale. Michael Vickery e Naomi Roht Arriaza precisarono che Michael Posner e lo stesso David Hawk, contemporaneamente membri del *Lawyers' Committee for human rights*, usarono la loro influenza per bloccare la proposta dell'American Bar Association (Aba) per l'istituzione di una Commissione d'Inchiesta in Cambogia. V. ROHT-ARRIAZA e VICKERY, *Human rights in Cambodia*, in ROHT-ARRIAZA, *Impunity and human rights in international law and practice*, New York e Londra, Oxford University Press, 1995, p. 247.

<sup>309</sup> GUNN, *Kampuchea: The case for a genocide tribunal?*, in *Arena*, 1987 (Vol. 81), p. 103.

<sup>310</sup> GUNN, *op. cit.*, p. 103.

<sup>311</sup> In base all'art. 6 della Convenzione del 1948: "Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'art 3 saranno processati dai tribunali competenti dello stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione". Vedi LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160.

godesse di una particolare legittimazione attiva nel denunciare la Dk di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia<sup>312</sup>.

L'iniziativa di Stanton fu accolta con favore dal governo australiano, il quale già nel 1981 aveva lasciato cadere il sostegno diplomatico ai Khmer Rossi, riconoscendo *de facto* il regime del Prk e opponendosi dal 1983 alle numerose risoluzioni di condanna dell'Asean nei confronti della permanenza vietnamita in territorio cambogiano<sup>313</sup>. All'interno della Conferenza Annuale dei Ministri degli Esteri dell'Asean del giugno 1986, a cui partecipavano anche i delegati giapponesi e statunitensi, l'australiano Hayden propose l'istituzione di un tribunale, destinato a processare i vertici del disciolto *Communist Party of Kampuchea*. Hayden paventò come l'accertamento del grado di colpevolezza di Pol Pot e dei vertici della Dk avrebbe permesso ai Khmer Rossi non direttamente coinvolti nella commissione delle atrocità di partecipare al processo di riconciliazione nazionale. Hayden non si riferì in termini precisi alla Corte Internazionale di Giustizia, ma si limitò a consigliare l'istituzione di un'istanza competente in grado di condannare gente dello stampo di Pol Pot e dei suoi screditati seguaci, estromettendoli così dalla vita politica locale<sup>314</sup>.

Nell'ottobre del 1986, la proposta della delegazione australiana fu presentata ufficialmente di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'ambasciatore australiano presso l'Onu, Richard Woolcott, dichiarò che l'auspicabile e genuina rappresentanza del popolo cambogiano, sarebbe stata ottenibile solo attraverso l'accertamento del grado di colpevolezza della leadership di Pol Pot<sup>315</sup>.

Di fatto, anche la proposta del governo australiano per un processo ai Khmer Rossi naufragò di fronte alla compatta opposizione di Cina e Usa<sup>316</sup>. L'Australia continuò, tuttavia, a svolgere un ruolo di primo piano nel cammino verso la fine della guerra civile in Cambogia.

---

<sup>312</sup> In base all'art. 9 della Convenzione del 1948: "Le controversie tra le parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esercizio della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atto di genocidio o per uno degli atti elencati nell'art. 3, saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia". Vedi LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160.

<sup>313</sup> GUNN, *op. cit.*, p. 105.

<sup>314</sup> Richiamo contenuto in: GUNN, *op. cit.*, pp. 103-104.

<sup>315</sup> Woolcott è ricordato in particolare per essere stato l'ambasciatore australiano presso l'Indonesia, prima che quest'ultima invadesse il territorio di Timor Est. Woolcott era membro dell'*Australian Labour Party* (Alp), partito progressista improntato a seguire una linea pragmatica in politica estera. Il discorso dell'ambasciatore australiano presso le Nazioni Unite, Richard Woolcott (missione australiana del 20 ottobre 1986, New York), è riportato da GUNN nell'*op. cit.*, p. 104.

<sup>316</sup> Il Segretario di Stato statunitense Shultz, descrisse addirittura come uno "stupido" Hayden per i suoi sforzi ad incoraggiare il dialogo in Cambogia e per la sua proposta per un tribunale internazionale *ad hoc*. L'opposizione di Shultz risale alla fine del 1986. Cfr. a tal proposito KIERNAN, *Cambodia twisted path to justice*, 1999, p. 3, articolo pubblicato su Internet al sito <http://historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm>.

## 2.3 Il lungo cammino verso la fine della guerra civile

Come brevemente accennato in precedenza, le Nazioni Unite dedicarono scarsa attenzione alle atrocità dei Khmer Rossi. Solo l'invasione vietnamita del gennaio 1979 diede avvio ai primi sforzi della comunità internazionale per risolvere il problema dei continui scontri intestini in Cambogia.

Nel 1980, l'Assemblea Generale decise di convocare una conferenza internazionale, con lo scopo di raggiungere un accordo politico complessivo del problema cambogiano<sup>317</sup>. La Conferenza Internazionale per la Kampuchea si tenne a New York nel luglio del 1981, ma il Vietnam e altri Stati del blocco sovietico la boicottarono, perché condannò l'invasione del 1979 e non le atrocità dei Khmer Rossi<sup>318</sup>. La dichiarazione finale della Conferenza sottolineò la necessità di ripristinare la sovranità della Cambogia e la sua integrità territoriale, ma menzionò scarsamente i diritti umani e non condannò i crimini del passato dei Khmer Rossi<sup>319</sup>.

La Conferenza istituì, tuttavia, un Comitato *ad hoc*, incaricato di trovare una soluzione pacifica al problema cambogiano; il Comitato si riunì durante tutti gli anni '80, ma conseguì scarsi progressi verso un accordo complessivo. L'Assemblea Generale rimase costantemente investita della situazione e adottò ripetute risoluzioni di condanna nei confronti dell'invasione vietnamita, nonostante la compatta opposizione del blocco sovietico. Il ritiro di qualsiasi forza straniera dalla Cambogia, secondo l'Assemblea Generale, sarebbe stato il passo più importante verso il raggiungimento di una pace duratura<sup>320</sup>.

---

<sup>317</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 35/6, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 35° sessione, Supplemento No 48, 13-14, documento delle Nazioni Unite A/35/48 del 1980. Cfr. RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, *American Journal of International Law* (Ajl), 1993 (Vol. 87), p. 4, disponibile su Internet all'interno del sito: <http://www.jstor.org>.

<sup>318</sup> *Declaration on Kampuchea*, in *Report of the International Conference on Kampuchea*, doc. Onu n. A/CONF.109/5. Il 15° punto della dichiarazione menziona solo una volta i diritti umani, quando alla fine del paragrafo asserisce il diritto della Cambogia di essere libera da ogni minaccia esterna o aggressione armata. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 4.

<sup>319</sup> *Declaration on Kampuchea*, in *Report of the International Conference on Kampuchea*, New York (13-17 July 1981), Annesso No 1, par. 7, documento delle Nazioni Unite A/CONF. 109/5, Un Sales No. E.81.I.20 (1981). Il punto 15 della dichiarazione menziona una sola volta i diritti umani, alla fine del paragrafo concernente il diritto della Cambogia di essere libera da ogni minaccia esterna o aggressione armata. È significativo tuttavia che né la dichiarazione né la risoluzione dell'Assemblea Generale reclamino il ripristino del governo della Dk, dato che si sarebbe potuto presumere alla luce della continua permanenza dei Khmer Rossi presso le Nazioni Unite e delle precedenti dichiarazioni dell'Assemblea Generale. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 4.

<sup>320</sup> Confronta ad esempio le seguenti risoluzioni dell'Assemblea Generale: 34/22 del 14 novembre 1979; 36/6 del 22 ottobre 1980; 36/5 del 21 ottobre 1981; 37/6 del 28 ottobre 1982; 38/3 del 27 ottobre 1983; 39/5 del 30 ottobre 1984; 40/7 del 5 novembre 1985; 41/6 del 21 ottobre 1986. Confronta anche le seguenti risoluzioni della Commissione per i

Il progressivo ritiro delle truppe vietnamite e l'attenuarsi delle tensioni della Guerra Fredda contribuirono, alla fine degli anni '80, a una rinnovata iniziativa della comunità internazionale per la soluzione del conflitto cambogiano. Il processo di pace - che condusse agli accordi di Parigi del 23 ottobre 1991 - iniziò nel dicembre 1987 con gli incontri tra il principe Sihanouk e il primo ministro del Prk, Samdech Hun Sen. L'India e l'Indonesia furono i principali artefici delle trattative tra i due prestigiosi *leaders* politici<sup>321</sup>. Gli incontri tra la Cina e il Vietnam e tra la Cina, il Prk e la Thailandia del gennaio 1989, precorsero all'annuncio del Vietnam di ritirare le proprie truppe dalla Cambogia: le delegazioni si accordarono per la fine di tutti gli aiuti esterni ai partiti cambogiani e per un'accelerazione dell'attività diplomatica<sup>322</sup>.

Con il ritiro finale delle truppe vietnamite dalla Cambogia, avvenuto ufficialmente il 27 settembre del 1989, gli Stati Uniti mutarono la loro strategia nei confronti dei Khmer Rossi. In questa fase, gli Usa accantonarono il tentativo di provocare una sconfitta militare del governo di Hun Sen, ma cercarono di includere i Khmer Rossi nelle negoziazioni di pace, per assicurare l'instaurazione di un governo anti-vietnamita in Cambogia, in seguito a elezioni organizzate dalle Nazioni Unite. Essendo i Khmer Rossi camuffati nella coalizione riconosciuta come "governo in esilio", gli Stati Uniti avrebbero potuto usare la loro influenza presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per assicurarne il coinvolgimento in un "accordo complessivo"<sup>323</sup>.

Nel luglio del 1990, il Segretario di Stato James Baker annunciò che gli Stati Uniti avrebbero cessato di sostenere la rappresentanza della coalizione nel seggio delle Nazioni Unite<sup>324</sup>. L'amministrazione di George Bush Sr cercava così di riconquistare il sostegno dell'opinione pubblica interna, decisamente ostile alla causa di Pol Pot.

Il parziale successo degli incontri di Jakarta e il ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia prepararono l'ambiente per una risoluzione globale della questione cambogiana. Francia e l'Indonesia organizzarono nella capitale francese un nuovo *round* negoziale per l'estate del 1989. Alla Conferenza di Parigi parteciparono le quattro fazioni cambogiane, gli Stati dell'Asean, i cinque

---

diritti umani: No 29 dell' 11 marzo 1980; 11 del 6 marzo 1981; 1982/13 del 25 febbraio 1982; 1983/5 del 15 febbraio 1983; 1984/12 del 29 febbraio 1984; 1985/12 del 27 febbraio 1985; 1986/25 del 10 marzo 1986; 1987/6 del 19 febbraio 1987. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreement*, p. 4 (nota 15).

<sup>321</sup> Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 4 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 4.

<sup>322</sup> Cfr. FINDLAY, *op. cit.*, p. 5.

<sup>323</sup> Così CHIGAS, *Defining justice*, p. 248.

<sup>324</sup> CHANDLER, *History*, p. 238.

membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, il Vietnam, il Laos, il Giappone, l'Australia, l'India, il Canada e lo Zimbabwe in rappresentanza dei paesi non-allineati<sup>325</sup>.

La Conferenza tenne la sua prima sessione senza raggiungere alcun risultato significativo. Sihanouk, Son Sann e i Khmer Rossi chiesero invano a Hun Sen di formare un governo transitorio quadripartito di unità nazionale sotto la leadership di Sihanouk<sup>326</sup>.

Lo stallo delle trattative fu rotto nel 1990 per merito dell'Australia, da sempre in prima linea nella lotta diplomatica contro i Khmer Rossi. Il Ministro degli Esteri australiano Evans propose un piano dettagliato per un'amministrazione delle Nazioni Unite sulla Cambogia<sup>327</sup>. Il documento, passato alla storia come "Libro Rosso", fu presentato nel febbraio del 1990 all'interno dell'*Informal Meeting of Cambodia* (Imc) di Jakarta<sup>328</sup>.

La proposta australiana fu accolta con grande favore dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che si affrettarono a esporre un progetto congiunto per una soluzione globale del conflitto cambogiano<sup>329</sup>. Il "*Framework document*" dei 5 grandi proponeva un ampio coinvolgimento delle Nazioni Unite nel processo di riconciliazione nazionale. L'elemento principale del progetto consisteva nella creazione di un'"*United Nations Transitional Authority for Cambodia*" (Untac), in grado di assicurare il pacifico svolgimento di elezioni politiche e la transizione della Cambogia verso la piena democrazia<sup>330</sup>. Durante il periodo dell'Untac, la sovranità nazionale sarebbe stata retta *de facto* da un *Supreme National Council* (Snc), composto dai rappresentanti delle quattro fazioni cambogiane<sup>331</sup>.

Il *Framework document* attribuiva all'Untac il compito di sovrintendere all'immediato "cessate il fuoco tra le parti", alla smobilizzazione dei soldati e alla deposizione delle armi in luoghi istituiti

---

<sup>325</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 5.

<sup>326</sup> V. FINDLAY, *op. cit.*, p. 5. All'inizio della Conferenza, il Prk e i suoi alleati enfatizzarono la parola "genocidio" per rendere chiaro come il non-ritorno al potere dei Khmer Rossi fosse tanto importante quanto il ritiro delle truppe vietnamite. Cfr. RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 6. Capo nominale dei Khmer Rossi era Khieu Samphan, il "volto umano" del regime comunista nonché l'artefice delle riforme economiche degli anni '60. Samphan dubitò invece circa il reale ritiro delle truppe vietnamite, contribuendo al fallimento della prima sessione della Conferenza di Parigi.

<sup>327</sup> Evans prese spunto da una proposta del deputato australiano Stephen Solarz del marzo 1981, che gli aveva prospettato l'ipotesi di una forma di amministrazione fiduciaria per la Cambogia. L'idea per un'amministrazione Onu fu paventata addirittura da Sihanouk nel 1981. Cfr. FINDLAY, *op. cit.*, p. 6 con RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 6.

<sup>328</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 6.

<sup>329</sup> Per dettagli vedi lo *Statement by the Permanent Five of 28 August 1990*, pubblicato come annesso all'UN, *The situation of Kampuchea: Question of Peace, stability and cooperation in South-East Asia*, lettera No 90/08/30, documento delle Nazioni Unite A/45/472, S/21689, 31 Agosto 1990. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7.

<sup>330</sup> RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7.

<sup>331</sup> HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 10. Vedi anche RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7.

appositamente<sup>332</sup>. L'Untac avrebbe altresì verificato il completo ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia, fattore sul quale la delegazione dei Khmer Rossi non era disposta a transigere.

Il *Framework document* fu accolto immediatamente nel meeting finale di Jakarta del 10 settembre 1990, durante il quale le fazioni in lotta furono sottoposte alle pressioni della comunità internazionale per l'accettazione del piano, che fu approvato senza riserve anche dal Consiglio di Sicurezza<sup>333</sup>. Le parti in lotta si affrettarono a nominare un Consiglio Supremo Nazionale composto da 12 membri, di cui 6 appartenenti al Soc e 2 per ciascuna delle fazioni che animavano la resistenza<sup>334</sup>.

Il *round* finale dei negoziati iniziò nell'estate del 1991, dopo che un "cessate il fuoco" proposto dalle Nazioni Unite il 1° maggio, aveva posto fine a tre mesi di scontri sul campo tra il governo e la guerriglia<sup>335</sup>. Il principe Sihanouk emerse come artefice principale della riconciliazione tra le parti, quando nel giugno 1991 promosse, con successo, un accordo all'interno dell'Snc per un "cessate il fuoco" duraturo e la fine di tutti gli aiuti militari provenienti dai rispettivi sostenitori<sup>336</sup>. Sihanouk, formalmente eletto presidente dell'Snc, ritornò *de facto* capo di Stato della Cambogia<sup>337</sup>.

L'accordo definitivo fu firmato a Parigi il 23 ottobre 1991, in seguito a una pausa diplomatica di sei mesi conseguente alla crisi nel Golfo Persico<sup>338</sup>. La Conferenza di Parigi siglò quattro documenti ma solo "l'Accordo su una Soluzione Politica Complessiva del Conflitto Cambogiano" ("Accordo complessivo") e "l'Accordo concernente la Sovranità, l'Indipendenza e l'Integrità territoriale, la Neutralità e l'Unità Nazionale della Cambogia" assunsero efficacia vincolante<sup>339</sup>. Gli atti delle

---

<sup>332</sup> RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, pp. 16-17.

<sup>333</sup> Risoluzione 668 del Consiglio di Sicurezza, del 20 settembre 1990 (45th Sess.), documento delle Nazioni Unite S/RES/668. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7 (nota 30).

<sup>334</sup> RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7. Hun Sen aveva inizialmente sostenuto che Sihanouk dovesse essere nominato come rappresentante dei suoi fedeli guerriglieri e non come membro "*super partes*". Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 8. Il Presidente del Soc, Heng Samrin, commentò che per il suo governo, il piano di pace conteneva un invito a "commettere suicidio". Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 8.

<sup>335</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 8 e RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7.

<sup>336</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 9.

<sup>337</sup> Un osservatore francese notò che: "Il principe Sihanouk è stato fatto re un'altra volta, con il titolo di presidente, grazie a un *consensus* incoraggiato dai poteri forti e dal processo di riconciliazione tra Pechino e Hanoi avvenuto dodici anni dopo l'invasione vietnamita della Cambogia. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 9. Il principe invitò i governi stranieri ad accreditare i rappresentanti diplomatici presso l'Snc, una richiesta che fu accolta immediatamente dall'Australia e dagli stati dell'Asean.

<sup>338</sup> RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 7. Confronta con: HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 11 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 11.

<sup>339</sup> L'Atto finale della Conferenza e la Dichiarazione per la Riabilitazione e la Ricostruzione della Cambogia completarono il novero dei documenti conclusi a Parigi. Tutti sono pubblicati come annessi al documento Onu A/46/608, S/23177, 30 Oct. 1991. I documenti sono riprodotti in FINDLAY, *op. cit.*, pp. 170-207. La struttura degli Accordi di Parigi è spiegata esaurientemente da RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 8 e da FINDLAY, *op. cit.*, p. 11.

trattative furono siglati da tutti i diciannove Stati che avevano partecipato alla Conferenza, inclusa la Cambogia (o meglio il *Supreme Nacional Council* nella veste di rappresentante dello Stato)<sup>340</sup>.

Il ritorno di Sihanouk in Cambogia nel mese di novembre, dopo dodici anni di esilio a Pechino, fu accolto con favore ed entusiasmo dal popolo khmer. I cambogiani non si erano dimenticati del “padre della nazione” che, nonostante alcuni errori compiuti nel passato, aveva sempre cercato di assicurare un’esistenza pacifica al suo Paese.

Gli orrori della Dk e la repressione dei dissidenti politici da parte del regime successivo necessitavano l’inclusione, all’interno degli accordi di Parigi, di una dettagliata sezione per la tutela dei diritti umani. Gli Stati Uniti, in particolare, spinsero affinché la tematica rivestisse un ruolo preminente nel raggiungimento di un accordo complessivo. Nel contesto della Conferenza di Parigi fu, però, impossibile raggiungere un consenso unanime sui passi concreti da intraprendere per punire i vertici dei Khmer Rossi<sup>341</sup>.

Di fatto, gli obblighi sorti in capo alle delegazioni firmatarie, contenuti nell’Accordo complessivo, apparivano alquanto blandi. L’art. 15 del medesimo sanciva la prerogativa di tutti i cambogiani a godere delle libertà contenute nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e negli altri rilevanti strumenti internazionali a tutela dei diritti umani<sup>342</sup>. Il secondo paragrafo del medesimo articolo sottolineava come la Cambogia dovesse assicurare il rispetto dei diritti umani, nonché supportare il diritto dei cambogiani ad intraprendere tutte le attività per la promozione dei diritti umani (permettendo, in primo luogo, alle organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali di condurre liberamente le loro attività)<sup>343</sup>.

Il solo art. 15(2)(b) conteneva un velato riferimento ai Khmer Rossi, quando imponeva l’obbligo a tutti i cambogiani ad adottare tutte le misure effettive per assicurare il non-ritorno alle politiche e

---

<sup>340</sup> Secondo Chigas, tre fattori concorsero al successo diplomatico delle trattative a Parigi: il crescente isolamento economico del governo cambogiano; la consapevolezza da parte degli Stati Uniti dell’impossibilità di una vittoria militare dei Khmer Rossi; il successo della Cina nell’emergere come prima forza regionale. Vedi CHIGAS, *Defining justice*, p. 249.

<sup>341</sup> Il lavoro della Conferenza di Parigi e dei Cinque Permanenti mise in evidenza l’intento di attribuire alla sezione dei diritti umani un’importanza decisiva all’interno dell’Accordo Complessivo. Cfr. RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 25. Il 27 giugno del 1991, peraltro, la Sottocommissione per la prevenzione delle minoranze era tornata a denunciare dopo un lungo periodo di silenzio i crimini dei Khmer Rossi. Il Comitato approvò una risoluzione ricordando “il dovere della comunità internazionale di impedire il ritorno del genocidio in Cambogia” e “di prendere tutte le misure preventive necessarie per impedire condizioni che possano creare per il popolo cambogiano il rischio di nuovi crimini contro l’umanità”. Vedi il documento Onu “1991/8 *Situation in Cambodia*”, Risoluzione approvata dalla Sottocommissione per i diritti umani il 23 agosto 2001, riportata da KIERNAN in *The Cambodian genocide*, p. 216 e da CHIGAS nell’*op. cit.*, p. 249.

<sup>342</sup> RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 25 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 176. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo è stata proclamata dalle Nazioni Unite a New York il 9 dicembre 1948. Per il testo della Dichiarazione, vedi LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 157-160.

alle pratiche del passato, nonché di aderire ai “rilevanti strumenti” del diritto umanitario internazionale<sup>344</sup>. La disposizione mostrava come la maggior parte dei negoziatori preferisse attribuire la responsabilità per l’incriminazione dei leader dei Khmer Rossi al futuro governo della Cambogia<sup>345</sup>.

Questa richiesta implicava soprattutto l’impegno, che sarebbe sorto in capo al governo neo-eletto, di punire i *leaders* della *Democratic Kampuchea* ai sensi della Convenzione contro il genocidio del 1948<sup>346</sup> (nel caso in cui il genocidio fosse stato accertato per i crimini dei Khmer Rossi) e di attenersi al Patto sui Diritti Civili e Politici<sup>347</sup> nonché alla Dichiarazione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale<sup>348</sup>.

La formula del “non ritorno alle pratiche del passato” deluse profondamente tanto le organizzazioni internazionali, nonché la Sottocommissione Onu per la prevenzione delle minoranze, che chiesero a gran voce un processo per i Khmer Rossi<sup>349</sup>.

## 2.4 Il periodo dell’Untac

La creazione dell’Untac rappresentò sicuramente l’elemento più significativo degli Accordi di Parigi. Tale missione di pace era la più imponente mai dispiegata dalle Nazioni Unite e coinvolgeva

---

<sup>343</sup> Testo riportato in FINDLAY, *op. cit.*, p. 176 e in RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 25.

<sup>344</sup> Testo menzionato in RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 25 e in FINDLAY, *op. cit.*, p. 176.

<sup>345</sup> L’inclusione dell’eufemistico concetto del “non ritorno alle pratiche del passato” risale agli incontri di Pattaya del giugno 1991, quando nessuna decisione era stata presa per punire i criminali, né si era accennato ad alcun individuo in particolare. FINDLAY, *op. cit.*, p. 10.

<sup>346</sup> In base all’art. 6 della Convenzione del 1948 “Le persone accusate di genocidio (...) saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione”. Il testo è riportato da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160.

<sup>347</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 per tutte le previsioni eccetto l’art. 41 (comunicazioni interstatali per mancato adempimento degli obblighi che scaturiscono dal patto); 28 marzo 1979 per l’art. 41. Il Provvedimento di esecuzione italiano avvenne con l. 25 ottobre 1977, n. 881 in G.U. n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977. Il Deposito della Ratifica è datato 15 settembre 1978 e fu comunicato in G.U. n. 328 del 23 novembre 1978. Il testo del Patto è riportato da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 162-171.

<sup>348</sup> RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 26.

<sup>349</sup> In prima linea si schierarono l’*Australian section of the International Commission of jurists* e il *Minnesota Lawyers International Human Rights Committee*, che nel giugno 1990 organizzò un finto processo di un giorno ai Khmer Rossi secondo le procedure della Corte Internazionale di Giustizia. Secondo Kiernan, però, la *lobby* dotata di maggior peso era quella facente capo alla *Campaign to oppose the return of the Khmer Rouge*, che godeva del supporto di quarantacinque organizzazioni statunitensi, un primo ministro cambogiano del passato e numerosi sopravvissuti della *Democratic Kampuchea*. V. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 216.



oltre 15.000 uomini appartenenti a 100 nazioni: il Giappone e l'Australia fornirono i contingenti militari più numerosi<sup>350</sup>.

L'Untac rappresentò un ideale banco di prova per tutta la comunità internazionale, per la prima volta unita dopo la fine della guerra fredda nella lotta per la tutela dei diritti umani. La missione costituì anche il secondo caso nella storia in cui le Nazioni Unite si impegnarono nell'amministrazione di un territorio, ma con un'eco sicuramente maggiore rispetto al precedente della Nuova Guinea occidentale<sup>351</sup>. Il grande successo dell'Untac fu di permettere lo svolgimento pacifico delle prime elezioni democratiche in Cambogia, a cui parteciparono quasi il 90% degli aventi diritto.

Una settimana prima della firma degli accordi di Parigi, il Consiglio di Sicurezza autorizzò la partenza di un primo contingente denominato *United Nations Advance Mission In Cambodia* (Unamic), con il compito di presiedere al cessate il fuoco e di preparare il terreno per la successiva azione della missione principale<sup>352</sup>.

Il 19 febbraio 1992, il Segretario Generale sottopose un articolato piano di implementazione dell'Untac. Il rapporto raccomandava che l'Autorità per la Cambogia consistesse in sette divisioni: diritti umani, elezioni, questioni militari, amministrazione civile, polizia, rimpatri, ricostruzione del Paese<sup>353</sup>. Il Consiglio di Sicurezza adottò il rapporto del Segretario Generale e istituì ufficialmente l'Untac il 28 febbraio 1992, mediante la risoluzione numero 745<sup>354</sup>. La nomina del giapponese Yasushi Akashi a rappresentante speciale del Segretario Generale e capo dell'Untac, avvenuta il 15 marzo 1992, segnò l'inizio della missione principale<sup>355</sup>.

---

<sup>350</sup> Il personale Untac ammontava approssimativamente a 15.900 uomini, a cui andavano aggiunti 3.600 "Civilian Police" e 2.000 civili. Le truppe e il personale di polizia sarebbero stati forniti da 46 paesi, i contingenti di civili più grandi quelli della Francia, dell'India e dell'Indonesia. In aggiunta al personale internazionale, l'Untac sarebbe stata supportata da 7.000 khmer reclutati localmente, includendo 2.500 interpreti e 4.000 membri dello staff elettorale. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 27.

<sup>351</sup> Per Untea s'intende l'*United Nations Temporary Executive Authority* (Untea), che governò Irian Jya, la parte occidentale della Nuova Guinea, durante la sua transizione dalla colonizzazione olandese al governo indonesiano. L'operazione, che si protrasse dal 1 ottobre 1961 al 1 maggio 1963, fu in realtà una mossa politica per salvare la faccia al governo olandese che tentava inutilmente di controllarla. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 15.

<sup>352</sup> L'Unamic era guidato da Ataul Karim del Bangladesh, con la sua componente militare sotto il comando del Brigadiere-Generale francese Jean Michel Loridon. Il suo personale era estremamente limitato e le sue risorse scarse. Il contingente dell'Unamic raggiunse il numero di 1.504 uomini. La missione iniziò ufficialmente con l'arrivo di Karim a Phnom Penh il 9 novembre 1991. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, pp. 22-23.

<sup>353</sup> *Report of the Secretary-General on Cambodia*, documento delle Nazioni Unite S/23613 (1992). Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 38.

<sup>354</sup> Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 745, documento Onu S/RES/745, 28 febbraio 1992. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 33.

<sup>355</sup> Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 38.

Molti studiosi si sono cimentati nella minuziosa analisi e descrizione del periodo dell'Untac<sup>356</sup>. L'importanza della missione di pace non può essere in alcun modo svilita, visto che essa consentì la transizione della Cambogia verso una forma di governo più democratica e smorzò altresì i focolai di guerriglia in corso dal 1979. In seguito alle elezioni del maggio 1993, i Khmer Rossi sarebbero spariti come forza politica dal paese, avviandosi verso un inarrestabile declino anche dal punto di vista militare. Le frammentazioni all'interno della guerriglia sarebbero giunte nel 1999 ad un punto di non ritorno, con la cattura di Ta Mok e la scomparsa dei Khmer Rossi come minaccia per l'autorità dello stato cambogiano. Gli accordi di Parigi, come sottolineato in precedenza, non attribuivano alcun mandato all'Untac per l'incriminazione dei leader della Dk, senonché il periodo dell'Untac costituisce una parte significativa e straordinaria del percorso che porterà alla creazione di un meccanismo internazionale preposto alla messa in stato di accusa dei massimi responsabili degli eccidi.

Alcuni argomenti meritano però di essere esaminati con una certa attenzione, in quanto maggiormente attinenti all'oggetto della nostra indagine: il particolare regime legale instauratosi in Cambogia in seguito alla divisione dei compiti tra Snc e Untac; il mancato rispetto degli accordi di Parigi da parte dei Khmer Rossi; lo svolgimento delle elezioni.

#### *2.4.1 L'esercizio della sovranità nel periodo dell'Untac*

Come già accennato, il progetto per un Consiglio di Sicurezza Nazionale in Cambogia nacque a seguito della rottura della prima fase delle trattative presso la Conferenza di Parigi. La proposta australiana ai cinque grandi nel 1990, prevedeva invece la possibilità di un'amministrazione transitoria delle Nazioni Unite sulla Cambogia (Untac). I due differenti organismi governarono la Cambogia dal febbraio del 1992 al settembre del 1993, dando origine a un'analisi in dottrina circa la natura del regime legale vigente nel periodo e soprattutto riguardo all'organo concretamente investito della sovranità nel Paese<sup>357</sup>.

Secondo un'interessante definizione proveniente dalla dottrina *“la norma internazionale consuetudinaria che definisce la sovranità attribuisce ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo*

---

<sup>356</sup> In questo lavoro sono stati più volte citati, ad esempio, gli interessantissimi scritti di Findlay, Heder-Ledgerwood e Ratner.

<sup>357</sup> Ratner sembra essere l'unico autore ad essersi soffermato esaurientemente sulla questione, tanto che Findlay partirà dall'opera di Ratner per tirare le sue autonome conclusioni. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 12.

esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano nell'ambito del territorio"<sup>358</sup>. Le concezioni tradizionali dottrinali associano il concetto di sovranità con l'indipendenza dello Stato<sup>359</sup> e con l'esercizio effettivo del potere di governo<sup>360</sup>, ma taluni internazionalisti riconoscono nella sovranità il diritto del popolo di uno Stato ad autogovernarsi attraverso il metodo della democrazia rappresentativa parlamentare<sup>361</sup>. L'interesse preminente delle Nazioni Unite era di avocare a sé, in base a una concessione da parte del legittimo governo cambogiano, l'esercizio dei poteri di amministrazione connessi allo svolgimento delle elezioni. Il problema era che in Cambogia non esisteva un governo universalmente riconosciuto dalla comunità internazionale. La creazione di un fittizio Consiglio Supremo Nazionale, che includesse tutte le fazioni in lotta, servì alle Nazioni Unite come strumento per delegare i poteri di amministrazione da un "governo" universalmente riconosciuto all'Untac. Dall'"Accordo complessivo" raggiunto a Parigi, si evinceva come all'organo quadripartito fossero attribuiti formalmente i poteri sovrani. L'Art. 3 dell'Accordo definiva infatti il *National Supreme Council* come l'unico legittimo corpo e forma di autorità nel quale erano custodite, durante il periodo transitorio, la sovranità, l'indipendenza e la sovranità della Cambogia; l'articolo aggiungeva che il Consiglio Supremo avrebbe rappresentato la Cambogia all'estero durante il periodo dell'Untac e occupato il seggio dello Stato presso le Nazioni Unite<sup>362</sup>. L'Accordo garantiva dunque all'organo quadripartito una speciale legittimazione a incarnare la sovranità cambogiana, nel momento stesso in cui esso poteva delegare alle Nazioni Unite tutti i poteri necessari per l'implementazione dell'Accordo<sup>363</sup>.

---

<sup>358</sup> CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997 (Quinta edizione), cit., p. 197.

<sup>359</sup> Secondo Kelsen, il concetto di sovranità incorpora il fatto che uno Stato sia solo soggetto al diritto internazionale, e non a quello nazionale o di un altro Stato. V. la definizione contenuta in RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 23.

<sup>360</sup> Secondo Benedetto Conforti, "Per quanto riguarda l'acquisto della sovranità territoriale, cioè il diritto ad esercitare in modo esclusivo ed indisturbato il potere di governo, vale il criterio dell'effettività: l'esercizio effettivo del potere di governo fa sorgere il diritto...all'esercizio esclusivo del potere di governo medesimo. La parziale tautologia contenuta in questa affermazione è caratteristica del criterio di effettività ed è insita in ogni applicazione del principio *ex facto oritur jus*, principio che per l'appunto presiede alla nascita del diritto di sovranità territoriale". Citazione tratta da CONFORTI, *Diritto internazionale*, p. 199.

<sup>361</sup> Questa posizione, espressa da Reisman, è riportata in RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 22.

<sup>362</sup> Per commenti, si rinvia a: HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 10; FINDLAY, *op. cit.*, p. 11; RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 10. Il testo dell'art. 3 è riportato da FINDLAY, *op. cit.*, p. 175. La delegazione del Governo Nazionale della Cambogia non apparve all'Assemblea Generale nel 1990, con il seggio che rimase vacante. La delegazione dell'Snc assunse il seggio cambogiano alla sessione del 1991. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 11.

<sup>363</sup> *Comprehensive Settlement Agreement*, art. 6, riportato in FINDLAY, *op. cit.*, p. 175. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 10.

Lo *status* giuridico del *National Supreme Council* era tuttavia incerto. La mancanza dei requisiti del controllo del territorio e dell'effettività impedivano di considerarlo un governo a tutti gli effetti, ma attribuirgli la natura di soggetto "*sui generis*" del diritto internazionale<sup>364</sup>. Il Consiglio di Sicurezza nazionale fu visto come un'entità costituita dalle fazioni cambogiane, a cui fu attribuito uno *status* speciale, una sorta di riconoscimento dalla comunità delle nazioni. La risoluzione 668 del Consiglio di Sicurezza individuò nell'Snc l'unica rappresentante della Cambogia nelle sue relazioni con gli altri Stati e organizzazioni internazionali, sebbene sprovvista dei requisiti tali da farla assurgere a governo legittimo<sup>365</sup>.

A sua volta, l'Untac costituiva un'autorità transitoria, a cui l'Snc aveva delegato i poteri necessari per implementare l'"Accordo complessivo", così come previsto dall'art. 6<sup>366</sup>. L'allegato disciplinava, invece, i poteri esercitabili autonomamente dall'Untac e in condominio con il Consiglio di Sicurezza Nazionale. In base ad esso, l'Untac avrebbe dovuto conformarsi alle decisioni del Consiglio su ogni aspetto dell'Accordo complessivo, nei casi in cui quest'ultimo avesse deliberato all'unanimità o il principe Sihanouk, nella veste di presidente, si fosse fatto portavoce del suo orientamento prevalente<sup>367</sup>. Per assumere un'efficacia vincolante, però, la delibera doveva essere conforme agli obiettivi dell'Accordo, in base al giudizio insindacabile espresso del capo dell'Untac<sup>368</sup>. L'Accordo pertanto attribuiva al Rappresentante Speciale la facoltà di esercitare la sua autorità in assenza di una condotta univoca all'interno dell'Snc, e di rifiutarne le direttive, se considerate non conformi agli scopi dell'Accordo.

L'analisi dei poteri del Rappresentante Speciale nella veste di amministratore della Cambogia, mostrava l'ampiezza delle competenze in capo all'Untac per quanto riguardava la condotta delle elezioni. L'attribuzione all'Untac di ampi poteri rispetto all'amministrazione dell'apparato statale del Paese era, infatti, condizione necessaria all'instaurazione di un procedimento elettorale corretto e imparziale.

L'Accordo complessivo istituì un sistema destinato a governare le relazioni tra l'Untac e le strutture governative presenti in Cambogia. In particolare, al Rappresentante Speciale era attribuito il potere di esercitare il controllo su tutte le agenzie amministrative, le strutture e gli uffici che potessero

---

<sup>364</sup> Così RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 10 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 12.

<sup>365</sup> Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 668, UN SCOR, 45th Sess., Documento Onu S/INF/46 (1990). Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 11.

<sup>366</sup> Vedi l'art. 6 dell'Accordo Complessivo, riportato da FINDLAY, *op. cit.*, p. 175.

<sup>367</sup> Primo Allegato del *Comprehensive Settlement Agreement*, sezione A, paragrafo 2, lettere a, b. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, pp. 178-179.

<sup>368</sup> Primo Allegato del *Comprehensive Settlement Agreement*, sezione A, par. 2 (e). Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 179.

influenzare direttamente il risultato delle elezioni, particolarmente quelle responsabili per gli affari esteri, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'informazione, mediante l'emanazione di direttive vincolanti per tutte le parti cambogiane<sup>369</sup>.

La questione era dunque se, a causa della delega di autorità dall'Snc all'Untac, la Cambogia avesse perso la sua natura di stato sovrano spogliandosi di prerogative di governo. La sovranità cambogiana giaceva teoricamente alla combinazione dei poteri attribuiti all'Snc e all'Untac. Le disposizioni dell'Accordo lasciavano formalmente al Consiglio Supremo l'esercizio della sovranità; il Rappresentante Speciale si sarebbe invece limitato ad amministrare la Cambogia in base a una delega dell'Snc solo fino al punto in cui l'organismo quadripartito non fosse stato in grado di deliberare all'unanimità e in conformità all'Accordo complessivo<sup>370</sup>. L'Untac disponeva, invece, dell'autonomo potere di organizzare le elezioni e del diritto di veto nei confronti delle scelte dell'Snc, se difformi dagli obiettivi dell'Accordo.

Due elementi delle dinamiche tra Snc e Untac concorrevano, però, a preservare la sovranità in capo alla Cambogia. In primo luogo l'autorità dell'Untac era collegata alla risoluzione di un conflitto internazionale. L'Snc aveva dato all'Onu "l'ultima parola" per l'implementazione dell'Accordo e l'Untac si inseriva solo come organismo delegato, in ultima istanza, a prendere decisioni vincolanti per la soluzione della controversia<sup>371</sup>. Anche i poteri del Rappresentante Speciale nello svolgimento delle elezioni costituivano una parte dell'accordo complessivo e non miravano ad esercitare un controllo sulle fazioni cambogiane in lotta<sup>372</sup>.

E' innegabile comunque che le Nazioni Unite, attraverso l'Untac, esercitassero un ampio controllo sulla Cambogia. Se tuttavia Stati sottoposti a forme di influenza esterna erano visti come sovrani in base alla dottrina prevalente, anche la Cambogia poteva considerarsi a tutti gli effetti uno Stato

---

<sup>369</sup> Primo Allegato del *Comprehensive Settlement Agreement*, sezione B (*Civil administration*), art. 1: vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 179. Il Rappresentante Speciale poteva esercitare forme di supervisione e controllo meno pervasive anche nei confronti delle altre componenti governative che potessero influenzare "direttamente e indirettamente" l'esito delle elezioni. Vedi gli artt. 2-3-4-5 della sezione B dell'art. 1 del Primo Allegato dell'Accordo complessivo, contenuti in: FINDLAY, *op. cit.*, pp. 179-180. Il controllo dell'Untac nei confronti della funzione pubblica non sfuggiva però al sistema delle interazioni tra l'Snc e il Rappresentante Speciale. Lo schema non si applicava, però, al procedimento elettorale, riguardo al quale l'Untac disponeva di un'autorità assoluta non soggetta al veto dell'Snc. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 12 (nota 61). I fatti dimostrarono come la cronica impossibilità di raggiungere il consenso all'interno dell'Snc ampliò di fatto i poteri del Rappresentante Speciale.

<sup>370</sup> Il consenso della Cambogia alla creazione dell'Untac non appariva da solo sufficiente a preservare la sovranità della Cambogia in base ai canoni giuridici che ne disciplinavano l'esercizio. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 23 e p. 24 (nota 142).

<sup>371</sup> V. RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 24.

<sup>372</sup> Cfr. RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 24.

sovrano nel periodo in questione<sup>373</sup>. L’Autorità Transitoria poteva addirittura essere vista come uno strumento per il rafforzamento della sovranità della nazione stessa, perché avrebbe ricreato le condizioni per la partecipazione del popolo khmer ai processi decisionali del proprio Paese<sup>374</sup>.

## 2.4.2 Le violazioni dei Khmer Rossi agli accordi di Parigi

Il 23 agosto 1991, il Presidente e il Vice-Presidente del neonato *Party of Democratic Kampuchea* (Pdk), ovvero Khieu Samphan e Son Sen, firmarono gli accordi di Parigi. Così facendo, i delegati del Pdk (guidato in realtà da Pol Pot, Nuon Chea e Ta Mok<sup>375</sup>) impegnavano il partito a rispettare il cessate il fuoco, nonché ad iniziare l’auto-riduzione delle proprie forze regolari e di guerriglia, conosciute come *National Army of Democratic Kampuchea* (Nadk)<sup>376</sup>.

Le continue violazioni dei diritti umani, che avevano contrassegnato il regime di Pol Pot, lasciavano legittimamente dubitare circa il reale intento dei Khmer Rossi di proseguire nella strategia di genuina collaborazione con l’Untac e le altre fazioni. Alcuni documenti interni degli ultimi anni ’80 mostrarono, tuttavia, come Pol Pot ed altri *leaders* del partito supportassero l’inserimento del partito nella lotta parlamentare<sup>377</sup>.

La prima fase del “cessate il fuoco” iniziò in concomitanza con la firma degli accordi di Parigi, ovvero il 23 ottobre 1991. Durante questa fase, Pol Pot e Ta Mok impartirono alle unità militari di rispettare gli accordi e di adottare una postura difensiva, ma di intensificare nello stesso tempo

---

<sup>373</sup> Cfr. RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, pp. 24-25.

<sup>374</sup> Secondo Ratner, persino una completa delega di autorità all’Untac (precludendo ogni potere residuale all’Snc) avrebbe aumentato la sovranità della Cambogia, nel caso in cui questa decisione si fosse resa necessaria per organizzare al più presto possibile nel paese elezioni democratiche, ovvero lo scopo principale della missione. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 25.

<sup>375</sup> La dissoluzione ufficiale del Cpk del 6 dicembre 1981, in realtà, non fu effettiva, perché il movimento di Pol Pot cambiò solo un’altra volta il nome in Pdk. Steve Heder, in un colloquio con Nayan Chanda, apprese come a partire dal dicembre del 1981, Pol Pot, Nuon Chea e Ta Mok fossero rispettivamente il numero 1, 2 e 3 dell’organizzazione clandestina. Vedi HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 73.

<sup>376</sup> In base agli accordi di Parigi, infatti, ciascuna fazione avrebbe dovuto smobilitare (nella seconda fase del cessate il fuoco) il 70% delle proprie unità, per poi disarmare e cantonare il rimanente 30% sotto l’attenta supervisione dell’Untac. Con gli Accordi di Parigi le fazioni s’impegnavano altresì a partecipare a “elezioni libere e imparziali” organizzate dall’Untac, per scegliere una nuova Assemblea Costituente in grado di scrivere una nuova Costituzione per la Cambogia. Cfr. HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 73.

<sup>377</sup> I combattenti che lasciarono le file del Nadk tra il ’91 e il ’93 suggerirono come i vertici del movimento fossero intenzionati a procedere con il piano di smobilitazione solo se le Nazioni Unite avessero accettato la proposta di Samphan per un’espulsione completa dei vietnamiti dalla Cambogia e per l’indebolimento dell’autorità del Soc. A tal proposito, v. HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 74.

l'attività di sovversione politica nei confronti del regime di Hun Sen<sup>378</sup>. Vi fu però una rilevante eccezione: i Khmer Rossi impiegarono infatti due divisioni in una campagna militare lanciata per il controllo della "Route 12", una strada che congiungeva la provincia settentrionale di Kompong Thom con il confine laotiano<sup>379</sup>. L'intento era di sottrarre al nemico una strada strategica per il passaggio delle truppe nella Zona Orientale. L'azione militare iniziò nel mese di dicembre e proseguì nel 1992, nonostante il sostanziale successo delle truppe governative nel reprimerla. La violazione agli accordi di Parigi era grave e palese.

Nel giugno del 1992, in coincidenza con il previsto inizio della seconda fase del "cessate il fuoco", Pol Pot accantonò i propositi difensivi e ordinò massicce azioni di guerriglia nei confronti delle aree occupate dal nemico<sup>380</sup>, nonché una campagna di terrore contro i civili vietnamiti in Cambogia<sup>381</sup>. Le truppe, che erano state precedentemente disarmate, furono mandate all'attacco.

I dirigenti del partito allarmarono i propri militanti che se l'Untac avesse fallito nel processo di smobilitazione delle fazioni, il Nadk avrebbe rischiato di subire un attacco da parte delle truppe governative<sup>382</sup>. L'iniziativa dei Khmer Rossi, invece, non poteva che avere due scopi ben precisi: la sottrazione al Soc di porzioni del territorio cambogiano e l'interesse a destabilizzare il procedimento elettorale.

L'approssimarsi delle elezioni, previste per il maggio del 1993, indusse la leadership dei Khmer Rossi a ordinare alle truppe anche l'assalto alle sezioni elettorali. Così facendo, i guerriglieri unirono alle azioni di sabotaggio un'attività di propaganda volta a convincere i cambogiani a non andare a votare<sup>383</sup>. L'*escalation* militare dei Khmer Rossi proseguì nell'aprile del 1993, quando i

---

<sup>378</sup> Un combattente Nadk della divisione 305 di Kompong Speu ricordò ad Heder come "ci fu detto che l'armata dei Khmer Rossi non avrebbe iniziato alcun combattimento e che l'auto-difesa era accettabile in ultima ratio". Vedi HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 82.

<sup>379</sup> I Khmer Rossi accompagnarono l'aggressione militare con una politica di trasferimento forzato della popolazione nelle aree occupate da Anlung Veng verso la provincia settentrionale di Siem Reap, nonché verso le province ad est della Route 12. Lo spostamento di famiglie poteva servire per ostacolare il tentativo di riconquista da parte delle unità del Soc. Vedi HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 79.

<sup>380</sup> HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, pp. 92 ss. Heder e Ledgerwood riportano, ad esempio, l'attacco condotto dalla divisione 616 per la conquista dell'area settentrionale di Stong. Ta Mok diresse personalmente le operazioni, che coinvolsero il numero rilevante di circa 6.000 uomini.

<sup>381</sup> Le testimonianze dei combattenti che defezionarono dal Nadk descrissero minuziosamente massacri contro vietnamiti disarmati. Vedi HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 92. Nel solo marzo del 1993, nuovi massacri dei vietnamiti causarono la fuga di oltre 21.000 rifugiati lungo il confine con il Vietnam. Cfr. FINDLAY, *op. cit.*, p. 48.

<sup>382</sup> In realtà, le "paure" dell'*entourage* di Pol Pot erano infondate: l'unica fazione a rifiutarsi di collaborare fu proprio quella dei Khmer Rossi. L'esercito del Soc, ad esempio, disarmò ben 42.368 combattenti. V. in tal senso HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 93 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 38.

<sup>383</sup> HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 99.

*leaders* del partito autorizzarono addirittura gli attacchi nei confronti di alcune categorie del personale Untac<sup>384</sup>.

Per rispondere alle violazioni dei Khmer Rossi agli Accordi di Parigi, l'Autorità Transitoria intraprese una strategia intesa a privilegiare gli sforzi diplomatici rispetto ad azioni di forza per costringere i ribelli ad adempiere, perché una decisa risposta militare sarebbe stata da un lato improbabile, dall'altro controproducente. L'Untac non era, infatti, né equipaggiata né autorizzata ad usare la forza, eccetto che per i casi di legittima difesa. Una reazione aggressiva alle violazioni avrebbe rischiato di innescare un confronto militare su vasta scala, mettendo a repentaglio le vite del personale umanitario e dei civili khmer<sup>385</sup>. L'esperienza statunitense in Vietnam allertava l'Onu contro i rischi di una guerra condotta contro forze di guerriglia. Era poi probabile che la Cina si sarebbe opposta nel Consiglio di Sicurezza a una risoluzione che avesse autorizzato gli Stati a usare la forza contro il Nadk.

La comunità internazionale intraprese numerosi sforzi diplomatici per assicurare la collaborazione dei Khmer Rossi<sup>386</sup> e ricorse solo il 30 novembre 1992 a sanzioni economiche imposte dal Consiglio di Sicurezza<sup>387</sup>, che purtroppo, non sortirono l'effetto sperato.

La campagna elettorale iniziò ufficialmente il 7 aprile 1993 e terminò il 19 maggio. Le elezioni si tennero da 23 al 28 di maggio e furono precedute da un silenzio pre-elettorale durato tre giorni<sup>388</sup>.

Il periodo fu contraddistinto da numerosi incidenti, omicidi, intimidazioni e pratiche antidemocratiche. La maggior parte delle violenze ebbe luogo principalmente in aree periferiche al di fuori del controllo dell'Untac. Le violenze contro i rivali politici furono perpetrate in prevalenza

---

<sup>384</sup> Uno studio di 3 pagine del Pdk, chiamato "*Political Study Program*" e identificato con il numero in codice 101, ordinava alle unità del Nadk di aprire il fuoco sui funzionari dell'Untac dopo averne determinato la nazionalità. I contingenti provenienti dalla Cina, la Thailandia, l'Indonesia e il Nicaragua sarebbero stati però immuni da attacchi, così come le forze provenienti dai paesi "deboli". Vedi HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 109.

<sup>385</sup> Il principale esponente della "linea" dura contro il Nadk, il generale Loridon, (comandante militare dell'Unamic e vice-comandante militare dell'Untac) fu sollevato dall'incarico nel luglio del 1992. Loridon sarebbe stato disposto a sacrificare se stesso e 200 dei suoi soldati pur di "farla finita una volta per tutte con i Khmer Rossi". V. FINDLAY, *op. cit.*, p. 37.

<sup>386</sup> Tra gli sforzi diplomatici occorre ricordare: una dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sicurezza [documento Onu S/24091 (1992)]; la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 766 del 21 luglio 1992 che domandava al Pdk di attenersi agli accordi; consultazioni tra il co-relatore della Conferenza di Parigi, l'Snc e i cinque membri permanenti. Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, pp. 38-39.

<sup>387</sup> Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 792 del 1992, in cui il Consiglio impose l'embargo petrolifero ai Khmer Rossi e minacciò misure addizionali (doc. Onu S/RES/792). Vedi RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, p. 39 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 43.

<sup>388</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 75.



dai seguaci di Hun Sen<sup>389</sup> contro il *Buddist Liberation Democratic Party* (Bldp) di Son Sann e contro il *Funcinpec*, il partito erede del movimento di guerriglia di Sihanouk e guidato da suo figlio, il principe Ranariddh<sup>390</sup>. Il *Cambodian People Party* (Cpp) rifiutò ai partiti oppositori il libero accesso alla radio e alla televisione pubblica e riuscì, almeno in un primo tempo, ad esercitare un controllo ferreo anche sulla stampa<sup>391</sup>.

La propaganda del Cpp fu incentrata sull'odio per i Khmer Rossi: il partito cercò di autolegittimarsi ricordando alla popolazione di aver salvato il Paese dal feroce regime di Pol Pot e Ieng Sary. Hun Sen promise che, dopo la sua riconferma al potere, egli avrebbe ripreso la lotta armata contro il decennale nemico<sup>392</sup>. Dal canto loro, i Khmer Rossi lamentarono l'inutilità del procedimento elettorale e continuarono ad attaccare a più riprese la popolazione civile, screditandosi ulteriormente agli occhi di tutti. Il 6 maggio 1993, le forze del Nadk assaltarono un treno passeggeri diretto da Phnom Penh a Battambang, uccidendo trenta persone e ferendone altre 100<sup>393</sup>. Fu l'episodio più grave dell'intera storia dell'Untac<sup>394</sup>. Il problema era che la divisione militare dell'Untac, comandata dal generale australiano Sanderson, non annoverava abbastanza soldati da poter tenere in pugno la situazione. I governi giapponesi e australiani minacciarono a più riprese di ritirare i propri funzionari, ma alla fine assicurarono il loro pieno sostegno alla missione di pace<sup>395</sup>.

---

<sup>389</sup> Il Cpp ricattò continuamente la popolazione con frasi del tipo “coloro che voteranno per il Cpp perderanno il posto di lavoro” e confiscando le carte d'identificazione elettorale per i cittadini che (secondo i dossier segreti del Soc) considerati oppositori. Vedi: HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 117 e pp. 191-92; FINDLAY, *op. cit.*, p. 60.

<sup>390</sup> Il Funcinpec è l'acronimo di *Front Uni National pour un Cambodge Indépendent, Neutre, Pacifique et Coopératif*. Il principe Ranariddh rimpiazzò suo padre Sihanouk alla guida del partito nel 1991. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 2. L'inizio della campagna elettorale è descritto da FINDLAY, *op. cit.*, p. 75.

<sup>391</sup> L'Untac in seguito ne ottenne il libero accesso per tutti i partiti politici. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 76.

<sup>392</sup> HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 196.

<sup>393</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 80.

<sup>394</sup> All'alba delle elezioni, l'Untac predispose un rapporto, che stimava come a partire dal 1° marzo 1993 in Cambogia ci fossero stati 200 morti, 338 feriti e 144 mutilati come risultato della violenza pre-elettorale. Le vittime includevano personale dell'Untac, cittadini di etnia vietnamita, altri civili e membri di partiti politici. Il Cpp fu invece ritenuto responsabile per la morte di 15 persone, frutto di venti gravi attacchi condotti contro i partiti nemici. V. FINDLAY, *op. cit.*, p. 81

<sup>395</sup> Il governo giapponese fu sul punto di ritirare il suo intero contingente dopo che, l'8 aprile 1993, un funzionario giapponese e il suo interprete khmer furono uccisi dai Khmer Rossi nella provincia di Kompong Thom. Anche il ministro degli esteri australiano, Gareth Evans, minacciò a più riprese il rimpatrio dei volontari australiani. Il 23 aprile 1993, però, tutti gli stati firmatari degli Accordi di Parigi emisero una dichiarazione di sostegno per le elezioni e per l'Untac, evitando così che la missione si risolvesse in un disastro. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, pp. 77-79.

Il Funcinpec assurse a vittima predestinata delle violenze del Cpp. Il partito di Ranariddh, finanziato dagli Stati Uniti e dagli espatriati cambogiani, rappresentava la più grave minaccia per Hun Sen, in quanto moralmente supportato dal popolarissimo Sihanouk e guidato da uno dei suoi figli<sup>396</sup>.

Il movimento di Son Sann rappresentava l'alternativa repubblicana all'ipotesi di una futura monarchia costituzionale guidata da Sihanouk. In campagna elettorale, Son Sann accusò sia i filo-vietnamiti sia i Khmer Rossi di continuare a progettare nuovi genocidi contro il popolo cambogiano<sup>397</sup>. Il nome di Son Sann era legato però al triste periodo della Repubblica Khmer di Lon Nol; il partito non disponeva poi, diversamente dal Funcinpec, di risorse finanziarie in grado di mobilitare ampi strati di popolazione.

La strategia dei Khmer Rossi fu incoerente, perché mentre il Pdk non partecipò alla competizione elettorale, alcuni dei suoi esponenti meno in vista si candidarono come privati cittadini. La massiccia uccisione di civili, portata a termine dal suo braccio armato, alimentò la disillusione dei khmer nei confronti degli eredi camuffati della Dk, i quali, peraltro, continuarono a lamentare l'inutilità delle consultazioni.

Il periodo elettorale del maggio 1993 rappresentò l'inaspettato trionfo dell'Untac. I veri vincitori furono però i cittadini cambogiani: l'89,5% degli aventi diritto si presentò con entusiasmo ai seggi elettorali per votare<sup>398</sup>. Nulla fu in grado di fermarli: né le minacce dei Khmer Rossi, né le intimidazioni del Soc/Cpp, né il rischio per la propria incolumità<sup>399</sup>. La componente elettorale dell'Untac lavorò alacremente, stabilendo 1.400 luoghi di spoglio permanenti e 200 siti mobili in aree periferiche. La divisione militare di Sanderson assicurò il pacifico trasferimento delle urne elettorali nei luoghi di spoglio, nonché la protezione di tutti gli edifici adibiti a seggio<sup>400</sup>. I Khmer Rossi rimasero quasi inermi di fronte al fiume di persone che affluiva nei luoghi di seggio. Essi promossero alcune limitate azioni di sabotaggio nelle zone controllate, ma i preconizzati assalti ai seggi elettorali non si materializzarono<sup>401</sup>.

---

<sup>396</sup> L'*Armée Nationale pour un Kampuchea Independent* (Anki), l'esercito del Funcinpec, controllava solo piccole aree nord-occidentali in precedenza occupate da signori della guerra. Vedi HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 196.

<sup>397</sup> HEDER e LEDGERWOOD, *op. cit.*, p. 57.

<sup>398</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 82.

<sup>399</sup> Le elezioni del 1993 rappresentarono il trionfo di un popolo coraggioso, per quanto in larga parte analfabeta. L'*UN World Population Fund*, all'interno del suo *World Population Report* (pagg-47-48), stimò come il 52% degli uomini khmer e il 78% delle donne khmer fossero analfabeti, tuttavia i voti invalidati alle elezioni rimasero al di sotto del 4%, a testimonianza di un livello d'impegno civile della popolazione sbalorditivo. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, pp. 82-83.

<sup>400</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 83.

<sup>401</sup> L'intero periodo elettorale dell'Untac fu addirittura uno dei più quieti e meno violenti dell'intera storia della Cambogia. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 83.

Il vero vincitore fu il Funcipec, che si assicurò 58 dei 120 seggi presso la neonata Assemblea Costituente<sup>402</sup>. Il Cpp di Hun Sen, sebbene sconfitto, conseguì 51 seggi<sup>403</sup>. Il Bldp di Son Sann non andò oltre 10 seggi, mentre i Khmer Rossi non riuscirono a far eleggere neanche un deputato senza il sostegno ufficiale del partito<sup>404</sup>.

Peraltro, l'esito delle elezioni non era in grado di assicurare un'autonoma transizione della Cambogia verso la democrazia. Il Funcinpec non disponeva di un numero di seggi tale da permettergli di governare, mentre il Cpp aveva alle spalle quattordici anni di amministrazione e controllava le forze armate. Sembrò dunque logico che i due partiti governassero congiuntamente il paese. Nel giugno del 1993, il principe Sihanouk, il Funcipec e il Cpp si accordarono per la formazione di un governo di *Provisional National Government of Cambodia* (Pngc). Il Parlamento dichiarò nullo il *golpe* di Lon Nol ed elesse per acclamazione il principe Sihanouk come nuovo capo di Stato<sup>405</sup>.

L'ultimo periodo dell'Untac coincise con la stesura di una nuova Costituzione. L'Autorità Transitoria, su espressa richiesta del nuovo governo, fornì una "consulenza tecnica" sul progetto di Costituzione, in particolare riguardo le disposizioni concernenti i diritti umani<sup>406</sup>. L'Assemblea Costituente riuscì a completare in tempi brevi un progetto di Costituzione che propendeva per la reintroduzione di una monarchia costituzionale, democratica, permanentemente neutrale e non-allineata. Sihanouk sarebbe tornato sul trono come re, in grado di regnare ma non di governare<sup>407</sup>. Il progetto diventò Costituzione il 24 settembre 1993, quando fu firmato da re Sihanouk dopo che l'Assemblea Costituente l'aveva approvato tre giorni prima a stragrande maggioranza<sup>408</sup>. L'art. 100 della Costituzione impedì ai Khmer Rossi di vantare qualsiasi pretesa; in base a tale disposizione, i membri del Consiglio dei Ministri dovevano essere scelti tra i partiti rappresentati nell'Assemblea Nazionale<sup>409</sup>.

---

<sup>402</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 84.

<sup>403</sup> Hun Sen lamentò come le Nazioni Unite e alcune nazioni straniere avessero ideato una truffa volta a impedire la legittima vittoria del suo partito. V. FINDLAY, *op. cit.*, p. 91.

<sup>404</sup> L'ambasciatore statunitense Charles Twining commentò causticamente che "le elezioni lasciano i Khmer Rossi nella foresta: speriamo che qui si divertano". Citazione riportata da FINDLAY nell'*op. cit.*, p. 87.

<sup>405</sup> V. FINDLAY, *op. cit.*, p. 93.

<sup>406</sup> Vedi il Doc. Onu: "UN, *Furter report of the Secretary-General pursuant to paragraph 7 of Resolution 840*" (1993), doc. Onu S/26360 del 26 agosto 1993, p. 1.

<sup>407</sup> Vedi la Costituzione del Regno di Cambogia, artt. 7 e 17. L'intero testo della Costituzione cambogiana del 1993 è riportato al sito Internet <http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm>.

<sup>408</sup> Il progetto di Costituzione fu approvato dall'Assemblea Costituente il 21 settembre 1993 con 113 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 97.

<sup>409</sup> Art. 100 della Costituzione del 1993: vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 204.

Come previsto dagli accordi di Parigi, l'Assemblea Costituente fu trasformata in Assemblea Nazionale, mentre il governo provvisorio fu tramutato nel nuovo governo effettivo della Cambogia. Il *National Supreme Council* trasferì la sovranità al nuovo governo, poi si dissolse. L'Untac cessò ufficialmente le sue funzioni il 26 settembre 1993, quando Akashi lasciò Phnom Penh dopo una cerimonia solenne<sup>410</sup>.

La Cambogia poteva cominciare a respirare: le Nazioni Unite e il Giappone, in particolare, incominciarono a fornire ingenti aiuti al piccolo Paese asiatico<sup>411</sup>. Un'importantissima eredità dell'Untac fu lo stabilimento, da parte della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, di un *UN Field Office for Human Rights* in Cambogia e la nomina di un giudice australiano, Michael Kirby, come Rappresentante Speciale per i Diritti Umani, incaricato di collaborare con il governo nella stesura di concreti progetti umanitari<sup>412</sup>.

## 2.5 Il Cambodian Genocide Justice Act del 1994

L'espulsione della delegazione dei Khmer Rossi dal seggio delle Nazioni Unite nel 1991, segnò la fine dell'atteggiamento benevolo dei governi occidentali nei confronti dei *leaders* superstiti della Dk. L'esperienza dell'Untac confermò l'inversione di tendenza, segnando in maniera indelebile il successivo corso degli eventi all'interno della fragile democrazia cambogiana. Le elezioni del 1993 regalarono i Khmer Rossi ai margini della vita politica cambogiana e precorsero al loro declino anche dal punto di vista militare.

Con la fine della guerra fredda, l'embargo diplomatico ed economico, imposto dagli Stati Uniti alla Cambogia, finì, aprendo finalmente il lacerato Paese al flusso internazionale di tecnologie, merci e soprattutto investimenti<sup>413</sup>. La superpotenza occidentale, in particolare, rinnegò dodici anni di appoggio attivo ai Khmer Rossi e si fece promotrice di una crociata intesa a incriminarne i membri

---

<sup>410</sup> FINDLAY, *op. cit.*, p. 97.

<sup>411</sup> A partire dall'Agosto del 1993, il Giappone incominciò a sborsare 680 milioni di dollari alla Cambogia, ovvero la parte restante degli 880 milioni di dollari promessi nel giugno del 1992 dal governo di Tokyo. Vedi FINDLAY, *op. cit.*, p. 99.

<sup>412</sup> La nomina di un rappresentante speciale è contenuta nella risoluzione 1993/6 (del 19 febbraio 1993) della Commissione Onu dei diritti dell'uomo. Per commenti sulla nomina del Rappresentante Speciale, si rinvia a CELLAMARE, *Recenti sviluppi dell'attività delle Nazioni Unite in Cambogia*, in *La comunità internazionale*, 2001 (Terzo fascicolo), p. 392 e FINDLAY, *op. cit.*, p. 98.

<sup>413</sup> CHIGAS, *Defining justice*, p. 250.

più influenti: solamente perseguendo una strategia giustizialista, gli Stati Uniti avrebbero potuto porre parziale rimedio al proprio diretto coinvolgimento nell'olocausto cambogiano.

Nel 1994 il democratico Bill Clinton divenne presidente degli Stati Uniti d'America. Clinton si professò paladino della tutela dei diritti umani nel mondo. La precisa strategia della nuova amministrazione fu di sostituire alla guerra fredda la ferma difesa dei diritti dell'uomo contro le *gross violations*. L'iniziativa statunitense nel mondo ebbe origine in un momento particolarmente propizio per la storia cambogiana e certi ostacoli che permanevano da quindici anni sulla possibilità di denunciare l'organizzazione rivoluzionaria si dissolsero.

Le intenzioni di Clinton furono immediatamente seguite dai fatti. Nell'aprile del 1994, su iniziativa del senatore Charles Robb della Virginia, il Congresso approvò il *Cambodian Genocide Justice Act* (Cgja)<sup>414</sup>. Fu una disposizione di portata storica, che, per la prima volta, si propose di rompere l'aura d'impunità che proteggeva i Khmer Rossi. La nuova politica degli Stati Uniti consisteva nel sostenere gli sforzi della comunità internazionale, nel rispetto delle leggi internazionali, per portare di fronte alla giustizia i membri dei Khmer Rossi responsabili per i crimini contro l'umanità commessi in Cambogia tra il 17 aprile 1975 e il 7 gennaio 1979<sup>415</sup>.

L'importanza della norma fu data dal fatto che essa non si limitò ad una formale azione di condanna nei confronti dei Khmer Rossi, ma delineò altresì gli ambiti concreti d'intervento da parte delle istituzioni statunitensi. In base alla sezione 572 in essa contenuta, il Congresso richiese al Presidente di assistere le organizzazioni competenti e gli individui nella raccolta di dati e prove che documentassero il crimine di genocidio in Cambogia e di incoraggiare lo stabilimento di una corte nazionale o internazionale per l'incriminazione dei diretti responsabili<sup>416</sup>. Fu inoltre istituito un apposito Ufficio cambogiano presso il Dipartimento di Stato, dotato di fondi per condurre le indispensabili attività di ricerca sul campo e per aggiornare costantemente il popolo khmer sui risultati dell'attività investigativa<sup>417</sup>. L'importanza di questo compito non va sottovalutata perché la maggioranza della popolazione khmer non era al corrente se le violenze fossero il risultato di ordini impartiti dai seguaci di Pol Pot, oppure frutto di atti individuali. Il provvedimento segnò l'inizio del

---

<sup>414</sup> Per *Cambodian Genocide Justice Act* (Cgja) si intendono le sezioni 571-574 della legge congressuale statunitense 103-236 parte D, disponibile al sito <http://www.yale.edu/cgp/dccam/wwwcgja.txt> oppure al sito <http://www.cybercambodia.com/dachs/cam-gen.html>.

<sup>415</sup> Lettera a) della sezione 572 della norma statunitense.

<sup>416</sup> Nel caso in cui un tribunale fosse stato istituito all'uopo, la norma prevedeva che il progetto (se necessario e richiesto), avrebbe dovuto fornire al suddetto tribunale tutto il supporto necessario in termini d'informazioni e prove raccolte. V. la lettera b) della sezione 572 del Cgja.

<sup>417</sup> Sezione 573, lettera b, No 2 del Cgja.

coinvolgimento statunitense nel progetto per la creazione di un Tribunale penale internazionale *ad hoc* in Cambogia.

In questa nuova fase storica, il governo cambogiano egemonizzato da Hun Sen tentò di smantellare i Khmer Rossi e di assimilarne le truppe superstiti nell'esercito reale<sup>418</sup>. Il premier cambogiano si apprestò ad usare la strategia del bastone e della carota: nel gennaio del 1994 l'Assemblea Nazionale cambogiana approvò una norma che metteva fuori legge i Khmer Rossi, ma permetteva, tuttavia, il reinserimento nella vita sociale dei quadri inferiori disposti ad abbandonare l'organizzazione<sup>419</sup>. Mediante l'adozione della legge del 1994, Hun Sen dimostrò di voler provocare la caduta finale del suo nemico, ma tradì le promesse elettorali del 1993 perché mancò di condurre una guerra senza quartiere contro questi<sup>420</sup>.

## 2.6 Il progetto dell'Università di Yale: la nascita del Cambodian Genocide Program

Negli intenti degli americani, era necessario coinvolgere nel progetto cambogiano esperti indipendenti, in grado di condurre ricerche sul campo per documentare analiticamente e imparzialmente il periodo della *Democratic Kampuchea*.

L'approvazione del *Cambodian Genocide Act* precorse alla creazione del *Cambodian Genocide Program* (Cgp) l'anno successivo<sup>421</sup>. Il 17 gennaio 1995, il Dipartimento di Stato finanziò una ricerca del *Yale Center for International and Area Studies*, volta alla raccolta di tutte le informazioni esistenti circa il periodo della Dk, per poi renderle disponibili a un tribunale competente interessato a mettere sotto accusa i gerarchi del disciolto Cpk<sup>422</sup>. Il direttore del

---

<sup>418</sup> CHIGAS, *Defining justice*, p. 250.

<sup>419</sup> L'art. 5 della legge del 17 luglio 1994 concedeva un termine di sei mesi entro il quale i membri dell'organizzazione politica (con l'esclusione dei dirigenti: art. 6) o dell'esercito della *Kampuchea Democratica* avrebbero potuto decidere di ritornare a vivere sotto la protezione del governo reale di Cambogia, senza essere condannati per i crimini che avevano commesso: la legge è rinvenibile nel sito Internet: [http://www.refer.fr/cbodg\\_ct/eco/droit/loi064.htm](http://www.refer.fr/cbodg_ct/eco/droit/loi064.htm). Per commenti, si rinvia a CELLAMARE, *op. cit.*, p. 393 (in particolare la nota 37).

<sup>420</sup> Hun Sen incominciò dunque a manipolare i termini del diritto come espediente per il consolidamento del suo potere politico. In questa direzione, v. CHIGAS, *Defining justice*, p. 250.

<sup>421</sup> Per un'analisi dell'operato del Cambodian Genocide Program, si rinvia all'introduzione al CGP dell'Università di Yale, disponibile al sito: [www.yale.edu/cgp/cgpintro.htm](http://www.yale.edu/cgp/cgpintro.htm).

<sup>422</sup> Concorrevano al progetto del Cgp anche il *Yale Council on Southeast Asia Studies* e il *Schell Centre for International Human Rights*, sempre dell'Università di Yale. V. JARVIS e CROSS, *Cambodian genocide program*, p. 1, discorso preparato da due membri del Cgp in occasione della Conferenza di Melbourne (La Trobe University, 8-11

programma dell'Università di Yale era Ben Kiernan, professore di storia del Sud-Est asiatico presso la facoltà ed autore di numerosi libri e saggi sul dramma cambogiano.

Alcuni ostacoli si frapponivano alla realizzazione del progetto, destinato a porre le basi per la futura creazione di un tribunale penale. In primo luogo mancava una documentazione specifica che legasse gli ordini impartiti dai *leaders* (politici e militari) della Dk alla commissione di atrocità<sup>423</sup>. Il secondo problema era legato a una scarsa conoscenza giuridica, sia da parte dei funzionari politici, sia da parte degli avvocati cambogiani, delle implicazioni legali concernenti i processi penali in campo internazionale<sup>424</sup>. La Cambogia era, infine, sprovvista di una rete di Organizzazioni Non Governative (Ong) indigene, preposte ad intraprendere le indispensabili attività di ricerca e documentazione sugli atti di genocidio<sup>425</sup>.

La mancanza di prove schiaccianti in capo ai membri del *Politburo* cambogiano e la scarsa familiarità dei khmer con i processi internazionali, furono elementi che spinsero gli ideatori del progetto a suddividere il proprio sforzo in tre differenti ambiti: una ricerca storiografica sui vari aspetti del periodo; lo stabilimento di una banca dati internazionale per documentare il regime di Pol Pot; la formazione legale di studenti cambogiani, funzionari governativi e membri di organizzazioni umanitarie.

Per quanto riguarda la ricerca storiografica, occorre premettere che, nel 1995, non esisteva in Cambogia alcun centro operativo per condurre studi sui massacri della Dk. Il progetto di Yale istituì a tal proposito un'organizzazione non-governativa internazionale a Phnom Penh, conosciuta come Centro di Documentazione della Cambogia (Cdc), per permettere ai ricercatori di compiere le investigazioni prevalentemente in loco<sup>426</sup>.

L'attività di ricerca fu condotta sotto la diretta supervisione del direttore Kiernan. Un gruppo di collaboratori raccolse testimonianze e rinvenne documenti sulle barbarie consumatesi nella Dk dal '75 al '79, perlustrando la nazione palmo a palmo. Kiernan divise l'opera storiografica dei suoi collaboratori zona per zona, ma il compito si rivelò arduo perché i Khmer Rossi avevano stravolto

---

luglio 1996) per il 20° anniversario dell'*Asian Studies Association of Australia*. Il testo del discorso è riportato su Internet al sito: <http://www-cgo.sistm.unsw.edu.au/communic.htm>.

<sup>423</sup> Nel biennio 1982/83, il *Renakse (United Front for the Defence and Reconstruction of Kampuchea)* del Prk aveva istituito un comitato di ricerca per raccogliere le prove dei crimini dei Khmer Rossi nel periodo della Dk. I modesti risultati conseguiti dal comitato non furono però neanche analizzati né sintetizzati, rimanendo in pratica chiusi dentro le scatole a partire dal 1983. Vedi JARVIS e CROSS, *Cgp*, p. 3.

<sup>424</sup> AA.VV, *Sources on the Khmer Rouge Years: The Cambodian genocide Program*, articolo del Cold War International History Project (del Woodrow Wilson International Center for Scholars), p. 2, pubblicato su Internet all'interno del sito: <http://cwihp.si.edu/cwihplib.nsf/1.../>.

<sup>425</sup> *Sources on the Khmer Rouge Years*, p. 4.

<sup>426</sup> Il sito Internet della *Cambodia Documentation Commission* è: <http://www.pactok.net.au/>.

la precedente organizzazione territoriale del Paese, incentrandola in prevalenza sulle basi operative dell'esercito rivoluzionario<sup>427</sup>.

Il risultato della ricerca mostrò le evidenti responsabilità di cui si erano macchiati i Khmer Rossi nella costituzione di un simile apparato di terrore, fornendo prove schiaccianti della commissione di crimini contro l'umanità. I ricercatori tentarono, inoltre, di scoprire se particolari gruppi di popolazione fossero stati sottoposti a genocidio. Come affermato in precedenza, la Convenzione di New York del 1948 per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio trova applicazione solamente in relazione ad "atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso"<sup>428</sup>. Alla luce delle prove raccolte, gli studiosi ritennero che la Convenzione di New York potesse essere applicata solamente per le violenze contro i monaci buddisti e la minoranza musulmana Cham<sup>429</sup>.

L'organizzazione e la catalogazione del materiale proveniente da tutto il mondo fu un aspetto dispendioso ma indispensabile dell'attività del Cgp. Il team congegnò una serie di banche dati in grado di racchiudere tutto il materiale raccolto, stampato o non stampato, audiovisivo e mappe<sup>430</sup>. Utilizzando il *Cambodian Genocide Data Bases*, i ricercatori compirono enormi progressi nella catalogazione di leggi e provvedimenti amministrativi relativi al periodo della Dk. I dati raccolti dai ricercatori furono in seguito inseriti in sette tipi diversi di banche dati<sup>431</sup>.

Il primo documento analizzato fu lo statuto del Tribunale Rivoluzionario del Popolo del 1979, che condannò a morte in contumacia Pol Pot e Ieng Sary. Gli atti del processo includevano numerose testimonianze di famiglie sopravvissute e resoconti governativi sulle condizioni di diverse province cambogiane, prima e dopo la caduta del regime di Pol Pot, entrambi elementi indispensabili per tracciare un quadro d'insieme della Cambogia negli anni '70.

---

<sup>427</sup> Per la ripartizione territoriale della Cambogia nel periodo della Dk, si rimanda al primo capitolo. Il successo dell'attività di ricerca del Cgp, in questo campo, fu agevolato dall'utilizzo del *Global Positioning System* (Gps), un software creato durante il periodo dell'Untac per mappare i luoghi dell'apparato repressivo dei Khmer Rossi. Il Gps permise di individuare i luoghi in cui venivano uccisi e sepolti i presunti oppositori del regime. Cfr. in tal senso JARVIS e CROSS, *Cgp*, p. 3.

<sup>428</sup> Confronta l'art 2 della Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, firmata a New York il 9 dicembre 1948.

<sup>429</sup> JARVIS e CROSS, *Cgp*, p. 2. Le violenze contro la popolazione khmer non furono considerati genocidio in quanto commessi contro gruppi considerati "politicamente" nemici, dunque esclusi dal novero di quelli protetti nella Convenzione. Confronta la disamina dei crimini dei Khmer Rossi, affrontata dettagliatamente nel terzo capitolo.

<sup>430</sup> Il *software* dell'Unesco, il Cds/Isis, fu adottato per soddisfare le difficoltà connesse con l'utilizzo del linguaggio khmer. Vedi JARVIS e CROSS, *Cgp*, p. 3.

<sup>431</sup> Le sette banche dati (di documentazione, bibliografiche, delle vittime, fotografiche, di immagini, biografiche, geografiche) sono oggi disponibili su Internet al sito della *Cambodia Documentation Commission*.



Ulteriore materiale fu fornito dai documenti provenienti dagli archivi dei ministeri degli Esteri e del Commercio, dalle mappe originali dei campi di sterminio<sup>432</sup>, dall'unico archivio sopravvissuto di una prigione regionale della Dk e, infine, dalle minute delle riunioni del partito di Pol Pot nel biennio '75-76<sup>433</sup>. Le banche dati furono in grado di permettere lo stabilimento di relazioni precise tra vittime e carnefici, rendendo finalmente chiara la questione delle responsabilità dei *leaders* Khmer Rossi nella commissione di abusi e violenze.

Prima del 1975 era una scuola, al suo posto oggi c'è un museo dedicato al genocidio. Durante il regime della Dk, però, l'edificio di Tuol Sleng fu adibito a prigione e a famigerato centro di tortura del regime. Tuol Sleng, come accennato nel primo capitolo, è ricordato ancora oggi come il luogo in cui il regime di Pol Pot si macchiò delle più efferate violazioni ai diritti civili e politici dell'uomo. Il Cgp dedicò una buona parte dell'attività di ricerca e documentazione a cercare di svelare il mistero intorno a quanto si svolse effettivamente nel centro S-21<sup>434</sup>. Il progetto raccolse oltre 5000 fotografie di vittime, ma dimostrò la mancanza di una precisa correlazione tra le fotografie, le liste dei nomi dei prigionieri e le confessioni. L'archivio fotografico poté dunque essere utilizzato solo in parte per la stima del numero delle vittime.

I ricercatori passarono poi in rassegna le fonti scritte. In base al materiale rinvenuto, essi compresero che il numero delle persone che furono arrestate e portate a Tuol Sleng crebbe notevolmente a partire dalla seconda metà del 1976<sup>435</sup>.

---

<sup>432</sup> Tra i luoghi di sterminio visitati dal Cgp, bisogna ricordare almeno il *Choeung Ek Genocide Museum*, posto alla periferia di Phnom Penh. I "mass graves" furono soprannominati "Killing Fields", che è anche il nome di un famoso film statunitense del 1985 interpretato da Dith Pran il quale portò all'attenzione della comunità internazionale il dramma della Dk. Vedi JARVIS e CROSS, *Cgp*, p. 5.

<sup>433</sup> *Sources on the Khmer Rouge years*, p. 4.

<sup>434</sup> Il 7 gennaio 1979, quando le truppe vietnamite cacciarono i Khmer Rossi da Phnom Penh, Duch fu tra gli ultimi a lasciare la capitale; il direttore della prigione ordinò l'uccisione degli ultimi prigionieri e la distruzione dei documenti ivi conservati. La sua ultima opera nella veste di direttore della prigione ebbe, però, solo parziale successo: oltre 100.000 pagine di documenti che descrivevano la vita a Tuol Sleng rimasero conservati all'interno dell'edificio e altre 100.000 pagine furono rinvenute in un'abitazione limitrofa, presumibilmente quella occupata da Son Sen. Le foto dei prigionieri, le confessioni loro estorte e i macabri documenti redatti dal personale carcerario completarono l'archivio di Tuol Sleng. V. in tal senso CHIGAS, *The Trial of Khmer Rouge: the role of the Tuol Sleng and Santebal archives*, *Harvard Asia Quarterly*, 2001, p. 2. L'articolo è disponibile all'interno del sito Internet dell'Università di Harvard: <http://www.fas.harvard.edu>.

<sup>435</sup> Per descrivere la gravità degli atti commessi nel famigerato S-21, i ricercatori si basarono sul documento del 20 settembre 1976 che testimoniava l'arresto di Keo Meas, scritto da un impiegato del carcere. La nota descrisse anche la morte per fustigazione di 20 persone nel mattino e l'uccisione di altri 30 detenuti nel pomeriggio mediante scossa elettrica. Lo stesso documento provò come Duch avesse autorizzato l'uso di differenti tecniche di tortura (con il fuoco e con il ghiaccio) per estorcere confessioni a un membro del partito sospettato di tradire la "rivoluzione socialista". Un secondo documento intitolato "Lista dei nomi dei prigionieri che entrarono dal febbraio al 17 aprile 1977" consentì agli studiosi dell'Università di Yale di abbozzare una stima delle persone che persero la vita a Tuol Sleng. Il testo riportava il nome e la data d'ingresso di 1566 individui, la loro posizione sociale, l'unità organizzativa che li aveva catturati e una colonna che descriveva disgustosamente le modalità dell'esecuzione. Tenendo conto che un terzo documento del giugno

Fino al 1995, in Cambogia non esistevano le conoscenze giuridiche necessarie a supportare un processo contro i *leaders* dei Khmer Rossi che fosse conforme ai principi del equo processo, in base ai canoni forniti dall'art. 14 del Patto sui Diritti Civili e Politici<sup>436</sup>. Durante il biennio '95-96, il Cgp organizzò due corsi intensivi per aggiornare i partecipanti sugli aspetti legali che concernevano i processi internazionali<sup>437</sup>. Il 18 agosto 1995 il Cgp produsse i primi laureati in diritto penale internazionale e in tutela internazionale dei diritti umani. Diciassette professionisti legali cambogiani avevano completato le settimane di formazione legale; tra di loro vi erano alcuni funzionari dei ministeri della Giustizia e dell'Interno, oltre a tre membri delle Ong cambogiane. La formazione copriva i principi della legge penale internazionale riguardanti il genocidio, i crimini di guerra e contro l'umanità nonché la struttura delle corti nazionali e internazionali preposte a protezione del diritto umanitario.

I relatori dei corsi non mancarono di delineare gli scenari per l'accertamento delle responsabilità dei massimi responsabili degli eccidi, quali l'istituzione di un *tribunale ad hoc* da parte delle Nazioni Unite, processi condotti all'interno del fragile sistema giudiziario cambogiano oppure rimedi pre-giurisdizionali, come la creazione di una commissione d'inchiesta internazionale<sup>438</sup>.

La fiducia della popolazione nei confronti del Cgp aumentò significativamente, sebbene il progetto non fosse investito di alcun potere decisionale circa la creazione di un tribunale. Il destino dei criminali appariva nelle mani del governo cambogiano, perché nessun organismo poteva essere istituito senza il suo esplicito consenso<sup>439</sup>.

---

1978 riportava l'entrata nell'arco di un anno di 5675 prigionieri, e come questo dato fosse comparabile con quello dell'anno precedente, il Cgp stimò ragionevolmente in circa 16.000 persone le persone che persero la vita nell'S-21. I superstiti probabilmente non furono più di 6. Un documento del 20 aprile 1978, intitolato "Lista giornaliera dei prigionieri della zona Orientale" mostrò che in quel giorno c'erano almeno 437 quadri della zona "ribelle" detenuti. Un altro documento del giugno 1978 chiamato "Terza breve bibliografia di quelli associati con la tendenza" (della zona Orientale) conteneva l'ordine espresso di Duch di uccidere 17 soldati della terza divisione orientale, nove dei quali avevano meno di sedici anni. Tutti i documenti sono analizzati da CHIGAS in *The trial of the Khmer Rouge*, pp. 4-5.

<sup>436</sup> Per una pertinente analisi dei processi per crimini internazionali condotti in Cambogia e di fronte ai tribunali *ad hoc*, si rinvia al quarto capitolo.

<sup>437</sup> L'aspetto della formazione legale è ben spiegato dall'articolo "*Sources on the Khmer Rouge Years: The Cambodian Genocide Program*" pubblicato dal Woodrow Wilson International Center for Scholars, pp. 6-7 e rinvenibile all'interno del sito <http://cwihp.si.edu/cwihplib.nsf>.

<sup>438</sup> Cfr. *Sources on the Khmer Rouge Years*, p. 7.

<sup>439</sup> JARVIS e CROSS, *Cgp*, p. 2.

## 2.7 Le pressioni del rappresentante speciale Hammarberg durante il 1997

Il progetto dell'Università di Yale ebbe il merito di far conoscere alla comunità internazionale le barbarie commesse da Pol Pot e dai suoi accoliti. Nelle Nazioni Unite, il primo a sostenere concretamente l'opportunità di processare gli alti dirigenti dei Khmer Rossi fu lo svedese Thomas Hammarberg, Rappresentante Speciale per i diritti umani delle Nazioni Unite in Cambogia dal 1 maggio 1996.

Questa figura, come già visto in precedenza, fu istituita a conclusione del mandato dell'Untac, nel marzo 1993<sup>440</sup>: era una prima risposta alla parte III dell'Accordo di pace di Parigi, che chiedeva alla Commissione Onu per i diritti umani di continuare a monitorare attentamente la situazione in Cambogia<sup>441</sup>. In quel periodo, Hammarberg era Ambasciatore e consigliere speciale per le questioni umanitarie del governo svedese, nonché membro del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo. Il suo merito fu di attivare le Nazioni Unite sul problema dell'immunità dai crimini, che caratterizzava il sistema giudiziario cambogiano in tutte le sue forme, ma in particolare nei confronti delle violenze passate e presenti dei Khmer Rossi.

Appena quattro mesi dopo il suo insediamento, il 15 settembre 1996, re Sihanouk, dietro esplicita richiesta del governo di Hun Sen, concesse una "grazia reale" a Ieng Sary, in cambio della fine delle azioni di guerriglia da parte dei suoi 10.000 seguaci<sup>442</sup>. La *de facto* amnistia copriva la condanna riportata da Sary nel "processo show" del 1979, nonché le imputazioni derivanti dalla legge del 1994 che mise fuori legge i Khmer Rossi<sup>443</sup>. Durante tutta la sua permanenza nella veste di rappresentante speciale, Hammerberg lottò accanitamente affinché l'amnistia concessa a Ieng Sary non fosse di ostacolo alla sua futura incriminazione di fronte a un tribunale competente. Da un punto di vista strettamente pratico, l'amnistia a Ieng Sary rappresentò un grande successo

---

<sup>440</sup> Vedi la Risoluzione 1993/6 della Commissione Onu per i diritti umani, che chiede al Segretario Generale di nominare un Rappresentante Speciale per i diritti umani in Cambogia

<sup>441</sup> I compiti del Rappresentante Speciale in Cambogia sono tuttora ampi e rilevanti: egli deve mantenere i contatti con il governo e la cittadinanza cambogiana, guidare e coordinare lo sforzo delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, assistere il governo nella promozione e protezione dei diritti umani. V. la Risoluzione 1993/6 della Commissione Onu per i diritti umani.

<sup>442</sup> CHIGAS, *Defining justice*, p. 251.

<sup>443</sup> La legge del 1994, come già ricordato, permetteva il reinserimento nella vita sociale dei Khmer Rossi disertori (art.5) ma escludeva dal processo di riconciliazione nazionale i massimi dirigenti del Cpk/Pdk (art. 6).

diplomatico per Hun Sen, perché portò a una spaccatura all'interno della guerriglia, destinata ad approfondirsi con le successive amnistie concesse dal governo cambogiano<sup>444</sup>.

La nomina di Hammarberg a rappresentante speciale accadde in un momento particolarmente delicato per la storia cambogiana. La fragile coalizione governativa instauratasi in seguito alle elezioni del 1993 dava preoccupanti segnali di cedimento, con i *leaders* dei due partiti egemoni intenti a condurre una lotta intestina per l'assunzione dei pieni poteri.

Hammarberg si recò per la prima volta a Phnom Penh in veste ufficiale il 25 giugno. La sua missione aveva come obiettivo di delineare gli ambiti di intervento da parte della divisione legale delle Nazioni Unite. Al ritorno a New York, Hammarberg espresse la sua preoccupazione per i precari equilibri politici interni cambogiani, in vista delle elezioni politiche previste per la primavera del 1998<sup>445</sup>.

La seconda missione del Rappresentante Speciale si svolse in un clima di crescente ostilità tra il partito di Hun Sen e il Funcinpec del Principe Ranariddh. Nel successivo rapporto, oltre ad approfondire i temi già delineati sei mesi prima, Hammarberg sollevò per la prima volta la tematica dell'impunità dei Khmer Rossi e si soffermò inoltre sulle precarie condizioni del sistema carcerario e sulla tortura e il maltrattamento dei prigionieri<sup>446</sup>.

Egli rilevò come l'impunità in Cambogia consistesse nell'impossibilità, *de jure* o *de facto*, di incriminare coloro che avessero commesso gravi reati (in particolare se membri dell'esercito, della polizia e delle forze armate) tanto nel passato quanto al presente<sup>447</sup>. Secondo lui, il primo fattore che aveva concorso a creare un clima di impunità nel paese era il cattivo funzionamento del sistema giudiziario.

Lo *spécial rapporteur* lamentò in primo luogo la mancata creazione degli organi giudiziari previsti dalla Costituzione. Per esempio, il Consiglio Costituzionale, che in base all'art. 117 avrebbe dovuto esercitare un controllo di legittimità e merito sulle leggi ordinarie, non era ancora stato istituito<sup>448</sup>. I suoi membri dovevano essere nominati dal Re, dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Superiore

---

<sup>444</sup> Così CHIGAS, *Defining justice*, p. 251.

<sup>445</sup> Le considerazioni di Hammarberg frutto del suo primo viaggio in Cambogia sono contenute nel documento dell'Assemblea Generale A/51/453. La versione on-line del primo rapporto Hammarberg è disponibile al sito Internet <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r098.htm>. Cfr. in particolare il par. 14 dedicato all'impunità che permeava il sistema giudiziario cambogiano.

<sup>446</sup> *Report of the Special Representative of the Secretary-General for Human Rights in Cambodia, Mr. Thomas Hammarberg, submitted in accordance with Commission Resolution 1996/54*, contenuto nella risoluzione dell'Ecosoc E/CN.4/1997/85 (d'ora in poi *Secondo Rapporto Hammarberg*).

<sup>447</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 11.

<sup>448</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 2.

della Magistratura, ma solamente Sihanouk aveva sottoposto la sua lista di candidati. Il Parlamento non si era neanche premurato di approvare una legge organica che ne regolasse l'organizzazione e il funzionamento<sup>449</sup>. L'assenza del Consiglio Costituzionale, che rendeva impossibile determinare, per mezzo di un'istanza superiore, l'incostituzionalità degli atti legislativi, minava seriamente la considerazione riservata dai khmer alle norme interne<sup>450</sup>.

In base all'art. 115 della Costituzione del 1993, il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) propone al Re la nomina di giudici e pubblici ministeri ed esercita su tutti i magistrati la funzione disciplinare; ha inoltre la responsabilità di rivedere tutti i progetti di legge relativi agli affari giudiziari. Una legge organica per l'istituzione del Csm era stata approvata nel 1994, ma Hammarberg lamentò come il disaccordo tra i due principali partiti politici circa la sua composizione ne avesse impedito a tutto il 1996 la nascita<sup>451</sup>. Senza il Csm, un'efficace riforma del sistema giudiziario era destinata a impantanarsi e il problema dei pochi giudici e pubblici ministeri competenti non sarebbe stato risolto<sup>452</sup>.

Il Rappresentante Speciale rilevò, inoltre, come un altro ostacolo allo stabilimento di un sistema giudiziario effettivo ed efficace fosse la mancanza di una legge organica in grado di regolare il funzionamento complessivo del sistema giudiziario<sup>453</sup>. Detta legge, che non era nemmeno stata progettata, avrebbe dovuto disciplinare il ruolo dei magistrati inquirenti e giudicanti, di avvocati e pubblici ministeri, nonché la formazione dei giudici, l'appartenenza ai partiti politici, il conflitto d'interessi, lo status e i salari.

Hammarberg si rese conto che, sebbene l'articolo 109 della Costituzione sancisse l'indipendenza della magistratura, la realtà dei fatti era ben diversa<sup>454</sup>. Il rapporto del gennaio 1997 mise a nudo le indebite intromissioni dei membri dell'esecutivo nell'esercizio della giustizia, in particolare di funzionari del governo provinciale per le questioni politiche<sup>455</sup>. La partecipazione di giudici cambogiani alle manifestazioni del partito egemone, costituiva un forte indizio della sua incapacità a svincolarsi dai *diktat* del governo. Il quadro presentato dal diplomatico svedese era talmente

---

<sup>449</sup> Una disposizione espressa in tal senso era prevista dall'art. 125 della Carta Costituzionale della Cambogia.

<sup>450</sup> Hammarberg citò a titolo esemplificativo le leggi del 1996 per il Controllo della Droga e la Legge sulla Stampa. Vedi il *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 2.

<sup>451</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 3.

<sup>452</sup> L'assenza del Csm precludeva inoltre la nascita del Consiglio Costituzionale, proprio perché 1/3 dei suoi membri dovevano essere nominati dall'organo di autogoverno della Magistratura.

<sup>453</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 4. L'atteggiamento pratico del legislatore faceva lettera morta dell'art. 116 della Carta Costituzionale cambogiana.

<sup>454</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 6.

<sup>455</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 7.

drammatico, che per tutto il 1996 egli raccolse testimonianze di giudici e pubblici ministeri che si lamentavano per le minacce subite all'incolumità fisica<sup>456</sup>.

L'impunità in Cambogia assunse dei tratti peculiari: le persone che commettevano violazioni di diritti umani<sup>457</sup>, soprattutto se membri dell'esercito, della polizia e delle forze armate, non venivano né arrestate e né ricercate, neppure se colte in flagrante. La situazione provocò un acuto senso di sfiducia nel sistema dell'amministrazione della giustizia e minò l'autorità morale delle corti e del governo<sup>458</sup>.

La debolezza della magistratura era la logica conseguenza, secondo Hammarberg, della scarsità di risorse che il governo destinava alla giustizia (solamente lo 0,29% del *budget* nazionale nel 1996, con i giudici che guadagnavano circa 20 dollari al mese)<sup>459</sup>. Se l'establishment avesse continuato a ritenere il problema della giustizia secondario, numerosi crimini sarebbero rimasti impuniti, con il risultato che l'intero sistema giudiziario sarebbe rimasto invisibile alla cittadinanza.

Non fu però solo l'impunità in relazione ai crimini quotidiani a turbare la visione umanitaria di Hammarberg. Agli occhi del nuovo Rappresentante Speciale, occorreva, per quanto fosse politicamente sconveniente, fare luce su un'ultima forma d'impunità: quella che proteggeva i Khmer Rossi dai crimini commessi negli anni '70, in nome di una presunta e asserita riconciliazione nazionale<sup>460</sup>. Le parole di Hammarberg scossero profondamente l'opinione pubblica internazionale,

---

<sup>456</sup> A titolo esemplificativo, Hammarberg raccontò dell'assalto alla corte di Battambang avvenuto il 16 agosto 1996, perpetrato da soldati della V legione con lo scopo di tutelare un commilitone, colpito da ordine di sfratto per un debito di gioco. Sempre nel 1994, la condanna di un soldato per traffico di antichità nella stessa corte di Battambang aveva provocato la reazione dei militari, che avevano sparato la corte di spray incendiario. L'unità responsabile dell'attacco era stata riconosciuta, ma nessuna azione era stata presa per arrestare le persone coinvolte. Hammarberg ricordò inoltre come nell'anno precedente alcuni malviventi avessero assaltato quattro corti provinciali, ma anche in quel caso i colpevoli fossero rimasti liberi, sebbene fossero tutti volti noti alle autorità. Gli incidenti riportati da Hammarberg coinvolsero le corti delle capitali provinciali di Kompong Som, Svay Rieng, Stung Treng e Kampot. L'episodio più grave occorse il 28 dicembre 1995 nel tribunale di Kompot, che fu assediato e messo a sacco da 200 abitanti del distretto di Kompong Trach. Gli assalitori bruciarono addirittura dei documenti scottanti che testimoniavano il loro supposto coinvolgimento in atti illeciti. Tutti gli episodi sono descritti nel *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 8-9.

<sup>457</sup> Il "*Cambodia Office of the Centre for Human Rights*" riportò numerosi casi di gravi violazioni dei diritti umani a partire dalla formazione del governo Hun Sen-Ranariddh: esecuzioni extragiudiziali, uccisioni, tortura, arresti illegali e detenzione per estorsione, commessi dai militari o da personale di polizia, o da individui che godevano di protezione ad alto livello. Nella stragrande maggioranza dei casi, nessuno dei perpetranti, quantunque riconoscibile dalle autorità, era stato incarcerato o altrimenti sanzionato. Hammarberg descrisse l'assassinio di un cognato di Hun Sen, Kaev Samouth, avvenuto il 19 novembre 1996. Samouth, vice-direttore del Dipartimento per i Crimini Economici presso il Ministero degli Interni, fu ucciso nel centro di Phnom Penh con il killer che riuscì a scappare senza essere nemmeno identificato. Vedi il *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 13.

<sup>458</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 11.

<sup>459</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 12.

<sup>460</sup> "A thorough discussion of the issue of impunity is also desirable in Cambodia against the background of the gross human rights violations committed in the 1970s. It may in the short run be politically inconvenient to insist on thorough investigations in what happened and who was responsible, but the Special Representative believes such effort are

quasi rassegnata a vedere i più gravi crimini della Dk impuniti. Egli credeva che nell'immediato futuro, l'istituzione di una commissione per la verità sarebbe stato il primo passo da percorrere per inchiodare i Khmer Rossi di fronte alle proprie responsabilità<sup>461</sup>.

Hammarberg proseguì nella requisitoria contro l'impunità, consapevole che una sua forma fosse addirittura codificata nelle leggi cambogiane. L'articolo 51 della *Law on Civil Servants* del 1994 (legge che disciplinava lo status dei pubblici funzionari) stabiliva che, eccetto in caso di flagrante delitto, nessun funzionario potesse essere arrestato o perseguito per qualunque crimine, a meno che il Governo o il Ministro a cui egli apparteneva l'avessero consentito in anticipo<sup>462</sup>. Hammarberg era altresì al corrente del fatto che, nella maggior parte dei casi in cui le richieste erano state poste ai membri dell'esecutivo, la Corte non aveva ricevuto risposte o la richiesta era stata negata. In molti altri casi, il ritardo provocato dall'artificiosa procedura aveva permesso ai colpevoli di scappare o ricevere la protezione di un potente patrono<sup>463</sup>.

Sebbene i membri dell'esercito non fossero funzionari pubblici, nel novembre del 1995 il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato che il tentativo delle corti di incriminare un membro delle forze armate sarebbe stato soggetto alla stessa procedura dell'articolo 51<sup>464</sup>. Hammarberg sapeva che molte delle milizie dei Khmer Rossi (lo stesso Ieng Sary in primis), in seguito alle successive defezioni e amnistie, erano state intergrate nelle forze armate cambogiane.

L'articolo 51 contravveniva al principio basilare dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge e creava un clima d'illegalità, all'interno del quale i membri di esercito e polizia non erano responsabili per gli atti commessi, anche quando tali atti includevano omicidio, stupro, tortura, furti e incendi<sup>465</sup>. La norma costituiva una grave deroga al governo della legge, incoraggiava funzionari

---

*necessary in order to demonstrate that crimes of that horrendous character can never be accepted. It would undermine the sense of justice in society if the Khmer Rouge killings and other atrocities were amnestied in a manner that pre-empted and hindered a judicial process. The partial amnesty granted in September 1996 through a royal decree should not exclude the possibility of establishing a truth commission to clarify facts and assign responsibility*'. Citazione tratta dal *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 14.

<sup>461</sup> Le successive esternazioni di Hammarberg avrebbero testimoniato il suo fermo impegno a sostenere la creazione di un tribunale internazionale contro i responsabili delle stragi. Cfr. a questo proposito, il *Press briefing by special representative on human rights in Cambodia* del 6 novembre 1998.

<sup>462</sup> Art. 51 della "*Law on Civil Servants*" del 1994: la norma è riportata nel *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 15.

<sup>463</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 15.

<sup>464</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 15.

<sup>465</sup> *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 16.

di polizia ed esercito a continuare a commettere abusi e costituiva un ombrello protettivo, in alcuni casi, per i più gravi crimini del passato<sup>466</sup>.

## **2.8 La richiesta di assistenza da parte della Cambogia, il colpo di forza di Hun Sen e la fine di Pol Pot**

Le parole di Hammarberg trovarono un'eco immediata all'interno delle Nazioni Unite, che accentuarono la pressione diplomatica nei confronti della Cambogia e si affrettarono a fornire un meccanismo per assicurare i Khmer Rossi di fronte a un tribunale internazionale. L'11 aprile 1997, la Commissione per i diritti umani adottò la risoluzione 49 che richiedeva al Segretario Generale, attraverso il suo Rappresentante Speciale, di esaminare ogni richiesta di assistenza nel rispondere alle passate gravi violazioni della legge cambogiana e internazionale<sup>467</sup>.

Il 21 giugno seguente, Ranariddh e Hun Sen risposero all'offerta in una lettera indirizzata a Kofi Annan che chiedeva l'assistenza delle Nazioni Unite e della comunità internazionale nel portare di fronte alla giustizia le persone maggiormente responsabili per il genocidio e i crimini contro l'umanità durante il governo dei Khmer Rossi tra il 1975 e il 1979<sup>468</sup>. La lettera manifestava l'impegno del governo a punire i criminali, ma allo stesso tempo sottolineava come la Cambogia mancasse delle risorse finanziarie e delle conoscenze legali sufficienti per portare a termine l'impresa.

Le intenzioni che animarono Ranariddh e Hun Sen non furono chiare alla luce dei successivi eventi, che turbarono il delicato equilibrio politico esistente in Cambogia. La lettera del 21 giugno rappresentò infatti uno degli ultimi atti compiuti congiuntamente dai due co-premier, sempre più invischiati in una sporca lotta sotterranea per l'acquisto del potere assoluto. L'approssimarsi delle elezioni politiche previste per la primavera del 1998 contribuì ad accentuare il clima d'instabilità politica, alimentando le tensioni tra il Cpp e il Funcinpec, incapaci di perseguire nel tempo una

---

<sup>466</sup> Durante la sua seconda missione Hammarberg ricevette assicurazioni da parte del principe Ranariddh e del Ministro della Giustizia Chem Sngoun circa l'abrogazione dell'art. 51. Cfr. il *Secondo Rapporto Hammarberg*, sez. 2, parte d), par. 17.

<sup>467</sup> Risoluzione 1997/49 dell'11 aprile 1997 della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite: doc. Onu A/52/49 (1997). Vedi anche: CHIGAS, *Defining justice*, p. 251 e RATNER, *The United Nations Group of Experts for Cambodia*, Ajil, 1999 (Vol. 93, n. 4), p. 949. L'articolo è disponibile sul sito Internet: <http://www.jstor.org>.

<sup>468</sup> Citazione dalla lettera indirizzata da Ranariddh e Hun Sen alle Nazioni Unite il 21 giugno 1997. Il testo della lettera è contenuto nell'allegato del documento Unu S/1997/488, che il Segretario Generale trasmise in identica copia al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea Generale. Vedi anche CHIGAS, *Defining justice*, p. 252.



strategia di compromesso. Le forze armate e di polizia furono ripartite tra le due fazioni in vista di un imminente regolamento dei conti.

Hun Sen e Ranariddh cercavano di attrarre i Khmer Rossi disertori verso i rispettivi partiti, in uno sforzo per ottenere il massimo supporto elettorale<sup>469</sup>. La deplorable strategia sembrò premiare Ranariddh, mentre i diplomatici occidentali suggerirono come il principe stesse provocando apertamente Hun Sen<sup>470</sup>. La reazione del Secondo Primo Ministro non si fece attendere: a partire dal 5 luglio 1997, truppe a lui fedeli lanciarono un violento attacco contro le postazioni del rivale a Phnom Penh<sup>471</sup>. Le milizie del principe furono rapidamente sconfitte e centinaia di sostenitori del Funcinpec furono incarcerati; una ventina di militari di alto rango furono giustiziati in maniera sommaria<sup>472</sup>.

Centinaia di politici e sostenitori delle fazioni di Ranariddh e del neonato Sam Rainsy Party (Srp) fuggirono all'estero<sup>473</sup>, mentre migliaia di khmer si rifugiarono al confine con la Thailandia per scappare dai luoghi di combattimento. Il principe Ranariddh e i suoi più vicini collaboratori furono processati e condannati in contumacia nel 1998 da parte della Corte Militare Cambogiana sulla base di numerosi capi d'imputazione (in particolare di aver corteggiato i Khmer Rossi)<sup>474</sup>. L'intero procedimento fu condotto in maniera palesemente illegale e tutti gli imputati furono condannati, anche quelli già uccisi durante gli scontri<sup>475</sup>. Il Congresso statunitense accolse negativamente l'evento e si affrettò a imporre alla Cambogia una restrizione degli aiuti umanitari<sup>476</sup>.

---

<sup>469</sup> L'utilizzo dei Khmer Rossi si rivelò peraltro controproducente per la Cambogia, perché limitò drasticamente l'ammontare degli aiuti internazionali da cui il Paese dipendeva. L'ipotesi è sostenuta da: CHIGAS in *Cornering the Khmer Rouge*, Bangkok Post, 19 marzo 2000, disponibile al sito: [http://www.yale.edu/cgp/readings/bp2000\\_03\\_19.htm](http://www.yale.edu/cgp/readings/bp2000_03_19.htm).

<sup>470</sup> MYDANS, *Analysis: Khmer Rouge, with a magic trick, may have made themselves disappear*, New York Times, 25 luglio 1997

<sup>471</sup> Hun Sen giustificò la sanguinosa azione definendola un'attività di polizia, volta a spazzare la capitale dai combattenti e dalle armi illegali dei Khmer Rossi. Per una disamina della posizione di Hun Sen, confronta: MYDANS, *Settling some old scores in Cambodia*, New York Times, 13 luglio 1997.

<sup>472</sup> Cfr. in particolare AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed with excessive use of force*, 22/09/1998. L'articolo è riportato nel sito di Amnesty International: <http://web.amnesty.org>.

<sup>473</sup> Il Sam Rainsy Party era stato fondato alla fine del 1996 dall'omonimo parlamentare, nonché ex-ministro del Funcinpec per le finanze. Il dichiarato intento di Rainsy era di costituire un'opposizione intransigente alle due fazioni egemoni. Per una disamina del biennio 1996-98 e per la nascita del Sam Rainsy Party, cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed*.

<sup>474</sup> Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed*.

<sup>475</sup> Così AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed*.

<sup>476</sup> Un influente diplomatico australiano si augurò, invece, che la vittoria di Hun Sen potesse portare alla fine del sistema di governo con due primi ministri, che a suo dire aveva trascinato la Cambogia nella povertà, nella corruzione e nell'instabilità. La posizione delle potenze occidentali è sintetizzata da: MYDANS, *Cambodia's coup leader puts on a democratic face*, New York Times, 14 luglio 1997. Di fatto la sua speranza fu disattesa, perché il modello istituzionale cambogiano non subì alcun mutamento.

Nella primavera del 1997 si consumò anche la tragedia finale dei Khmer Rossi, che anticipò l'uscita di scena di Pol Pot. Nel mese di aprile, l'anziano premier della Dk ordinò l'uccisione del suo antico Ministro per la Difesa Son Sen (già membro dell'Snc al tempo dell'Untac). I suoi sicari portarono a termine il compito con raggelante ferocia, uccidendo il bersaglio, la moglie Yun Yat e l'intero seguito familiare. Quattordici morti il bilancio complessivo delle vittime<sup>477</sup>.

La barbara mossa di Pol Pot allarmò i compagni Ta Mok, Nuon Chea e Khieu Samphan. Il trio si affrettò a catturarlo e a porlo agli arresti domiciliari<sup>478</sup>. La fine politica di Pol Pot era imminente, mentre Ta Mok assumeva il comando delle residue forze dei Khmer Rossi. Lo storico Primo Segretario del *Communist Party of Kampuchea* fu processato e condannato all'ergastolo nella sua base di Anlung Vet da truppe ora fedeli al nuovo comandante della guerriglia.

## 2.9 Le elezioni del luglio 1998 e le ultime amnistie

Durante questa delicata fase politica, nel marzo del 1998, le unità militari dei Khmer Rossi guidate da Ke Pauk, abbandonarono Ta Mok e si unirono alle unità dell'esercito governative con l'esplicito beneplacito di Hun Sen. La strategia di Hun Sen di concedere l'amnistia ai Khmer Rossi in cambio della cessazione delle azioni di guerriglia proseguiva dunque indisturbata.

Un mese più tardi la morte colse Pol Pot, apparentemente per una crisi cardiaca, ma più probabilmente avvelenato dagli accoliti di Ta Mok<sup>479</sup>. Il leader storico del Cpk non espresse mai rincrescimento per le morti della *Democratic Kampuchea*, peraltro da lui addebitate alla condotta nefasta dei vietnamiti.

---

<sup>477</sup> L'episodio dell'uccisione di Son Sen e del suo seguito familiare è descritto da molte fonti. Vedi ad esempio: CHANDLER, *Will be there a trial for the Khmer Rouge?*, in *Annual Journal of the Carnegie Council on Ethics and International Affairs*, 2000 (vol. 14). Dell'articolo esiste una versione on-line all'indirizzo: [http://www.ciaonet.org/olj/cceia\\_00chd01.htm](http://www.ciaonet.org/olj/cceia_00chd01.htm). La parte dedicata alla fine di Son Sen è riportata alla pagina 8 della versione on-line. Vedi anche THAYER, *Day of reckoning*, *Far Eastern Economic Review* (Feer), p. 2 della versione on-line (indirizzo <http://www.icij.org/about/nate2.html>), 1997 (Vol. 160, n.44): Pol Pot espresse serio rincrescimento per la morte del seguito familiare di Son Sen, ma ammise di aver ordinato l'uccisione del suo storico ministro della Difesa perché lo considerava un traditore.

<sup>478</sup> THAYER, *op. cit.*, p. 2 della versione on-line. L'articolo fu il frutto della prima intervista concessa da Pol Pot nel 1997 dopo diciotto anni di silenzio con la stampa. Pol Pot ammise solo che il regime della Dk commise alcuni errori, ma attribuì la colpa dell'oltre un milione e mezzo di vittime all'invasione vietnamita. Egli arrivò persino a dire che Tuol Sleng non fu altro che una manifestazione di propaganda da parte del nemico secolare.

<sup>479</sup> In tal senso, v. BOYLE, *op. cit.*, p. 779, il quale riporta una dichiarazione rilasciata dallo stesso Ta Mok all'agenzia Reuters.

Un piano giapponese, conosciuto come “l’iniziativa dei quattro pilastri” permise alla Cambogia di tornare verso un clima di apparente normalità<sup>480</sup>. I politici fuggiti all’estero poterono ritornare in patria per partecipare alle elezioni del giugno 1998, dopo che le Nazioni Unite avevano inviato un team d’osservatori per garantirne l’incolumità. Il periodo della campagna elettorale si svolse in un clima di relativa tranquillità ma fu contrassegnato dalla consueta impossibilità per i partiti all’opposizione di avere libero accesso ai mezzi di comunicazione. Lo scontato esito delle manipolate elezioni premiò il *Cambodian People Party* di Hun Sen, divenuto ormai l’unico artefice della politica cambogiana. Il suo partito fu dichiarato vincitore dal neonato Consiglio Costituzionale solo il 1° settembre, dopo che il Funcinpec e il Sam Rainsy Party avevano promosso rumorose agitazioni di piazza<sup>481</sup>.

Re Sihanouk si adoprò attivamente per il ritorno a un clima di normalità e per il riconoscimento dei diritti dell’opposizione all’interno della neoeletta Assemblea Nazionale. Al governo si instaurò una nuova coalizione Cpp-Funcinpec, con quest’ultimo però in posizione subalterna; Ranariddh, a cui il padre concesse un “perdono reale”, ottenne addirittura la carica di presidente dell’Assemblea Nazionale<sup>482</sup>.

Consolidatosi lo scenario politico, Hun Sen assurse a unico artefice della politica cambogiana. Egli cercò di consolidare il suo potere politico attraverso l’utilizzo dei fondi internazionali da cui il Paese dipendeva per la sua stessa sopravvivenza. La concessione di prestiti da parte degli Stati finanziatori era condizionata però al miglioramento del sistema giudiziario cambogiano<sup>483</sup>.

Hammarberg reiterò però le sue critiche nei confronti dell’irrisolta questione dell’impunità leader della Dk. In una conferenza stampa del 6 novembre 1998<sup>484</sup>, egli rilevò come niente fosse ancora stato fatto per punire gli orrendi crimini commessi da Pol Pot e dai suoi seguaci. Per tutta risposta, il processo di assimilazione dei rimanenti quadri dei Khmer Rossi nell’esercito proseguì senza sosta.

---

<sup>480</sup> AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed*, par. intitolato “*The July 1998 elections*”.

<sup>481</sup> Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed*.

<sup>482</sup> L’iniziativa dei quattro pilastri e il perdono reale concesso a Ranariddh, sono documentati in: AMNESTY INTERNATIONAL, *1998 Report on Cambodia*, disponibile al sito Internet <http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar98/asa23.htm>.

<sup>483</sup> La condanna all’ergastolo nell’agosto 1998 del comandante dei Khmer Rossi Nuon Paet, reo di aver ordinato nel luglio 1994 l’uccisione di tre turisti occidentali, segnò un punto in favore di Hun Sen. L’episodio criminoso era stato preceduto da un evento di uguale gravità avvenuto nell’aprile del 1994, quando il modello australiano Kellie Wilkinson e due suoi amici inglesi furono rapiti e uccisi durante il viaggio in taxi che li avrebbe condotti a Sihanoukville. Solo un soldato dei Khmer Rossi, Chhuon Samnang, era stato condannato nell’occasione ed era addirittura probabile che dopo pochi mesi egli fosse stato scarcerato. L’evento legato a Nuon Paet fu portato a termine dietro istruzioni di #99, ovvero dell’onnipotente Pol Pot, il quale raccomandò a Paet e all’esecutore #37 (Sam Bith) di tenere il tutto nel più gran segreto. I fatti sono narrati da CHIGAS in *Defining justice*, pp. 252-53.

<sup>484</sup> *Press briefing by Special representative on human rights in Cambodia* del 6 novembre 1998.

Il 30 dicembre 1998 anche Nuon Chea e Khieu Samphan defezionarono e Hun Sen garantì loro un trattamento sontuoso nella capitale<sup>485</sup>. Sebbene nessun leader della Dk fosse stato portato di fronte alla giustizia e Ta Mok rappresentasse una minaccia latente, la fiducia della comunità internazionale nel governo cambogiano continuava a crescere<sup>486</sup>.

Durante questa fase, le prospettive del governo cambogiano e della comunità internazionale riguardo il processo ai Khmer Rossi erano il contrario di quelle esistenti tra il 1979 e il 1989. Ora erano gli Stati Uniti e la comunità internazionale a reclamare un processo per gli eredi di Pol Pot. Hun Sen considerava invece il procedimento legale come un'indebita interferenza al consolidamento del suo potere politico ed economico e temeva per il possibile coinvolgimento nel processo di alcuni esponenti del Cpp<sup>487</sup>: egli mirava solamente a assicurare i paesi finanziatori sull'affidabilità del governo nel gestire i prestiti umanitari<sup>488</sup>.

---

<sup>485</sup> Ai due uomini Hun Sen permise di vivere nel lusso, prima di concedere loro di ritirarsi nella città di Pailin. Vedi CHIGAS, *Defining justice*, p. 253.

<sup>486</sup> Nel febbraio del 1999, all'interno della Conferenza di Tokyo, infatti, i Paesi finanziatori concessero un prestito di 470 milioni di dollari alla Cambogia. Come testimonia CHIGAS in *Defining justice*, p. 253, grazie a questo aiuto, il Paese poté finalmente tornare nel concerto delle nazioni.

<sup>487</sup> Gli elementi del Cpp che sembravano maggiormente compromessi con il regime dei Khmer Rossi erano il Ministro dell'Interno Sar Kheng e il Presidente del Senato Chea Sim. Entrambi erano poco propensi a scendere a compromessi con la comunità internazionale dei finanziatori, tanto da essere considerati i principali esponenti principali della linea dura. Il Cpp riuscì invece a legare la figura di Hun Sen solamente alla commissione di un'atrocità. Nel settembre del 1973, truppe fedeli a lui e a Heng Samrin devastarono due ospedali a Kompong Cham, gettarono delle granate all'interno e infine tagliarono la gola dei malati terminali. Vedi LINTNER, *Building a future is hard to do*, *Fear*, 25 maggio 2000.

<sup>488</sup> CHIGAS, *Cornering the Khmer Rouge Trial*, Bangkok Post, 19 marzo 2000: l'articolo è disponibile al sito Internet: [http://www.yale.edu/cgp/readings/bp2000\\_03\\_19.htm](http://www.yale.edu/cgp/readings/bp2000_03_19.htm).

## TERZO CAPITOLO

### LA NATURA DEI CRIMINI COMMESSI DAI KHMER ROSSI

La concreta possibilità di processare i Khmer Rossi, dopo un ventennio in cui i *leaders* superstiti dell'organizzazione rivoluzionaria avevano beneficiato di una completa impunità, è tornata concretamente alla ribalta dopo la richiesta di assistenza in tal senso, indirizzata dal governo cambogiano alle Nazioni Unite.

La comunità internazionale è investita quotidianamente dalla tematica della responsabilità. Stati, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative discutono della necessità di assicurare alla giustizia gli individui responsabili di atti in violazione del diritto internazionale, particolarmente se pubblici funzionari<sup>489</sup>.

Il diritto internazionale non è estraneo all'idea di processare gli individui responsabili di un'azione criminale nei confronti di altri esseri umani, sebbene fino al XIX secolo<sup>490</sup> tale possibilità era limitata al perseguimento dei comportamenti lesivi posti in essere dai governi nei confronti di cittadini stranieri: lo Stato il cui cittadino era stato offeso dalla condotta dello Stato straniero poteva, infatti, agire in protezione diplomatica nei confronti del concittadino<sup>491</sup>.

Sul finire del secolo, comincia a prendere forma quello che diventerà il diritto internazionale umanitario, il cui scopo precipuo era quello d'imporre alcune limitazioni alla condotta della guerra. Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, infatti, introdussero alcune restrizioni ai metodi di combattimento, senza tuttavia prevedere ancora l'incriminazione per la violazione delle norme in esse contenute<sup>492</sup>. Oggetto della protezione furono diverse categorie di vittime della guerra, come i

---

<sup>489</sup> RATNER e ABRAMS, *Accountability for human rights atrocities: beyond the Nuremberg legacy*, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 3.

<sup>490</sup> Il c.d. Codice di Francis Lieber, adottato dal governo americano durante la guerra di Secessione, introdusse la base legale dell'incriminazione per crimini di guerra, intesi come violazioni gravi delle norme applicabili nei conflitti armati internazionali. Il Codice, che doveva disciplinare la condotta bellica delle truppe americane, fu promulgato dal Presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, come *General Orders* n. 100 del 24 aprile 1863. Cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 6.

<sup>491</sup> Gli atti contro i cittadini di Stati stranieri non erano punibili in quanto offesa alla persona, ma perché ritenuti un affronto nei confronti dello Stato del cittadino leso. Il problema della tutela degli individui nasconde la tematica secondo cui gli individui non sono autentici soggetti di diritto internazionale, ma semplici destinatari delle norme. Cfr. a tal proposito RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 4.

<sup>492</sup> Greppi ricorda che una blanda previsione in tema di responsabilità penale personale era stata inclusa nella Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati degli eserciti terrestri (art. 30). Cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 8.

militari “*hors de combat*” a vario titolo (feriti, malati, naufraghi, prigionieri), i civili e le popolazioni disarmate investite dalla violenza bellica<sup>493</sup>.

Solo a cavallo tra i due conflitti mondiali si affermano norme volte a sanzionare penalmente la condotta criminosa degli agenti governativi. Il mutamento della concezione degli Stati risiedeva nell’orrore provato dalla comunità internazionale per le distruzioni su vasta scala verificatesi nella “grande guerra”. Il Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 attribuì la facoltà, alle potenze alleate, di giudicare e punire i responsabili di gravi violazioni alle leggi e ai costumi di guerra<sup>494</sup>. Lo stesso Kaiser Guglielmo II fu dichiarato responsabile per aver scatenato una guerra di aggressione (categoria dei crimini *ad bellum*), ma i tentativi di Francia e Inghilterra di incriminarlo di fronte a un tribunale speciale cozzarono contro il rifiuto del governo olandese, presso cui il Kaiser si era rifugiato, di consegnarlo alle potenze dell’Intesa<sup>495</sup>.

In seguito alla Prima Guerra Mondiale, le potenze dell’Intesa istituirono una commissione di 15 membri incaricata d’investigare sulla commissione dei crimini di guerra. L’organismo rilevò che le potenze della Triplice Alleanza si macchiarono di numerosi atti “*in violation of established laws and customs of war and the elementary laws of humanity*”, tuttavia i presunti carnefici non comparirono innanzi ad un Tribunale Internazionale, ma pochi di loro subirono una blanda condanna di fronte alla Corte Suprema di Lipsia<sup>496</sup>.

Un’accelerazione allo sviluppo del principio della responsabilità individuale per le violazioni ai diritti umani si ebbe in seguito alle atrocità che ebbero luogo durante la seconda guerra mondiale. L’istituzione del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga e i relativi processi per crimini di

---

<sup>493</sup> GREPPI, *op. cit.*, p. 24.

<sup>494</sup> L’art. 228 del Trattato di Versailles disponeva in particolare che “*the German Government recognises the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war*”. Vedi GREPPI, *op. cit.*, pp. 6-7.

<sup>495</sup> L’art. 227 del Trattato di Versailles accusava direttamente il kaiser “*for a supreme offence against international morality and the sanctity of treaties*”. Mentre il presidente del consiglio francese Clemenceau e il primo ministro britannico, Lloyd George, spingevano per un processo a Guglielmo II, il presidente del consiglio italiano Orlando vi si oppose fermamente. Egli riteneva il processo improponibile per l’inesistenza di norme internazionali che sancissero la punibilità dei crimini e la pena da applicare, soprattutto perché il tribunale sarebbe stato istituito *ex post* dalle stesse potenze vincitrici/accusatrici. Per il mancato processo al Kaiser Guglielmo II, cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 7.

<sup>496</sup> In un rapporto presentato da una Commissione alleata preposta all’accertamento delle responsabilità per crimini di guerra, le potenze dell’Intesa sottoposero alla Germania una lista di 895 presunti criminali di guerra. I tedeschi erano restii a intentare procedimenti contro i propri connazionali, tanto che il numero degli imputati si ridusse a 45. La Corte Suprema di Lipsia ne processò alla fine solo 12, e 6 di loro furono assolti. L’esperienza dei processi di Lipsia è documentato in: BASSIOUNI, *Crimes against humanity in international law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, pp. 200-202. Cfr. anche RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 5, secondo i quali nel 1919 gli sviluppi nel diritto internazionale non si erano sostanzialmente ancora mossi nella direzione d’incriminare gli individui per le violazioni alle leggi e ai costumi di guerra.

guerra e contro l'umanità, dimostrarono il fermo proponimento da parte degli Alleati di punire la condotta dei gerarchi nazisti.

Lo Statuto del Tribunale sancì il principio della responsabilità individuale per le violazioni alle leggi e ai costumi di guerra, nonché per le altre azioni rientranti nella categoria dei "crimini contro l'umanità"<sup>497</sup>. Lo Statuto esclude, inoltre, anche l'esimente dell'ordine impartito dal superiore e il principio della non responsabilità per gli atti commessi nell'esercizio di funzioni ufficiali, rendendo così perseguibili anche i capi di Stato<sup>498</sup>.

Il processo di Norimberga fornì l'impeto alla comunità internazionale per approntare nuovi strumenti posti a fondamento della protezione degli individui.

In primo luogo, il Comitato Internazionale per la Croce Rossa riprese e ampliò la codificazione delle norme a disciplina dei conflitti armati, attraverso la stesura delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (e alle quali si aggiungeranno due protocolli facoltativi nel 1977). Il diritto internazionale umanitario progredì nella direzione di estendere la protezione a certe categorie di individui in tempo di guerra.

Grazie all'esperienza del Tribunale Militare, inoltre, la protezione dell'individuo usciva finalmente dagli ambiti angusti della legislazione nazionale per assumere profili di rilevanza giuridica internazionale. Benché lo Statuto punisse solo le atrocità commesse in tempo di guerra, il perseguimento dei seguaci di Hitler indusse la comunità internazionale a sanzionare anche i crimini contro l'umanità compiuti, in tempo di pace, dai funzionari governativi.

Le Nazioni Unite assunsero un ruolo decisivo nel confermare la nuova linea di tendenza, sviluppando un imponente *corpus* di strumenti, che include, in particolare, la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948; la Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio del 1948; il Patto sui diritti civili e politici del 1966; la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965 e la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 1984.

Il processo di Norimberga pose, poi, le premesse per ulteriori elaborazioni del principio della responsabilità individuale. Nell'ambito del diritto internazionale umanitario, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e il Primo Protocollo del 1977 inclusero alcune disposizioni per la protezione di

---

<sup>497</sup> In questa sede, si rimanda al paragrafo del presente capitolo dedicato ai crimini contro l'umanità previsti nell'ordinamento internazionale.

<sup>498</sup> Questi principi furono incorporati nella Carta del Tribunale di Tokyo (che punì i criminali giapponesi) e nella Legge N°10 del Consiglio del Controllo Alleato, che governò i successivi processi contro i criminali nazisti "minori". Vedi RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 6.

determinate categorie di persone, imponendo agli Stati l'obbligo di incriminare e perseguire gli autori delle violazioni alle stesse<sup>499</sup>.

Il processo di elaborazione del principio della responsabilità personale, per atti commessi in tempo di pace, si sviluppò solamente in alcuni ambiti ben precisi, seguendo procedimenti e Convenzioni *ad hoc*. Lo sviluppo di trattati che imposero obblighi agli Stati e, contestualmente, inclusero il principio della responsabilità personale per i crimini più efferati, furono limitati, fino agli anni '90, al caso del genocidio, della tortura e della riduzione in schiavitù<sup>500</sup>. La categoria dei crimini contro l'umanità non fu invece mai codificata, tanto che il presupposto giuridico su cui si basano le incriminazioni per detti crimini è tuttora fondato sullo stato del diritto consuetudinario esistente.

A partire dal 1990, la comunità internazionale, allentatesi le tensioni della guerra fredda, ha perseguito con più vigore la strategia di punire i funzionari governativi per la commissione di *gross violations*. Le atrocità perpetrate nell'ex Jugoslavia e in Ruanda hanno spinto il Consiglio di Sicurezza, dietro proposta degli Stati Uniti, a istituire due tribunali *ad hoc* per riaffermare con vigore il principio della responsabilità individuale. L'operato dei due tribunali ha accresciuto l'interesse tra i membri delle Nazioni Unite per la creazione di una Corte Penale Internazionale, chiamata a giudicare in sede permanente gli autori di atrocità rimasti immuni dalla giurisdizione interna<sup>501</sup>.

E' proseguito, nondimeno, lo sforzo per l'istituzione di tribunali *ad hoc*, sulla scorta di quelli per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, ostacolato, tuttavia, dalla riluttanza di alcuni Stati nel fornire nuovi contributi finanziari e nel disporre misure per la custodia dei più gravi indiziati<sup>502</sup>.

---

<sup>499</sup> La dottrina fa riferimento alla fondamentale distinzione tra "diritto dell'Aja" e "diritto di Ginevra". Il primo, riconducibile alle Convenzioni del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907, è relativo alla condotta delle ostilità e contiene soprattutto norme rivolte agli Stati. Il secondo, riconducibile al corpus delle codificazioni del 1864, del 1929, del 1949 e del 1977, tutte ginevrine, è relativo alla protezione delle persone. Questo complesso normativo, ispirato in toto al principio dell'"umanità", forma un ordinamento giuridico imponente, composto da circa 600 articoli che codificano le norme a protezione della persona nell'ambito dei conflitti armati. Su questo punto, v. GREPPI, *op. cit.*, pp. 24-25. Si rimanda invece ai successivi paragrafi per una trattazione più dettagliata del principio della responsabilità in relazione ai crimini di guerra.

<sup>500</sup> RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 7.

<sup>501</sup> Lo Statuto della Corte penale internazionale è stato firmato a Roma il 17 luglio 1998. Il provvedimento di esecuzione italiano è stato dato con la legge n. 232 del 12 luglio 1999, in G.U. n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo è stato pubblicato nel documento delle Nazioni Unite A/CONF. 183/9, nonché nella Gazzetta Ufficiale nel Supplemento Ordinario (S.O.) n. 135 del 19 luglio 1999. Il testo dello Statuto è tradotto in italiano da LUZZATTO e POCAR nell'*op. cit.*, pp. 487-526. Lo Statuto è entrato ufficialmente in vigore nel 2002, con l'avvenuta ratifica del sessantesimo Stato.

<sup>502</sup> Oltre alla Camera Straordinaria per la Cambogia, di cui si parlerà diffusamente, sono in cantiere altri due tribunali internazionali *ad hoc* per la Sierra Leone e per Timor Est. Per uno studio comparato dei tre tribunali, si rimanda in particolare a un lavoro di Suzannah Linton. Cfr. LINTON, *Cambodia, East Timor and Sierra Leone: experiments in international justice*, Criminal Law Forum, 2001 (n. 185). L'intero testo dell'esauritivo articolo è disponibile anche online al sito <http://www.jsmp.minihub.org/Reports/Lintoncrimlaw.pdf>.



Tale fenomeno ha contribuito alla nascita del cosiddetto diritto penale internazionale, riferendosi con ciò a quell'insieme di norme che prevedono la responsabilità penale per gli autori di crimini internazionali<sup>503</sup>. Il concetto condensa in sé i principi del diritto penale e del diritto internazionale, dal momento che il diritto penale internazionale regola le incriminazioni degli individui, ma diventa effettivo solo se le Nazioni agiscono concretamente per dare efficacia a questi precetti penali<sup>504</sup>. Una delle peculiarità del diritto penale internazionale consiste proprio nel trarre il suo fondamento da un duplice sistema di fonti: il diritto internazionale quanto a *ratione materiae*<sup>505</sup>, *ratione personae* e obblighi di esecuzione; il diritto penale interno per le modalità di esecuzione<sup>506</sup>.

### 3.1 La tipologia dei crimini internazionali

Le norme di diritto internazionale sono state tradizionalmente rivolte agli Stati e alle organizzazioni internazionali, in quanto considerati unici soggetti legittimamente titolari della personalità giuridica in campo internazionale<sup>507</sup>. Gli individui, al contrario, furono relegati alla stregua di semplici destinatari del diritto delle genti: secondo l'impostazione tradizionale del diritto internazionale, infatti, anche quando essi sono titolari di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche soggettive, questi sono fatti valere solamente per il tramite degli Stati nell'ambito degli ordinamenti statali<sup>508</sup>.

---

<sup>503</sup> A proposito della definizione di diritto penale internazionale, secondo Ratner e Abrams, "the terms refers broadly to the international law assigning criminal responsibility for certain particularly serious violations of international law". RATNER e ABRAMS, *Accountability for human rights atrocities*, cit., p. 9.

<sup>504</sup> Concordemente a M. Cherif Bassiouni (presidente del Gruppo di Esperti per il Tribunale della ex-Jugoslavia), il diritto penale internazionale dovrebbe essere visto come una delle alternative lungo un *continuum* che imponga l'osservanza della tutela internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario, quando altri metodi d'implementazione domestica si rivelino inadeguati. Il rimando è contenuto in RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 11.

<sup>505</sup> La parte speciale del diritto penale internazionale, *ratione materiae*, secondo Bassiouni è posta dal diritto internazionale. L'insigne giurista però come, negli ordinamenti interni, i requisiti oggettivi di questi crimini non siano sempre formulati in modo sufficiente da soddisfare i principi di legalità. Cfr. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale* (traduzione italiana di Elena Zanetti), A. Giuffrè Editore, Milano, 1999p. 12. Sulla portata e sull'applicazione del diritto penale internazionale, si rinvia al capitolo successivo.

<sup>506</sup> Esistono, inoltre, fonti collaterali aggiuntive di diritto penale internazionale, che annoverano: diritto internazionale e regionale dei diritti umani, principi generali di diritto penale riconosciuti dai più importanti sistemi mondiali di diritto penale e prospettive criminologiche internazionali emergenti. Vedi BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 11-12.

<sup>507</sup> V. in particolare CARBONE, *I soggetti e gli attori nella comunità internazionale* in *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 1, 26-29, Nello stesso senso, cfr. anche CONFORTI, *Diritto internazionale* (V edizione), Editoriale Scientifica, Napoli, 1997, p. 21, il quale, a proposito della dottrina tradizionale, scrive che: "Per quanto riguarda invece i diritti e gli obblighi che non si ricollegano al fenomeno dell'organizzazione internazionale, se ne contesta la stessa titolarità da parte degli individui. Destinatari della norme consuetudinarie o pattizie, che prendono in considerazione la situazione dell'individuo, sarebbero sempre e soltanto gli Stati".

<sup>508</sup> V. CARBONE, *op. cit.*, p. 26.

Le violazioni al diritto internazionale compiute dagli agenti governativi, pertanto, hanno comportato fino all'inizio del '900 la mera responsabilità internazionale del Paese.

L'affermarsi di una responsabilità penale personale, direttamente prevista e giuridicamente garantita dall'ordinamento internazionale nei confronti dei presunti autori di comportamenti considerati *crimina juris gentium*, ha modificato almeno parzialmente l'ottica precedentemente accennata.

La questione di quali violazioni al diritto internazionale incorrano nel principio della responsabilità individuale è una materia per certi versi irrisolta. I requisiti soggettivi dei crimini, ai sensi delle pertinenti disposizioni di diritto penale internazionale, devono essere formulati in modo sufficiente da soddisfare i "principi di legalità" riconosciuti dai principali sistemi di giustizia penale del mondo<sup>509</sup>. In generale, la comunità internazionale deve perlomeno concordare sulla gravità delle singole offese e sui mezzi appropriati per porvi rimedio.

La parte speciale del diritto penale internazionale, che ha per oggetto l'individuazione dei requisiti oggettivi di questi crimini, ha adottato un atteggiamento cauto in tal senso, criminalizzando solamente alcuni atti diretti contro le persone. Queste fattispecie criminose sono caratterizzate da aggressioni gravi e immediate contro le persone e offendono la comunità internazionale a tal punto da essere considerate *crimina juris gentium*<sup>510</sup>, con la conseguenza di poter ricadere sotto la giurisdizione di qualsiasi Stato a prescindere dai tradizionali legami di collegamento con il reato (territorialità, che si riferisce al luogo in cui è stato commesso il reato; personalità attiva, che rinvia alla cittadinanza del presunto reo; personalità passiva, ovvero la nazionalità della vittima del reato; principio della difesa, che fa riferimento alla nazionalità degli interessi colpiti dal reato)<sup>511</sup>. I crimini internazionali, che ricomprendono le fattispecie delle violenze fisiche e dei danni all'integrità psichica della persona, sono: i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio<sup>512</sup>.

I crimini di guerra sono stati definiti contestualmente alla nascita del diritto internazionale umanitario; i crimini contro l'umanità e il genocidio sono invece sorti dalle ceneri del secondo conflitto mondiale. Il disaccordo riguardo le definizioni non intacca il consenso relativo alla loro

---

<sup>509</sup> Così BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 12.

<sup>510</sup> Cfr. in questa direzione l'opinione concorde di RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 12 e di GREPPI, *op. cit.*, p. 52.

<sup>511</sup> Per un'attenta analisi dei principi per l'esercizio dell'azione penale, si rinvia in particolare a CARACCILOLO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, pp. 68 ss. Riconoscono il principio della giurisdizione universale, oltre all'autrice appena citata, anche: CONFORTI, *Diritto internazionale*, p. 205 e FRANCONI, *Crimini internazionali in Digesto di diritto pubblico*, 1989 (Volume IV), p. 466. Il concetto di *crimina juris gentium* è universalmente riconosciuto in dottrina, anche se alcuni autori (come sarà meglio precisato in seguito) lo respingono per quanto riguarda il genocidio.

<sup>512</sup> Sul punto, cfr. MERON, *International criminalization of internal atrocities*, *Ajil*, 1995 (Vol. 89), p. 562, il quale sostiene che il mancato principio di responsabilità, in relazione ad alcuni crimini, non intacchi il consenso intorno all'esistenza dei medesimi.

esistenza, né la necessità che gli individui responsabili di tali comportamenti lesivi affrontino personalmente le conseguenze del reato<sup>513</sup>.

La tipologia dei crimini internazionali si presta a una particolarità: le singole figure criminose, infatti, per essere considerate tali, devono essere commesse in determinate circostanze e perseguire determinati fini. Il genocidio deve essere perpetrato con l'intento di distruggere un particolare gruppo in tutto o in parte. I crimini contro l'umanità sono legati a violenze perpetrate in maniera massiccia o sistematica contro gruppi di individui che presentino determinate caratteristiche<sup>514</sup>, quelli di guerra devono necessariamente essere commessi all'interno di un conflitto armato.

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, la categoria dei crimini internazionali si è ampliata, includendo, tra gli altri, la riduzione in schiavitù e il lavoro forzato, la tortura e i trattamenti disumani e degradanti, l'*apartheid* e le sparizioni forzate<sup>515</sup>.

### *3.1.1 Il diritto internazionale umanitario nei conflitti internazionali*

Lo *jus in bello* (o “diritto internazionale umanitario”) è uno dei rami storici del diritto internazionale: le sue norme disciplinano il ricorso alla forza da parte di Stati ed individui durante i conflitti armati<sup>516</sup>.

L'origine moderna del diritto internazionale umanitario risale all'ultimo decennio del XIX secolo, allorché il primo corpo legislativo, conosciuto come il Diritto dell'Aja, risultò da una serie di conferenze diplomatiche organizzate nella città olandese nel 1864 e nel 1864. Le Convenzioni dell'Aja codificarono norme per “umanizzare” lo svolgimento dei conflitti e regolamentarono l'uso delle armi e degli obiettivi militari “attaccabili” per terra, mare e aria<sup>517</sup>. Il punto debole del Diritto

---

<sup>513</sup> In questa direzione, RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 11.

<sup>514</sup> Si rimanda nuovamente al paragrafo dedicato ai crimini contro l'umanità.

<sup>515</sup> In questa sede, si rinvia soprattutto al paragrafo dedicato alle torture dei Khmer Rossi nei confronti degli oppositori detenuti.

<sup>516</sup> V. generalmente RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 78.

<sup>517</sup> Durante il processo di Norimberga, il Tribunale si riferì proprio alla V Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per proibire il ricorso a certi metodi di conduzione della guerra, stigmatizzando “*l'employment of poisoned weapons, the improper use of flags of truce and similar matters*”. Cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 67.

dell'Aja era costituito dalla mancata previsione del principio di responsabilità personale per le violazioni alle leggi e ai costumi di guerra allora esistenti<sup>518</sup>.

Dietro l'impulso del Comitato Internazionale della Croce Rossa, gli Stati integrarono i precetti esistenti di diritto umanitario con un nuovo corpo normativo, destinato a regolare il trattamento dei non combattenti in tempo di guerra<sup>519</sup>. Le formulazioni più dettagliate di questo orientamento, prima della Seconda Guerra Mondiale, furono le due Convenzioni di Ginevra del 27 luglio 1929, dedicate, rispettivamente, al trattamento dei prigionieri e al miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle armate di terra. Il loro limite, tuttavia, fu di non affrontare concretamente la problematica della punizione dei trasgressori<sup>520</sup>.

Il processo di Norimberga scrisse una pagina nuova e fondamentale del diritto internazionale umanitario. Profondamente scossi dalle aberrazioni dei regimi fascisti, gli Alleati istituirono un Tribunale Militare Internazionale per giudicare gli individui responsabili delle più gravi violazioni al diritto internazionale. Come affermò il Tribunale, i crimini contro il diritto internazionale sono commessi da uomini, non da entità astratte, e solo punendo gli individui autori di tali crimini le disposizioni del diritto internazionale stesso possono uscirne rafforzate<sup>521</sup>.

L'art. 6 (b) dello Statuto del Tribunale Militare ("*Charter*"), allegato all'Accordo di Londra, definì i crimini di guerra come: "[...] *Violations of the laws and customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of*

---

<sup>518</sup> L'articolo 3 della IV Convenzione dell'Aja del 1907, stabiliva che la parte belligerante che avesse violato le disposizioni del Regolamento allegato alla Convenzione stessa, sarebbe stata ritenuta responsabile per tutti gli atti commessi dagli appartenenti alle forze armate e obbligata, se del caso, a provvedere un equo indennizzo alla parte lesa. Nella sfera nazionale, gli Stati erano lasciati liberi di punire o meno gli atti commessi dalle proprie truppe nei confronti del nemico e, di conseguenza, anche gli atti posti in essere dalle truppe nemiche in violazione delle leggi e degli usi di guerra, come ricorda GREPPI nell'*op. cit.*, pp. 71-72.

<sup>519</sup> RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 79, ricordano che la distinzione tra i due corpi legislativi non fu mai netta. Anche le Convenzioni dell'Aja, per esempio, proibivano molti atti contro i non combattenti.

<sup>520</sup> Per quanto riguarda la Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati nelle armate di terra, la formulazione ambigua e alquanto blanda dell'art. 29, proposta dal governo americano: "*The governments of the High Contracting Parties shall also propose to their legislatures should their laws be inadequate, the necessary measures for repression in time of war of any act contrary to the provisions of the present Convention*", aveva allontanato la precisa codificazione di un obbligo, diversamente da quanto proposto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il testo della proposta statunitense è riportato da GREPPI nell'*op. cit.*, pp. 73-74. Cfr. anche MERON, *Criminalization of internal atrocities*, pp. 562-3, il quale a sua volta reputa la norma inadeguata ad assicurare la protezione degli individui.

<sup>521</sup> All'interno del documento ufficiale n. 227 del processo di Norimberga, è scritto testualmente che: "*Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provision of international law be enforced*". La frase è riportata da MERON in *Criminalization of internal atrocities*, p. 562.

*war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, town or villages, or devastation not justified by military necessity*<sup>522</sup>.

Lo Statuto del Tribunale, oltre a fornire un'importante definizione (per quanto volutamente non esaustiva) di crimini di guerra<sup>523</sup>, fondò i presupposti giuridici per l'incriminazione dei gerarchi nazisti<sup>524</sup>. Esso considerò le precedenti fonti dell'Aja e di Ginevra come ricognitive del diritto consuetudinario e come base legale per i procedimenti, nonostante entrambe mancassero di esplicite disposizioni penali<sup>525</sup>.

La Carta di Tokyo, chiamata a disciplinare il processo contro i fascisti nipponici, adottò una definizione di crimini di guerra affine a quella di Norimberga<sup>526</sup>. Sulla stessa lunghezza d'onda si pose anche la Legge n. 10 del Consiglio del Controllo Alleato, che regolò i procedimenti contro i criminali nazisti di secondo piano, compito intrapreso dalle potenze vincitrici nelle rispettive zone di occupazione<sup>527</sup>.

---

<sup>522</sup> Il testo dell'art. 6 (b) della Carte del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga è riportato da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 79.

<sup>523</sup> Lo Statuto introdusse la celebre tripartizione tra "crimini contro la pace" (*jus ad bellum*), "crimini di guerra" (*jus in bello*) e "crimini contro l'umanità". Nel presente lavoro non saranno trattati i crimini contro la pace, consistenti nello scatenare una guerra di aggressione, in quanto poco attinenti con l'indagine sui crimini dei Khmer Rossi.

<sup>524</sup> Lo Statuto di Londra fu elaborato dalle quattro delegazioni delle potenze vincitrici, guidate dal giudice Jackson per gli Stati Uniti, da sir Fyfe (e successivamente da lord Jowitt) per il Regno Unito, da Robert Falco e André Gros per la Francia, dal generale Nikitchenko e dal professor Trainin per l'Unione Sovietica. Jackson e Fyfe sostennero l'accusa nel processo, mentre Nikitchenko e Falco furono poi giudici del Tribunale di Norimberga. Questa commistione di ruoli, destinata a suscitare inevitabili perplessità, fu fortunatamente evitata nei successivi tribunali *ad hoc* dell'ex Jugoslavia e del Ruanda. Cfr. in tal senso GREPPI, *op. cit.*, p. 61 (nota 2).

<sup>525</sup> Il dibattito intorno alla liceità dell'iniziativa alleata è ben sintetizzato da MERON in *Criminalization of internal atrocities*, p. 564. L'autore ricorda che il Tribunale fu in un certo senso "costretto" ad affermare la consuetudinarità del principio, perché alcuni Stati belligeranti e la stessa Unione Sovietica non avevano aderito alle Convenzioni di Ginevra precedenti. Il Tribunale Militare di Norimberga condannò a pene diverse diciotto gerarchi del Terzo Reich per crimini di guerra; solo due (Hess e Streicher) furono assolti. L'art. 7 dello Statuto respinse l'esimente della responsabilità per atti commessi in qualità di capo dello Stato o di alto funzionario governativo, mentre la norma successiva consentì la punizione anche di quanti si macchiarono di reati in esecuzione di un ordine del proprio governo o di un superiore. Entrambe le norme sono riportate da GREPPI nell'*op. cit.*, p. 70. L'art. 8 introdusse la possibilità di attenuare la pena "if the Tribunal determines that justice so requires". I due principi a difesa degli imputati saranno approfonditi nella parte del capitolo successivo dedicata alle circostanze esimenti concretamente invocabili dai Khmer Rossi.

<sup>526</sup> Il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente fu istituito il 19 gennaio 1946 con un bando del Comandante Supremo delle Forze Alleate in Giappone, il Generale Douglas Mac Arthur. Il processo, chiamato a giudicare su crimini di guerra e contro la pace, fu celebrato tra il 3 maggio 1946 e il 4 novembre 1948. Venticinque imputati (15 di loro membri dei precedenti governi filofascisti) furono condannati, di cui sette alla pena capitale. Nessun imputato fu assolto; l'imperatore Hiro Hito scampò al processo per ragioni di opportunità politica. Diversamente dal processo di Norimberga, alcuni autori rilevarono la mancata osservanza nei procedimenti di Tokyo del principio dell'equo processo. Cfr. in questa direzione GREPPI, *op. cit.*, pp. 7-8.

<sup>527</sup> Gli Stati Uniti si dimostrarono i più propensi a incriminare i gerarchi del Terzo Reich, tanto che nella loro zona di competenza, 1814 uomini furono processati e ben 450 di loro giustiziati. I procedimenti statunitensi furono rivolti in particolare contro organizzazioni di vertice come le famigerate SS, l'Alto Comando Tedesco, le squadre della morte dell'*Einsatzgruppen*, i funzionari dei ministeri degli esteri e della giustizia, gli industriali appartenenti ai colossi della I.G. Farben e delle acciaierie Krupp. Gran Bretagna e Francia, nelle rispettive zone di occupazione, diedero vita a processi analoghi ma con un numero minore di condanne a morte (1.085 processati e 240 giustiziati nel primo caso,

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attribuì il carattere di consuetudine internazionale ai principi sanciti dalla Carta già nel 1946, quando adottò la risoluzione 95 (I), intitolata *Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Carter of the Nurtemberg Tribunal*<sup>528</sup>.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949, nate per iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ridisegnarono l'intero sistema convenzionale per la protezione delle vittime della guerra. Le Alte Parti Contraenti assunsero l'obbligo fondamentale di "rispettare e assicurare il rispetto" delle Convenzioni "in tutte le circostanze"<sup>529</sup>. Ciascuna Convenzione contiene un intero capitolo che si occupa degli atti commessi contro le persone protette. Sono definiti "*grave breaches*" (gravi violazioni) e non "*war crimes*" (crimini di guerra), ma sono indubbiamente crimini secondo il diritto internazionale<sup>530</sup>.

Le prime tre Convenzioni (per i feriti e i membri delle forze armate terrestri feriti o ammalati; per i marinai feriti, ammalati o naufraghi; per i prigionieri di guerra) si limitano a codificare le precedenti norme pattizie. La IV Convenzione introduce un regime di protezione più esteso per i civili (i destinatari del trattato, categoria entità indifesa e particolarmente esposta alla violenza bellica) durante i conflitti armati. Essa impone, in particolare, di trattare "con umanità" le persone protette, proibisce numerosi atti disumani<sup>531</sup> - incluse le sofferenze fisiche, la presa di ostaggi, il saccheggio e le rappresaglie - e istituisce un regime obbligatorio per la tutela dei civili nei territori occupati<sup>532</sup>.

---

2107 processati ma solo 109 giustiziati nel secondo). I sovietici processarono un numero inestimabile di tedeschi, trattando i prigionieri in violazione delle norme e pratiche sostanziali e procedurali del diritto internazionale. Per un'interessante resoconto dei procedimenti condotti in base alla Legge n. 10 del Ccl, si consulti BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 213-220.

<sup>528</sup> Per commenti, si rinvia a BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 221 e GREPPI, *op. cit.*, p. 69.

<sup>529</sup> Art. 1 comune ai quattro trattati. Sul punto, v. GREPPI, *op. cit.*, p. 71.

<sup>530</sup> In tal senso, GREPPI nell'*op. cit.*, p. 71. I crimini sono definiti in dettaglio dagli articoli 50 della I Convenzione, 51 della II, 130 della III e 147 della IV. Il secondo progetto di articolo del progetto del Comitato Internazionale della Croce Rossa era appunto intitolato "*violations graves*". Stabiliva che esse fossero punite "*comme crimes contre le droit des gens*" dai tribunali di una qualunque delle Parti contraenti, "*ou par la jurisdiction internationale dont elles auraient reconnu la compétence*" (in base al noto principio dell'*aut judicare aut dedere*). Per commenti, cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 75.

<sup>531</sup> In base all'art. 27 della Convenzione, tutte le persone devono essere trattate "con umanità". Lo scopo della norma è di garantire ai civili che sono in potere del nemico un trattamento che ne rispetti la dignità. V. GREPPI, *op. cit.*, p. 84.

<sup>532</sup> La deportazione o il trasferimento illegale di civili, in particolare, sono inseriti come "violazioni gravi" degli articoli 45 e 49, che impongono precisi obblighi preventivi in capo agli Stati. In base al combinato disposto dei due articoli, gli Stati non possono: trasferire persone protette verso dei Paesi firmatari che non siano in grado di applicare le norme della Convenzione; consegnarle in Paesi dove possano temere di essere perseguitate per le loro opinioni politiche o religiose; deportare, individualmente o in massa, gli individui, "qualunque ne sia la ragione"; trattenere le persone protette in zone particolarmente esposte ai pericoli della guerra (salvo che la sicurezza della popolazione o "imperiose ragioni militari lo esigano"). L'ultima Convenzione riprende, parallelamente alle altre, il divieto di tortura e di trattamenti inumani. Allo stesso gruppo di nozioni appartengono i divieti di esperimenti biologici e il fatto di causare intenzionalmente grandi sofferenze. Sull'argomento, cfr. GREPPI, *op. cit.*, pp. 84-5.

Le quattro Convenzioni sono applicabili a tutti i conflitti armati internazionali, indipendentemente dalla formale dichiarazione dello stato di guerra; esse contengono una lista di gravi violazioni per le quali gli Stati sono obbligati ad esercitare l'azione penale nei confronti dei presunti criminali. Le Parti Contraenti possono scegliere di adempiere all'obbligo pattizio incriminando gli indiziati di fronte ai tribunali nazionali, oppure estradandoli verso altri Stati che manifestino una fondata pretesa punitiva (principio dell'*aut dedere aut judicare*)<sup>533</sup>. Le Convenzioni ottennero un consenso pressoché universale, tanto che oggi la dottrina è concorde nel ritenere che esse abbiano assunto il rango di diritto internazionale consuetudinario<sup>534</sup>.

Sempre nel contesto dei crimini di guerra, l'Onu adottò nel 1968 la Convenzione sulla non applicabilità delle norme sulla prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, nella redazione della quale gli Stati discussero sulle violazioni al diritto internazionale umanitario concretamente perseguibili di fronte ai tribunali interni e internazionali.

Le Convenzioni di Ginevra sono state integrate nel 1977 da due Protocolli aggiuntivi: il primo sui conflitti armati internazionali, il secondo sui quelli non-internazionali. Diversamente dalle quattro Convenzioni, il Primo Protocollo adotta il termine "crimini di guerra", definendoli come violazioni gravi alle norme in esso contenute. Il primo articolo, modellato su quello delle Quattro Convenzioni di Ginevra, impone alle Parti contraenti di "rispettare e assicurare il rispetto" dello stesso "in ogni circostanza"<sup>535</sup>. Il Secondo Protocollo istituisce invece nuove norme a salvaguardia delle vittime dei conflitti non-internazionali che superano una certa "soglia" di gravità<sup>536</sup>.

Le Convenzioni di Ginevra sono applicabili nei casi di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da uno dei due Paesi, e in tutti i casi di occupazione parziale o totale del territorio di un'Alta Parte Contraente, anche se detta occupazione non incontri resistenza armata<sup>537</sup>. Una volta accertato lo stato di guerra, è attivabile il meccanismo

---

<sup>533</sup> La ratifica delle quattro Convenzioni ginevrine comportò un obbligo (espresso rispettivamente agli artt. 49, 50, 129 e 146) in capo agli Stati di adottare una legislazione penale interna complementare, applicabile indistintamente a tutti i soggetti, anche al di là di legami di nazionalità e territorialità. Per commenti, v. GREPPI, *op. cit.*, p. 87.

<sup>534</sup> V. le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i Protocollo Addizionali del 8 giugno 1977: le ratifiche, le adesioni e le successioni sono disponibili al sito Internet <http://www.icrc.ch/icrcnews>. Per commenti, si rinvia a MERON, *The Geneva Conventions as Customary Law*, Ajil, 1987 (Vol. 81), p. 348, disponibile all'interno del sito Internet <http://www.jstor.org>.

e RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 80.

<sup>535</sup> GREPPI, *op. cit.*, p. 94.

<sup>536</sup> Il livello di intensità richiesta non viene però precisato dalla norma convenzionale. Il concetto sarà meglio approfondito nel paragrafo successivo.

<sup>537</sup> Ai sensi dell'art. 2 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra, le Convenzioni sono applicabili nei casi di "declared war or of any other armed conflict...even if the state of war is not recognized by one of them, as well as "all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with

sanzionatorio previsto nelle Convenzioni e nei Protocolli. Il principio dell'“universalità della giurisdizione”<sup>538</sup> impone agli Stati di arrestare e processare gli autori dei crimini, oppure di consegnarli ad un altro Stato che intenda perseguirli e che disponga di prove sufficienti a carico<sup>539</sup>. Lo Stato adempie ai suoi obblighi anche consegnando gli imputati ad una giurisdizione universale, secondo il principio dell'“*aut judicare aut dedere*”.

In merito alla definizione di conflitto armato, gli Stati sono generalmente concordi nel ritenere tale un evento che coinvolga l'impiego delle forze armate e implichi l'uso della forza<sup>540</sup>. Analogamente, secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, per conflitto armato si intende ogni divergenza che sorge tra due Stati e che conduce all'intervento delle rispettive forze armate, senza riguardo alla durata del conflitto o al numero delle vittime degli scontri<sup>541</sup>.

I redattori delle Convenzioni di Ginevra non utilizzarono il termine “crimini di guerra” e non determinarono le violazioni che avrebbero comportato il sorgere della responsabilità personale. Essi stilano invece un elenco delle “infrazioni gravi”, tra le quali si ricordano: l'omicidio volontario (I, II, III, IV), la tortura o i trattamenti inumani (I, II, III, IV), l'infliczione intenzionale di gravi sofferenze all'integrità fisica o alla salute (I, II, III, IV), la distruzione e appropriazione di beni non giustificata da necessità militari ed eseguite in maniera illecita e arbitraria (I, II, IV), il costringere un prigioniero di guerra od un civile a prestare servizio nelle forze armate nemiche (III, IV), l'emanazione di sentenze (e la loro successiva esecuzione) da parte di una corte non regolarmente costituita (III, IV), l'illecita deportazione o il trasferimento forzato (IV), la detenzione illegale di una persona appartenente a una protetta (IV), la presa in ostaggio di civili (IV)<sup>542</sup>.

---

*no armed resistance*”. Il Primo Protocollo [art. 1(4)] estende la sua protezione ai conflitti tra movimenti di liberazione e regimi coloniali, stranieri o razzisti. Per commenti, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 81.

<sup>538</sup> La giurisdizione universale sui crimini di guerra implica che tutti gli Stati abbiano il diritto “*under international law*” di punire di fronte alle corti interne i soggetti che hanno posto in essere “infrazioni gravi”. Il principio, oltre che da GREPPI nell'*op. cit.*, pp. 106-107, è sostenuto con vigore da Theodor Meron. Quest'ultimo ricorda tra le atrocità rimaste ingiustamente impunte anche le attività del regime di Pol Pot. Cfr. MERON, *International criminalization of internal atrocities*, p. 554.

<sup>539</sup> La ratifica delle quattro Convenzioni ginevrine comporta anche un obbligo (espresso rispettivamente agli artt. 49, 50, 129 e 146) in capo agli Stati di adottare una legislazione penale interna complementare, applicabile indistintamente a tutti i soggetti, anche al di là di legami di nazionalità e di territorialità. Cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 87.

<sup>540</sup> In tale ipotesi, non è tuttavia necessario che le parti debbano necessariamente ricorrere alle armi da fuoco. Secondo Ratner e Abrams, anche le schermaglie di confine possono attivare la protezione della Convenzione “*at least during the period when they are in progress*”. V. RATNER e ABRAMS, *Accountability for international atrocities*, p. 82.

<sup>541</sup> Traduzione da “*any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces*”. La frase, pronunciata da un portavoce ufficiale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, è riportata da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 81.

<sup>542</sup> La stessa lista è contenuta nello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia. V. in particolare l'art. 2, riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 475.



Ciascuna Convenzione, inoltre, impone alle Parti Contraenti di adottare le misure legislative necessarie per perseguire e punire le persone che commettono o ordinano di commettere le “grave breaches” riportate nella lista<sup>543</sup>.

I Protocolli del 1977 conferiscono maggiore precisione al sistema di protezione dei diritti introdotto dalle Convenzioni del 1949. Il primo espande sostanzialmente la lista delle “grave breaches”, includendo gli atti o le omissioni volontarie (in particolare le forme di esperimenti medici) in grado di mettere deliberatamente in grave pericolo la salute fisica o l’integrità della persona (art. 11).

L’art. 85 del I Protocollo stabilisce che gli atti vietati dalle Convenzioni sono considerati parimenti infrazioni gravi se commessi contro prigionieri (categorie protette dagli artt. 44, 45 e 73 del Protocollo stesso), o contro feriti, malati e naufraghi, contro il personale sanitario o religioso, le unità sanitarie o i mezzi di trasporto medico<sup>544</sup>. Mentre la lista delle infrazioni gravi<sup>545</sup> include azioni perpetrate sul campo di battaglia<sup>546</sup>, il quarto paragrafo dell’art. 85 sanziona i crimini posti in essere contro i prigionieri<sup>547</sup>.

L’apparato repressivo del Protocollo, che integra quello delle Convenzioni, dispiega la sua efficacia solo nei confronti di comportamenti volutamente criminali (“wilfully”). L’autore del fatto deve aver agito coscientemente e con la chiara intenzione di poter causare un danno grave alla persona offesa<sup>548</sup>.

### 3.1.2 Le varianti applicate ai conflitti non-internazionali

---

<sup>543</sup> Cfr, la Prima Convenzione di Ginevra, art. 49; la Seconda Convenzione di Ginevra, art. 50; la Terza Convenzione di Ginevra, art. 129; la Quarta Convenzione di Ginevra, art. 146. Le Convenzioni e i Protocolli parlano anche di “serious violations” o di “violations graves”, infrazioni di entità più lieve non soggette, secondo la dottrina, al principio dell’universalità della giurisdizione. La tematica è affrontata da GREPPI nell’*op. cit.*, pp. 106-107.

<sup>544</sup> I tre articoli riportati si riferiscono rispettivamente ai combattenti e prigionieri di guerra, ai combattenti che hanno preso parte alle ostilità ma che sono ora fuori combattimento, ai rifugiati e agli apolidi. V. GREPPI, *op. cit.*, p. 97.

<sup>545</sup> Art. 83, par. 3 del primo Protocollo.

<sup>546</sup> L’art. 85 (3), basato sulla Legge dell’Aja, aggiunte tra le “grave breaches” i seguenti atti, se commessi volontariamente e in grado di causare la morte o sofferenze gravi al corpo o alla salute: rendere la popolazione civile oggetto di un attacco; lanciare un attacco indiscriminato contro la popolazione civile, beni dei civili o insediamenti, sapendo che questo causerà morti, ferimenti o danni; attaccare zone smilitarizzate; attaccare un individuo fuori combattimento; usare perfidamente la Croce Rossa o altre insegne protette. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 84

<sup>547</sup> L’art. 85 (4) aggiunte gli atti seguenti, se commessi intenzionalmente e senza riguardo alle conseguenze: insediare la popolazione di uno Stato in un territorio occupato o deportare la popolazione del territorio occupato; ritardare il rimpatrio dei prigionieri di guerra; attacchi contro monumenti storici, religiosi o culturali; privare le persone del diritto a un equo processo. L’elenco delle violazioni introdotte dal I Protocollo di Ginevra è riportato da RATNER e ABRAMS nell’*op. cit.*, p. 84

<sup>548</sup> Questa posizione è espressa in particolare da GREPPI nell’*op. cit.*, p. 99.

La redazione delle Convenzioni del 1949 innovò il diritto umanitario anche nel senso d'imporre un livello minimo di condotta agli Stati e agli agenti governativi durante i conflitti interni. Lo *standard* è fissato nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni, il quale tutela le persone non coinvolte nelle ostilità, proibendo, in qualunque momento e in qualsiasi luogo, gli attentati alla vita (in particolare l'omicidio in tutte le sue forme), le mutilazioni, la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti; la presa di ostaggi; l'oltraggio alla dignità tramite il ricorso a trattamenti umilianti e degradanti; la pronuncia di sentenze (e la loro successiva esecuzione) emanate da una corte non regolarmente costituita<sup>549</sup>.

L'articolo 3 si applica alle parti di un conflitto, combattuto nel territorio di un'Alta Parte Contraente indipendentemente dal principio di reciprocità<sup>550</sup>. La norma, che offre un livello minimo di protezione per le persone che non prendono direttamente parte alle ostilità, invece di garantire loro tutti gli strumenti di tutela previsti nelle Convenzioni, ha assunto il rango di diritto internazionale consuetudinario<sup>551</sup>.

Il Secondo Protocollo del 1977 rafforza significativamente la tutela garantita dal comune art. 3. Il suo campo di applicazione si estende, infatti, ai conflitti tra le forze armate governative e bande armate di insorti, o di altre truppe armate organizzate che, "*under responsible command*", esercitano il controllo su una parte del territorio e sono in grado di intraprendere operazioni militari concertate. Il Protocollo, però, non si applica al caso di disordini interni o di atti di violenza sporadici non configurabili alla stregua di conflitti armati. La soglia richiesta è dunque più alta rispetto a quella necessaria per invocare la protezione dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni<sup>552</sup>.

Nonostante l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni, gli Stati hanno sempre smentito l'esistenza di una norma di diritto internazionale che sancisse la responsabilità personale per le

---

<sup>549</sup> L'art. 3 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra punisce testualmente i seguenti atti criminosi: "*Violence to life and persons, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; taking of hostages; outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples*". V. GREPPI, *op. cit.*, p. 92.

<sup>550</sup> Cfr. RATNER e ABRAMS, nell'*op. cit.*, p. 92 ai quali si rinvia per i richiami alla pertinente dottrina. Nella stessa direzione anche FRANCONI, *op. cit.*, pp. 469-470.

<sup>551</sup> In questo senso depone anche l'unanime posizione esistente in dottrina. Cfr. a titolo esemplificativo: RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 92, nonché MERON, *International criminalization of international atrocities*, pp. 559-565. Meron sottolinea in particolare che la negazione del comune art. 3 come base legale per incriminare gli individui, non possa inficiare la natura consuetudinaria dei principi giuridici in esso sanciti.

<sup>552</sup> Il Protocollo "*shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts*". V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 94.

atrocità commesse nei conflitti interni<sup>553</sup>. Solo la Camera d'Appello del Tribunale per l'ex Jugoslavia, nel caso Tadic, ha attribuito natura consuetudinaria al principio della responsabilità personale per le gravi violazioni all'art. 3<sup>554</sup>. La decisione della Corte, peraltro, è stata fatta oggetto di critiche a causa della presunta povertà delle motivazioni poste a suo fondamento nonché della superficialità con cui è stata condotta l'analisi della prassi degli Stati in merito all'esistenza stessa della consuetudine<sup>555</sup>.

### 3.1.3 I crimini contro l'umanità nel diritto internazionale

---

<sup>553</sup> Esistono esempi in cui gli Stati incriminarono gli individui di fronte ai tribunali interni per violazioni al comune art. 3, ma ci furono pochissime istanze di rinvio a giudizio per crimini commessi durante conflitti interni, almeno fino alla nascita dei due tribunali *ad hoc*, come ricordano RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 95. Nel preambolo del Protocollo, le parti "*emphasize the need to ensure a better protection for the victims of those armed conflicts (not of an international character)*".

<sup>554</sup> *Prosecutor v. Tadic, Appeals Chamber, Case No. IT-94-I-AR72*, 2 ottobre 1992 (Decisione sulla mozione della difesa per un appello interlocutorio sulla giurisdizione), disponibile al sito Internet <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm>. Si riportano di seguito i paragrafi della decisione dedicati all'incorporazione dell'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra nel diritto internazionale consuetudinario: "128 [C]ommon article 3 of the Geneva Conventions contains no explicit reference to criminal liability for violation of its provisions. Faced with similar claims with respect to the various agreements and conventions that formed the basis of its jurisdiction, the International Military Tribunal of Nuremberg concluded that a finding of individual responsibility is not barred by the absence of treaty provisions on punishment of breaches. The Nuremberg Tribunal considered a number of factors relevant to its conclusion that the authors of particular prohibitions incur individual responsibility: the clear and unequivocal recognition of the rules of warfare in international law and State practice indicating an intention to criminalize the prohibition, including statements by government officials and international organizations, as well as punishment of violations by national courts and military tribunals...; 129 Applying the foregoing criteria to the violations at issue here, we have no doubt that they entail individual criminal responsibility, regardless of whether they are committed in internal or international armed conflicts; 137 In the light of the intent of the Security Council and the logical and systematic interpretation of Article 3 as well as customary law, the Appeals Chamber concludes that, under Article 3, the International Tribunal has jurisdiction over the acts alleged in the indictment, regardless of whether they are occurred within an internal or international armed conflict". Il dispositivo della sentenza innovò rispetto al parere conservatore espresso dallo stesso Gruppo di Esperti del tribunale. Gli Esperti ricordarono infatti che la natura di diritto consuetudinario delle prescrizioni in tema di conflitti interni fosse "*debatable*", e comunque non incorporante il principio della responsabilità personale. Una posizione simile fu espressa anche dal Segretario Generale. Per un'interessante disamina della decisione della Corte d'Appello sul caso Tadic, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 96 nonché STEINER e ALSTON, *International human rights in context (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford e New York, 2000, pp. 1159.

<sup>555</sup> Cfr. a tal proposito MERON, *The continuing role of custom in the formation of international humanitarian law*, *Ajil*, 1996 (Vol. 90), pp. 238-242, disponibile all'interno del sito Internet <http://www.jstor.org>. Il Tribunale (che si soffermò in particolare sul requisito dell'*opinio juris*) si limitò a considerare che solo alcune regole, inizialmente rivolte ai conflitti internazionali, si erano gradualmente estese fino ad essere applicabili nei conflitti interni. Il Tribunale argomentò che l'art. 3, regolante sia i conflitti interni sia quelli internazionali, rappresentasse una clausola residuale destinata a governare le violazioni al diritto umanitario che non ricadessero nelle fattispecie delle "*grave breaches*" (art. 2), del genocidio (art. 4) e dei crimini contro l'umanità (art. 5).

La nozione giuridica di crimini contro l'umanità, nella versione comunemente accolta, ha un'origine più recente di quella di crimini di guerra<sup>556</sup>. Possono definirsi “crimini contro l'umanità” “taluni fatti gravi commessi su larga scala da individui, organi dello Stato o meno, contro altri individui, per uno scopo essenzialmente politico, ideologico, razziale, nazionale, etnico o religioso”<sup>557</sup>.

Da un punto di vista morale, invece, studiosi e uomini di stato si sono sempre riferiti alla fondamentale nozione di “*laws of humanity*” come parametro che deve governare la condotta degli Stati nei confronti dei propri cittadini<sup>558</sup>. Mentre l'origine filosofica dei crimini contro l'umanità è legata ad ambiti umanistici e letterari, le fonti normative della categoria giacciono nell'evoluzione della regolamentazione internazionale dei conflitti armati. I crimini contro l'umanità furono infatti previsti nella Prima Convenzione dell'Aja del 1899 sulle Leggi e i Costumi di guerra, nonché nella Quarta Convenzione del 1907. Il Preambolo delle due convenzioni utilizzò il termine “*laws of humanity*” come parametro per valutare il comportamento degli Stati e degli individui in tempo di guerra<sup>559</sup>. La differenza essenziale tra atti ritenuti “crimini di guerra” e quelli definiti “crimini contro l'umanità” è che i primi sono perpetrati durante un conflitto armato da agenti di uno Stato contro stranieri, mentre i secondi sono posti in essere anche in tempo di pace e contro i propri cittadini<sup>560</sup>.

Il primo tentativo di incriminare gli individui per aver violato le “elementari leggi dell'umanità”, ebbe luogo dopo la Prima Guerra Mondiale, di fronte alla Corte Suprema di Lipsia, ma, come già sottolineato in precedenza<sup>561</sup>, l'intero procedimento si risolse in un colossale insuccesso.

---

<sup>556</sup> Così GREPPI, *op. cit.*, p. 108.

<sup>557</sup> GREPPI, nell'*op. cit.*, p. 108, traduce in italiano una famosa definizione di crimini contro l'umanità dell'illustre M. Cherif Bassiouni.

<sup>558</sup> Questo è avvenuto, in particolare, dopo l'introduzione della cd. “clausola Martens” nel Preambolo alla Quarta Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (Martens era il portavoce della Russia presso la Conferenza stessa). Secondo tale clausola, ‘*les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans le cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique*’. L'espressione è riportata da GREPPI nell'*op. cit.*, pp. 22-23. La versione in inglese è invece trascritta da MERON in *Criminalization of internal atrocities*, p. 563 (nota 52). I giuristi adottarono questi concetti, prima della nascita delle Nazioni Unite, proprio per giustificare le istanze di assistenza alle minoranze perseguitate dal loro stesso governo. In questo senso, vedi RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 45.

<sup>559</sup> Cfr. in tal senso BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 165-168. Lo stesso Bassiouni sostiene che l'evoluzione storica dimostri come il concetto che divenne poi noto con il nome di “crimini contro l'umanità”, esisteva tra i “principi generali del diritto”, riconosciuti dalle Nazioni Civili molto tempo prima della formulazione della Carta delle Nazioni Unite.

<sup>560</sup> “*The essential difference between acts deemed war crimes and those deemed ‘crimes against humanity’ is that the former are acts committed in time of war against nationals of another state, while the latter are act committed against nationals of the same state as that of the perpetrators*”. V. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, cit., p. 179

<sup>561</sup> Cfr. in particolare la nota 496.

Fu lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, sulla scia degli orrori suscitati dalla Seconda Guerra Mondiale, ad estendere la lista dei crimini punibili secondo il diritto internazionale, per includere i “crimini contro l’umanità”<sup>562</sup>. L’art. 6 (c) della Carta li definì nei seguenti termini: “*Namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhuman acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated*”<sup>563</sup>.

Per la prima volta nella storia, gli Alleati introdussero un capo d’imputazione diverso da crimini di guerra e crimini contro la pace, al fine di punire atti perpetrati da funzionari governativi nei confronti dei propri cittadini, anche se commessi prima dello scoppio delle ostilità. La gravità delle atrocità dei nazisti fornì l’input alle nascenti Nazioni Unite per attribuire alla nozione di crimini contro l’umanità il rango di consuetudine internazionale su basi permanenti. L’iter iniziò nel 1946 con la risoluzione 95 (I) dell’Assemblea Generale, che riconobbe come principi di diritto internazionale le disposizioni contenute nello Statuto del Tribunale<sup>564</sup>. L’organo assembleare richiese poi al Consiglio Economico e Sociale (Ecosoc) di redigere una Convenzione sul Genocidio e invitò la Commissione di diritto internazionale a formulare un Codice per le offese contro la pace e la sicurezza dell’umanità<sup>565</sup>. I due organi portarono a termine i rispettivi compiti nel 1948 e nel 1954, incorporando tra l’altro, in entrambi in casi, i principi sanciti dalla Carta di Norimberga<sup>566</sup>. Nel 1968, le Nazioni Unite compirono un nuovo passo avanti nella lotta ai crimini contro l’umanità, adottando la Convenzione sull’imprescrittibilità dei crimini internazionali.

Gli sviluppi più recenti nel perseguimento dei criminali hanno portato all’istituzione da parte del Consiglio di Sicurezza, rispettivamente nel 1993 e nel 1994, dei due Tribunali internazionali penali *ad hoc* per l’ex Jugoslavia<sup>567</sup> e il Ruanda<sup>568</sup>, nonché all’entrata in vigore nel 2002 dello Statuto della

---

<sup>562</sup> L’art. 6 (c) introdusse la celebre tripartizione tra crimini di guerra (*jus in bellum*), crimini contro la pace (*jus ad bellum*) e crimini contro l’umanità.

<sup>563</sup> Il testo dell’importantissimo articolo è riportato da RATNER e ABRAMS nell’*op. cit.*, p. 46.

<sup>564</sup> Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 95 (I), documento delle Nazioni Unite A/64/Add.1 (1946), parr. 188-189.

<sup>565</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 47.

<sup>566</sup> L’incapacità degli Stati nell’accordarsi su una definizione comune di aggressione impedì ogni ulteriore progresso del Codice. La Commissione di Diritto Internazionale ricominciò il lavoro solo a partire dal 1983, completando le sue considerazioni su un progetto rivisto nel 1996. L’iter è descritto da RATNER e ABRAMS nell’*op. cit.*, pp. 47-48.

<sup>567</sup> Risoluzione n. 827 (1993) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 maggio 1993, emendata il 13 maggio 1998 con la risoluzione n. 1166 del 1998.

<sup>568</sup> Risoluzione n. 955 (1994) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell’8 novembre 1994.

Corte Penale Internazionale<sup>569</sup>. I tre Statuti attribuiscono alle rispettive corti la giurisdizione sui crimini in questione, anche se con significative differenze riguardo la definizione dei medesimi<sup>570</sup>.

Il termine “crimini contro l’umanità” copre attualmente una gamma di crimini assai ampia, ricomprendendo anche l’uccisione, le lesioni gravi, lo sterminio, le misure miranti a impedire nascite all’interno di un gruppo e il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all’altro. In assenza di un trattato che disciplini organicamente la materia, il concetto dei crimini contro l’umanità si evince nel diritto internazionale consuetudinario.

La categoria dei crimini contro l’umanità è connotata da due elementi, il cui significato si è evoluto parallelamente ai mutamenti intervenuti nel diritto internazionale: il requisito del legame tra crimini contro l’umanità e crimini di guerra, nonché la natura sistematica o massiccia degli atti.

Il primo requisito fu sancito nel diritto dell’Aja e nella Carta di Norimberga, ricalcando la tradizionale tendenza degli Stati a punire le violazioni dei diritti umani solo se perpetrate in tempo di guerra. La legge n. 10 del Consiglio del Controllo Alleato (Ccl), che disciplinò i processi degli Alleati contro i criminali nazisti di “secondo piano” nelle rispettive zone di occupazione, mutò i termini della questione. Essa diede alle Corti dei Paesi occupanti la giurisdizione sui crimini contro l’umanità definiti al suo art. 2 (c) nel modo seguente: “*Atrocities and offences, including but not limited to murder, extermination, rape, or other inhumane acts committed against any civilian population, or persecution on political, racial or religious grounds wheter or not in violation of the domestic laws of the country where perpetrated*”<sup>571</sup>. Il mancato riferimento al collegamento tra

---

<sup>569</sup> Lo Statuto che aveva istituito la Corte Penale Internazionale era stato firmato a Roma il 17 luglio 1998 dai delegati accreditati presso la Conferenza intergovernativa.

<sup>570</sup> L’art. 3 dello Statuto del Tribunale Internazionale per il Ruanda e l’art. 5 dello Statuto del Tribunale per l’ex-Jugoslavia definiscono entrambi i crimini contro l’umanità nelle rispettive giurisdizioni. Le differenze tra le due formulazioni sono due: nello Statuto per l’ex-Jugoslavia permane il requisito del nesso tra crimini contro l’umanità e un conflitto armato in corso, mentre nello Statuto per il Ruanda i crimini devono essere “commessi nel quadro di un attacco generalizzato e sistematico contro qualsiasi popolazione civile...” (segue l’elenco dei gruppi protetti). I testi dei due Statuti sono riportati da LUZZATTO e POCAR nell’*op. cit.*, pp. 475-480 per il Tribunale della ex Jugoslavia, pp. 481-486 per il Tribunale del Ruanda. L’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale riporta solo il requisito presente nello Statuto del Ruanda, ma contiene una lista dei crimini più dettagliata. Il testo della norma è tradotto in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 488-489.

<sup>571</sup> Citazione dell’art. II(1)(c) della Legge n. 10 del Consiglio del Controllo Alleato (Ccl), riportata da RATNER e ABRAMS nell’*op. cit.*, p. 50. Un’impronta decisiva al mutamento di tendenza fu impresso in particolare per merito della *United Nations War Crimes Commission* (Unwcc) Già a partire dal 1943, la Commissione si era espressa in favore della punizione degli autori di “crimini contro l’umanità” commessi in periodo di pace. La posizione dell’Unwcc è sintetizzata da BASSIOUNI in *Crimes against humanity*, pp. 180-182.

crimini contro l'umanità e conflitto armato, provava che gli Alleati consideravano il legame come legalmente superfluo in base al diritto internazionale<sup>572</sup>.

Durante i dibattiti che condussero alla Convenzione del 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali, le Nazioni Unite tornarono ad occuparsi incidentalmente della questione dei crimini contro l'umanità. Accogliendo una proposta del gruppo dei Paesi non-allineati, che intendeva criminalizzare gli atti contenuti nello Statuto di Norimberga, "*wheter committed in time of war or in time of peace*"<sup>573</sup>, la comunità internazionale percorse un passo decisivo verso l'affrancazione dei crimini contro l'umanità dai crimini di guerra<sup>574</sup>.

In tempi più recenti, anche la camera di appello del Tribunale per l'ex-Jugoslavia ha confermato l'autonoma configurazione dei crimini contro l'umanità nel panorama dell'ordinamento giuridico internazionale<sup>575</sup>.

L'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che elenca esaustivamente i crimini contro l'umanità, evita accuratamente di sollevare la questione<sup>576</sup>.

L'autonoma configurazione dei crimini contro l'umanità, peraltro, ha avuto come conseguenza rilevante un'estensione delle figure criminose<sup>577</sup>. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale e gli

---

<sup>572</sup> Quest'orientamento è sostenibile nonostante il preambolo della Ccl numero 10 ribadisca il suo intento di "dare effetto" alla Carta, espressione che diede adito a confusione. Questa tesi è esposta persuasivamente da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 50.

<sup>573</sup> L'iter per l'approvazione della Convenzione del 1968 è ben sintetizzato da MILLER in *The Convention on the non-applicability on statutory limitations to war crimes and crimes against humanity*, *Ajil*, 1975 (Vol. 65), pp. 478 e ss. L'articolo è disponibile su Internet all'interno del sito: <http://www.jstor.org>.

<sup>574</sup> Di fatto, la definizione contenuta nella definizione della Convenzione del 1968 non rompeva definitivamente il requisito del nesso, perché un crimine contro l'umanità poteva essere comunque collegato agli eventi bellici se commesso appena prima dell'inizio delle ostilità. Anche la Convenzione sul genocidio adotta all'art. 1 lo stesso linguaggio per eliminare il riferimento al conflitto armato, come evidenziato nel paragrafo del presente capitolo dedicato al genocidio.

<sup>575</sup> *Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-AR72*, 2 ottobre 1995. Nel paragrafo 78 della decisione, la Corte d'Appello ha stabilito che: "*Since customary international law no longer requires any nexus between crimes against humanity and armed conflict, Article 5 was intended to reintroduce this nexus for the purposes of this Tribunal*". La Corte è tornata per la seconda volta sull'argomento nel paragrafo 141 e ha sancito che: "*It is now a settled rule of customary international law that crimes against humanity do not require a connection to international armed conflict*". Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 54 e STEINER e ALSTON, *International human rights in context*, p. 1171, i quali concordano appieno con il giudizio espresso dalla Corte. V. Anche O'BRIEN, *The international Tribunal for international violations of international humanitarian law in the former Yugoslavia*, *Ajil*, 1993 (Vol. 87), p. 639 e 649 (nota 45), disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>. In esso l'autore espone la posizione di vari Paesi (Olanda, Italia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ecc) che non menzionano il requisito del nesso. Favorevole al mantenimento è invece l'Unione Sovietica.

<sup>576</sup> L'inizio dell'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale è il seguente: "Ai fini del presente Statuto, si intende per crimini contro l'umanità uno qualsiasi dei seguenti atti commessi intenzionalmente nell'ambito di un attacco a vasto raggio o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile" (segue la lista degli atti vietati). Il testo della norma internazionale è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR nell'*op. cit.*, pp. 488-489.

<sup>577</sup> Secondo Natalino Ronzitti, l'affrancamento dei crimini contro l'umanità dai crimini di guerra ha avuto come ulteriore conseguenza una migliore caratterizzazione dei crimini preesistenti. Vedi RONZITTI, *op. cit.*, p. 8.

Statuti dei Tribunali per la ex-Jugoslavia e il Ruanda non forniscono una definizione tassativa di crimini contro l'umanità, ma elencano una serie di atti (omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, espulsione, imprigionamento, tortura, stupro, persecuzione per ragioni politiche, razziali e religiose, altri atti inumani) che costituiscono crimini contro l'umanità, qualora siano diretti contro la popolazione civile.

L'espressione "*against any civilian population*", che accompagna spesso le numerose definizioni di crimini contro l'umanità, distingue infatti questa categoria di crimini internazionali dai reati comuni. La nozione che un crimine contro l'umanità debba essere commesso "contro qualsiasi popolazione civile"<sup>578</sup> identifica la natura delle atrocità secondo due criteri alternativi: in termini di grandezza (ovvero attacchi a vasto raggio che provochino un gran numero di vittime) o, alternativamente, secondo il modo in cui sono stati portati a termine, essendo il frutto di violazioni programmate e sistematiche dirette contro una popolazione "particolare"<sup>579</sup>.

I crimini contro l'umanità, definiti nella Carta del Tribunale di Norimberga e nella Legge n. 10 del Consiglio del Controllo Alleato, comprendevano due fattispecie: omicidio o altri atti "contro qualsiasi popolazione civile" e "persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi". Anche se i due documenti suggerivano che gli assassinii di individui isolati potessero incorrere nella responsabilità individuale, in pratica l'espressione "*civilian population*" era applicabile ad entrambe le clausole della definizione e questo rese di fatto non perseguibili casi isolati di azioni vietate<sup>580</sup>.

Anche gli Statuti dei Tribunali per l'ex-Jugoslavia e il Ruanda si sono occupati della questione. L'art. 5 del primo definisce crimini contro l'umanità gli atti "diretti contro una qualsiasi popolazione civile"<sup>581</sup>, l'art. 3 del secondo attribuisce ai giudici la facoltà di giudicare le persone responsabili dei crimini "quando commessi nel quadro di un attacco generalizzato e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile"<sup>582</sup>.

Fonti recentissime, come il Codice delle offese delle Nazioni Unite<sup>583</sup> e lo Statuto della Corte Penale Internazionale, hanno confermato ancora una volta l'orientamento prevalente della dottrina<sup>584</sup>.

---

<sup>578</sup> Traduzione ufficiale dell'espressione "*against any civilian population*" di LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 488. I due autori riportano in italiano l'intero testo dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

<sup>579</sup> La distinzione è sintetizzata in particolare da RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 57.

<sup>580</sup> Cfr. RATNER e ABRAMS, nell'*op. cit.*, p. 58, ai quali si rinvia per le osservazioni della pertinente dottrina.

<sup>581</sup> Il testo è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 476.

<sup>582</sup> Il testo è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 481.

<sup>583</sup> Il "1996 Draft Code" utilizza all'art. 18 il termine "*in a systematic manner or on a large scale*", escludendo pertanto gli atti isolati, ma includendo i crimini ad ampio raggio (senza riguardo alla loro progettazione preventiva) e gli atti su piccola scala se perpetrati sistematicamente. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 59.



### 3.1.4 *Il crimine internazionale di genocidio*

Studiosi ed esperti di diritto internazionale sono concordi nel ritenere il genocidio il più grave crimine internazionale<sup>585</sup>.

Il termine genocidio fu legalmente riconosciuto per la prima volta nel processo di Norimberga; sebbene la Carta del Tribunale non adoperasse espressamente il termine, la nozione di crimini contro l'umanità contenuta nell'art. 6 (c) copriva la maggior parte dei reati che oggi costituiscono genocidio<sup>586</sup>.

Diventato tristemente noto con la tragica esperienza dell'olocausto, il genocidio può definirsi come “un caso aggravato, o qualificato, di crimine contro l'umanità”<sup>587</sup>. Diversamente dagli altri crimini contro l'umanità, però, il concetto di genocidio è stato codificato in uno strumento internazionale universalmente accettato, la Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio

---

<sup>584</sup> L'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale esordisce nei seguenti termini: “Ai fini del presente Statuto, s'intende per crimine contro l'umanità uno qualsiasi dei seguenti atti, commessi intenzionalmente nell'ambito di un attacco a vasto raggio o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile...” (segue la lista degli atti vietati). Vedi LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 488. Cfr. anche RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 89, per un richiamo alla dottrina che ritiene il requisito degli attacchi sistematici o su vasta scala non necessario.

<sup>585</sup> Confronta tra gli altri: RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 24; ANDREPOULOS, *The calculus of genocide in Genocide: conceptual and historical dimensions*, p. 1 (“No crime matches genocide in the moral opprobrium that it generates”); FEIN, *Genocide, terror, life integrity, and war crimes: the case for discrimination in Genocide: conceptual and historical dimensions*, p. 95 (“Since genocide is widely conceived as the most reprehensible of crimes...”); WHITAKER, *Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide*, 1985, documento Onu E/CN.4/Sub.2/416, p. 5, par. 14, disponibile al sito Internet <http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/whitaker/section4.htm>, secondo il quale “Genocide is the ultimate crime and the gravest violation of human rights it is possible to commit”.

<sup>586</sup> I pubblici ministeri accusarono i gerarchi del partito nazionalsocialista di aver commesso atti di genocidio e adoperarono frequentemente il vocabolo nell'atto di accusa (“*deliberate and systematic genocide*”). V. l'incriminazione dei maggiori criminali nazisti dell'8 ottobre 1945 e confronta con KUPER, *The prevention of genocide*, p. 174 e con RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 25. Il neologismo non comparve nel dispositivo delle sentenze, ma fu diffusamente riportato nei successivi processi contro i criminali nazisti, in particolare nel “caso Eichmann”. Su questa tematica, cfr. RATNER e ABRAMS, nell'*op. cit.*, p. 25 e SCHABAS, *Genocide in international law: the crime of crimes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 387. Il giudizio della Corte nel processo ad Adolf Eichmann si basò su una legge israeliana corrispondente ai primi quattro sottoparagrafi dell'articolo II della Convenzione sul genocidio del 1948, ovvero: uccisione di ebrei, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; sottoporre gli ebrei a condizioni di vita intese a provocare la loro distruzione fisica; imporre misure miranti a impedire nascite tra gli ebrei. La definizione era applicabile solamente nei confronti del popolo ebraico.

<sup>587</sup> GLASER, *Droit international pénal conventionnel*, Bruylant, Bruxelles, 1970, p. 109. La definizione di Glaser è citata in Nicodème RUMASHYANKIKO, *Rapporteur spécial, Etude sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités*, Doc. Onu E/CN.4/Sub 2/416, 4 luglio 1978, par. 393.

del 1948<sup>588</sup>. Lo scopo prevalente della Convenzione è di proteggere quelle che in Europa sono chiamate “minoranze nazionali”<sup>589</sup>.

L’Assemblea Generale iniziò il processo per l’elaborazione della Convenzione sul genocidio l’11 dicembre 1946, mediante l’approvazione unanime della Risoluzione 96 (I)<sup>590</sup>. La solenne Dichiarazione di principi<sup>591</sup> individuò nel genocidio un nuovo crimine internazionale da perseguire penalmente, e invitò gli Stati membri a prendere misure effettive per impedirlo e punirlo.

La Convenzione, adottata nel 1948 ed entrata in vigore tre anni più tardi, è stata ratificata da oltre 130 Paesi<sup>592</sup>. La logica conseguenza che deriva dalla qualificazione degli atti di genocidio come

---

<sup>588</sup> La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, fu firmata all’unanimità dall’Assemblea Generale dell’Onu il 9 dicembre 1948 a New York ed entrò in vigore il 12 gennaio 1951. Il provvedimento di esecuzione italiano fu dato con la legge n. 153 dell’11 marzo 1952, in G.U. n. 74 del 27 marzo 1952 e con la legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967 e con legge n. 962 del 9 ottobre 1967. L’adesione italiana fu comunicata il 4 giugno 1952, nella G.U. n. 161 del 14 luglio 1952. V. LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 542.

<sup>589</sup> La Corte Permanente Internazionale di Giustizia (Cpig), tra i due conflitti mondiali, aveva già tentato di individuare il concetto di minoranze nazionali. Chiamandole con il nome di comunità, la Corte le ritraeva come “un gruppo di persone viventi in un dato paese o località, avente una razza, una religione, un linguaggio e delle tradizioni proprie, unito dall’identità di razza, religione, linguaggio e tradizioni, e con un sentimento di solidarietà volto a preservare le tradizioni, le forme di culto, l’istruzione dei fanciulli e le forme di mutua assistenza”. Il parere della Cpig è riportato da SCHABAS in *Genocide in international law*, p. 116 (nota 98). Sebbene la definizione si applichi alle comunità, piuttosto che alle “minoranze nazionali”, la dottrina la considera generalmente trasponibile, come testimoniato da Francesco Capotorti (Relatore Speciale della Sottocommissione Onu per la prevenzione della discriminazione e per la protezione delle minoranze) nel suo studio sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose e linguistiche. Secondo un’interessante definizione fornita dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso la Legge (o “Commissione di Venezia”), la minoranza nazionale è un gruppo numericamente inferiore rispetto alla popolazione di uno Stato, i cui membri, che sono cittadini di detto Stato, presentano aspetti etnici, religiosi o linguistici differenti da quelli del resto della popolazione, e che sono guidati dalla volontà di salvaguardare la propria cultura, il proprio linguaggio, la propria religione e le proprie tradizioni. L’adozione del termine “gruppo” in luogo di “minoranza”, secondo William Schabas, si presta ad estendere il campo di applicazione della Convenzione nei casi di persecuzioni ad entità non qualificabili come minoritarie o per le quali espressioni quali “popoli” sembrano essere preferibili. Vedi SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 108. Tra quanti parteciparono alla stesura della Convenzione, emerse in seguito l’interesse a tutelare anche altri gruppi (in particolare “etnici”, “razziali”, “religiosi” e “politici”), anche se, come ricorda lo stesso autore, non tutti furono inclusi nel campo di quelli protetti

<sup>590</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 25, GREPPI, *op. cit.*, p. 126 e soprattutto SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 105. Secondo la proposta dell’Arabia Saudita durante la stesura della risoluzione, “genocide is the destruction of an ethnic group, people or nation”. La Risoluzione statui che: “il genocidio è una negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi umani, come l’omicidio è la negazione del diritto alla vita di singoli esseri umani; tale negazione del diritto alla vita offende la coscienza del genere umano, risulta in gravi perdite per l’umanità nella forma di contributi culturali ed altri contributi forniti da tali gruppi umani, ed è contrario alla legge morale, allo spirito e agli scopi che animano le Nazioni Unite”.

<sup>591</sup> Benedetto Conforti attribuisce la natura di Dichiarazioni di Principi a quelle “soleenni dichiarazioni concernenti non solo rapporti internazionali ma anche e soprattutto rapporti interni alle varie comunità statali” indirizzate dall’Assemblea Generale agli Stati. Lo stesso autore attribuisce specificamente la natura di Dichiarazione di Principio proprio alla Risoluzione 96 (I) dell’Assemblea Generale. V. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1996, p. 283.

<sup>592</sup> Per lo *status* delle ratifiche al 31.12.2001, si veda il sito delle Nazioni Unite <http://www.un.org>.

internazionalmente rilevanti è la loro assimilazione alla tradizionale categoria dei *delicta juris gentium*<sup>593</sup>.

L'esistenza di un trattato sul genocidio universalmente riconosciuto, non ha impedito il continuo ripetersi del fenomeno nella seconda metà del XX secolo, come ricordano i tragici eventi accaduti anche recentemente in Ruanda, nell'ex-Yugoslavia e in Sierra Leone. E' un dato di fatto che pochi individui siano stati incriminati per genocidio a partire dal secondo conflitto mondiale e questo dimostra la riluttanza degli Stati ad ottemperare agli obblighi di prevenzione e repressione del crimine previsti nella Convenzione<sup>594</sup>.

Il primo articolo della Convenzione afferma che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, sia che venga commesso in tempo di guerra sia che venga commesso in tempo di pace. La norma considera pertanto penalmente perseguibili tali atti, anche se non direttamente legati a un conflitto armato in corso<sup>595</sup>.

L'art. 2 della Convenzione del 1948 definisce il genocidio come “ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale: uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro”<sup>596</sup>.

Tre elementi inscindibili concorrono pertanto a definire il crimine internazionale di genocidio: la commissione di almeno uno degli atti enumerati nell'art. 2; il rivolgimento degli stessi contro uno dei gruppi protetti dalla Convenzione; l'intento di distruggere il gruppo in tutto o in parte. L'enumerazione degli atti che costituiscono genocidio è tassativa, ma si presta comunque ad

---

<sup>593</sup> La natura consuetudinaria del principio che incorpora la Convenzione è confermata, ad esempio, da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 26, da GREPPI nell'*op. cit.*, p. 123 e da HANNUM nell'*op. cit.*, p. 119. L'assunto di Hannum si basa in particolare su una nota opinione espressa dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1951 (*Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951*, par. 15 e 23).

<sup>594</sup> I tre processi più importanti condotti al di fuori della Germania dopo il 1945 furono i casi Eichmann e Demjanjuk in Israele e il *caso Barbie* in Francia. I primi due procedimenti, diversamente dal terzo, riguardavano crimini non commessi nel territorio dello Stato che esercitò la giurisdizione. Per un interessante lettura del caso Eichmann, cfr. in particolare SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 386-87; RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, pp. 142-4, 157-8 e 222 (l'ultima pagina per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione da parte delle corti israeliane).

<sup>595</sup> L'intero testo della Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 160-161. Sul requisito del nesso abbiamo già avuto modo di soffermarci nell'analisi dei crimini contro l'umanità nel diritto internazionale. Per un'interessante disamina del primo articolo, cfr. ROBINSON, *op. cit.*, pp. 55-57.

<sup>596</sup> Il testo dell'articolo è ripotato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160.

equivoci perché il significato delle singole fattispecie criminose può essere interpretato in maniera difforme da studiosi e giuristi.

I lavori preparatori, in particolare, non chiarirono il significato del termine “lesioni gravi all’integrità fisica o mentale” (“*serious bodily or mental harm*” nel testo in lingua originale inglese). La Corte distrettuale israeliana, che condannò in primo grado Adolf Eichmann<sup>597</sup>, elencò una serie di atti diretti contro gli ebrei configurabili alla stregua delle lesioni gravi: riduzione in schiavitù e alla fame, deportazione e persecuzione, detenzione in ghetti, in campi di smistamento e campi di concentramento, nei quali le condizioni erano preordinate a causarne la sofferenza; la soppressione degli individui del gruppo e l’inflizione di torture e sofferenze disumane<sup>598</sup>.

Anche le “condizioni di vita” contemplate nell’articolo 2 (c) sono similmente poco chiare. La Corte Israeliana, nel caso Eichmann, ritenne che la clausola includesse l’invio delle vittime verso i campi di concentramento all’interno dei quali l’obbligo per i prigionieri di svolgere lavori al limite delle possibilità umane perseguiva lo scopo di procedere alla loro eliminazione<sup>599</sup>.

Per quanto riguarda le “misure miranti a impedire le nascite”, contenute nell’articolo II (d), è stata sottolineata l’importanza di criminalizzare le pratiche di separazione dei sessi, la proibizione dei matrimoni e la pratica della sterilizzazione<sup>600</sup>.

La definizione di genocidio che dà la Convenzione è deliberatamente più delimitata rispetto a quanto auspicato da molti giuristi e governi, soprattutto perché un’accezione più ampia avrebbe ostacolato la ratifica della Convenzione stessa da parte di alcuni Stati<sup>601</sup>. Destò particolare scalpore

---

<sup>597</sup> Adolf Eichmann (1906-62), SS-*Obertsturmbannfuhrer* che si unì alle SS nel 1933, passando poi all’SD (Servizio di Sicurezza) di Heinrich Himmler, dove lavorò nel Dipartimento per l’emigrazione ebraica. Nel 1938 fu incaricato di istituire un ufficio centrale per l’emigrazione ebraica a Vienna, che riuscì a far emigrare forzatamente 150.000 ebrei austriaci. Trasferito a Berlino nel 1939, fu nominato responsabile della deportazione ebraica nell’Ufficio centrale di sicurezza del Reich (RSHA), come capo della sezione IV B-4. Quest’ufficio rastrellò oltre tre milioni di ebrei in tutti i territori controllati dai tedeschi e li inviò nei campi di sterminio, in conformità alla “soluzione finale (*Endlösung*) della questione ebraica” voluta da Hitler. Per un interessante profilo di Eichmann, v. FISCHER, *Storia della Germania nazista*, Newton & Compton editori, edizione italiana tradotta da Patrizia Benfenati, Roma, 2001, pp. 384, 450, 576, 583, 585-87, 650.

<sup>598</sup> La Corte distrettuale israeliana descrisse testualmente come lesioni gravi: “*The enslavement, starvation, deportation and persecution of... Jews and... their detention in ghettos, transit camps and concentration camps in conditions which were designed to cause their degradation, deprivation of their human rights as human beings, and to suppress them and cause them inhumane suffering and torture*”. Questo scorcio di sentenza è riportato in RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 28.

<sup>599</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 28.

<sup>600</sup> V. ROBINSON, *op. cit.*, p. 29. L’opinione di Robinson è stata confermata e ampliata in dottrina fino ad includere i casi di aborto forzato. Sul punto, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 29.

<sup>601</sup> Cfr. il Rapporto del Segretario Generale, paragrafi 16-17. Il rapporto sottolinea la necessità di assicurare che la definizione di Convenzione non si sovrapponga con altre aree del diritto, o distolga l’attenzione dagli obiettivi della Convenzione, o impedisca la ratifica della medesima da parte degli Stati. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 27.

la mancata inclusione, tra i soggetti protetti, dei gruppi politici, nonostante una proposta statunitense in tal senso<sup>602</sup>.

L'omissione dei gruppi politici fu sottoposta a critiche particolarmente aspre da parte di molti autori, che ricordarono una lunga serie di omicidi di massa liquidati come semplici repressioni dei "nemici di classe" e rimasti tragicamente impuniti<sup>603</sup>. L'impostazione progressista di una parte della dottrina non è però condivisa dalla stragrande maggioranza degli Stati, che, nei rispettivi codici penali, riproducono alla lettera il testo dell'articolo 2<sup>604</sup>.

Una conseguenza pratica della mancata inclusione dei gruppi politici consiste nella difficoltà di determinare l'appartenenza delle vittime a una delle categorie protette nei casi in cui le divisioni politiche tendano a cadere lungo i confini etnici, razziali o religiosi<sup>605</sup>, elemento che assume un'importanza decisiva nel caso di studio della Cambogia<sup>606</sup>.

L'intento di distruggere un gruppo, in tutto o in parte, distingue il genocidio da tutti i crimini internazionali. Se questa condizione non è soddisfatta, le più gravi atrocità possono essere classificate come crimini contro l'umanità o inquadrate addirittura tra i delitti comuni<sup>607</sup>. Una valutazione univoca del requisito risulta impossibile, in ragione dell'estenuante, sebbene sterile, dibattito sollevato in materia dai redattori della Convenzione<sup>608</sup>.

Il linguaggio e i lavori della Convenzione dimostrano che l'intenzione di eliminare un gruppo protetto, nella sua totalità, non è condizione necessaria per provare il genocidio; è sufficiente il

---

<sup>602</sup> La stessa Risoluzione 96 (I) aveva menzionato i gruppi politici. L'emendamento statunitense inseriva i gruppi politici tra i soggetti protetti e il riferimento ai "*political belief*" come motivo per il genocidio. V. a tal proposito SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 136. Gli Stati Uniti ritirarono l'emendamento all'interno del Sesto Comitato dell'Assemblea Generale, principalmente per la compatta opposizione del blocco comunista, di alcuni Paesi sud-americani e dell'Egitto. La proposta per l'esclusione dei gruppi politici fu presa in seconda battuta dal Sesto Comitato dell'Assemblea Generale con 22 favorevoli contro 6 contrari e 12 astenuti. L'iter è descritto da ABRAMS e RATNER nell'*op. cit.*, pp. 32-33 e da SCHABAS in *Genocide in international law*, pp. 130-140. L'insigne giurista irlandese ha il merito di citare praticamente tutte le fonti Onu che documentano il dibattito intorno alla mancata inclusione dei gruppi politici.

<sup>603</sup> In questa direzione, merita una citazione l'opera di Frank Chalk. Oltre a riferirsi direttamente al caso cambogiano, Chalk ricorda le drammatiche conseguenze delle purghe staliniste, che tra il 1920 e il 1939 provocarono la morte di un numero di vittime comprese tra 15 e 20 milioni. L'autore cita poi l'uccisione di circa 500.000 indonesiani avvenuta in seguito al colpo di stato del generale Suharto nel 1965-66, nonché lo sterminio dei membri della Lega Awami nel 1970-71, durante la separazione del Bangladesh dal Pakistan. V. CHALK, *Redefining genocide in Genocide: Conceptual and historical dimensions*, pp. 50-51. L'opinione di Chalk è condivisa, a titolo esemplificativo, anche da: FEIN, *Genocide, terror, life integrity, and war crimes in Genocide: conceptual and historical dimensions*, p. 96; RUKASHYANKIKO, *1978 Genocide study*, p. 21; KUPER, *The prevention of genocide*, pp. 15-16.

<sup>604</sup> Schabas ricorda però le importanti eccezioni di alcuni Stati propensi a proteggere i gruppi politici dal genocidio: Bangladesh, Panama, Costa Rica, Perù, Slovenia, Lituania. V. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 141.

<sup>605</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 32.

<sup>606</sup> Si veda a questo proposito il paragrafo dedicato al supposto genocidio dei Khmer Rossi.

<sup>607</sup> V. in particolare SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 214.

<sup>608</sup> Per una sintesi del dibattito dottrinale, si rinvia a RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 33.

proposito di distruggerlo “in parte”. Del resto, la dottrina è concorde nel ritenere che il numero degli individui bersagli dei singoli attacchi debba essere significativo<sup>609</sup>.

Il particolare intento che anima il genocidio è strettamente connesso all’elemento del grado di consapevolezza criminale che accompagna ciascun atto del reo. Concordemente al progetto del Comitato *ad hoc*, il genocidio è infatti l’espressione di un piano “deliberato” che ha per obiettivo la distruzione di un gruppo specifico<sup>610</sup>.

Dal punto di vista processuale, il particolare intento discriminatorio sembra essere l’elemento più difficile da accertare, in particolare se l’accusa dispone solo di prove indirette o circostanziali, tuttavia si ritiene che le prove di ordini scritti o orali di eliminare un gruppo protetto – raccolte anche per mezzo di testimonianze - soddisfino inequivocabilmente il requisito dell’intento<sup>611</sup>.

Affinché l’azione penale possa conseguire risultati concreti, è però necessario dimostrare l’intento genocida in capo ai singoli imputati, per poi poterli condannare. La partecipazione attiva di un soggetto a un’organizzazione o a un regime che ha progettato il genocidio, costituisce un indizio rilevante nell’addossare responsabilità individuali, come stabilito dalla Corte Distrettuale Israeliana nel caso Eichmann<sup>612</sup>.

Le incriminazioni di fronte al Tribunale per l’ex Jugoslavia hanno nondimeno indicato la propensione dei procuratori a punire solamente i funzionari di alto rango, soprattutto per la difficoltà di provare l’intento “genocida” nel caso degli agenti di rango inferiore. Di fatto, tutti gli

---

<sup>609</sup> V. ROBINSON, *The genocide convention: a commentary, Institut of Jewish affairs*, New York, 1960, p. 63. Lo stesso Robinson consiglia di lasciar decidere ai giudici nei singoli casi di specie il numero di vittime in grado di soddisfare il requisito. La posizione di Robinson è confermata, ad esempio, da LeBLANC in *The intent to destroy groups in the genocide convention: the proposed U.S. understanding, Ajil*, 1984 (Vol. 78), p. 373, disponibile su Internet all’interno del sito: <http://www.jstor.org>, il quale ricorda che “Robinson’s suggestion that a part of a group means a substantial part seems quite reasonable in light of the fact that the aim of the Convention is to deal with action against large number of people”. Concorda con questa tesi anche SCHABAS in *Genocide in international law*, pp. 235-240. Il rapporto Whitaker del 1985, per esempio, ha rilevato che il concetto “in parte” implichi “a reasonably significant number, relative to the total of the group as a whole, or else a significant section of a group such as its leadership”. Vedi WHITAKER, *1985 Report on genocide*, par. 16. Anche il Gruppo di Esperti delle Nazioni Unite, incaricato di perseguire i crimini nell’ex-Jugoslavia e presieduto da Bassiouni, ha affermato che colpire una categoria importante di un gruppo, come i suoi vertici politici, possa costituire genocidio alla luce del suo impatto sul resto del gruppo. V. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 237. Il rapporto suggerisce inoltre che, dove diversi sottogruppi sono colpiti, ognuno di loro deve essere visto come parte di un gruppo più ampio per cercare di determinare il dato numerico complessivo. Nel caso di specie, gli Esperti ravvisarono il genocidio nei confronti dell’élite musulmana e delle donne musulmane.

<sup>610</sup> Un emendamento belga suggerì la soppressione del concetto di “premeditazione”, sostenendo che la definizione di genocidio contenuta nel futuro articolo 2 chiarisse autonomamente il particolare intento discriminatorio richiesto. V. ROBINSON, *op. cit.*, p. 60.

<sup>611</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 34. L’etichettare un gruppo tutelato come nemico dello Stato o un comportamento distruttivo e sistematico nei suoi confronti, rappresentano invece un forte indizio in tal senso. Nel caso Eichmann, il Tribunale rinvenne l’intento genocida, *inter alia*, dalle dichiarazioni dell’imputato e dalle considerazioni riguardo la figura dell’imputato fornite alla Corte da un altro gerarca nazista.

imputati per genocidio di fronte al Tribunale sono esponenti politici di primo piano, comandanti militari e responsabili di centri di tortura<sup>613</sup>.

In aggiunta alla definizione di genocidio inserita nell'articolo 2, la Convenzione richiede che siano considerati alla stessa stregua anche gli "altri atti" elencati nella norma successiva. L'articolo 3, in particolare, punisce l'intesa mirante a commettere genocidio, l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, il tentativo di genocidio e la complicità nel genocidio. La legislazione interna di molti Stati parte alla Convenzione, peraltro, contiene precetti difformi dalle diverse tipologie criminose previste nell'art. 3<sup>614</sup>. In sede di ratifica, essi hanno preferito lasciare la determinazione esatta delle ipotesi di reato ai principi generali del loro diritto penale, in particolare riguardo alla partecipazione, alla complicità e al tentativo di commettere genocidio<sup>615</sup>.

Gli autori del crimine di genocidio possono essere processati sia di fronte ai tribunali dello Stato in cui sono stati commessi gli atti, sia di fronte a un'istanza internazionale competente, come si evince dal combinato disposto di cui agli articoli 5 e 6. La prima norma impone un obbligo di adeguamento dell'ordinamento penale interno da parte degli Stati, con l'adozione delle misure legislative necessarie per assicurare l'applicazione della Convenzione e con l'esplicita previsione di sanzioni penali "efficaci"<sup>616</sup>.

L'articolo 6 indica la competenza primaria dell'ordinamento penale statale, accompagnata dall'alternativa di una giurisdizione penale internazionale, intesa tuttavia come facoltativa (le Parti devono averla accettata)<sup>617</sup>.

---

<sup>612</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 35.

<sup>613</sup> RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 35.

<sup>614</sup> Molti Stati rilevarono l'inutilità di introiettare la Convenzione sul genocidio nella legislazione interna esistente, perché i crimini di omicidio e le lesioni gravi all'integrità fisica e mentale del gruppo erano già disciplinate dal diritto interno penale. SCHABAS in *Genocide in international law*, p. 352 (nota 31), ricorda i Paesi che espressero un parere simile in tal senso: Australia, Egitto, Ecuador, Grecia, Islanda, India, Iraq, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Senegal, Ucraina, Turchia e Bahrein. Questa è anche la posizione espressa dall'Italia, come sarà meglio precisato in seguito.

<sup>615</sup> L'atteggiamento tenuto dagli Stati in sede di ratifica è sintetizzato da SCHABAS in *Genocide in international law*, p. 352.

<sup>616</sup> In base all'art. 5 della Convenzione contro il genocidio: "Le Parti contraenti s'impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri elencati nell'articolo 3". V. il testo in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 160-161. William Schabas ricorda che il primo a sottolineare l'importanza di una disposizione simile fu Raphael Lemkin, tuttavia alcuni Stati la considerano superflua, perché gli obblighi ad implementare la legislazione erano impliciti nella Convenzione. Nicodème Ruhashyankiko, Relatore Speciale dello studio sul genocidio del 1978, rilevò come l'art. 5 fu incluso nella Convenzione "in accordo con la pratica ben consolidata nel campo delle convenzioni concernenti il diritto penale internazionale". Cfr. SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 346-348.

<sup>617</sup> L'art. 6 della Convenzione contro il genocidio dispone testualmente che: "Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo 3 saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle parti contraenti che ne abbiano

Esistono in dottrina opinioni che sottolineano l'importanza di riconoscere la giurisdizione universale per il crimine di genocidio, a prescindere dal contenuto della Convenzione del 1948<sup>618</sup>. In tempi recentissimi, però, l'art. 12 (2) dello Statuto della Corte Penale Internazionale ha smentito l'esistenza di una norma consuetudinaria implicante la giurisdizione universale per il delitto di genocidio; dopo un aspro dibattito, gli Stati hanno riconosciuto solo i criteri della nazionalità e della territorialità<sup>619</sup>.

### 3.2 Il principio di legalità: il *nullum crimen sine lege*

I crimini internazionali sono previsti, nell'ambito del diritto internazionale, per lo più attraverso convenzioni e consuetudini. Anche i principi generali di diritto sono compresi tra le fonti di diritto penale internazionale, ma sono meno dotati di tassatività giuridica rispetto alle due precedenti<sup>620</sup>. A prescindere dalla fonte, le prescrizioni giuridiche del diritto penale internazionale devono essere conformi ai principi di legalità riconosciuti nei principali sistemi interni di giustizia penale<sup>621</sup>.

In questo contesto, il rispetto del principio dell'irretroattività della legge penale (*nullum crimen sine lege*) assume una valenza decisiva. In base a tale norma, non si può ritenere responsabile un

---

riconosciuto la giurisdizione". V. il testo in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160. Per commenti, si rinvia a GREPPI, *op. cit.*, p. 130.

<sup>618</sup> Concordemente a Theodor Meron: "It is increasingly recognized by leading commentators that the crime of genocide (despite the absence of a provision on universal jurisdiction in the Genocide Convention) may also be cause for prosecution by any state". V. MERON, *Criminalization of internal atrocities*, p. 554. Cfr. anche SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 361-368, sia per i richiami alla pertinente dottrina, sia per il resoconto dell'iter che ha portato alla mancata assunzione del principio dell'universalità della giurisdizione nella Convenzione contro il genocidio. L'Italia, durante la redazione del rapporto Ruhashyankiko del 1978, fu l'unico Stato ad affermare l'esistenza del principio della giurisdizione universale per il crimine di genocidio.

<sup>619</sup> In base all'art. 12.2 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, essa "può esercitare la sua giurisdizione se uno o più dei seguenti Stati o hanno accettato la giurisdizione della Corte in conformità del paragrafo 3: a) lo Stato nel cui territorio si è verificata la condotta in questione, o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un'aeromobile, lo Stato di registrazione di tale nave o aeromobile; b) lo Stato del quale la persona accusata del crimine è cittadino". Il testo dell'articolo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 491. Diversamente si era espressa la Commissione internazionale di diritto, nel progetto di Codice dei crimini del 1996. Secondo essa, gli Stati "shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crime of genocide, irrespective of where or by whom the crime was committed". Vedi SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 365.

<sup>620</sup> V. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 55. L'assunzione dei principi generali di diritto a parte integrante del diritto penale internazionale è prevista nell'articolo 15 del Patto sui diritti civili e politici. In relazione al principio dell'irretroattività della normativa penale, il secondo paragrafo della norma sancisce che: "Nulla nel presente articolo preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano principi generali di diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni". Vedi LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 165.

<sup>621</sup> Cfr. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 87-146, in cui l'autore esamina approfonditamente i principi di legalità riconosciuti nelle legislazioni interne dei principali sistemi di giustizia penale.



individuo per atti che non erano considerati crimini nel momento in cui furono commessi<sup>622</sup>. Il principio, che è applicabile tanto alla legislazione interna quanto al diritto penale internazionale, assume una pluralità di significati e impedisce non solo l'inflizione di una pena che non sia prevista dalla legge (*nulla poena sine lege*), ma anche un'applicazione *ex post-facto* delle norme penali<sup>623</sup> e l'impossibilità di assumere i precetti penali di convenzioni internazionali adottate successivamente alla commissione degli atti, come base legale per l'esercizio dell'azione penale<sup>624</sup>.

Considerando che il diritto penale internazionale è fondato in prevalenza su consuetudini dall'incerta collocazione temporale (segnata dalla diversa interpretazione che gli attori danno al fenomeno dell'*opinio juris* e alla pratica degli Stati), il principio del *nullum crimen* assume un significato particolare per quanti intendano perseguire i responsabili di crimini internazionali commessi a distanza di molti anni, come nel caso dei Khmer Rossi<sup>625</sup>.

Il preciso contorno del *nullum crimen* fu dibattuto ampiamente durante e dopo i processi di Norimberga, laddove gli imputati asserirono che le accuse mosse nei loro confronti, in particolare l'aver scatenato una guerra d'aggressione, non costituissero reato nel 1939. Il Tribunale Militare Internazionale adottò effettivamente un approccio estremamente approssimativo e controverso al principio del *nullum crimen* nel 1946. La Corte lo interpretò vagamente come un "principio di

---

<sup>622</sup> L'articolo 15 del Patto sui diritti civili e politici dispone che: "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui furono commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena maggiore di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne". Il Patto internazionale sui diritti civili e politici è stato firmato il 16 dicembre 1966 a New York ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976 per tutte le previsioni eccetto che per l'art. 41; 28 marzo 1979 per l'art. 41. Il Provvedimento di esecuzione italiano è stato dato con legge n. 881 del 25 ottobre 1977, in G.U. n. 333 del S.O. del 7 dicembre 1977. Il deposito della ratifica, avvenuto il 15 settembre 1978, è stato comunicato in G.U. n. 328 del 23 novembre 1978.

<sup>623</sup> Cfr. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 55.

<sup>624</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 19.

<sup>625</sup> Cfr. a questo proposito: il Primo Protocollo Addizionale alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1977; gli artt. 1-2-3 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, entrata in vigore il 4 gennaio 1969 ma ratificata dalla Cambogia solamente nel novembre del 1983; l'art. 1 della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; gli artt. 2-3-4 della Convenzione contro la Tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, entrata in vigore nel 1987. Nel primo caso, il Protocollo Addizionale che tutelava la commissione di atti violenti in tempo di guerra contro gli stessi concittadini, entrò in vigore due anni dopo l'inizio delle atrocità. Nel secondo la Cambogia ratificò la Convenzione (che pure era internazionalmente in vigore) solo il 28 novembre 1983. La sola firma della Convenzione contro la tortura, avvenuta nel 1984, risale a un periodo manifestamente successivo alle atrocità della *Democratic Kampuchea*. Il testo della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR nell'*op. cit.*, pp. 216-222. Per la Convenzione Onu, sulla tortura, v. LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 223-229. I testi normativi di diritto internazionale umanitario si trovano nel sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa all'indirizzo: [www.icrc.org/ihl](http://www.icrc.org/ihl) (versione in inglese) oppure: [www.icrc.org/dih](http://www.icrc.org/dih) (versione in francese).

giustizia” e dichiarò che sarebbe stato ingiusto permettere ai carnefici di rimanere impuniti, dal momento che dovevano essere consapevoli dell’illiceità delle loro azioni<sup>626</sup>.

Il Patto sui diritti civili e politici si esprime in termini ancora più ambigui, permettendo l’incriminazione per atti “criminali secondo i principi di legge riconosciuti dalla comunità delle nazioni” e consigliando di fatto ai suoi interpreti di riferirsi alle normative penali statali<sup>627</sup>. Nell’istituire il Tribunale penale per la ex Jugoslavia, le Nazioni Unite si sono mosse con estrema cautela, permettendo alla Corte di applicare regole che siano, al di là di ogni dubbio, parte della diritto consuetudinario<sup>628</sup>. La posizione nei confronti del *nullum crimen* assume dunque conseguenze decisive in quelle aree per le quali nessun trattato definisce imperativamente l’ipotesi di reato e impone un’attenta disamina dello stato del diritto consuetudinario esistente in materia.

### **3.3 I crimini internazionali commessi dai Khmer Rossi**

L’orrore di storici e superstiti per le barbarie consumatesi nella *Democratic Kampuchea* (Dk), alimentò un intenso dibattito in dottrina intorno alla natura dei crimini internazionali perpetrati dai Khmer Rossi.

L’utilizzo del termine “genocidio cambogiano” è entrato prepotentemente nell’uso quotidiano dei penalisti e degli internazionalisti<sup>629</sup>. La commozione per i racconti dei rifugiati della Dk, provata dai sette firmatari della petizione del 1978, e i tentativi di Gregory Stanton negli anni ’80 per spingere l’Australia a intentare una causa contro la *Coalition Government Democratic Kampuchea* di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, fecero immediatamente gridare al più grave crimine contro l’umanità. Anche il progetto dell’Università di Yale del 1995 prese il nome di *Cambodia Genocide*

---

<sup>626</sup> Il Tribunale di Norimberga, a proposito del principio di irretroattività della legge penale, sancì espressamente che: “*It would be unjust to let those who violate treaties go unpunished since the attacker must know that he is doing wrong*”. V. RATNER e ABRAMS, *Accountability in human rights atrocities*, p. 20. La Corte non si soffermò inoltre sulla distinzione critica tra violazioni del diritto internazionale e responsabilità penale individuale per questi reati. Alcuni autori, come Meron, hanno interpretato il principio dell’irretroattività della legge penale fino a ritenere non colpevoli gli imputati per atti che essi ritenevano ragionevolmente essere legali nel momento in cui li commisero. Cfr MERON, *International criminalization of internal atrocities*, p. 566.

<sup>627</sup> Cfr. l’art. 15.2 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>628</sup> Cfr. il Rapporto del Segretario Generale in accordo con il paragrafo 2 della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 808 (1993), del 3 maggio 1993, Documento Onu S/25704, par. 9. L’esistenza di regole che siano accertate da tutti gli Stati non implica che gli stessi abbiano accettato che la violazione di detti obblighi comporti il principio di responsabilità penale individuale. Il rapporto del Segretario Generale sembra colmare questa lacuna quando suggerisce che ciascuna delle 4 offese comprese nello Statuto del Tribunale sia fermamente accettata dal diritto internazionale. Dello stesso avviso sono anche RATNER e ABRAMS nell’*op. cit.*, p. 21.

*Program*. L'analisi storica degli eventi mise in luce però le caratteristiche *sui generis* della maggior parte dei crimini perpetrati dall'"organizzazione rivoluzionaria" e la difficoltà di ricomprenderli nella casistica del genocidio. Mentre gli esperti legali delle Nazioni Unite, come già accennato in precedenza, etichettarono le atrocità coniato il termine "auto-genocidio", alcuni studiosi cercarono comunque di applicare la Convenzione del 1948 contro il genocidio alle persecuzioni dei Khmer Rossi contro la minoranza Cham, i monaci buddisti, i residenti vietnamiti e i khmer della zona orientale.

La dottrina compatta non ha avuto invece dubbi nel qualificare la stragrande maggioranza delle atrocità come "crimini contro l'umanità". Storici e giuristi hanno infine accertato anche la violazione di norme di diritto umanitario da parte dell'esercito rivoluzionario, nonché il ricorso sistematico a pratiche di tortura ordinate dai vertici del *Communist Party of Kampuchea*.

### *3.3.1 Le violazioni dei Khmer Rossi al diritto internazionale umanitario*

L'area del diritto internazionale umanitario è sicuramente pertinente in relazione ai crimini della *Democratic Kampuchea*. Alcune atrocità dei Khmer Rossi, infatti, ebbero luogo nel corso degli scontri con tutti i Paesi confinanti, così come contro certe forze di resistenza interne. Nello stesso tempo, alcuni autori sostengono che questo aspetto della politica dei Khmer Rossi costituì solo una parte marginale delle loro violazioni dei diritti umani<sup>629</sup>.

Limitando il campo d'indagine ai conflitti internazionali, gli scontri tra khmer e vietnamiti furono sicuramente i più estesi e cruenti. Dopo ripetute schermaglie di confine nel 1975 e un periodo di relativa calma nel 1976, l'aggressione dei Khmer Rossi alla provincia vietnamita di Tay Ninh nel settembre del 1977 segnò l'inizio di un conflitto su vasta scala<sup>631</sup>.

In relazione ai crimini commessi, le "gravi violazioni" alle Convenzioni di Ginevra sembrano rinvenibili solamente negli atti posti in essere contro "persone o proprietà protette"<sup>632</sup>.

---

<sup>629</sup> Cfr. a tal proposito SCHABAS, *Cambodia: was it really genocide?*, *Hrqr*, 2001 (Vol. 23), p. 474. Il giurista irlandese ricorda le diverse occasioni in cui giuristi, storici e organizzazioni internazionali si sono riferiti al termine "genocidio cambogiano" per etichettare le atrocità dei Khmer Rossi.

<sup>630</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 249.

<sup>631</sup> A questo proposito, si rimanda alla ricostruzione storica del primo capitolo.

<sup>632</sup> Secondo Ratner e Abrams, l'esatta natura delle azioni dei Khmer Rossi contro i soldati vietnamiti non era nel 1996 ben documentata e richiedeva ulteriori investigazioni. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 251.

L'art. 4 della Quarta Convenzione protegge i civili che si trovano nelle mani di un belligerante o del nemico<sup>633</sup>. Questa fattispecie include i vietnamiti presenti in Vietnam e Cambogia durante il conflitto armato. Tenendo conto che molte persone di etnia vietnamita (ai sensi della legge di cittadinanza cambogiana in vigore dal 1954<sup>634</sup>) erano considerate come residenti piuttosto che come cittadini cambogiani, esse rientravano nell'ambito dei soggetti protetti<sup>635</sup>.

Gli atti dei Khmer Rossi contro i vietnamiti in Vietnam e Cambogia sembrano incontrare *prima facie* lo *standard* delle gravi violazioni dell'art. 147 della Quarta Convenzione<sup>636</sup>. In particolare, l'esercito cambogiano commise omicidi premeditati, tortura e trattamenti disumani, deportazione illegale o confino, presa di ostaggi e distruzione estensiva di proprietà, tutte fattispecie comprese tra gli articoli 32 e 34<sup>637</sup>.

La Cambogia non ha aderito al Secondo Protocollo alle Convenzioni di Ginevra; i principi in esso codificati, nel 1975, inoltre, non rientravano nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario. Di conseguenza, si può solo valutarne la conformità all'art. 3 comune alle Convenzioni del 1949. È rimasto accertato che nel 1975 il diritto internazionale consuetudinario non considerasse incriminabili *per se* i trasgressori della norma.

Lo stato embrionale del diritto penale internazionale nel 1975, suggerisce, invece, che le violenze dei Khmer Rossi contro i rivoltosi della Zona Orientale non potessero essere considerati crimini di guerra. Anche se si assumesse per ipotesi che gli atti in questione implicassero il principio della responsabilità individuale, un'indagine nei conflitti interni della Cambogia si rivelerebbe abbastanza limitata nello scopo, anche se nondimeno brutale<sup>638</sup>. Sarebbe inoltre molto difficile

---

<sup>633</sup> La definizione di persone protette nell'art. 4 della Quarta Convenzione copre gli apolidi così come cittadini di Stati diversi dalla Cambogia. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 251.

<sup>634</sup> In base alla legge di cittadinanza cambogiana, per essere cittadino, una persona deve essere nata in Cambogia, o essere figlia (nata in qualunque luogo) di tale persona. Cfr. l'art. 22 della *Kram* n. 913-NS, riportata nel *Journal Officiel du Cambodge* del 2 dicembre 1954.

<sup>635</sup> La definizione delle persone protette dall'art. 4 della Quarta Convenzione di Ginevra si riferisce alle persone che sono apolidi così come ai cittadini di Stati diversi dalla Cambogia. Cfr. RATNER, *The Cambodia Settlement Agreements*, p. 20.

<sup>636</sup> Concordano con questa tesi RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 251, nonché BOYLE nell'*op. cit.*, p. 786.

<sup>637</sup> Oltre agli atti espressamente vietati dalle Convenzioni di Ginevra, la documentazione storica suggerì la commissione di altri crimini in violazione delle leggi e dei costumi di guerra: atti vandalici contro città e villaggi; attacchi di villaggi indifesi; saccheggio di proprietà pubbliche e private. Questa è l'opinione concorde di RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 252 e di BOYLE, *op. cit.*, p. 786.

<sup>638</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 252.

considerare conflitto interno la soppressione dell'insurrezione armata, nonostante alcuni storici abbiamo ricordato a più riprese il grado di organizzazione raggiunto dagli insorti<sup>639</sup>.

### 3.3.2 I crimini contro l'umanità dei Khmer Rossi

L'analisi dei crimini contro l'umanità riveste un'importanza decisiva per quanti cercano tuttora di portare i Khmer Rossi di fronte alla giustizia.

Considerando lo stato del diritto internazionale esistente nel 1975, l'argomento centrale risiede nel determinare se all'epoca il necessario collegamento tra la guerra e i crimini contro l'umanità fosse considerato ancora vigente nel diritto internazionale. Adottando un approccio in favore del mantenimento del legame, il risultato sarebbe di escludere la possibilità di perseguire penalmente i Khmer Rossi per questa tipologia di crimine, perché Pol Pot e i suoi seguaci non commisero la stragrande maggioranza delle loro atrocità durante gli scontri armati in cui la Cambogia fu coinvolta<sup>640</sup>.

Per aggirare questo ostacolo (sulla scorta di quanto successo a Norimberga) alcuni autori ritengono semplicemente possibile collegare tutti i crimini contro l'umanità ai crimini di guerra secondo un criterio di contemporaneità temporale<sup>641</sup>. Anche in una simile ipotesi, tuttavia, non potrebbero essere perseguibili tutti i reati commessi nei primi due anni e mezzo della *Democratic Kampuchea*, allorché la Cambogia non prendeva parte ad alcun conflitto armato<sup>642</sup>.

L'analisi dei mutamenti intervenuti nel diritto internazionale dopo il processo di Norimberga, ha mostrato però che l'affrancamento dei crimini contro l'umanità dai crimini di guerra aveva preceduto l'avvento di Pol Pot al potere<sup>643</sup>. La nuova posizione degli Stati, espressa nella legge n.

---

<sup>639</sup> RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, pp. 252-253, ricordano i lavori di Ben Kiernan e Nayan Chanda, i quali hanno descritto mirabilmente la soppressione della rivolta della Zona Orientale, condotta in particolare dalle truppe fedeli allo spietato Ta Mok.

<sup>640</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 247 e BOYLE, *op. cit.*, p. 784.

<sup>641</sup> RATNER e ABRAMS, *Accountability for international atrocities*, p. 248.

<sup>642</sup> Ratner e Abrams, però, rifiutarono di collegare la parte preponderante dei delitti ai conflitti armati in cui i Khmer Rossi furono impegnati, perché commessi prima dello scoppio delle ostilità o lontano dai campi di battaglia. Cfr. ancora RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 247. Gli stessi autori rilevano che i Khmer Rossi potrebbero aver considerato tutte le loro politiche oppressive come la necessaria estensione della guerra da condurre contro il Vietnam o contro i nemici interni: in ultima analisi, tuttavia, ritengono questa teoria incapace di assicurare un legame tra crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

<sup>643</sup> L'unica voce fuori dal coro in tal senso sembra essere quella del giurista irlandese William Schabas, per il quale non si può stabilire con certezza la data definitiva in cui il nesso venne a cessare. Egli sostiene che in un ipotetico processo contro i Khmer Rossi, gli avvocati difensori potrebbero sollevare l'eccezione che, almeno dal 1975 a metà del 1977, un conflitto armato non fosse in corso, lasciando dunque cadere una buona parte delle accuse. La tesi di Schabas, esposta

10 del Consiglio del Controllo Alleato, fu confermata in particolare durante i lavori per la stesura del Codice del 1954 per i crimini contro l'umanità e della Convenzione del 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali. La tendenza, che poi è stata confermata a più riprese dalla comunità internazionale, mostra che accusare i quadri politici e militari dei Khmer Rossi per crimini contro l'umanità non violerebbe una lettura ragionevole del principio del *nullum crimen*<sup>644</sup>.

Spostando invece l'attenzione sulla natura sistematica o massiccia dei crimini, la ricostruzione storica ha mostrato che i Khmer Rossi intrapresero una politica di sterminio premeditata e su vasta scala di tutti i dissidenti interni, anche se in alcune aree periferiche molte atrocità scaturirono da iniziative individuali<sup>645</sup>. Gli atti di violenza premeditata, in particolare, furono posti in essere intenzionalmente per finalità essenzialmente politiche, ideologiche, razziali o religiose: in questo senso, lo schema delle motivazioni ricalcava esattamente quello previsto trent'anni prima nello Statuto del Tribunale di Norimberga<sup>646</sup>.

La persecuzione dei gruppi per motivi politici, in particolare, permetterebbe di qualificare come crimini contro l'umanità atti non previsti dalla Convenzione sul genocidio<sup>647</sup>. Le atrocità contro i musulmani della Cham, contro i monaci buddisti e contro i vietnamiti sono senz'altro qualificabili alla stregua di crimini contro l'umanità, indipendentemente dall'intento dei Khmer Rossi di distruggere le minoranze presenti nel Paese (requisito anche in questo caso indispensabile per provare il genocidio).

---

in un convegno del 10 ottobre 2001, è riportata in un articolo pubblicato dalla rivista cambogiana "Searching for the truth", pubblicazione facente capo al Centro di Documentazione della Cambogia. Cfr. dunque SCHABAS, *Should Khmer Rouge leaders be prosecuted for genocide or crimes against humanity?*, in *Searching for the truth*, 2001 (numero 23). Ho consultato la versione on-line dell'articolo (indirizzo <http://www2.h-net.msu.edu/~genocide/>), che mi è stata gentilmente fornita da Jim Fussel, *Education Director* del *Prevent Genocide International*. Durante lo stesso dibattito, la posizione di Schabas è stata duramente da Craig Etcheson, il quale ha rilevato come, già a partire dalla risoluzione 96(I) dell'Assemblea Generale, le Nazioni Unite avevano assunto una posizione chiara in merito all'eliminazione del legame tra crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

<sup>644</sup> Anche in questo caso i primi ad esprimere questo convincimento furono RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 248. Boyle conferma *in toto* le argomentazioni dei due autori statunitensi, basandosi anch'egli sulle tre fonti di diritto internazionale citate per affermare l'insussistenza già nel 1975 del requisito del nesso. Cfr. dunque BOYLE, *op. cit.*, p. 784.

<sup>645</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 248. Boyle, che concorda ancora una volta con la tesi dei due autori, ricorda però come attualmente il requisito del carattere massiccio dei crimini contro l'umanità sia stato parzialmente "*remise en cause*". L'opinione di Boyle non sembra tuttavia condivisibile, tenendo conto che anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale lo ha riaffermato per l'ennesima volta. V. BOYLE, *op. cit.*, p. 785.

<sup>646</sup> Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 249, ai quali si rinvia per i commenti della pertinente dottrina.

<sup>647</sup> Per la natura di crimini politici dei Khmer Rossi e per la mancata inclusione dei gruppi politici tra quelli inclusi nella Convenzione sul genocidio del 1948, si rimanda al pertinente paragrafo del presente capitolo.

Nel dettaglio, sono stati riscontrati casi di omicidio “*rising to the level of extermination of political opposition*”<sup>648</sup>, deportazioni su vasta scala, tortura, imprigionamenti e altri atti inumani. Riguardo ai trasferimenti forzati della popolazione, le prove mostrano i mezzi adottati illegalmente dal regime per conseguire lo scopo, nonché le misure particolarmente drastiche attuate contro gli abitanti del “nuovo popolo”<sup>649</sup>. La documentazione di Tuol Sleng e di altri centri di tortura fornisce un vasto repertorio delle più gravi aberrazioni del regime, mentre ulteriori testimonianze di superstiti contribuirebbero ad integrare l’eventuale mancanza di prove scritte a supporto di altre atrocità. Sono fuori dubbio, in particolare, le dirette responsabilità di alcuni gerarchi dei Khmer Rossi nella chiusura delle scuole e delle istituzioni religiose, nella depredazione dei monaci e nell’imporre ai nemici politici di indossare segni distintivi<sup>650</sup>.

In conclusione, l’analisi delle prove scritte delinea *prima facie* la responsabilità personale di singoli elementi dei Khmer Rossi per crimini contro l’umanità.

### 3.3.3 Il genocidio in Cambogia: un terreno di scontro

La Cambogia ha ratificato la Convenzione sul genocidio (senza apporre riserve) nel 1951, anno della sua entrata in vigore<sup>651</sup>. I Khmer Rossi, una volta al potere, non denunciarono mai la Convenzione, per cui essa esplicava indiscutibilmente la sua efficacia normativa nei confronti del governo della *Democratic Kampuchea*<sup>652</sup>. La ricostruzione storica ha mostrato come il regime dei Khmer Rossi sottopose il popolo della Cambogia a tutti gli atti enumerati nell’art. 2 della Convenzione, a prescindere dalle sfumature di significato attribuibili alle singole fattispecie criminose<sup>653</sup>.

Il compito più difficile risiede, ora, nel determinare se i Khmer Rossi violarono la Convenzione con il progettato intento di distruggere alcuni dei gruppi protetti. Assumendo come obiettivo prevalente

---

<sup>648</sup> RATNER e ABRAMS, *Accountability for human rights atrocities*, cit., p. 249.

<sup>649</sup> In questo caso, il parere degli esperti legali RATNER e ABRAMS, espresso nell’*op. cit.*, p. 249, è conforme ai giudizi espressi dagli autori consultati per la stesura del primo capitolo, eccezion fatta per la posizione isolata di Vickery. V. a questo proposito la ricostruzione storica dell’evacuazione.

<sup>650</sup> RATNER e ABRAMS, nell’*op. cit.*, p. 249, si rifanno in particolare allo studio condotto da Kiernan sulla tragica sorte della Zona Orientale, con gli abitanti dell’area costretti ad indossare una sciarpa blu come segno distintivo.

<sup>651</sup> La Cambogia ratificò la Convenzione sul genocidio il 14 ottobre 1950, ancora prima della sua entrata in vigore.

<sup>652</sup> L’obbligo dei Khmer Rossi di conformarsi pienamente alla Convenzione sul genocidio è espresso da tutta la dottrina. Cfr. a titolo esemplificativo: RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 244; HANNUM, *Cambodian genocide*, p. 84; KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 197; LINTON, *Experiments in international justice*, p. 194.

<sup>653</sup> Le misure miranti a impedire nascite all’interno di un gruppo e il trasferimento forzato di fanciulli, in particolare, furono attuate attraverso le politiche di separazione dei sessi.

della Convenzione la tutela delle minoranze nazionali, etniche, razziali e religiose all'interno di un Paese, è evidente che inserire la tipologia della parte più consistente dei crimini dei Khmer Rossi nella casistica del genocidio (considerando il gruppo nazionale Khmer come assolutamente prevalente in Cambogia), potrebbe contravvenire al dettame della Convenzione stessa.

L'“epopea” dei Khmer Rossi fu, tuttavia, unica della storia. Le numerose violenze consumatesi nella piccola nazione avevano come unico precedente l'olocausto nazista. Mai però come nella *Democratic Kampuchea* (Dk), il dispotico partito al potere aveva provocato la morte di una parte così rilevante del gruppo nazionale egemone. Queste considerazioni spinsero il relatore della Sottocommissione Onu per la tutela delle minoranze, il tunisino Boudhiba, a coniare il termine “auto-genocidio” per definire le atrocità della Dk<sup>654</sup>. Il vocabolo, per quanto suggestivo sotto il profilo semantico, non riusciva a mascherare la sua inconsistenza sotto il profilo giuridico e poteva al massimo costituire la prima manifestazione volta ad individuare una nuova fattispecie di crimini internazionali<sup>655</sup>.

Gli autori della prima generazione considerarono tutte le atrocità dei Khmer Rossi alla stregua di semplici “eccessi” della rivoluzione contadina, o come il frutto di persecuzioni nei confronti di gruppi politici dissidenti, categoria esclusa dalla Convenzione. Alcuni di loro ignorarono o posero in secondo piano le questioni razziali e rifiutarono a priori termini come “genocidio” o “sciovinismo”, perché li vedevano strumentali alla creazione di “assurdi paralleli” tra Hitler e Pol Pot<sup>656</sup>. Secondo altri, gli uomini furono perseguitati dal regime a causa delle idee di cui erano portatori, o di cui erano sospettati dagli organi di sicurezza di essere portatori, o perché intrattenevano legami con presunti nemici dello Stato e del partito<sup>657</sup>. Vi fu addirittura una voce isolata che ricordò come la maggioranza della popolazione rurale aveva partecipato “con una certa allegria” alla deportazione nelle campagne degli abitanti delle città, in quanto considerati “nemici di classe”<sup>658</sup>. Tutti concordarono però nel ritenere che la maggior parte delle morti della *Democratic Kampuchea* non fu mai una scelta consapevole del regime, il cui scopo era un programma utopista di totale e rapida trasformazione sociale<sup>659</sup>.

---

<sup>654</sup> Cfr. a questo proposito anche la pertinente analisi condotta nel secondo capitolo.

<sup>655</sup> L'irrelevanza giuridica del termine auto-genocidio è rilevata da: LIPPMAN, *Genocide in International Law: The crimes of crimes*, Hrqr, 2001 (Vol. 23), p. 1106; HANNUM, *op. cit.*, p. 112.

<sup>656</sup> Questa è la posizione di David P. Chandler, sintetizzata da KIERNAN in *The Cambodian genocide*, p. 206.

<sup>657</sup> In questo senso si esprime l'etnologo francese Serge Thion. Cfr. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 206.

<sup>658</sup> KIERNAN in *The Cambodian genocide*, p. 204, riporta l'opinione isolata di Michael Vickery.

<sup>659</sup> Questa posizione è espressa tanto da Chandler quanto da Thion e Vickery. Cfr. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, pp. 204-6.



Essi mancarono nondimeno di ricordare come essere considerati nemici della rivoluzione comportasse un livello di sofferenza e distruzione nettamente superiore agli abitanti delle aree rurali<sup>660</sup>.

Il progresso nella ricerca storica spinse un gruppo ristretto di ricercatori a tentare comunque di applicare la Convenzione sul genocidio alle atrocità commesse dai Khmer Rossi contro “una parte” del gruppo nazionale khmer.

Questa tendenza fu percorsa intorno alla metà degli anni '80 da David Hawk e Hurst Hannum<sup>661</sup>, rispettivamente Direttore e co-Direttore della *Cambodia Documentation Commission* (Cdc). L'organizzazione umanitaria statunitense<sup>662</sup>, come già rilevato, raccolse negli anni '80 un insieme di prove per convincere alcuni Stati europei a convenire in giudizio di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia il governo in esilio della *Democratic Kampuchea*, in base all'articolo 9 della Convenzione contro il genocidio<sup>663</sup>. Il tentativo fallì.

Hannum rilevò la mancanza nella Convenzione di alcuna disposizione che escludesse casi in cui le vittime appartenevano allo stesso gruppo nazionale dei carnefici, per quanto questa ipotesi non fosse stata considerata dai delegati<sup>664</sup>. Il concetto stesso di gruppo nazionale, peraltro, è soggetto a dibattito in dottrina, dato che gli artefici della Convenzione del 1948 non lo identificarono in termini univoci<sup>665</sup>. Secondo alcuni internazionalisti, un gruppo nazionale è costituito da una

---

<sup>660</sup> La pungente osservazione è di Ben Kiernan. Si veda KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 206.

<sup>661</sup> Hurst Hannum, prima di unirsi al progetto della Commissione di Documentazione, era stato Direttore della sezione Aspetti Procedurali dell'Istituto di Diritto Internazionale. Cfr. a questo proposito HAWK, *The Cambodian genocide in Genocide: a critical bibliographic review*, Israel W. Charny editions, 1988. p. 143.

<sup>662</sup> La *Cambodia Documentation Commission* era costituita da un gruppo di rifugiati e studenti cambogiani, specialisti in diritti umani e studiosi in legge che, a partire dal 1982, ebbero come principali obiettivi di: documentare l'immensa distruzione umana, sociale e culturale provocata dal regime dei Khmer Rossi; analizzare gli eventi incriminati in relazione alle norme e agli *standards* internazionali dei diritti umani; cercare di trovare un rimedio ai crimini dei Khmer Rossi in base alle norme esistenti del diritto internazionale dei diritti umani; fornire raccomandazioni all'intera comunità internazionale per impedire, ritardare e opporsi ai futuri omicidi di massa sponsorizzati dai governi. Per un resoconto dell'attività della commissione, si rinvia a HAWK, *op. cit.*, pp. 141-42.

<sup>663</sup> Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione sul genocidio: “Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo 3, saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti della controversia”. Il testo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160.

<sup>664</sup> “It is noteworthy that the definition [of genocide] does not exclude cases where the victims are part of the violator's own group”. V. WHITAKER, *1985 Report on Genocide*, par. 16

<sup>665</sup> Il progetto originale dell'Assemblea Generale, contenuto nella Risoluzione 96 (I), faceva espresso riferimento ai gruppi nazionali, accenno che fu inspiegabilmente eliminato dal testo finale. Il concetto di gruppo nazionale fu reintrodotta a partire dalla bozza del Segretario Generale, ma anche in questa circostanza senza che fosse definito. V. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 114.

comunità contraddistinta da tratti storici e culturali comuni<sup>666</sup>. Il Tribunale Penale Internazionale *ad hoc* per il Ruanda, nel caso *Akayesu*, ha definito per “gruppo nazionale” “*a collection of people who are perceived to share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of rights and duties*”<sup>667</sup>.

Il punto fermo della teoria di Hannum era che il gruppo nazionale khmer ricadesse nell’ambito dei gruppi nazionali<sup>668</sup>. I Khmer vantavano una storia secolare autonoma, ma soprattutto un linguaggio che si era tramandato nei secoli, resistendo alle diverse dominazioni cui la Cambogia era stata sottoposta. Secondo Hannum, all’interno dei lavori preparatori della Convenzione non era emerso alcun elemento tale da contraddire l’assunto che il popolo khmer costituisse un gruppo nazionale in base all’art. 2 della Convenzione<sup>669</sup>.

Il co-Direttore della Cdc partì dall’ipotesi che il concetto di “minoranza nazionale” fosse ben presente nelle menti dei redattori della Convenzione del 1948; l’assenza del termine “minoranza” dalle disposizioni del trattato era dunque considerabile una scelta intenzionale. Hannum asserì che ogni interpretazione che cercasse di equiparare i concetti di “gruppo nazionale” e “minoranza nazionale” fosse insostenibile, in quanto né conforme alla linea di condotta fatta propria dai delegati nel 1948, né al principio della buona fede nell’interpretazione dei trattati, sancito nell’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati<sup>670</sup>.

---

<sup>666</sup> A proposito del concetto di gruppi nazionali, secondo Glaser, “*What characterizes a nation is not only a community of political destiny, but, above all, a community marked by distinct historical and cultural links or features*”. GLASER, *Droit international*, cit., pp. 111-2. Nella stessa direzione, cfr. anche WHITAKER, *1985 Report on genocide*, pp. 15-6.

<sup>667</sup> *Prosecutor v. Akayesu (Case No. 96-4-T), Judgment* del 2 settembre 1998, cit., par. 511. Per i commenti della pertinente dottrina, si rinvia a SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 111 ss.

<sup>668</sup> Nicodème Ruhashyankiko si riferì invece ai lavori preparatori della Convenzione internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, come linea guida per l’interpretazione del significato di gruppo nazionale nella Convenzione. Egli notò la distinzione tra il senso “politico-legale” del termine, che si riferiva alla cittadinanza, e il significato “etnografico” e “sociologico”, che descriveva invece le sue origini. V. RUHASHYANKIKO, *op. cit.*, par. 56-61.

<sup>669</sup> Così HANNUM, *op. cit.*, p. 109.

<sup>670</sup> L’art. 31, par. 1 della Convenzione di Vienna, adottata il 22 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980 (documento delle Nazioni Unite A/CONF.39/11/Add.2 (1971), sancisce che: “Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo”. Il testo dell’articolo è tradotto in italiano da CONFORTI in *Diritto internazionale*, p. 102. L’autore concordò con il parere della Corte Permanente di Giustizia nel caso Lotus, secondo il quale non c’è motivo di guardare ai lavori preparatori se il testo della Convenzione è sufficientemente chiaro in sé. Il passo della sentenza della Corte Permanente di Giustizia nel caso Lotus è riportato da HANNUM nell’*op. cit.*, p. 105. Al contrario, l’articolo 32 della Convenzione di Vienna considera i lavori preparatori come mezzo supplementare di integrazione da usarsi quando l’esame del testo “...lascia il senso ambiguo o oscuro oppure... porta ad un risultato assurdo o irragionevole”. V. CONFORTI, *Diritto internazionale*, p. 102. L’art. 32 della stessa Convenzione di Vienna ricalcava nei suoi tratti essenziali proprio il passo sopra citato della sentenza del caso Lotus. La norma attribuisce all’interprete la facoltà di ricorrere ai lavori preparatori delle convenzioni “...quando l’interpretazione data dal trattato in conformità all’art. 31: lascia il senso ambiguo o oscuro; conduce a un risultato manifestamente assurdo o irragionevole”.

L'insigne giurista ricordò inoltre che la distinzione tra diritti delle "minoranze" e diritti garantiti ai "gruppi" fosse stata considerata dagli Stati solamente nel corso dei dibattiti che portarono alla mancata inclusione del cosiddetto "genocidio culturale"<sup>671</sup>. Il fatto che alcune delegazioni avessero identificato il "genocidio culturale" con i diritti delle "minoranze"<sup>672</sup>, lo convinse ulteriormente che la tutela garantita dall'art. 2 della Convenzione sul genocidio non potesse essere limitata ai soli gruppi minoritari<sup>673</sup>.

La coraggiosa posizione di Hannum era contraria a quella fino a quel momento esistente in dottrina, che identificava l'unico scopo della Convenzione nella tutela delle minoranze<sup>674</sup>. Egli sviluppò la teoria che l'uccisione massiccia dei membri di un gruppo maggioritario, ancorché perpetrata da una dispotica minoranza al potere o da un esercito occupante, costituisse indubbiamente genocidio<sup>675</sup>.

Il co-Direttore della *Cambodia Documentation Commission* considerò soddisfatto, nel caso di specie, anche il requisito del particolare intento persecutorio, perché se da un lato era ovvio che le autorità della *Democratic Kampuchea* non cercarono di eliminare completamente il gruppo nazionale khmer (poiché questo avrebbe provocato la loro stessa scomparsa) era dimostrabile nondimeno l'intento di eliminarlo almeno "in parte"<sup>676</sup>.

I massacri contro intere famiglie e villaggi causarono un numero di vittime talmente alto da persuadere l'autore che lo scopo del governo della Dk non fosse la mera eliminazione degli avversari politici o la riforma della struttura socio-economica della Cambogia, ma la "purificazione" della razza khmer secondo una visione razzista<sup>677</sup>. Nella costruzione di Hannum era implicito il parallelo tra il progetto di Pol Pot e quello della Germania nazista. La parte di

---

<sup>671</sup> In termini generici, il "genocidio culturale" definisce gli atti intesi a distruggere un gruppo per mezzo dell'eliminazione dei suoi tratti culturali peculiari. Le bozze del Segretario Generale e del Comitato *ad hoc* includevano atti di genocidio culturale quali la proibizione dell'uso del linguaggio, la distruzione e l'impedimento all'uso delle biblioteche, musei, luoghi di culto e di altre istituzioni culturali. Gli oppositori all'inclusione del genocidio culturale rilevarono l'impossibilità di attribuire una definizione univoca al concetto, fattore che avrebbe dato sicuramente adito a problemi d'interpretazione. Lippman sottolineò come gli atti volti alla distruzione di attributi culturali, benché non costituissero atti di genocidio in sé, potessero nondimeno fornire la prova dell'intento distruttivo. Il concetto di genocidio culturale fu infine escluso dal Sesto Comitato dell'Assemblea Generale. La definizione di genocidio culturale e la posizione di Lippman sono riportati da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 29. Cfr. anche GREPPI, *op. cit.*, p. 129.

<sup>672</sup> La delegazione statunitense asserì in particolare che gli atti di "genocidio culturale" meritavano di essere inseriti in un trattato per la protezione delle minoranze, come ricorda ROBINSON nell'*op. cit.*, p. 65.

<sup>673</sup> HANNUM, *op. cit.*, p. 107.

<sup>674</sup> Cfr. il paragrafo del presente capitolo dedicato all'analisi della Convenzione contro il genocidio.

<sup>675</sup> HANNUM, *op. cit.*, p. 105.

<sup>676</sup> HANNUM, *op. cit.*, p. 110.

<sup>677</sup> Secondo Hannum, "*The wholesale massacres of families, villages, and other subgroups of the Khmer people provide persuasive evidence that the aim of Democratic Kampuchea government was not merely the elimination of political opponents or reform of the socioeconomic structure of the country, but rather the wholesale remaking of the Khmer people according to a deliberately imposed vision*". HANNUM, *op. cit.*, cit., p. 112.

popolazione che fu oggetto di persecuzioni trascendeva la caratterizzazione in gruppi politici ed economici (esclusi dalla Convenzione): essa rappresentava, invece, l'ampio segmento della società che non si conformava alle idee del regime totalitario<sup>678</sup>.

La tortura e l'uccisione di migliaia di membri del gruppo nazionale khmer, inoltre, non poteva essere giustificata da esigenze di sicurezza nazionale. Hannum rilevò il carattere deliberatamente persecutorio delle decisioni prese ai vertici della gerarchia politico-militare, soprattutto in seguito all'acuirsi della crisi economica.

Il numero totale delle vittime della Dk convinse la *Cambodia Documentation Commission* che i Khmer Rossi fossero animati da un particolare intento discriminatorio, almeno per quanto riguardava "una parte" dell'intero gruppo nazionale khmer<sup>679</sup>. Le persone eliminate, secondo Hannum, non erano semplicemente "nemici", ma erano guardate come sub-umane<sup>680</sup>.

L'insigne giurista concluse affermando che le barbarie dei Khmer Rossi, andando ben al di là della semplice eliminazione delle minoranze etniche e religiose, costituisse genocidio a tutti gli effetti in ragione della distruzione "parziale" del gruppo nazionale Khmer<sup>681</sup>.

All'impostazione seguita da Hannum negli anni '80 si contrappone parzialmente la teoria espressa recentemente da Ben Kiernan<sup>682</sup>. Egli non scarta a priori l'ipotesi circa l'applicabilità della Convenzione del 1948 riguardo le atrocità commesse nei confronti di due sottogruppi del gruppo nazionale Khmer: la popolazione della Zona Orientale e il "nuovo popolo".

Kiernan considera l'assalto nei confronti della popolazione della "sospetta" Zona Orientale come il più grave atto perpetrato dai Khmer Rossi<sup>683</sup>. Il numero di morti nell'area ribellatasi nell'estate del

---

<sup>678</sup> HANNUM, *op. cit.*, pp. 111-112. Concordemente ad Hawk, le persecuzioni furono estese a quei segmenti di popolazione che risiedevano nelle aree precedentemente controllate da soggetti "contaminati" da idee borghesi e reazionarie. Cfr. HAWK, *op. cit.*, p. 139.

<sup>679</sup> HANNUM, *op. cit.*, p. 110-111.

<sup>680</sup> Negli archivi che documentavano lo sterminio nella *Democratic Kampuchea*, i nomi delle vittime erano frequentemente preceduti da aggettivi traducibili in "disprezzabile", "depravato", "spregevole". L'uso della parola "*kamtech*", che letteralmente tradotta significa "stroncato" o "mandato in frantumi" connotava l'annientamento fisico della persona. La parola "morte" era scritta in Khmer con il termine "*ngoap*", che in inglese fu tradotta con "*croak*", il vocabolo utilizzato per descrivere la morte degli animali e non delle persone. Concordemente ad Hurst Hannum, "*The logic at work in Democratic Kampuchea was that people were not eliminated because they were mistakenly considered traitors, they were accused of treason because they were going to be eliminated*". V. HANNUM, *op. cit.*, p. 89.

<sup>681</sup> V. HANNUM, *op. cit.*, p. 112 e HAWK, *op. cit.*, p. 139.

<sup>682</sup> Il direttore storico del *Cambodian Genocide Program*, come già ricordato, è anche l'autore della stima probabilmente più attendibile delle vittime della *Democratic Kampuchea*.

<sup>683</sup> Nelle parole di Kiernan, "*The most horrific slaughter was in the very last six months of the regime, in the politically suspect Eastern Zone bordering Vietnam*". KIERNAN, *The Cambodian genocide*, cit., p. 201.

1978, rappresenta per lo storico australiano il primo indizio riguardo la commissione del crimine di genocidio<sup>684</sup>.

Oltre all'elevato numero delle vittime, Kiernan individua un secondo elemento in grado di provare il particolare intento discriminatorio nei confronti degli abitanti della Zona Orientale. A partire dal maggio del 1978, infatti, i cittadini dell'area erano riconoscibili all'interno della Cambogia in quanto costretti a indossare una sciarpa blu: si trattava di un "marchio" d'infamia, riminescenza della stella gialla che Hitler aveva imposto agli ebrei. Gli "orientali" furono poi accomunati alla stessa sorte degli ebrei, perché dopo un'iniziale politica di trasferimento forzoso nella zona occidentale, furono sterminati in massa. Pol Pot li definì sprezzantemente "uomini con corpo khmer e mente vietnamita"<sup>685</sup>.

Secondo il direttore del *Cambodian Genocide Program*, il numero percentualmente elevato (25%) di vittime della popolazione urbana, può forse provare anche il genocidio nei confronti del "nuovo popolo". Lo stesso autore definisce questa ipotesi più fragile, a causa della mancanza di dichiarazioni bellicose ed inequivocabili da parte del *Communist Party of Kampuchea* nei confronti dei "nemici della rivoluzione"<sup>686</sup>.

Intorno alla metà degli anni '80, un secondo gruppo di ricercatori, guidato dall'infaticabile Kiernan e da Gregory Stanton del *Cambodia Genocide Project*, raccolse informazioni più dettagliate sulla sorte subita dalle minoranze etniche, religiose e linguistiche presenti in Cambogia al tempo della *Democratic Kampuchea*, al fine di dimostrare l'intento genocida dei Khmer Rossi nei confronti di alcuni tra i gruppi suddetti.

Kiernan si espresse per primo in favore della commissione del delitto di genocidio nei confronti della Cham musulmana, dei monaci buddisti e dei cittadini vietnamiti residenti in Cambogia al tempo della "rivoluzione utopista". Il buddismo in Cambogia era sempre stato qualcosa di più di una semplice religione di Stato: nel 1975 costituiva una parte significativa della tradizionale vita cambogiana. Esso incarnava e trasmetteva la cultura, tanto che molti cambogiani parlavano del buddismo come il "cuore" e l' "anima" della cultura e della civiltà Khmer<sup>687</sup>.

---

<sup>684</sup> Uno studio condotto dallo stesso Kiernan, riporta che nella Regione Orientale i seguaci di Pol Pot uccisero almeno 100.000 uomini in sei mesi, valutazione che secondo lo stesso autore può considerarsi non esaustiva, in quanto previsioni meno ottimistiche portano le vittime ad addirittura 250.000. In realtà un dato preciso non potrà mai essere precisamente documentato: negli ultimi sei mesi della *Democratic Kampuchea*, i Khmer Rossi impedirono a qualsiasi giornalista straniero di avvicinarsi alla zona orientale. Cfr. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 201.

<sup>685</sup> V. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 201.

<sup>686</sup> Cfr. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 201.

<sup>687</sup> HANNUM, *op. cit.*, p. 87.

Si stima che durante il periodo della *Democratic Kampuchea* scamparono alla morte circa mille monaci buddisti sugli oltre 60.000 presenti in Cambogia nel 1975. Le sconcertanti dichiarazioni di Pol Pot e del Ministro per l'informazione Yun Yat in merito all'avvenuta soppressione dei monaci buddisti<sup>688</sup>, provarono il carattere premeditato e deliberato delle barbarie dei Khmer Rossi nei confronti di una minoranza appartenente a pieno titolo tra i gruppi religiosi tutelati dalla Convenzione del 1948. I vertici della gerarchia buddista, riuniti nella venerata *Sangha*, furono soppressi fisicamente.

La più importante minoranza etnica e/o razziale presente in Cambogia prima del 1975 era indubbiamente la Cham musulmana, che viveva appartata dai khmer, professava l'Islam, parlava l'arabo e indossava abiti diversi da quelli della popolazione cambogiana. I residenti vietnamiti e cinesi costituivano invece due gruppi nazionali distinti dal resto dei khmer, ma anche minoranze etniche e/o razziali. Come già accennato, i tre gruppi subirono nella Dk una sorte ben peggiore rispetto al "popolo di base" della rivoluzione (15% delle vittime). I vietnamiti furono addirittura eliminati completamente in un clima di massacri e "caccia alle streghe"<sup>689</sup>, in ragione dell'acredine mostrata da Pol Pot nei confronti degli "storici nemici"<sup>690</sup>.

I superstiti cinesi e musulmani furono sottoposti a un insieme di atti qualificabili come genocidio culturale (impedimento all'uso della lingua, abolizione dei costumi tradizionali, confisca dei libri e proibizione del culto, ecc.), elemento che rappresenta un valido indizio per provare l'intento genocida complessivo<sup>691</sup>. La leadership musulmana subì la stessa sorte della *Sangha* buddista in seguito a ripetuti tentativi di ribellione.

---

<sup>688</sup> Madame Yun Yat, nell'autocongratularsi per l'avvenuta soppressione dei monaci buddisti, ebbe a dichiarare a un giornalista jugoslavo che il Buddismo era incompatibile con gli scopi della rivoluzione, un "reliquo del passato dimenticato e sorpassato". Ora che il problema si era gradualmente estinto – proseguiva la moglie di Son Sen – non ci sarebbe stato più alcun problema con la religione. Per i pertinenti riferimenti bibliografici sulle affermazioni di Yun Yat, cfr. HANNUM, *op. cit.*, p. 89 e KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 198.

<sup>689</sup> Furono colpiti in particolare migliaia di *Khmer Krom*, o "Cambogiani delle terre basse", uomini di etnia Khmer che dalla parte meridionale del Vietnam si erano reinsediati nella parte nord-occidentale della Cambogia. V. KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 198.

<sup>690</sup> Come ricordato nel primo capitolo, il processo distruttivo dei Khmer Rossi nei confronti dei vietnamiti era iniziato nel 1972, quando il *Communist Party of Kampuchea* aveva iniziato a espellere i combattenti comunisti vietnamiti dalla Cambogia. Un anno più tardi, Saloth Sar/Pol Pot non esitò ad etichettare i vietnamiti come il "primo nemico". Cinesi e musulmani perirono rispettivamente in ragione del 50% e del 36%

<sup>691</sup> A questo proposito, Schabas ha affermato che: "Although the Genocide Convention does not recognize cultural genocide as a criminal act falling within its scope, proof of attacks directed against cultural institutions or monuments, committed in association with killing, may prove important in establishing the existence of a genocidal rather than a merely homicidal intent". SCHABAS, *Genocide in international law*, cit., p. 223.

Secondo Kiernan, l'“organizzazione rivoluzionaria” attuò una discriminazione sistematica basata sulle origini sociali o geografiche, che sfociò in tutti e tre i casi nel genocidio<sup>692</sup>: le minoranze etniche e religiose presenti nella *Democratic Kampuchea* subirono una sorte tremenda a causa della loro razza, del loro credo e della loro cultura, in quanto tutti i cittadini dovevano essere khmer ‘puri’, così come definito dalle rivoluzione<sup>693</sup>. Una parte della missione dei Khmer Rossi era di far rivivere l'onore e la gloria della Cambogia e di assicurare l'eternità della razza khmer, come lo stesso Pol Pot ebbe ad affermare<sup>694</sup>. La filosofia e di superiorità razziale e di purezza adottata dal Primo Segretario del *Communist Party of Kampuchea* incluse l'uso di *pogroms* per eliminare le minoranze etniche e/o razziali presenti nella Kampuchea e la creazione di rigidi programmi di forzata “Khmerizzazione”<sup>695</sup>.

---

<sup>692</sup> KIERNAN, *The Cambodian genocide*, p. 199.

<sup>693</sup> Hurst Hannum, a proposito dell'eliminazione da parte dei Khmer Rossi degli avversari, ebbe ad affermare che: “*The most desperate people in Democratic Kampuchea were those targeted for elimination because of their race, creed or culture...All citizens of [Democratic Kampuchea] had to be proper Khmers, as defined by the revolution*”. Citazione da HANNUM, *op. cit.*, p. 86.

<sup>694</sup> Così HANNUM, *op. cit.*, p. 86.

<sup>695</sup> Per il pertinente riferimento bibliografico, cfr. HANNUM, *op. cit.*, p. 86.

## QUARTO CAPITOLO

### I PRESUPPOSTI PER UN PROCESSO AI KHMER ROSSI

#### **4.1 La repressione dei crimini internazionali negli ordinamenti giuridici nazionali**

Tutti i principali sistemi di giustizia penale prevedono oggi il concetto di responsabilità penale individuale per alcune violazioni gravi del diritto internazionale<sup>696</sup>. Tuttavia, per rendere penalmente responsabili i presunti autori degli illeciti, è necessario creare e far funzionare appositi strumenti giudiziari. Gli indagati, di fatto, possono essere processati di fronte alle corti nazionali (nei sistemi di giustizia decentrata o ad esecuzione indiretta<sup>697</sup>) oppure dai tribunali internazionali, permanenti o *ad hoc* (nei sistemi di giustizia accentrata o ad esecuzione diretta)<sup>698</sup>.

Il diritto penale internazionale è una disciplina relativamente nuova, che oltre a comprendere quelle norme internazionali (sia consuetudinarie che convenzionali) che qualificano determinati comportamenti come crimini internazionali, prevede specifici meccanismi di prevenzione e di

---

<sup>696</sup> Osserva al riguardo BASSIOUNI in *Le fonti e il contenuto del diritto internazionale penale*, op. cit., p. 30, che “La responsabilità penale individuale sorge ogni volta in cui una persona con volontà, consapevolezza o negligenza, intraprende una condotta considerata contraria ad una norma positiva, senza preoccuparsi del danno che ne deriva, o non adempie un preesistente obbligo giuridico, la cui conseguenza costituisce pure una violazione di una norma positiva”. Nello stesso senso, si veda anche CARBONE, *I soggetti e gli attori nella comunità internazionale*, p. 29, in CARBONE-LUZZATTO-SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002.

<sup>697</sup> Concordemente ad Ida Caracciolo, si può parlare di repressione “indiretta” dei crimini internazionali ad opera delle giurisdizioni penali nazionali, in quanto i giudici nazionali non agiscono nell’interesse dell’ordinamento cui appartengono, ma nell’interesse dell’intera comunità internazionale, che è interessata affinché gli autori dei crimini siano puniti. In questo senso, i tribunali nazionali assumono quasi le sembianze di organo decentrati della comunità internazionale stessa. V. Ida CARACCILO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, p. 259.

<sup>698</sup> Secondo M. Cherif Bassiouni, il metodo di esecuzione diretta opera dove un organo istituito a livello internazionale fa osservare le norme di diritto penale internazionale (*ratione materiae*) ai soggetti di diritto penale internazionale (*ratione personae*). Cfr. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto internazionale penale*, pp. 19, 32 e 185 ss. Lo stesso autore, peraltro, non qualifica i tribunali *ad hoc* come esempi di sistemi a completa esecuzione diretta, in quanto il loro concreto funzionamento è comunque subordinato alla collaborazione degli Stati membri. Esistono poi pratiche di accertamento delle responsabilità non giurisdizionali, come le commissioni d’inchiesta, cause civili e misure d’immigrazione. Su questo punto, si rimanda a RATNER e ABRAMS, *Accountability for international atrocities*, pp. 193-200.



repressione, “direttamente attivabili a livello di ordinamento internazionale o che impongono agli Stati l’attivazione dei loro sistemi giudiziari”<sup>699</sup>.

Le fonti del diritto penale internazionale sono costituite dagli aspetti procedurali del diritto internazionale, oltre che dagli aspetti procedurali di diritto penale degli ordinamenti giuridici degli Stati. Gli aspetti penali del diritto internazionale qualificano i crimini internazionali mediante convenzioni, consuetudini e principi generali; essi definiscono, poi, certi elementi di responsabilità penale e le modalità di esecuzione (ossia estradizione o consegna degli imputati, assistenza e cooperazione giudiziaria, trasferimento dei procedimenti penali, trasferimento delle persone condannate, riconoscimento delle sentenze penali straniere e sequestro e confisca di beni)<sup>700</sup>. Le norme di diritto penale interno attengono sia alle modalità giurisdizionali che alle modalità di esecuzione e disciplinano sia l’esercizio dell’azione penale in ambito extraterritoriale che le forme di cooperazione interstatale in materia penale<sup>701</sup>.

La recente istituzione dei due tribunali *ad hoc* per la ex Jugoslavia e il Ruanda ha messo in evidenza l’importanza del concreto impegno della comunità internazionale nel rispondere in prima persona ai crimini degli individui rimasti impuniti nel passato. Il diritto internazionale ha svolto un ruolo decisivo in tale contesto, attribuendo alle Nazioni Unite il potere di perseguire direttamente gli autori di *gross violations* che offendono il comune sentire dei Paesi democratici.

Agli albori del XXI secolo, tuttavia, il foro privilegiato per l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei presunti autori di atrocità è ancora rappresentato dai processi condotti davanti alle corti nazionali. Il fondamento giuridico della repressione dei *delicata juris gentium* nei sistemi di giustizia decentrata, secondo l’opinione concorde della dottrina, deriva dal diritto internazionale stesso<sup>702</sup>.

Un’interpretazione analoga è fornita anche dal più recente progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità. Concordemente al secondo comma del suo primo articolo:

---

<sup>699</sup> CARACCILOLO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, cit., p.38.

<sup>700</sup> Così BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 13.

<sup>701</sup> In questo senso, cfr. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 11 e CARACCILOLO, *op. cit.*, pp. 38-9.

<sup>702</sup> Secondo Bassiouni, “Anche quando la repressione avviene negli ordinamenti interni, è ipotizzabile che il potere o il dovere di reprimere un crimine internazionale possa derivare da una norma di diritto internazionale. Il sistema di repressione, pur operando all’interno degli Stati, è internazionalmente previsto”. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, cit., p. 13. Concordano con questa affermazione RONZITTI, *op. cit.*, p. 10 (“un crimine previsto dal diritto internazionale sarebbe un crimine direttamente previsto dal diritto internazionale, non importando se esso sia sancito a livello di diritto interno”) e Flavia LATTANZI in *Riflessioni sulle competenze di una Corte penale internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1993, p. 673. Per i richiami della pertinente dottrina, si

“*Crimes against the peace and security of mankind are crimes under international law and punishable as such, whether or not they are punishable under international law*”. Il diritto penale internazionale, di fatto, pone le basi per la qualificazione dei tipi di comportamento che costituiscono crimini internazionali, con il risultato che, anche negli ordinamenti giuridici nazionali, la loro proibizione e punibilità sono una conseguenza diretta del diritto internazionale<sup>703</sup>.

Le principali Convenzioni internazionali in tema di diritti umani impongono tassativamente agli Stati che vi aderiscono di punire i trasgressori oppure di estradarli verso altre Parti Contraenti che intendano procedere e che dispongano di prove a carico sufficienti contro gli individui in questione (secondo il principio consolidato dell’*aut dedere aut judicare*)<sup>704</sup>.

Alcuni problemi sorgono, invece, quando le consuetudini internazionali rappresentano l’unica fonte di diritto penale internazionale sostanziale in grado di definire le singole fattispecie criminose. Il diritto internazionale consuetudinario, infatti, non sempre è in grado di soddisfare il “principio di legalità”<sup>705</sup> che si applica ai diritti penali interni, onde per cui appare sempre più sentita l’esigenza di codificare tutte le disposizioni che prevedono l’imputazione della responsabilità personale<sup>706</sup>.

La questione di fondo risiede nel determinare se il diritto penale internazionale possa configurare una responsabilità penale diretta degli individui senza passare attraverso la mediazione degli Stati, poiché essi recepiscono nella propria legge penale interna i precetti penali che derivano dall’ordinamento giuridico internazionale. La più recente dottrina è concorde nel ritenere che in capo agli Stati sorga l’obbligo *erga omnes* di non concedere l’impunità ai presunti autori di crimini

---

rinvia a Nicoletta PARISI, *Crimini di guerra e corti penali internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, pp. 69 ss.

<sup>703</sup> In questo senso, si veda CARACCILOLO, *op. cit.* p. 159, in cui l’autrice afferma testualmente che: “Colui che è responsabile di un crimine internazionale è passibile di punizione direttamente in virtù del diritto internazionale. Ciò significa che si è in presenza di un sistema di giustizia internazionalmente previsto, nel senso che se anche la repressione avviene negli ordinamenti interni, il dovere di punire il crimine internazionale deriva da una norma di diritto internazionale”. Secondo Gabriella Carella, “(...) i tradizionali *delicta* sono illeciti interni il cui rilievo internazionale è dovuto al fatto che presentano un “elemento di internazionalità” in quanto la condotta proibita riguarda più Stati nell’ideazione, svolgimento o commissione”. V. CARELLA, *Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia* in (a cura di P. Picone) *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1995, p. 479.

<sup>704</sup> Ai fini della nostra indagine, depongono in questo senso l’articolo 7 della Convenzione contro il genocidio e, rispettivamente, gli artt. 49, 50, 129 e 146 delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Cfr. GREPPI, *op. cit.*, p. 87. Sull’importanza per lo Stato che intende procedere di disporre a carico di prove sufficienti, si rinvia a PARISI, *op. cit.*, p. 81 (in particolare la nota 54). Per un’analisi delle convenzioni internazionali che prevedono espressamente il principio dell’*aut dedere aut judicare*, si rinvia a BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 78 ss.

<sup>705</sup> I principi di legalità estendono il loro campo di applicazione alla sfera processuale e alla sfera sostanziale del diritto penale internazionale, a seconda del loro contenuto e del sistema giuridico in questione. Cfr. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 22.

di diritto cogente e che questo vincolo tolga loro ogni discrezionalità quanto all'attuazione della funzione decentrata repressiva<sup>707</sup>. Il mancato esercizio della giurisdizione, secondo questi autori, configura una responsabilità internazionale dello Stato di fronte alla comunità mondiale<sup>708</sup>.

La prassi (ed il caso della Cambogia rappresenta un esempio lampante in tal senso) dimostra, al contrario, che gli autori di crimini internazionali hanno spesso goduto della completa impunità, mentre il dovere di procedere o estradare è stato rispettato dagli Stati solo in osservanza di specifici obblighi convenzionali<sup>709</sup>. La collusione delle più alte cariche dello Stato con gli autori di crimini internazionali e la mancanza di una legislazione interna che preveda la repressione dei crimini medesimi, di fatto, hanno ostacolato l'operato delle corti nazionali nel sanzionare i comportamenti riprovevoli degli individui<sup>710</sup>.

Nell'ambito specifico del diritto umanitario, in particolare, l'indeterminatezza delle norme contenute nella Convenzioni di Ginevra ha indotto la giurisprudenza a negarne a più riprese gli effetti diretti<sup>711</sup>, interpretazione che è stata accolta anche da alcuni autorevoli esponenti della dottrina italiana<sup>712</sup>.

---

<sup>706</sup> Così BASSIUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 3. Ida Caracciolo sostiene invece l'importanza di uniformare anche i sistemi penali e gli *standard* comuni sotto il profilo della valutazione della condotte penalmente illecite, ma anche a livelli comuni di protezione dei diritti dell'imputato.

<sup>707</sup> Concordemente a Bassiuni, "(...) il caratterizzare certi crimini come di *jus cogens* impone agli Stati l'*obligatio erga omnes* di non concedere l'impunità ai loro autori". BASSIUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, cit., p. 66. Nello stesso senso, cfr. CARACCILOLO, *op. cit.*, p. 220.

<sup>708</sup> Sulla responsabilità dello Stato per la mancata repressione dei crimini internazionali, si rinvia in particolare a CARACCILOLO, *op. cit.*, pp. 82 e 137.

<sup>709</sup> E' proprio a questo proposito che M. Cherif Bassiuni ha sottolineato a più riprese l'importanza di codificare in strumenti universalmente riconosciuti le norme penali di diritto internazionale derivanti da consuetudini. V. pertanto BASSIUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 64-5.

<sup>710</sup> RONZITTI nell'*op. cit.*, p. 15 individua altri due fattori che hanno contribuito alla scarsa incisività dei tribunali interni nel sanzionare i crimini individuali: il disinteresse degli Stati terzi a punire i crimini internazionali, nel timore che la repressione possa mettere in pericolo le buone relazioni con lo Stato che ha tollerato i crimini; la difficoltà pratica nella ricerca delle prove.

<sup>711</sup> Per un'interessante disamina della giurisprudenza francese, si rinvia a PARISI, *op. cit.*, p. 85 (nota 69).

<sup>712</sup> In questo senso, cfr: CONDORELLI, *Il sistema della repressione dei crimini di guerra nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel primo Protocollo addizionale del 1977*, in LAMBERTI ZANARDI e VENTURINI (a cura di), *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali* (Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, 15-17 maggio 1997), p. 32; POCAR, *Intervento*, in *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali*, p. 276, in cui il giudice del Tribunale per la ex-Jugoslavia ha affermato che: "Tutti, in misura più o meno ampia, hanno osservato che la considerazione, da parte del nostro ordinamento, di situazioni che possono comportare, o che devono comportare, una punizione dei responsabili, non è sufficiente a permettere l'attuazione della normativa internazionale, quale risulta dal diritto consuetudinario e dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli del 1977". Questo avviene perché il primo comma dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra (rispettivamente 49, 50, 129 e 146), a proposito del recepimento della normativa pattizia da parte degli Stati, sancisce a chiare lettere che l'ordine di esecuzione non sia sufficiente, ma che vanno adottate, come dice Condorelli, "(...) tutte le misure legislative necessarie per fissare le sanzioni penali adeguate da irrogare alle persone che hanno commesso o dato l'ordine di commettere una infrazione grave".

Occorre poi ricordare che i sistemi di giustizia penale interni differiscono tra di loro per quanto riguarda gli elementi costitutivi della responsabilità penale, le condizioni che costituiscono causa di esclusione della responsabilità e tutte le questioni che rappresentano la parte generale del diritto penale interno<sup>713</sup>. E' stato acutamente osservato che gli strumenti di diritto internazionale che introducono il principio della responsabilità penale per alcune figure criminose, d'altro canto, non affrontano direttamente gli elementi di responsabilità penale<sup>714</sup>. Questo crea un serio imbarazzo al legislatore nazionale nell'interpretazione della norma (allorché debba recepirla nel proprio ordinamento giuridico) e, soprattutto, al giudice interno quando si tratta di applicarla<sup>715</sup>.

Da ultimo, non è sempre facile stabilire se le basi della responsabilità riconosciute dal diritto penale internazionale sono adottate anche negli ordinamenti giuridici interni<sup>716</sup>.

L'esercizio della giurisdizione penale, tanto di fronte ai tribunali internazionali quanto alle corti interne, deve essere infatti temperato con il diritto di ogni imputato ad un processo equo. Questo importantissimo principio di legalità, sancito in tutti i principali sistemi di giustizia penale, protegge i presunti rei da potenziali abusi giudiziari e da un'arbitraria applicazione del diritto. Le prerogative dell'accusato, ai sensi dell'articolo 14 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, sono rispettate solo se il tribunale che lo giudica è competente, indipendente, imparziale e decide secondo regole di procedura corrette e stabilite in precedenza. Meritano di essere menzionati il diritto alla presunzione d'innocenza; il diritto ad essere prontamente informato delle procedure a carico; l'essere giudicato in un tempo ragionevole; la possibilità non solo di disporre del tempo sufficiente e di tutte le facilitazioni per preparare la difesa e di comunicare con un avvocato di fiducia, ma anche di controinterrogare i testimoni a carico e di interrogare i testimoni a discarico; il diritto a non essere costretto a testimoniare contro se stesso; il diritto a non essere giudicato in base a una legge penale avente effetti retroattivi; il diritto a non essere accusato o giudicato due volte per uno stesso reato (principio del *ne bis in idem*)<sup>717</sup>.

---

<sup>713</sup> Così BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 35-6.

<sup>714</sup> La materia rientra nell'ambito di competenza della parte generale del diritto penale internazionale. Cfr. BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 36.

<sup>715</sup> Così BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 36.

<sup>716</sup> Lo stesso discorso è applicabile, *mutatis mutandis*, alla repressione dei crimini internazionali di fronte a tribunali internazionali. Concordano con questa tesi BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 35-6 e CONDORELLI, *op. cit.*, p. 31. Su tale obbligo, ad esempio, l'art. 80 del primo Protocollo di Ginevra detta taluni principi generali; disposizioni specifiche si rinvengono invece nel già citato primo comma comune rispettivamente agli artt. 49, 50, 129 e 146 delle quattro Convenzioni di Ginevra.

<sup>717</sup> Art. 14 del Patto sui diritti civili e politici, tradotto in italiano da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 164-5.

I procedimenti di fronte ai tribunali nazionali conseguono risultati positivi solo se il sistema giudiziario è efficace, ma, al tempo stesso, rispetta le prerogative dell'imputato. L'esercizio dell'azione penale all'interno di un sistema inadeguato e arbitrario, al contrario, produce un effetto nocivo sia sull'accertamento della responsabilità, sia sul ruolo della legge nel Paese.

In linea teorica, un procedimento condotto di fronte ai tribunali nazionali competenti in base al principio territoriale, presenta numerosi vantaggi: l'accesso alle prove non comporta solitamente alcun problema e i procedimenti hanno un impatto sulla popolazione locale tale da conseguire un notevole effetto deterrente<sup>718</sup>. Rispetto ai tribunali internazionali, le azioni penali di fronte alle corti interne sono anche relativamente economiche ed è generalmente più facile avviarle.

Un sistema giudiziario equo ed effettivo richiede la presenza di quattro requisiti essenziali: una struttura legale funzionante, composta da codici penali e regole di procedura ben congegnati; un gruppo competente di giudici, procuratori, avvocati difensori ed investigatori; un'infrastruttura adeguata, dotata di edifici per le corti, uffici d'investigazione, apparecchi per la registrazione delle deposizioni e strutture carcerarie efficienti; una cultura di rispetto per l'equità e l'imparzialità del processo e dei diritti dell'accusato<sup>719</sup>.

A questi elementi, che attengono specificamente alle caratteristiche intrinseche del sistema giudiziario nazionale, se ne può aggiungere un quinto legato alla capacità del Paese che esercita lo *jus puniendi* di ottenere l'efficace cooperazione interstatale nel ricercare<sup>720</sup>, procedere e giudicare i pretesi autori del reato<sup>721</sup>.

Il diritto internazionale, invece di adottare prescrizioni vincolanti in materia, ha posto la cornice normativa affinché siano gli Stati stessi a determinare le modalità di cooperazione giudiziaria tra di essi, tramite la stipulazione di accordi bilaterali o multilaterali.

---

<sup>718</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 159.

<sup>719</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 159.

<sup>720</sup> Il secondo comma dell'articolo 49 della prima Convenzione di Ginevra (cui corrispondono gli analoghi 50, 129 e 149 delle Convenzioni successive), stabilisce che ogni Parte contraente ha l'obbligo di ricercare le persone colpevoli o sospettate di essere colpevoli di infrazioni gravi, affinché siano assicurate alla giustizia. Per i pertinenti rilievi della dottrina, cfr. CONDORELLI, *op. cit.*, p. 33.

<sup>721</sup> Su questo punto, cfr. in particolare CARACCILO, *op. cit.*, pp. 88 ss e BASSIUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 3 ss. Concordemente a Bassiuni, le modalità inter-statali di cooperazione in materia penale sono sei: estradizione, mutua assistenza in materia penale, trasferimento dei detenuti, sequestro e confisca dei proventi illeciti derivanti da reato, riconoscimento di sentenze penali straniere e trasferimento dei procedimenti penali. Diversamente dai crimini internazionali, che possono essere definiti solo nell'ambito di consuetudini, convenzioni e principi generali, le sei modalità di cooperazione inter-statale in materia penale derivano da molteplici fonti (trattati multilaterali relativi a certi crimini internazionali, trattati multilaterali dedicati in modo specifico alla cooperazione inter-statale in materia penale, legge interna). Indipendentemente dalla fonte di diritto internazionale di queste modalità, esse devono, alla fine, trovare espressione nella legge penale interna.

L'extradizione, in particolare, rappresenta lo strumento più antico e ancora oggi più importante di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati. Essa consiste in un meccanismo mediante il quale uno Stato consegna ad un altro Stato un individuo accusato o condannato al fine di sottoporlo a processo (extradizione processuale) o all'esecuzione della pena (extradizione esecutiva)<sup>722</sup>. Lo Stato che richiede l'extradizione deve vantare un titolo per l'esercizio della giurisdizione, mentre lo Stato "richiesto" è quello sul cui territorio il presunto reo si trova.

L'extradizione è un istituto essenzialmente convenzionale, in quanto gli Stati subordinano la consegna degli imputati al principio di reciprocità. La normativa sull'extradizione è contenuta soprattutto in accordi bilaterali (la fonte classica dell'extradizione), ma anche in accordi multilaterali, i quali, spesso promossi dalle organizzazioni internazionali, costituiscono attualmente lo strumento di collaborazione privilegiato per regolare i rapporti di estradizione tra gruppi di Stati omogenei o nella lotta contro forme di criminalità particolarmente gravi. Com'è stato affermato in precedenza, purtroppo, in mancanza di un accordo convenzionale gli Stati richiesti si sono quasi sempre<sup>723</sup> rifiutati di estradare gli individui accusati di crimini internazionali<sup>724</sup>. Ciò è avvenuto nonostante una parte della dottrina abbia affermata la natura consuetudinaria del principio che obbliga gli Stati a giudicare o estradare i presunti autori di *delicata juris gentium*<sup>725</sup>.

## 4.2 L'esercizio della giurisdizione di fronte ai tribunali cambogiani

L'incriminazione dei presunti autori di *gross violations*, allorché viene condotto all'interno di procedimenti che assicurano il rispetto del giusto processo, si rivela decisivo per una serie di ragioni. In primo luogo, i processi assumono un significato considerevole nei confronti delle vittime degli abusi e dei loro parenti, dando loro un senso di giustizia e di soddisfazione. In secondo luogo,

---

<sup>722</sup> Per un'interessante studio sul ruolo dell'extradizione nel campo del diritto internazionale penale, si rinvia CARACCILO, *op. cit.*, p. 90 ss. e BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 191 ss.

<sup>723</sup> Esiste tuttavia un'importante precedente riguardo un'extradizione accordata per il reato di genocidio, in mancanza di un trattato di estradizione tra gli Stati. Nel luglio del 1996, le autorità indiane hanno riconsegnato in Ruanda Froduald Karamira per complicità in genocidio, considerando l'extradizione un obbligo direttamente imposto dall'articolo 7 della Convenzione contro il genocidio del 1948. Per una disamina del caso Karamira, cfr. SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 412-3.

<sup>724</sup> Secondo Ida Caracciolo, la prassi statale ha dimostrato che l'extradizione è l'effetto di una decisione sovrana dello Stato richiesto, che non è mai obbligato a procedervi. In altri termini, in assenza di trattati, ogni Stato è libero di sollecitare l'extradizione e ogni Stato è libero di rifiutarla. Cfr. CARACCILO, *op. cit.*, p. 186.

<sup>725</sup> Gli Stati di *common law* non ammettono in generale l'extradizione extraconvenzionale, mentre gli Stati di *civil law*, quando la concedono, la subordinano ad una dichiarazione di reciprocità in base alla quale lo Stato in questo caso

soprattutto quando i procedimenti sono condotti da nuovi regimi, l'accertamento imparziale delle responsabilità è un elemento decisivo nel riparare ai danni provocati dai governi precedenti, che colpiscono società già traumatizzate. Esso può, inoltre, costituire un effetto deterrente in relazione alle future violazioni dei diritti umani, dimostrando ai potenziali trasgressori la prospettiva della punizione o, più semplicemente, incoraggiando il senso di giustizia e rafforzando il ruolo della legge<sup>726</sup>. E' palese, al contrario, che l'esercizio dell'azione penale all'interno di un sistema giudiziario inadeguato e arbitrario produce un effetto nocivo sia sull'accertamento della responsabilità, sia sul ruolo della legge nel Paese.

Nel caso di società in via di transizione, come testimonia l'esempio della Cambogia, gli argomenti persuasivi in favore delle azioni giudiziarie devono essere temperati con le tensioni che procedimenti penali contro criminali ancora detentori di un certo grado di potere rischiano inevitabilmente di innescare. I tentativi di porre fine all'immunità goduta dagli individui collusi con i regimi precedenti, di fatto, possono minacciare la stabilità dei sistemi politici che emergono in società già traumatizzate dal loro recente e terribile passato<sup>727</sup>.

In base al noto principio territoriale, la Cambogia vanta un titolo privilegiato per l'esercizio della giurisdizione nei confronti dei reati perpetrati dai Khmer Rossi sul suolo nazionale. Il secondo rapporto Hammarberg ha messo tuttavia drammaticamente a nudo alcune delle piaghe (tutte in stretta relazione) che minano l'accertamento della responsabilità di fronte alle corti cambogiane: basti menzionare la povertà delle risorse a disposizione, la scarsa preparazione del personale inquirente e giudicante, la mancata indipendenza dei giudici e le indebite forme di pressione e corruzione cui sono sottoposti, oltre all'insussistenza nel Paese di una cultura di rispetto per il giusto processo<sup>728</sup>.

In questa sede, saranno analizzate le garanzie processuali e procedurali che la normativa penale e di procedura penale cambogiana offre, in linea teorica, ai presunti autori di crimini di natura cogente. Nel momento in cui i crimini internazionali sono sanzionati nei sistemi ad esecuzione indiretta,

---

richiedente s'impegnerà ad assumere il medesimo comportamento se "richiesto" in un'occasione successiva. Cfr. su questo punto CARACCILO, *op. cit.*, pp. 95 e 186.

<sup>726</sup> La riabilitazione dei colpevoli, inoltre, è un obiettivo dichiarato da tutte le società civili: il carcere non deve essere visto solo come punizione, ma soprattutto come mezzo di redenzione morale. L'accertamento della responsabilità, infine, può servire come espressione della condanna morale nei confronti delle più gravi offese ai diritti umani. Cfr. a questo proposito RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 135.

<sup>727</sup> Dove c'è la concreta possibilità che l'accertamento della responsabilità possa condurre a instabilità o i procedimenti siano condotti arbitrariamente, una politica di limitazione delle incriminazioni conduce solitamente a una tutela dei diritti umani più efficace rispetto ad un approccio accusatorio aggressivo. V. in questo senso RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 136.

<sup>728</sup> Cfr. l'analisi del Secondo rapporto Hammarberg, contenuta nel secondo capitolo.

sono i principi di responsabilità penale di quel sistema giuridico interno che trovano applicazione. Tali principi, però, per soddisfare i requisiti minimi di legalità e le prerogative dell'imputato, devono necessariamente conformarsi ai corrispondenti requisiti di responsabilità penale previsti nel diritto internazionale consuetudinario<sup>729</sup>. La stessa considerazione può essere estesa al sistema delle regole di procedura applicabili ai procedimenti penali, "*seul garant de la protection des droits et de la sécurité juridique*"<sup>730</sup>.

Come punto di partenza, occorre premettere che il diritto penale cambogiano è mutuato dal diritto penale della Francia, potenza che ha esercitato il proprio dominio coloniale sul Paese fino al 1953. Le difficoltà nel valutare la formazione di consuetudini di diritto internazionale sono attenuate nel caso della legge interna, che definisce precisamente i crimini attraverso i codici in vigore.

Due ostacoli si presentano a quanti invocano l'applicazione del diritto interno per un processo ai seguaci di Pol Pot. In primo luogo, le fonti del diritto penale cambogiano sono estremamente scarse. Basandosi sul principio del *nullum crimen sine lege*, l'unica fonte primaria di diritto penale precedente al periodo dei Khmer Rossi è il *Code Pénal et Lois Penales*, pubblicato dal Ministro della Giustizia nel 1956 e mai integrato o aggiornato fino al 1975<sup>731</sup>. Il Codice è ricalcato sul Codice Penale della IV Repubblica Francese e riconosce espressamente il principio dell'irretroattività della legislazione penale<sup>732</sup>. Il governo di Pol Pot, dal canto suo, aveva accuratamente evitato di pubblicare nuove norme di diritto penale<sup>733</sup>. Nessuna fonte secondaria di diritto penale appariva allora esistente, talché il Codice del 1956 rappresenta a tutti gli effetti la fonte principale di diritto utilizzabile in un processo contro i Khmer Rossi, nonostante la scarsa familiarità di giudici e avvocati nell'applicarlo.

---

<sup>729</sup> Così BASSIUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 12 e CARACCILO, *op. cit.*, in particolare pp. 259, 265-6. .

<sup>730</sup> MATSCHER, *La protection judiciaire des droits de l'homme au niveau national et international*, cit., p. 54 in *Judicial protection of human rights at the national and international level* (Atti del Congresso Internazionale di diritto procedurale per il nono centenario dell'Università di Bologna, 22-24 settembre 1988), A. Giuffré editore, Milano, 1991.

<sup>731</sup> Come ricordano RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 259, la Cambogia sviluppò negli anni '60 un corpo di disposizioni costituzionali e di altri decreti piuttosto rilevante, considerando le condizioni di povertà del Paese. Il Codice del 1956, per contro, non fu mai né abrogato né emendato a partire dalla sua pubblicazione, avvenuta con decreto del Ministro della Giustizia.

<sup>732</sup> Il Codice del 1956 riconosce il principio dell'irretroattività all'art. 6, proibendo chiaramente l'applicazione di sanzioni per infrazioni non riconosciute dal Codice stesso

<sup>733</sup> Il regime di Heng Samrin, invece, varò un decreto il 15 maggio 1980, intitolato "*Treason against the revolution and other crimes*", il quale definì e incriminò un'ampia categoria di offese di stampo contro-rivoluzionario. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 259.



Il secondo problema è rappresentato dalla successione temporale delle leggi: siccome in Cambogia si sono avvicendati almeno sei regimi legali a partire dall'indipendenza<sup>734</sup>, risulta spesso difficile determinare la validità e l'efficacia delle leggi emanate dai regimi precedenti<sup>735</sup>.

Il Codice del 1956, peraltro, non persegue direttamente crimini internazionali come il genocidio, i crimini contro l'umanità o i crimini di guerra. Le Convenzioni internazionali in tema di diritti umani, come visto in precedenza, obbligano invece gli Stati parte a recepire i relativi precetti penali nel diritto interno attraverso il procedimento ordinario (che consiste nella riformulazione della norma incriminatrice nel Codice penale nazionale) oppure varando una normativa penale che attribuisca diretta e autonoma efficacia normativa alle disposizioni penali dei trattati (procedimento di esecuzione speciale)<sup>736</sup>. Nel recepire la normativa internazionale, lo Stato non può agire discrezionalmente, perché si tratta di conformare l'ordinamento nazionale al precetto imposto dal diritto internazionale e di attribuire alla condotta criminosa la natura di reato anche nel diritto interno<sup>737</sup>.

La possibilità che l'ordinamento giuridico cambogiano permetta la diretta incriminazione degli individui per crimini internazionali, in assenza di una codificazione di queste atrocità nel Codice penale, rimane una questione irrisolta. Il diritto costituzionale francese, peraltro, sembra permettere l'incriminazione almeno per i crimini oggetto di trattato, se la norma convenzionale è già stata pubblicata ufficialmente<sup>738</sup>. Nel caso in cui la Cambogia seguisse l'approccio francese, l'applicazione retroattiva dei decreti di conversione potrebbe contravvenire al principio di legalità<sup>739</sup>.

---

<sup>734</sup> Nel dettaglio: il Regno di Cambogia (1953-70), la Repubblica Khmer (1970-75), la *Democratic Kampuchea* (1975-79), il Prk/Soc (1979-91), il periodo del Consiglio Supremo Nazionale e dell'Untac (1991-93) e ancora il Regno di Cambogia (dal 1993 fino ad oggi).

<sup>735</sup> Quest'importante questione è stata sollevata da RATNER e ABRAMS, nell'*op. cit.*, p. 259.

<sup>736</sup> La dottrina italiana sconsiglia di incorporare le Convenzioni di Ginevra attraverso un ordine di esecuzione speciale, perché le stesse mancano di affrontare le questioni di parte generale. Il punto fino al quale gli Stati tengono fede agli impegni sottoscritti in campo internazionale (completamente, parzialmente o addirittura spingendosi al di là dei vincoli imposti) fornisce la base per valutare l'idoneità delle Corti nazionali a rappresentare davvero il foro appropriato per l'accertamento della responsabilità. In tal senso, v. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 146. L'ordinamento italiano, purtroppo, non predispose una disciplina organica dei crimini internazionali in attuazione delle norme convenzionali e consuetudinarie sinora esaminate. La loro repressione, quindi, si realizza in virtù delle norme di adattamento alle singole convenzioni internazionali, nonché in virtù del rinvio automatico al diritto internazionale generale previsto dall'art. 10, primo comma della Costituzione. Su quest'argomento, cfr. in particolare FRANCONI, *op. cit.*, p. 478.

<sup>737</sup> Tuttavia, poiché le norme di diritto internazionale si presentano incomplete a causa del livello di specificità che il principio di legalità impone alle normative penali interne, lo Stato deve integrare il precetto con le misure atte a renderlo applicabile nell'ambito domestico. Sull'argomento, si rimanda a CARACCILOLO, *op. cit.*, pp. 266-7.

<sup>738</sup> Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 263, ai quali si rinvia per i richiami alla pertinente dottrina.

<sup>739</sup> Se la Cambogia, invece, avesse introdotto direttamente mediante decreto la Convenzione sul genocidio o altre convenzioni del diritto penale internazionale prima del 1975, il problema della retroattività non sarebbe sorto per questi crimini. Il parere è espresso da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 263 (nota 74).

Il Codice Penale del 1956 punisce, invece, le principali figure criminose riconosciute dalla maggior parte degli Stati. Basandosi sulla pratica francese, il codice classifica le offese in base alla gravità: crimini (in francese “*felonies*”), delitti (“*misdemeanors*”) e contravvenzioni (violazioni di polizia o offese minori)<sup>740</sup>.

I crimini più gravi elencati nel Codice penale cambogiano sono i seguenti: omicidio (artt. 501-508)<sup>741</sup>; tortura (art. 500)<sup>742</sup>; stupro (artt. 443-46)<sup>743</sup>; altre aggressioni fisiche (artt. 495-499); detenzione o arresto arbitrario (artt. 482-486); attacchi alla religione (artt. 209-218); altri abusi delle autorità governative (artt. 240-44); crimini collegati (artt. 77-88)<sup>744</sup>. In aggiunta ai reati sopra citati, il Codice militare di Giustizia, pubblicato insieme al Codice penale, aggiunge altre violazioni commesse dal personale militare<sup>745</sup>.

L’ipotesi di perseguire i Khmer Rossi davanti ai tribunali cambogiani per i reati di diritto comune commessi negli anni ’70 incontra un ostacolo previsto dallo stesso Codice penale del 1956: l’avvenuta prescrizione dei medesimi. La legge interna di molti Paesi prevede direttamente l’imprescrittibilità per i tali crimini, ma il Codice penale cambogiano sancisce che le “*felonies*” cadono in prescrizione dopo dieci anni dalla loro commissione. I termini decorrono dalla data in cui

---

<sup>740</sup> I crimini, in particolare, sono qualificati di primo, secondo o terzo grado, a seconda dell’ordine crescente di gravità. Quelli di secondo grado sono punibili con l’ergastolo ai lavori forzati, quelli di terzo grado addirittura con la pena di morte. Il possibile ricorso alla condanna capitale si pone in aperto contrasto con l’articolo 32 della Costituzione del 1993. Ai sensi dell’articolo 32.1 della Costituzione cambogiana: “*Every Khmer citizen shall have the right to life, personal freedom and security*”. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 270.

<sup>741</sup> L’omicidio volontario è considerato una fellingonia di secondo grado; l’omicidio premeditato è tra i reati soggetti invece alla pena capitale. L’omicidio involontario provocato da atti di negligenza è punibile secondo gradi differenti di severità. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 261.

<sup>742</sup> La tortura è considerata fellingonia di terzo grado. La definizione di tortura sembra conforme a quella contenuta negli strumenti internazionalmente riconosciuti; essa comprende infatti l’infliggere panico con lo scopo di estorcere informazioni o di punire la vittima. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 223. Manca tuttavia il riferimento al nesso del legame della condotta di organi ufficiali. Concordemente all’articolo 1 della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, si può parlare di tortura solo “(...) quando tali dolori o sofferenze sono inflitti da un pubblico ufficiale o qualsiasi altra persona che eserciti funzioni ufficiali, o su sua istigazione o con il suo consenso o la sua acquiescenza espressa o tacita”.

<sup>743</sup> L’articolo 443 definisce per stupro l’introduzione o la tentata introduzione dell’organo sessuale del perpetrante nel corpo di un’altra persona, con la forza o con la minaccia e senza il suo consenso. Per vittime di almeno 13 anni, è considerato un delitto di terzo grado; per quelle inferiori a 13 anni è una fellingonia di primo grado. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 261.

<sup>744</sup> L’articolo 77 punisce i tentativi di commettere fellingonie alla stessa stregua dei crimini, se l’autore fallisce nel raggiungere il suo scopo perché l’azione è condotta a titolo personale. Per quanto riguarda l’ipotesi della partecipazione, l’articolo 82 dispone che tutte le persone che partecipino volontariamente, sia direttamente sia indirettamente, in una fellingonia o in un delitto, siano suscettibili della stessa punizione dei principali imputati. La partecipazione indiretta è limitata dall’articolo 83 alle ipotesi dell’incitamento, dell’addestramento, della fornitura di mezzi e dell’assistenza. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 262.

<sup>745</sup> Per una trattazione esaustiva dell’argomento, si rinvia a RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 262.

è stato commesso il crimine e sono interrotti da qualsiasi azione investigativa ordinata dall'autorità giudiziaria<sup>746</sup>.

La possibilità di fissare un termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione penale è una nozione comune a tutti i sistemi giuridici mondiali, ma riveste una particolare importanza per le gravi violazioni al diritto internazionale dei diritti dell'uomo. A livello di diritto pattizio, la Convenzione Onu del 1968 sulla non-applicabilità dei limiti *statutari* ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, impone l'imprescrittibilità di questi reati per gli Stati firmatari<sup>747</sup>. La Convenzione è stata però ratificata solo da una cinquantina di Stati e le disposizioni in essa contenute non sembrano rivestire il rango di consuetudine internazionale<sup>748</sup>.

Per superare lo stallo legato alla possibile caduta in prescrizione dei crimini internazionali, in dottrina sono state proposte due strategie. La prima consiste nell'estendere o addirittura eliminare completamente i termini di prescrizione, compito che dovrebbe spettare al legislatore nazionale<sup>749</sup>. L'eliminazione degli statuti di limitazione, anche retroattivamente, è un'ipotesi che sembra ammessa dall'art. 4 della Convenzione del 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali, nonché dal primo articolo dell'analoga Convenzione del 1974 del Consiglio d'Europa<sup>750</sup>.

---

<sup>746</sup> Articoli 109-114 del Codice Penale cambogiano. Per commenti, v. RATNER e ABRAMS, pp. 263 ss.

<sup>747</sup> Il divieto di prescrizione è sancito nei primi due articoli della Convenzione del 1968. Mentre la prima norma elenca le fattispecie oggetto della protezione, la seconda riconosce le diverse fattispecie criminali, come la partecipazione al crimine o l'incitamento a commetterlo, nonché l'ipotesi della cospirazione. Il testo dei due articoli è riportato da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, pp. 316-317.

<sup>748</sup> L'Associazione Internazionale di diritto penale contribuì significativamente all'adozione della Convenzione, pubblicando le conclusioni di un simposio sul tema organizzato nel 1966. V. a questo proposito BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 479-80 e MILLER, *The Convention on the non-applicability on statutory limitations to war and crimes against humanity*, in *Ajil*, 1971 (Vol. 65), pp. 479-80. L'articolo è disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>. Il 22 luglio 1997, però, la Corte di Cassazione italiana ha interpretato l'art. 157 del Codice Penale come implicante l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità per i quali si procedeva penalmente contro i gerarchi nazisti Erich Priebe e Karl Hass. La Corte ha sentenziato l'imprescrittibilità dei reati in virtù di un principio generale dell'ordinamento internazionale di natura cogente che ricollegerebbe questo effetto al mero fatto della punibilità per certi delitti della pena dell'ergastolo. Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha rovesciato il giudizio espresso il 1° agosto 1996 dal Tribunale Militare di Roma. Cfr. PARISI, *op. cit.*, p. 82. La natura di consuetudine internazionale della non-applicabilità degli statuti temporali era già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione francese nel noto caso *Barbie*. Per commenti, si rinvia a RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 126. La dottrina è divisa sulla tematica. Due accesi sostenitori dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sono Hurst Hannum e M. Cherif Bassiouni. Secondo quest'ultimo, la punibilità del convenuto, senza riguardo al luogo e al tempo delle offese, è un ingrediente necessario della responsabilità penale internazionale. In un contesto in cui il diritto internazionale è restio a cambiare, egli sottolinea l'importanza di attribuire ad un'istanza internazionale i poteri di superare i limiti delle legislazioni interne. Per i pertinenti riferimenti bibliografici, cfr. rispettivamente HANNUM, *op. cit.*, pp. 101-2 e BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 509-10. RATNER e ABRAMS, nell'*op. cit.*, p. 126, affermano invece che il diritto internazionale, allo stato attuale, "permetta" solamente agli Stati di eliminare gli statuti di limitazione.

<sup>749</sup> Questa opzione è stata scelta da molti Stati europei occidentali, in particolare la Repubblica Federale di Germania, che hanno processato i criminali nazisti negli anni '60 a dispetto dei limiti statutari preesistenti. Sul punto, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 126.

<sup>750</sup> V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 127.

Nella seconda ipotesi, la corte o il legislatore possono dichiarare inapplicabile il normale statuto delle limitazioni per il periodo in cui le possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria erano pressoché impossibili<sup>751</sup>. In base a questa teoria, i termini iniziano a decorrere solo dal momento in cui nel Paese esiste un sistema giudiziario indipendente ed efficace. L'opzione sembra particolarmente suggestiva per quegli Stati, come la Cambogia, dove le violazioni dei diritti umani andarono di pari passo con lo stato disastroso del sistema giudiziario, incapace di incriminare i responsabili delle barbarie<sup>752</sup>.

#### 4.2.1 Le circostanze di esclusione dell'illiceità

Accanto ai precetti che definiscono il carattere illecito di un atto, il diritto internazionale penale annovera una serie di norme che, in presenza del verificarsi di una serie di circostanze, esentano l'autore di crimini internazionali dalla responsabilità penale<sup>753</sup>. Il ricorrere di cause di giustificazione (in inglese *defenses*) non mira a negare l'accusa criminale, ma solleva questioni di diritto che precludono l'imposizione della responsabilità o esimono l'autore dalla punibilità per gli atti commessi<sup>754</sup>.

Gli strumenti difensivi possono essere collegati alle condizioni soggettive dell'attore individuale (l'elemento del *mens rea*, ovvero il grado di consapevolezza criminale che accompagna l'atto criminale in sé) oppure alle condizioni oggettive, inerenti alle circostanze del presunto atto criminale. Di fatto, l'elemento soggettivo e quello oggettivo tendono spesso a sovrapporsi. I più importanti sistemi di giustizia criminale differiscono significativamente riguardo gli elementi di responsabilità penale e le loro applicazioni alle teorie delle circostanze esimenti e delle discolpe<sup>755</sup>.

---

<sup>751</sup> Così Naomi ROHT-ARRIAZA, *Special problems of a duty to prosecute: derogation, amnesties, statutes of limitation and superior orders*, p. 64, in (a cura di) ROHT-ARRIAZA, *Impunity and human rights in international law and practice*, New York e Oxford, Oxford University Press, 1995. Si rinvia al lavoro dell'autrice per l'analisi della pertinente prassi degli Stati.

<sup>752</sup> La legislazione della Repubblica Federale Tedesca nel 1965 sospese lo statuto delle limitazioni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla nascita del nuovo Stato, basandosi presumibilmente sulla mancanza di un sistema giudiziario legale durante l'occupazione alleata. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 127.

<sup>753</sup> Secondo un'interessante definizione di Luigi Fumagalli: "Accanto alle regole che definiscono, in positivo, il carattere illecito di un atto, il diritto internazionale contempla norme che danno rilievo, in negativo, a una serie di fatti, il cui ricorrere, secondo un'espressione dottrinale, ha l'effetto d'interrompere la relazione normale tra il verificarsi di un atto illecito e la responsabilità del soggetto che è autore". FUMAGALLI, *Illecito e responsabilità*, cit., p. 251 in CARBONE-LUZZATTO-SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002.

<sup>754</sup> Così FUMAGALLI, *op. cit.*, p. 251.

<sup>755</sup> Nel sistema di *Common Law*, per esempio, le condizioni che negano uno degli elementi dell'offesa, ovvero l'atto, l'intento, combinazione di atto e intento, la causa e il risultato, riflettono sia fattori oggettivi sia fattori soggettivi,

La considerazione, da parte della legislazione interna, delle *defenses* riconosciute a livello internazionale, rappresenta nondimeno un importante parametro per determinare l'idoneità dell'ordinamento giudiziario nazionale a conformarsi ai principi dell'equo processo<sup>756</sup>.

La dottrina è concorde nel ritenere che le condizioni per l'esclusione della responsabilità e le circostanze attenuanti possano ricadere in quattro categorie: condizioni che negano l'esistenza di uno o più elementi del crimine; situazioni che sollevano l'imputato dalla responsabilità penale, anche se tutti gli elementi del crimine sono presenti; elementi che giustificano la commissione di un atto altrimenti considerato criminale; concessioni legali che riconoscono l'illiceità della condotta, ma stabiliscono che la giustizia non è assicurata attraverso l'esercizio dell'azione penale<sup>757</sup>.

I maggiori sistemi di giustizia penale riconoscono circostanze esimenti o attenuanti come la demenza, l'autodifesa, l'errore di fatto o di diritto; la violenza (coercizione sotto minaccia e stato di necessità o forza maggiore); l'immunità del capo dello Stato da qualsiasi forma di responsabilità e l'ubbidienza passiva del militare subordinato agli ordini provenienti dai superiori gerarchici. Queste *defenses* costituiscono di fatto solo principi generali, definiti, disciplinati e riconosciuti in maniera diversa da ciascun ordinamento giuridico.

Limitando il campo d'indagine, per sinteticità espositiva<sup>758</sup>, ai soli crimini contro l'umanità, le condizioni che escludono il carattere illecito di un atto si riducono attualmente<sup>759</sup> ad alcune fattispecie peculiari come l'"ubbidienza agli ordini superiori" e le diverse forme di costrizione<sup>760</sup>.

---

riguardando contemporaneamente condizioni di responsabilità e punibilità. I sistemi di *Civil law*, invece, sono concettualmente separati e distinti tra sistemi legali Francesi-civilisti e sistemi legali Germanici, anche se le loro applicazioni sono legate tanto ai fattori soggettivi quanto agli elementi oggettivi. Cfr. in tal senso BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 397.

<sup>756</sup> Così BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 12. Ai sensi dell'art. 14(3b) del Patto sui diritti civili e politici: "Ogni individuo accusato di reato ha diritto di disporre del tempo e degli strumenti per la preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta". Appare particolarmente importante ricordare in tale sede il ricorso agli "strumenti di difesa" esperibili dall'imputato in sede processuale. Il testo dell'articolo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 164-65.

<sup>757</sup> V. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 397-398. Le circostanze riconosciute nel Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale, che escludono il carattere illecito di un atto, sono: il consenso, la legittima difesa (o autotutela), il carattere di legittima contromisura, la forza maggiore, l'estremo pericolo (*distress*) e lo stato di necessità. Su questo punto, si rinvia a FUMAGALLI, *op. cit.*, p. 251.

<sup>758</sup> Per difendersi dall'imputazione per crimini di guerra, i presunti rei possono dichiarare in determinate circostanze di aver agito per rappresaglia oppure invocando il principio del *tu quoque*. La rappresaglia (e la necessità militare) non sono formalmente proibiti dal diritto internazionale umanitario come difesa dall'accusa di crimini di guerra. La rappresaglia è giustificata solo se c'è stata una violazione del diritto internazionale da parte dell'avversario. La rappresaglia come mezzo di difesa deve essere proporzionale e su queste basi la sua applicazione ai crimini contro l'umanità (e ovviamente al genocidio) sembra inconcepibile. Nel "caso *Einsatzgruppen*", l'uccisione per rappresaglia di 859 ebrei basata sul precedente assassinio di ventuno soldati tedeschi, fu ritenuta inammissibile. Per un'analisi dell'esimente della rappresaglia, v. SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 340-341 e BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 447-460. Ricorrendo al *tu quoque*, l'imputato afferma che l'avversario ha compiuto le sue stesse atrocità, iniziando per primo il conflitto. Concordemente alla *Trial Chamber* del Tribunale per la ex-Jugoslavia, il

#### 4.2.1.1 L'esimente dell'ubbidienza agli ordini superiori

Diversamente dal diritto penale nazionale, il diritto militare è basato su un sistema gerarchico che richiede l'ubbidienza dei subordinati agli ordini dei superiori. Il rispetto degli ordini, in ossequio al brocardo *respondeat superior*<sup>761</sup>, ha esonerato per secoli il militare subordinato dalla perseguibilità per reati compiuti in esecuzione di un ordine del superiore gerarchico. Le ragioni essenziali per l'eccezione dell'obbedienza passiva risiedono nella necessità di mantenere la disciplina della struttura militare, caratterizzata dalla natura gerarchica della catena di comando e dalla previsione che il comandante sia ritenuto responsabile per le azioni compiute dai suoi sottoposti<sup>762</sup>.

Il diritto internazionale, salvo alcune rilevanti eccezioni, ha riconosciuto la validità dell'esimente degli ordini superiori fino al tempo della Seconda Guerra Mondiale. I precedenti in giurisprudenza, peraltro, erano pochi e inconcludenti<sup>763</sup>: il più importante episodio risaliva ai processi condotti

---

*tu quoque* è inapplicabile all'interno del diritto internazionale umanitario, il quale crea obblighi che sono *erga omnes*. Per una disamina del principio del *tu quoque*, cfr. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 460-464, con SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 341-342.

<sup>759</sup> I capi di Stato (e degli individui agenti in posizione ufficiale) non furono storicamente soggetti a responsabilità penale in quanto ritenuti espressione della sovranità dello Stato. Il principio andò in crisi alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando le potenze dell'Intesa tentarono di processare il kaiser Guglielmo II: è stato poi respinto con decisione da tutti gli strumenti di diritto internazionale a partire dalla Carta di Norimberga. La Commissione di Diritto Internazionale, nel riformulare il Terzo Principio di Norimberga, asserì che "*The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible government official does not relieve him from responsibility under international law*". La frase è riportata in BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 466. Il rifiuto della difesa fu sancito espressamente anche dall'articolo 2(4.a) del Consiglio Supremo Alleato e dall'articolo 4 della Convenzione sul genocidio in base al quale: "Le persone che commettono genocidio...saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati". Il testo della norma è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 160. In tempi recentissimi, anche l'articolo 27 dello Statuto della Corte Penale Internazionale ha escluso ogni ricorso a questa esimente: "Il presente Statuto si applica a tutte le persone, senza alcuna distinzione basata sulla loro qualifica ufficiale. In particolare, la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di pubblico funzionario, non esenta, in nessun caso, una persona dalla responsabilità penale in base al presente Statuto, né costituisce, in sé e per sé, motivo per la riduzione della pena". Il testo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 495. Per la genesi e il tramonto dell'esimente, cfr. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 316-325.

<sup>760</sup> A questa lista si può aggiungere l'ipotesi dell'auto-difesa, che esonera l'imputato dalla responsabilità quando ha fatto ricorso alla forza per difendere se stesso o un'altra persona da un uso imminente della forza illegale. L'auto-difesa è codificata anche all'articolo 31(3) dello Statuto della Corte Penale Internazionale e la sua efficacia è subordinata al rispetto del principio di proporzionalità nell'uso della forza. Cfr. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 338.

<sup>761</sup> Il riferimento al brocardo *respondeat superior* è contenuto in Paola GAETA, *La rilevanza dell'ordine superiore nel diritto internazionale penale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, pp. 72-5.

<sup>762</sup> Così BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 399.

<sup>763</sup> Cfr. però l'episodio della condanna del governatore di Breisach, Peter von Hagenbach, dove il principio dell'obbedienza agli ordini superiori fu scartato dal tribunale "quasi internazionale". Il caso *von Hagenbach* è riportato anche da BASSIOUNI in *Crimes against humanity*, p. 416.

presso la Corte di Lipsia in seguito alla Prima Guerra Mondiale, laddove l'eccezione dell'obbedienza passiva era stata riconosciuta, anche se non in termini assoluti<sup>764</sup>.

Il principio della non perseguibilità assoluta dei reati compiuti in esecuzione ad un ordine superiore entrò in crisi in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale<sup>765</sup>, allorché nove gerarchi del Terzo Reich si difesero vanamente di fronte al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga asserendo di aver agito in base all'ordine del Fuhrer, unica fonte di autorità del regime (il cd. *Fuhrerprinzip*)<sup>766</sup>. La loro eccezione contravveniva al disposto di cui all'articolo 8 dello Statuto del Tribunale, ai sensi del quale: *"The fact that the defendant acted pursuant to orders of his Government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment, if the Tribunal determines that Justice so requires"*<sup>767</sup>.

I principali strumenti convenzionali di diritto internazionale successivi allo Statuto del Tribunale di Norimberga (a partire dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale per l'Estremo Oriente, chiamato a giudicare i criminali nipponici), hanno unitariamente confermato la regola per cui l'obbedienza all'ordine del superiore non esime mai il subordinato dalla responsabilità per atti compiuti in esecuzione di ordini manifestamente illegittimi, ma può al massimo essere considerata ai fini di un'attenuazione della pena<sup>768</sup>. In questo senso depongono sia l'art. 7 par. 4 dello Statuto del Tribunale Internazionale per la ex-Jugoslavia che l'analogo art. 6 par. 4 dello Statuto del Tribunale *ad hoc* per il Ruanda<sup>769</sup>. Nella determinazione dell'ordine del superiore come possibile circostanza attenuante, il giudice deve tener conto delle circostanze concrete in cui è maturato il provvedimento<sup>770</sup>.

---

<sup>764</sup> Cfr. sull'argomento BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 406.

<sup>765</sup> L'art. 347 dell'*United Department of the Army Rules of Land Warfare (Field Manual 27-10, 1940)* disponeva che: *"Individuals of the armed forces will not be punished for these offenses in case they are committed under the orders or sanction of their government or commanders. The commanders ordering the commission of such acts, or under whose authority they are committed by their troops, may be punished by the belligerent into whose hands they may fall"*. Il richiamo è contenuto in BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 401. Nel 1944, nondimeno, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna modificarono i rispettivi manuali militari per limitare il ricorso abusivo alla difesa. V. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 325.

<sup>766</sup> L'eccezione fu sollevata nei processi contro: Doenitz, Funk, Jodl, Kaltenbrunner, Raeder, von Ribbentrop, Sauckel, Seyss-Inquart, Speer. Cfr. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 424.

<sup>767</sup> Articolo riportato da BASSIOUNI in *Crimes against humanity*, p. 423.

<sup>768</sup> L'articolo 2.4 della Legge n. 10 del Consiglio del Controllo Alleato, sancisce espressamente che: *"The fact that any person acted pursuant to the order of his Government or of a superior does not free him from responsibility, but may be considered in mitigation"*. Per commenti, v. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 428.

<sup>769</sup> Quest'ultimo, in particolare, dispone testualmente che: *"The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him or her of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda determines that justice so requires"*.

<sup>770</sup> La dottrina concorda su questo punto. A titolo esemplificativo, v. CARELLA, *op. cit.*, p. 500.

Il concetto di “ordine palesemente illegittimo” presuppone che il contenuto dello stesso consista in un’azione la cui criminosità sia talmente evidente da dover indurre il subordinato alla disobbedienza<sup>771</sup>. Questo induce ad escludere che il principio contenuto nel brocardo *respondeat superior* possa scusare il subordinato per aver compiuto un qualsiasi crimine di diritto cogente in ottemperanza ad un ordine proveniente da un superiore gerarchico<sup>772</sup>.

A conferma di questa tesi giova il fatto che, nei casi di Eichmann<sup>773</sup> e Barbie<sup>774</sup>, le corti di Israele e Francia hanno respinto le eccezioni sollevate argomentazioni dagli avvocati difensori, che lamentavano come i loro clienti avessero agito solamente in esecuzione degli ordini impartiti da autorità superiori. Anche l’articolo 33 par. 2 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, nonostante per alcuni internazionalisti segni un passo indietro nella codificazione e nello sviluppo progressivo del principio dell’irrelevanza degli ordini superiori, esclude espressamente il ricorso a questa eccezione nel caso del genocidio e dei crimini contro l’umanità<sup>775</sup>.

---

<sup>771</sup> Così GAETA, *op. cit.*, p. 78. Concordemente a Bassiouni, “(...)there are essentially two basic approaches to the issue: (1) a subordinate may assert the defense of “obedience to superior orders” but not if the subordinate recognized the patently illegality of the order, and (2) a subordinate may not assert the defense, but may rely on it for the mitigation of culpability”. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, cit., p. 437. Nello stesso senso, cfr. anche RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 122.

<sup>772</sup> Sono di questo avviso, tra gli altri: GAETA, *op. cit.*, pp. 78 ss; BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 432-437; RATNER e ABRAMS, pp. 122-3; CARACCILOLO, *op. cit.*, pp. 236-238; FRANCONI, *op. cit.*, p. 467; *contra* DE SENA, *Ordini superiori, immunità funzionale e gravi violazioni dei diritti dell’uomo dinanzi ai giudici interni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1993, p. 256, il quale nega l’esistenza in diritto internazionale di un principio sugli ordini superiori, e sposta l’oggetto dell’indagine esclusivamente nell’ambito degli ordinamenti interni. Cfr. anche CARELLA, *Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, p. 500, alla quale si rinvia per i richiami alla dottrina contraria alla natura consuetudinaria del principio.

<sup>773</sup> La Corte israeliana, in particolare, rifiutò l’assunto della difesa secondo cui Eichmann rappresentava solo un “pesce piccolo”. Il Tribunale statuì al contrario che egli rivestì un’importanza decisiva nel progetto e nella realizzazione della soluzione finale. Nell’adempiere ai suoi compiti, Eichmann agì concordemente alle direttive generali dei suoi superiori, ma poté disporre di un’ampio margine di discrezionalità che estese nella direzione di progettare autonome operazioni di sterminio. Confronta il passo della sentenza della Corte di Prima istanza israeliana nel caso *Eichmann*, riportata in: BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 430-431.

<sup>774</sup> Il legale di Barbie lamentò in particolare come al suo assistito non fosse consentito il ricorso all’“obbedienza agli ordini superiori” come condizione per mitigare la punizione. Come ricordò Doman, l’avvocato di Barbie interpretò male l’articolo 8, in base al quale la difesa invocata poteva essere accettata o respinta dai Tribunali nei singoli casi di specie (“it may be considered in mitigation of punishment, if the Tribunal determines that justice so requires”). Le osservazioni di Doman sono riportate in BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 431.

<sup>775</sup> Nella norma citata, l’accertamento dell’inefficacia dell’eccezione dell’obbedienza passiva è subordinata al verificarsi di tre eccezioni cumulative: che la persona non sia obbligata ad obbedire all’ordine; che la persona non sia a conoscenza dell’illegittimità dell’ordine e che l’ordine non sia manifestamente illecito, circostanza che, per l’appunto, è esclusa *a priori* nel caso del genocidio e dei crimini contro l’umanità. Per critiche, si rimanda a CARACCILOLO, *op. cit.*, pp. 240-1.



Per alcune figure criminose di minore gravità, come ad esempio i reati contro la proprietà, la dottrina concorda nel ritenere che l'“ordine del superiore” possa invece rappresentare una difesa efficace<sup>776</sup>.

La Convenzione sul genocidio, peraltro, non contiene alcuna disposizione che tratti espressamente dell'esimente degli “ordini superiori”. La proposta della delegazione sovietica per l'inserimento di una norma deputata a respingere espressamente l'eccezione, fu bocciata in seno al Comitato *ad hoc*<sup>777</sup> e nel voto finale di fronte all'Assemblea Generale<sup>778</sup>. Lo stesso discorso vale per le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e per i due protocolli facoltativi del 1977; in entrambe le circostanze, ad essere cassati furono i progetti di articoli redatti dagli esperti governativi convocati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa<sup>779</sup>. L'esclusione del valore esimente dell'ordine del superiore è stata sancita espressamente a livello convenzionale soltanto con la Convenzione sulla tortura delle Nazioni Unite del 1984 (art. 2.3)<sup>780</sup>.

Il fatto che solo uno strumento pattizio inerente ai crimini internazionali vieti espressamente il ricorso all'eccezione dell'obbedienza passiva lascia alle legislazioni nazionali il compito di disciplinare la questione. Il Tribunale Militare di Roma, nella recente sentenza di condanna inflitta ai criminali nazisti Priebke e Hass, ha ritenuto gli imputati penalmente imputabili in quanto l'ordine che avevano eseguito risultava palesemente illegittimo<sup>781</sup>. Ha destato, però, perplessità il fatto che il Tribunale militare abbia respinto l'argomentazione difensiva, basata sull'eccezione dell'obbedienza passiva, non in base al fatto che il ricorso a quest'ultima sia espressamente vietato dal diritto internazionale, ma perché l'ordine eseguito era manifestamente illegittimo ai sensi della norma

---

<sup>776</sup> Sono di questo avviso, tra gli altri: RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 122; COTLER, *International decisions: Regina v. Finta, Ajil*, 1996 (Vol. 90), pp. 473-474. L'articolo è disponibile su Internet all'interno del sito: <http://www.jstor.org>.

<sup>777</sup> La proposta dell'Unione Sovietica fu respinta con due voti a favore, quattro contrari e un'astensione. V. SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 327.

<sup>778</sup> Gli Stati Uniti argomentarono persuasivamente che una norma specifica in materia non fosse necessaria, tenendo conto che tutti i principi incorporati nello Statuto del Tribunale avevano assunto il rango di diritto consuetudinario con l'adozione della risoluzione 95(I) da parte dell'Assemblea Generale. In seconda votazione, l'emendamento dell'Unione Sovietica fu respinto con ventotto voti a favore, quindici contrari e sei astensioni. Alcune delegazioni dichiararono, che pur essendo d'accordo in linea di principio con la proposta sovietica, essi avrebbero votato contro (Danimarca e Guatemala) o si sarebbero astenuti (le Filippine) per assicurare un'ampia adesione da parte di tutti alla Convenzione. Venezuela, Cina e Libano, si opposero alla proposta dell'Urss sottolineando che una simile disposizione avrebbe fomentato la disobbedienza e l'insubordinazione nelle sfere militari nazionali. Sull'evolversi del dibattito, cfr. SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 326-8.

<sup>779</sup> Sulla vicenda, cfr. CARACCILO, *op. cit.*, p. 238.

<sup>780</sup> L'art. 2.3 della Convenzione Onu contro la tortura sancisce testualmente che: “L'ordine di un superiore o di una pubblica autorità non può essere invocato per giustificare la tortura”. Il testo della norma è riportato in: LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 223.

<sup>781</sup> Per commenti, si rinvia a GAETA, *op. cit.*, p. 70.

penale interna<sup>782</sup>. La portata della sentenza *Priebke* ha spinto una parte della dottrina italiana a rimarcare la non perfetta corrispondenza, che esiste in materia, tra il dato normativo internazionale e quello interno<sup>783</sup>.

Il Codice Penale Cambogiano prevede le principali circostanze di esclusione dell'illiceità riconosciute dal diritto internazionale. Secondo il combinato disposto dagli articoli 99 e 100 del Codice, l'imputato non è considerato colpevole se l'azione fu ordinata conformemente alla legge e comandata dall'autorità legittima; inoltre, nel caso di ordini illegali impartiti da autorità legittime, il giudice determina il grado di responsabilità dell'accusato nel caso di specie<sup>784</sup>. Questa norma garantisce appieno i diritti dell'imputato, perché impone addirittura un onere aggiuntivo in capo all'accusa intorno a tutti gli ordini impartiti dalle autorità costituite<sup>785</sup>.

Le disposizioni del Codice del 1956 in materia sono particolarmente rilevanti nel caso dei Khmer Rossi. Nonostante l'ordine illegittimo *per se* non rappresenti un'esimente accettabile, molti funzionari di basso rango (specialmente se minorenni) potevano presumibilmente non essere a conoscenza dell'illegalità di alcuni ordini loro impartiti. Nel caso di imputati minorenni al tempo dei crimini commessi, il Codice Penale cambogiano stabilisce che essi possono essere riconosciuti colpevoli solo dopo averne determinato la loro capacità di discernere al momento del reato<sup>786</sup>. In ogni caso, la minore età rappresenta una circostanza attenuante anche per i crimini più efferati<sup>787</sup>. Considerando la natura totalitaria del regime e l'atmosfera di terrore che attanagliava il Paese, alcuni internazionalisti sostengono che tutti i giovani carnefici potrebbero scampare a qualsiasi forma di azione legale<sup>788</sup>. Questa osservazione non vale ovviamente per i funzionari del *Communist Party of Kampuchea* in posizione di *leadership* nazionale, che godevano di un grado di discrezionalità tale da poter impartire ordini autonomi<sup>789</sup>.

---

<sup>782</sup> La corte ha applicato l'art. 40 del Codice Penale Militare di pace, abrogato dall'art. 22 della legge n. 382 del 1978 (*Norme di principio sulla disciplina militare*). Il tribunale ha fatto ricorso alla norma in questione in quanto norma sostanziale vigente all'epoca dei fatti. Attualmente, la disciplina sull'ordine superiore è contenuta nell'art. 1 del Codice Penale. Per commenti, si rinvia a GAETA, *op. cit.*, p. 70.

<sup>783</sup> Cfr. GAETA, *op. cit.*, p. 70, alla quale si rinvia per i richiami alla pertinente dottrina.

<sup>784</sup> Cfr. gli articoli 99 e 100 del Codice Penale cambogiano del 1956. V. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 263.

<sup>785</sup> Così BOYLE, *op. cit.*, p. 808 e RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, pp. 263-4.

<sup>786</sup> Articoli 91-95 e 117-22 del Codice Penale cambogiano. Le parti salienti sopra elencate sono riportate da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 263.

<sup>787</sup> Nel caso in cui il minore non sia in grado di discernere, egli deve essere riconsegnato ai genitori o detenuto in una prigione speciale (carcere minorile) fino alla maggiore età. Cfr. il Codice Penale del 1956, artt. 91-95 e 117-122.

<sup>788</sup> Sul punto, l'opinione di RATNER e ABRAMS, espressa nell'*op. cit.*, p. 264, sembra essere l'unica resa prima della nomina del Gruppo di Esperti delle Nazioni Unite per la Cambogia, avvenuta nel 1998.

<sup>789</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 264.

E' stato acutamente osservato in dottrina, con riferimento all'esperienza del Tribunale *ad hoc* per la ex-Jugoslavia, che l'eccezione dell'obbedienza passiva, oltre che come circostanza attenuante, "have also a tacit effect on the threshold decision of wheter to prosecute"<sup>790</sup>. L'esimente degli ordini superiori si è invece storicamente dimostrata inconsistente, anche ai fini della possibile riduzione della pena, allorché gli imputati hanno asserito meramente di aver eseguito gli ordini impartiti da un'autorità amministrativa più alta<sup>791</sup>. Di fatto, l'assenza di una catena di comando ben definita nella sfera politico-militare degli Stati indebolisce ulteriormente la posizione degli imputati. L'argomento è di particolare importanza nel "caso di studio" dei Khmer Rossi. La ricostruzione storica, in primo luogo, ha messo in evidenza che nei primi mesi della *Democratic Kampuchea* la popolazione locale visse in uno stato di semi-anarchia.

La riorganizzazione amministrativa voluta da Pol Pot, inoltre, diede origine a un confuso mosaico di poteri che alimentò fenomeni di prevaricazione da parte di funzionari minori<sup>792</sup>. La ricostruzione dell'effettiva catena di comando nel periodo della *Democratic Kampuchea* si renderebbe dunque funzionale all'accertamento delle responsabilità dirette in capo ai singoli imputati in un processo contro i Khmer Rossi.

#### 4.2.1.2 La violenza e lo stato di necessità

Persino per gli ordini manifestamente illegali, il diritto penale internazionale, a partire dal Tribunale di Norimberga, ha riconosciuto una circostanza esimente se l'imputato non aveva possibilità di "scelta morale" nel commettere l'atto criminale, in quanto il rifiuto all'obbedienza poteva costituire un pericolo per la sua vita<sup>793</sup>. Nella categoria generica delle forme di costrizione sono comprese due *defenses* che differenti sistemi legali definiscono adottando diverse terminologie, ma che si possono riassumere in "violenza" o "coercizione" ("*compulsion*" o "*duress*"), e "stato di necessità" o "forza maggiore"<sup>794</sup>.

---

<sup>790</sup> RATNER e ABRAMS, *Accountability for human rights atrocities*, cit., p. 122.

<sup>791</sup> Per un'analisi della prassi degli Stati successiva alla Seconda Guerra Mondiale, si rinvia a RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 123.

<sup>792</sup> Per le prevaricazioni di Ta Mok e Ke Pauk nei confronti dei rispettivi superiori gerarchici, si rimanda alla ricostruzione storica degli eventi contenuta nel primo capitolo.

<sup>793</sup> In riferimento alla libertà morale di scegliere, concordemente a Gabriella Carella, "Tale libertà è esclusa quando il rifiuto di obbedienza passiva possa portare al pericolo per la vita del subordinato, da apprezzarsi con riferimento alle circostanze concrete". V. CARELLA, *Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., p. 500.

<sup>794</sup> La distinzione si basa in particolare su quella fatta da BASSIOUNI in *Crimes against humanity*, pp. 438 ss.

L'esimente della violenza o coercizione può essere invocata solo se il subordinato riesce a dimostrare che il rifiuto all'ubbidienza avrebbe messo a repentaglio la sua vita o quella di altri (o causare danni all'integrità fisica), in ragione di una minaccia diretta e immediata fatta gravare da un superiore gerarchico<sup>795</sup>.

La validità dell'istanza difensiva fu sancita dal Tribunale di Norimberga nel processo a Hermann Goering, allorquando la Corte ritenne la mancanza di libertà morale di scegliere come unica circostanza in grado di attenuare la pena per crimini commessi in esecuzione di ordini dei superiori<sup>796</sup>.

In tempi più recenti, la dottrina ha confermato la posizione espressa dalla giurisprudenza post-bellica, temperandola però con la previsione che l'esimente della violenza incontri il limite espresso della proporzionalità tra il numero delle persone salvate e il numero di quelle uccise eseguendo l'ordine<sup>797</sup>. Anche da un punto di vista etico, è infatti difficile giustificare un individuo che commetta "crimini contro l'umanità" quando la minaccia è fatta gravare solo sulla sua persona<sup>798</sup>.

La stessa Corte d'Appello del Tribunale per l'ex-Jugoslavia, nel caso *Erdemovic*, ha sentenziato a stretta maggioranza che l'eccezione della violenza non rappresenta mai un'esimente dall'accusa di crimini contro l'umanità (e per analogia dal genocidio)<sup>799</sup>. Le Statute della Corte Penale

---

<sup>795</sup> Per un'interessante ricognizione del principio della *defense* da coercizione, cfr. CARELLA, *Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia*, p. 500, alla quale si rinvia anche per i richiami alla pertinente dottrina. L'autrice è favorevole all'esclusione della difesa e riporta la voce concorde in tal senso di Dinstein e quella discordante di Ronzitti. Cfr. anche FRANCIONI, *op. cit.*, p. 467, il quale è favorevole all'orientamento nettamente prevalente in dottrina. Nello stesso senso, cfr. anche BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, pp. 440-441 e RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 123.

<sup>796</sup> Nel commentare l'articolo 8 della Carta di Norimberga, il Tribunale statui che: "*The provisions of this article are in conformity with the law of all nations. That a soldier was ordered to kill or torture in violation of the international law of war has never been recognized as a defence to such acts of brutality, though, as the Charter here provides, the order may be urged in mitigation of the punishment*". Il passo della sentenza è ripotato da SCHABAS in *Genocide in international law*, p. 331.

<sup>797</sup> Cfr. ad esempio SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 330-331; RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 124.

<sup>798</sup> Concordemente ad un'affermazione dell'insigne professor Bassiouni: "*Even at the risk of one's life, how can necessity justify or excuse crimes against humanity by reason of coercion?*". V. BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 439.

<sup>799</sup> *Prosecutor v. Erdemovic (Case No. IT-96-22-T), Appeals Chamber, Sentencing Judgment* del 29 novembre 1996, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/erdemovic/appeal/judgement/erd-aj971007e.htm#7>. Il 16 luglio 1995, nel campo di sterminio di Branjevo, presso Pilica, le milizie serbe avevano ucciso circa 500 musulmani. Drazen Erdemovic è stato incriminato dal Procuratore del Tribunale per la ex-Jugoslavia per aver partecipato all'uccisione delle vittime davanti al plotone di esecuzione. L'imputato si è difeso davanti al tribunale asserendo di aver eseguito l'ordine del comandante del campo Brano Gojkovic e lamentando soprattutto di essere stato minacciato di morte per la sua iniziale recalcitranza a eseguire l'ordine con frasi del tipo: "*If you don't wish to do it, stand in the line with the rest of them and give others your rifle so that they can shoot you*" (par. 9 della sentenza). La Corte d'Appello ha ritenuto veritiere le affermazioni della difesa, sconfessando la tesi della Corte di prima istanza: "*The Trial Chamber committed an error of fact occasioning a miscarriage of justice in believing the Appellant's statement 'that he participated in the shooting of Muslims, but [in not believing] his assertion that he was acting under duress because of an uncompromising order from his military superiors, and that the other moral choice for him was death, his own and that of his family, so that his actions were not voluntary but the will of his commanding officers'*". (par. 12). Essa ha

Internazionale riconosce espressamente la validità dell'esimente da coercizione, ma, facendo riferimento al principio di proporzionalità, esclude indirettamente la sua invocabilità nei casi di crimini contro l'umanità e genocidio<sup>800</sup>.

Diversamente dalla violenza, il ricorso allo stato di necessità o forza maggiore avviene ogniqualvolta una persona, trovandosi in circostanze naturali al di fuori del suo controllo, ponga in essere un atto criminale al solo fine di evitare un danno grave e imminente a se stessa<sup>801</sup>.

Secondo una parte della dottrina, la *force majeure* può essere invocata solo al verificarsi di determinate circostanze: il danno, per essere giustificato, deve essere commesso dietro forme gravi di intimidazione; la commissione dell'atto criminale non deve causare un danno maggiore di quello che l'imputato cerca di evitare; l'azione vietata rappresenta l'unico mezzo per evitare di causare un danno maggiore<sup>802</sup>.

---

nondimeno riconosciuto a stretta minoranza (3 contro 2) che l'eccezione della violenza, per quando riconosciuta dal diritto internazionale, non esime dalla responsabilità per crimini contro l'umanità: "*the majority of the Appeals Chamber finds that duress does not afford a complete defence to a soldier charged with a crime against humanity and/or a war crime involving the killing of innocent human beings*". (par. 19). Basandosi su queste argomentazioni, la Corte ha condannato l'imputato a dieci anni di reclusione. I giudici Antonio Cassese e Ninian Stephen hanno espresso un parere dissenziente dalla maggioranza: Cassese, dopo essersi attentamente soffermato sulla prassi giurisprudenziale degli Stati in relazione alla *defense* da coercizione, ha affermato che: "*In sum, the customary rule of international law on duress, as evolved on the basis of case-law and the military regulations of some States, does not exclude the applicability of duress to war crimes and crimes against humanity whose underlying offence is murder or unlawful killing. However, as the right to life is the most fundamental human right, the rule demands that the general requirements for duress be applied particularly strictly in the case of killing of innocent persons*". (par. 44 dell'opinione dissenziente del giudice Antonio Cassese, riportata al sito Internet: <http://www.un.org/icty/erdemovic/appeal/judgement/erd-adojcas971007e.htm#3>). Anche il giudice Stephen ha riconosciuto la validità dell'istanza difensiva, nonostante egli si sia soffermato su alcuni procedimenti in cui le corti *common law* l'avevano dichiarata inammissibile: "*It is for the foregoing reasons that I conclude that, despite the exception which the common law makes to the availability of duress in cases of murder where the choice is truly between one life or another, the defense of duress can be adopted into international law as deriving from a general principle of law recognized by the world's major legal systems, at least where that exception does not apply*". (par. 66 dell'opinione dissenziente del giudice Stephen, riportata al sito Internet: <http://www.un.org/icty/erdemovic/appeal/judgement/erd-asojste971007e.htm>). Per commenti alla sentenza, si rinvia in particolare a SCHABAS, *Genocide in international law*, pp. 331 ss.

<sup>800</sup> In base all'articolo 31.1(c) dello Statuto della Corte Penale Internazionale, un individuo non è penalmente responsabile se "(...) agisce ragionevolmente per difendere se stesso o un'altra persona, ... contro un imminente e illecito uso della forza, in maniera proporzionata al grado di pericolo per se stessa, o per l'altra persona o per il bene protetto(...)". Il testo dell'articolo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 496.

<sup>801</sup> Secondo Bassiouni, "*Unlike coercion, necessity is a defense arising whenever a person by reason of natural circumstances beyond his control is compelled to engage in criminal conduct as the most reasonable means available to avoid an impending harm*". BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, cit., p. 445. Un particolare esempio di stato di necessità si può verificare nella situazione di sopravvivenza che caratterizza un naufragio, allorché l'accusato rifugiatosi su una zattera uccide alcuni passeggeri per salvare se stesso ed altri. Esistono due interessanti precedenti in materia (casi *U.S. v. Homes* e *Regina v. Dudley and Stevens*), entrambi descritti da BASSIOUNI in *Crimes against humanity*, pp. 444-46. In entrambe le circostanze, lo stato di necessità è stato riconosciuto come circostanza attenuante ai fini dello sconto della pena.

<sup>802</sup> I tre requisiti sono esposti da BASSIOUNI in *Crimes against humanity*, p. 446. Concordano con questa formulazione anche RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 124.

Basandosi su questa formulazione, l'esistenza dello stato di necessità non esime l'imputato dalla responsabilità per aver compiuto "crimini contro l'umanità", dato che essi sono il risultato di una "politica o azione di Stato" e non di forze naturali imprevedibili<sup>803</sup>.

L'ipotesi del reato commesso per forza maggiore è contemplato negli articoli 96, 97 e 98 del Codice Penale cambogiano. In base al combinato disposto dalle tre norme, un imputato può invocare la forza maggiore, definita come uno stato di assoluta necessità, laddove la commissione del crimine costituisce l'unico mezzo in grado di impedire un pericolo imminente e inevitabile nei suoi confronti e quando la situazione non è a lui addebitabile<sup>804</sup>.

In sintesi, è auspicabile che in un futuro processo contro i Khmer Rossi, gli imputati (tanto civili quanto militari) collocati nei punti più bassi della catena di comando, potrebbero beneficiare dell'attenuante costituita dalla minaccia di violenza, in quanto essi posero in essere i reati senza libertà morale di scegliere se eseguire o trasgredire l'ordine manifestamente illegale. Essi incontrerebbero però difficoltà nel dimostrare attraverso prove inconfutabili che vent'anni prima agirono dietro costrizione, e che nella *Democratic Kampuchea* affrontarono uno scenario del tipo: "uccidi o sarai ucciso"<sup>805</sup>.

L'attenuante della necessità in senso stretto non sembra invece invocabile da alcun membro del partito di Pol Pot. E' infatti difficile ipotizzare che gli accusati possano aver salvato più vite come risultato delle atrocità perpetrate contro le loro vittime<sup>806</sup>.

Si può concludere affermando che il Codice Penale cambogiano sia in grado di riconoscere le circostanze di esclusione dell'illiceità difese previste dal diritto internazionale e garantire, di conseguenza, un significativo livello di protezione agli imputati.

#### **4.2.2 La questione delle amnistie**

L'esistenza di norme di diritto internazionale che obbligano gli Stati a perseguire e condannare le violazioni dei diritti umani solleva, ma non risolve, un'importante questione legale. Può ad esempio

---

<sup>803</sup> Un caso teoricamente applicabile ai crimini contro l'umanità, è l'ipotesi in cui uno Stato, per colpa della fame che attanaglia la popolazione, elimini alcuni dei suoi cittadini, o un gruppo minoritario, a beneficio di altri civili. La materia non è mai stata disciplinata nell'ambito del diritto positivo, anche se secondo il diritto naturale un uomo può decidere del destino di un altro uomo solo sulla base dell'istinto di conservazione. Cfr. in tal senso BASSIOUNI, *Crimes against humanity*, p. 446.

<sup>804</sup> Secondo Ratner e Abrams, la definizione di stato di necessità fornita dal Codice Penale cambogiano è attendibile. Mancando di ogni specifico riferimento al principio di proporzionalità, essa impone un onere aggiuntivo in capo all'accusa e tutela estensivamente la posizione dell'imputato. Cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, pp. 261-262.

<sup>805</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 262.

uno Stato concedere amnistie, totali o parziali, senza infrangere i suoi impegni pattizi di fronte alla comunità internazionale? Di fatto, né il tenore letterale dei trattati di diritto penale internazionale né le convenzioni in difesa dei diritti umani proibiscono di accordare amnistie agli autori di crimini di diritto cogente.

In merito è stata sostenuta la liceità, in linea di principio, di amnistie concesse dallo Stato agli oppositori politici<sup>807</sup>. L'esempio è particolarmente pertinente nel caso dei Khmer Rossi, in quanto il perdono concesso a Ieng Sary e le successive amnistie sono stati posti in essere dal nuovo regime al fine di assicurare la pace sociale.

Fino a tempi recenti, ci sono stati pochi riferimenti diretti alla questione delle amnistie e dei perdoni negli strumenti di diritto internazionale<sup>808</sup>. Esiste tuttavia, allo stato attuale, una tendenza nel sistema internazionale di tutela dei diritti umani a condannare la concessione di amnistie per un certo numero di gravi offese, perfino se accordate dai regimi subentranti allo scopo di promuovere la riconciliazione nazionale<sup>809</sup>.

In relazione al caso di studio dei Khmer Rossi, esistono due ostacoli pratici che potrebbero concretamente restringere il numero dei futuri imputati di fronte alle corti cambogiane: il perdono concesso a Ieng Sary, già condannato in contumacia nel "processo show" del 1979 e le successive amnistie di cui hanno beneficiato in particolare Nuon Chea, Khieu Samphan e Ke Pauk<sup>810</sup>. I due elementi vanno considerati distintamente.

Quando Ieng Sary si arrese nel settembre del 1996 al governo cambogiano, egli ricevette in contropartita una "grazia reale" accordata da re Sihanouk, ottenuta dietro l'insistenza di Hun Sen e

---

<sup>806</sup> Sembra pertanto condivisibile l'ipotesi formulata da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 258.

<sup>807</sup> ROHT-ARRIAZA, *Special problems of a duty to prosecute: derogation, amnesties, statutes of limitation, and superior orders*, p. 57.

<sup>808</sup> La problematica delle amnistie fu sollevata incidentalmente nel dibattito intorno all'approvazione dell'articolo 6 paragrafo 5 del Secondo Protocollo alle Convenzioni di Ginevra; in tale sede, il rappresentante sovietico rilevò l'illegalità di assicurare qualsiasi grado di protezione agli autori di crimini guerra e crimini contro l'umanità: "*None of the provisions of this Protocol may be used to prevent the prosecution and punishment of persons accused of war crimes or crimes against humanity*". Per commenti, cfr. ROHT-ARRIAZA, *op. cit.*, p. 59.

<sup>809</sup> La prima manifestazione di questa tendenza è stata percorsa dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite in un rapporto del 1985 sulle amnistie. Il documento suggeriva agli Stati di impedire qualsiasi forma di perdono per alcuni crimini internazionali, in modo da non incoraggiare "il diritto all'impunità". Il rapporto citava un numero di disposizioni adottate da alcuni Stati (Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Ungheria, Colombia, Argentina e Portogallo) con lo scopo di escludere dall'incriminazione i responsabili delle aberrazioni delle precedenti dittature. Esso proponeva testualmente di non concedere amnistie in situazioni nelle quali, "*the infringement of the 'human condition' is such the right of oblivion may become a right to impunity*". Il Comitato concluse affermando la generale incompatibilità delle amnistie con i doveri degli Stati aderenti al Patto sui diritti civili e politici, in base al combinato disposto dagli articoli 2(3) [mezzi effettivi di ricorso] e 7 (divieto di tortura). Sul punto, cfr. ROHT-ARRIAZA, *op. cit.*, p. 59 e RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 134, concordemente ai quali tutte le forme di amnistia contravvengono a un obbligo che il diritto internazionale impone agli Stati.

<sup>810</sup> V. LINTON, *Experiments in international justice*, p. 198.

con il beneplacito del Parlamento. Il provvedimento fu adottato in conformità dell'articolo 90 della Costituzione, ma i suoi effetti pratici rimasero controversi sotto due aspetti. Dal punto di vista politico, la resa di Sary sembrò apparente, dato che i suoi 10.000 fedelissimi continuarono a controllare la ricca area mineraria di Pailin<sup>811</sup>. Anche sotto il profilo giuridico il perdono presenta dei lati oscuri, perché non sembra corrispondere legalmente ad una completa immunità da tutte le forme di incriminazione<sup>812</sup>.

L'amnistia *de jure* copre la condanna riportata dall'ex-ministro degli esteri nel 1979 e la legge del 1994 che impone di considerare fuorilegge i Khmer Rossi. Si può in primo luogo dubitare di un perdono concesso al numero 3 del precedente regime, quando l'articolo 6 della legge del 1994 esclude espressamente dal processo di riconciliazione nazionale gli alti dirigenti della guerriglia.

Occorre poi considerare l'effetto del perdono alla luce del principio del *ne bis in idem*, in base al quale nessuno può essere giudicato per un reato per il quale sia stato già processato<sup>813</sup>. Nonostante la dottrina abbia considerato il procedimento in contumacia difforme dalle norme internazionali di equità e imparzialità, è stata tuttavia riconosciuta la forza legale della condanna nell'ordine giuridico interno della Cambogia. Il perdono a Ieng Sary non sarebbe stato infatti necessario, se la sentenza non avesse prodotto effetti giuridici<sup>814</sup>. Questa considerazione ha spinto alcuni internazionalisti a ritenere gravemente compromessa la possibilità di tradurre il cognato di Pol Pot di fronte alle corti nazionali<sup>815</sup>.

Appare invece meno problematico l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ultimi dirigenti della *Democratic Kampuchea* che si sono arresi al governo. Alcune dichiarazioni di Hun Sen lasciano intendere che Ke Pauk, Khieu Samphan e Nuon Chea non abbiano beneficiato di un'amnistia ufficiale, che nei termini dell'articolo 6 della del 1994 sarebbe in ogni caso vietata<sup>816</sup>.

---

<sup>811</sup> V. In particolare BOYLE, *Quelle justice pour les Khmers Rouges?* in *Revue trimestrielle des droit de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 1999 (n. 40), p. 779 e RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 241. L'area di Pailin, dopo il perdono concesso a Ieng Sary, divenne di fatto semi-indipendente.

<sup>812</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 241.

<sup>813</sup> In base all'articolo 14.7 del Patto sui diritti civili e politici, "nessuno può essere giudicato o punito per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità del diritto e della procedura penale di ciascun Paese". L'articolo è riportato in RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 165.

<sup>814</sup> Concordemente a Boyle, l'articolo 7 della Legge del 1994 conferma la legalità della grazia, che ha ricevuto ugualmente l'approvazione dell'Assemblea Nazionale; la sua concessione a un membro della "cricca genocida" non sembra vietato dall'articolo 6 della legge, perché la *grace royale* non è un favore iscritto nella legge, ma è il frutto di una disposizione costituzionale (art. 90). Per il pertinente riferimento bibliografico, v. BOYLE, *Quelle justice?*, p. 811 (in particolare la nota 143).

<sup>815</sup> Così BOYLE, *Quelle justice?*, p. 794 e 811.

<sup>816</sup> V. BOYLE, *op. cit.*, p. 811.



L'ipotetica previsione di processarli di fronte a un tribunale nazionale rimane dunque intatta, anche se subordinata a una precisa volontà del governo in tal senso.

### 4.2.3 Le regole di procedura

Il concreto svolgimento dell'azione penale all'interno dei tribunali interni e internazionali, è subordinato al rispetto di determinate regole di procedura e di ammissibilità delle prove. Solo il rispetto di procedure conformi al principio del *fair trial* può garantire all'imputato una sufficiente tutela nella fase processuale.

Le regole di procedura penale cambogiane sono contenute nella Costituzione del 1993 e in una serie di leggi ordinarie.

L'art. 38 della Carta costituzionale, *in primis*, sancisce che l'arresto, l'incriminazione o la detenzione di qualsiasi individuo debbano essere compiuti in conformità alla legge; la norma bandisce anche il ricorso alla violenza e ai maltrattamenti fisici, così come le confessioni estorte con la forza<sup>817</sup>. La stessa norma riconosce la presunzione d'innocenza e prevede il diritto dell'imputato a scegliersi un avvocato di fiducia, aggiungendo che in caso di dubbio la controversia debba risolversi in favore dell'accusato. L'articolo 109 della Carta sancisce il principio dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura. La norma istituisce un sistema giuridico composto da una Corte Suprema e da un numero imprecisato di Corti di livello inferiore<sup>818</sup>.

Maggior interesse desta la lettura delle regole di procedura penale inserite nelle leggi ordinarie. Nel 1992, il Consiglio Supremo Nazionale varò un Decreto di Procedura Penale, redatto dagli ufficiali dell'Untac<sup>819</sup>. In base al suo primo articolo, i giudici devono risolvere le controversie in piena imparzialità, sulla base dei fatti loro presentati e in accordo con i principi di legge vigenti, rifiutando ogni forma di pressione, minaccia o intimidazione proveniente dalle parti in causa o da qualsiasi

---

<sup>817</sup> La Costituzione cambogiana del 1993 è disponibile al sito Internet: <http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm>.

<sup>818</sup> In base all'art. 109(4) della Costituzione cambogiana, "*The authority of the Judiciary shall be granted to the Supreme Court and to lower courts of all sectors and levels*". I giudici sono nominati dal Re dietro raccomandazione del Consiglio Supremo della Magistratura (art. 115). Il Re è il garante dell'indipendenza del sistema giudiziario (art. 113); i giudici non possono essere licenziati, nonostante il Consiglio Supremo della Magistratura possa prendere azioni disciplinari contro i giudici negligenti (art. 114).

<sup>819</sup> *Provisions dated september 10, 1992 Relating to the judiciary and criminal law and procedure applicable in Cambodia during the transitional period* ("Codice Untac"), disponibile al sito Internet: [http://www.bigpond.com.kh/Council\\_of\\_Jurists/Judicial/jud005g.htm](http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/Judicial/jud005g.htm).

persona. Purtroppo questa disposizione è rimasta lettera morta, dato che la corruzione e le diverse forme di intimidazione minano il ruolo del potere giudiziario in Cambogia<sup>820</sup>.

Un sistema semplificato di procedura penale include disposizioni minime sui diritti dell'imputato<sup>821</sup>, sulla proibizione di punizioni crudeli e inumane<sup>822</sup>, sulle modalità relative all'arresto e alla detenzione<sup>823</sup>, sulla conduzione delle indagini<sup>824</sup> e sulla raccolta delle prove<sup>825</sup>. Il secondo paragrafo dell'art. 12, in particolare, impone che le condizioni di arresto e il trattamento dei detenuti siano conformi agli standard minimi adottati dalle Nazioni Unite.

Il Codice Untac organizza un sistema giudiziario a tre livelli, formato da una insieme di Corti e Corti d'Appello su base provinciale, oltre che dalla Corte Suprema con sede a Phnom Penh<sup>826</sup>.

Prima delle elezioni dell'Untac, l'Assemblea Nazionale della Cambogia adottò una nuova Legge di Procedura Penale, promulgata dal Consiglio di Stato l'8 marzo 1993<sup>827</sup> ("Codice del 1993"). Il nuovo testo normativo consta di 238 articoli. A questo punto, occorre premettere che sia il Codice Untac che il Codice del 1993 rimangono contemporaneamente in vigore in virtù dell'articolo 139 della Costituzione, il quale sancisce che "*laws and standard documents...that safeguard State properties, rights, freedom(s) and legal private properties, remain applicable if consistent with the Constitution*"<sup>828</sup>.

Il Codice del 1993, secondo una parte della dottrina<sup>829</sup> presenta notevoli imperfezioni, ma contiene alcune disposizioni a tutela dell'accusato, tra cui la possibilità di farsi difendere da un avvocato,

---

<sup>820</sup> Così BOYLE, *op. cit.*, p. 815 e RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, pp. 271 ss. Cfr. anche il *Secondo Rapporto Hammarberg*, di cui si è dato conto nel secondo capitolo.

<sup>821</sup> Confronta l'articolo 1 del Codice Untac, dedicato all'indipendenza del sistema giudiziario. Esso si limita, peraltro, a richiedere ai giudici di assicurare che il procedimento giudiziario si svolga secondo equità, in rispetto dei diritti delle parti in causa.

<sup>822</sup> L'articolo 12 del Codice Untac sancisce il diritto dei detenuti a non essere sottoposti a punizioni o trattamenti crudeli, inumani, degradanti e alla tortura.

<sup>823</sup> Il secondo paragrafo dell'art. 12, in particolare, impone che le condizioni di arresto e detenzione siano conformi agli standard minimi adottati dalle Nazioni Unite. In base all'articolo 13 del Codice Untac, nessuno può essere detenuto oltre 48 ore senza essere tradotto di fronte a un giudice, in seguito a un'accusa formulata dal procuratore provinciale competente.

<sup>824</sup> Cfr. in particolare gli articoli 17-22 del Codice Untac.

<sup>825</sup> L'articolo 24(2) del Codice Untac, in particolare, stabilisce che i rapporti di polizia siano confutabili in sede di processo. Il terzo paragrafo della stessa norma impone di non considerare le confessioni come base giuridica per le condanne, in assenza di altre prove.

<sup>826</sup> Cfr. rispettivamente gli articoli 3, 4 e 5 del Codice Untac.

<sup>827</sup> *Kram on Criminal Procedure* dell'8 febbraio 1993, adottata dall'Assemblea Nazionale dello Stato di Cambogia il 28 gennaio 1993, disponibile al sito Internet: [http://www.bigpond.com.kh/Council\\_of\\_Jurists/penal/pen002g.htm](http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/penal/pen002g.htm).

<sup>828</sup> Per commenti, si rinvia a RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 271 e BOYLE, *op. cit.*, pp. 812-3. Secondo quest'ultimo il Codice Penale del 1993 ha un valore normativo inferiore al Codice Untac del 1992, in quanto promana da una sola fonte di autorità (il nuovo Stato di Cambogia e non anche l'Untac, che all'epoca era ancora presente nel Paese).

<sup>829</sup> In questo senso, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 271.

concise disposizioni volte ad assicurare una corte imparziale e la possibilità di appellarsi alle corti di prima e seconda istanza<sup>830</sup>.

In merito alle lacune riscontrate nel più recente Codice penale, bisogna rilevare in primo luogo la sua incapacità a distinguere chiaramente la fase investigativa dalla fase accusatoria<sup>831</sup>. La conduzione iniziale delle indagini, in base all'art. 36, è affidata alla polizia giudiziaria, che opera sotto il diretto controllo del Procuratore Distrettuale e dietro la supervisione del Procuratore Generale della Corte di Appello. Raccolte le prove, la polizia redige un rapporto<sup>832</sup> che trasmette "nel minor tempo possibile" al procuratore competente<sup>833</sup>. La mancanza di un limite temporale certo attribuisce un potere arbitrario agli organi di polizia, in grado di ritardare la prosecuzione delle indagini a propria discrezione.

In linea di principio, come precisa l'art. 41, il rapporto vale solo a titolo informativo<sup>834</sup>; la norma successiva, però, sancisce che i rapporti di polizia fanno fede, salvo prova contraria, se il giudice non dispone di altri elementi raccolti in contraddittorio<sup>835</sup>. L'articolo 42 ha fornito il presupposto giuridico per una serie di processi, durante i quali i giudici cambogiani hanno condannato gli imputati basandosi quasi esclusivamente sui rapporti di polizia, constatando l'impossibilità pratica di reperire indizi e testimonianze attendibili<sup>836</sup>.

Il sistema giudiziario cambogiano attribuisce una notevole importanza alle confessioni, che sono solitamente estorte quando l'imputato è in custodia presso la (notoriamente brutale) polizia giudiziaria. Ai sensi dell'art. 24.3 del Codice Untac, le confessioni non rappresentano mai *per se* un motivo di condanna; sono considerate anche nulle e inefficaci le confessioni ottenute con la coercizione<sup>837</sup>. La norma è stata palesemente disattesa dai giudici cambogiani, tenendo conto che il

---

<sup>830</sup> Cfr. rispettivamente gli articoli 76, 97-98 e 161 del Codice di Procedura Penale del 1993..

<sup>831</sup> Un'analisi efficace del Codice di Procedura Penale del 1993 è contenuta in LINTON, *Experiments in international justice*, pp. 200-202.

<sup>832</sup> L'articolo 39 aggiunge che i rapporti, in linea di massima, valgono solo a titolo informativo.

<sup>833</sup> Articolo 44 del Codice di Procedura Penale del 1993.

<sup>834</sup> L'art. 41 del Codice del 1993 dispone che: "*In principle, the reports worth only as information. In other terms, the police reports possess the value of simple reports and do not obligate the jurisdiction or judges to believe*".

<sup>835</sup> L'articolo 42 stabilisce anche che il giudice debba considerare l'essenza del rapporto veritiera e accurata, se il rapporto è redatto da un funzionario di polizia giudiziaria. Per i reati minori, invece, l'art. 43 dispone che il rapporto della polizia costituisca una fonte probante, almeno fino a quando il giudice sia in grado di raccogliere prove in contraddittorio.

<sup>836</sup> RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 272. Anche l'articolo 24(2) del Codice Untac aveva affermato chiaramente che i rapporti di polizia potessero essere confutati durante tutte le fasi del procedimento penale.

<sup>837</sup> Ai sensi dell'art. 24.3 del Codice Untac, "*Confessions by accused persons are never grounds for conviction unless corroborated by other evidence. A confession obtained under duress, of whatever form, shall be considered null and void. Nullification of a confession must be requested from the judge by counsel for the accused prior to the sentencing hearing*".

Codice del 1993 non ne contiene una simile<sup>838</sup>; considerando, invece, l'importanza attribuita dall'articolo 42 del medesimo ai rapporti di polizia, un imputato che tenti di ritrattare la sua confessione in sede processuale deve condurre un'impresa ardua per convincere la corte a non tenere conto dell'iniziale manifestazione di colpevolezza<sup>839</sup>.

L'articolo 53 dell'ultima legge di procedura individua nel Procuratore Provinciale la figura principale nel procedimento penale. Dopo aver ricevuto il rapporto della polizia giudiziaria, egli può condurre ulteriori indagini<sup>840</sup> e decidere autonomamente se redigere l'atto di accusa, oppure archiviare il caso<sup>841</sup>. L'articolo 55 impone nondimeno ai pubblici ministeri di attenersi alle istruzioni fornite dal Ministero della Giustizia (anche se in via eccezionale e per alcuni casi gravi), ponendo le basi per l'interferenza dell'esecutivo sull'operato della magistratura<sup>842</sup>. La possibilità di indebite intrusioni nell'esercizio della giustizia riaffiora anche nell'articolo 231, laddove si legittima il Ministro della Giustizia a richiedere la revisione di un processo davanti alla Corte Suprema<sup>843</sup>.

Se l'inchiesta richiede ulteriori accertamenti, il procuratore deferisce la questione al cosiddetto "giudice investigativo" per mezzo di un'"accusa introduttiva" (*introductory charge*)<sup>844</sup>. Quest'ultimo, a sua volta, approfondisce le indagini solo nelle aree specificate dall'accusa introduttiva e poi riferisce direttamente al procuratore<sup>845</sup>. Nella pratica si verifica puntualmente che la polizia compie le indagini, mentre il giudice investigativo si limita ad avallare i rapporti della polizia e del pubblico ministero<sup>846</sup>. Nel sistema legale francese, modello di riferimento per quello cambogiano, il giudice investigativo esercita, al contrario, un controllo pregnante sull'operato del

---

<sup>838</sup> Così LINTON, *New approaches to international justice in Cambodia and East Timor*, *International Review of Red Cross*, March 2002 (Vol. 84, n. 845), p. 101, disponibile al sito Internet: [www.icrc.org/.../3e02cd6224ce0af6012568b20048a62f/7b6428d7e40dd0d3c1256ba7003477ce/\\$FILE/093-120\\_Linton.pdf](http://www.icrc.org/.../3e02cd6224ce0af6012568b20048a62f/7b6428d7e40dd0d3c1256ba7003477ce/$FILE/093-120_Linton.pdf).

<sup>839</sup> Così LINTON, *New approaches to international justice*, p. 101.

<sup>840</sup> L'art. 56 disciplina i quattro compiti principali del procuratore. Oltre a svolgere le indagini, egli deve ricevere le denunce relative ai crimini o alle cattive condotte e i rapporti dai funzionari di polizia. Per poter portare a termine i suoi compiti, egli può anche ricorrere alla forza pubblica.

<sup>841</sup> Nel caso in cui il procuratore rifiuti di esercitare l'azione penale, egli deve avvisare il querelante della sua decisione entro un periodo non superiore a due mesi dalla data di ricevimento del reclamo. L'attore può appellarsi di fronte alla decisione del procuratore davanti alla Corte di Appello (art. 59).

<sup>842</sup> Il testo originale dell'articolo 55 è il seguente: "*In cases where the committed crime or misdemeanor is exceptionally serious, the prosecutor shall inform immediately to the investigation measures which are provided to him/her by the law and which are necessary to find the truth. In the case where the committed crime or misdemeanor is exceptionally serious, the prosecutor shall inform immediately the general prosecutor at the Appeals Court and the Minister of Justice. The prosecutor shall carry out the instruction he/she receives from them in this matter*".

<sup>843</sup> Il Dipartimento del Ministero della Giustizia condivide questa facoltà con: la persona condannata o il suo rappresentante legale, se la persona condannata è un disabile; la sposa, i genitori o i figli della persona condannata e comunque tutti quanti abbiano un interesse morale o materiale quando la persona condannata muoia o scompaia.

<sup>844</sup> Articolo 69 del Codice di Procedura Penale del 1993.

<sup>845</sup> Articolo 70 del Codice di Procedura Penale del 1993.

procuratore: esamina e valuta criticamente il rapporto trasmessogli e assicura che le prove a discarico siano presentate all'organo giudicante<sup>847</sup>.

In base all'art. 36 del Codice del 1993, sia il procuratore sia il giudice investigativo sono autorizzati a compiere attività di polizia giudiziaria, in particolare raccogliendo prove. Il procuratore, di fatto, dà inizio alle attività investigative, mentre il giudice investigativo non può compiere autonomamente alcuna azione, nemmeno se il rapporto è già stato presentato dalla polizia; egli è nondimeno vincolato dall'"accusa introduttiva" del procuratore, anche per quanto riguarda le aree di indagine<sup>848</sup>.

Il più recente Codice di Procedura Penale presenta pochissimi limiti temporali. Manca, in particolare, una norma che fissi il tetto massimo all'attività d'indagine del giudice investigativo, fattore che ha spesso impedito il diritto dell'imputato a un processo in tempi ragionevoli<sup>849</sup>. L'articolo 38 dispone, invece, che una persona arrestata debba essere tradotta di fronte alla corte entro 48 ore dall'arresto. La norma in questione ricalca fedelmente l'art. 13 del Codice Untac del 1992<sup>850</sup>.

L'articolo 79 stabilisce invece che all'ordine di carcerazione emesso dal giudice investigativo l'imputato possa opporsi entro quindici giorni di fronte alla Corte di Appello<sup>851</sup>. Particolarmente problematica risulta l'implementazione dell'articolo 89, che obbliga il procuratore a emettere l'atto di accusa entro soli tre giorni dal ricevimento del rapporto completo del giudice investigativo<sup>852</sup>.

Anche il diritto dell'imputato ad avere libero accesso alle prove rappresenta una componente dell'equo processo regolamentata dai codici di procedura penale nazionali. L'ordinamento giuridico penale cambogiano è governato dal sistema della libertà delle prove, talché le corti ammettono un'ampia varietà d'indizi<sup>853</sup>. La possibilità degli avvocati difensori di consultare tutti i documenti o

---

<sup>846</sup> V. LINTON, *Experiments in international justice*, p. 201.

<sup>847</sup> Cfr. a questo proposito l'articolo dell'HUMAN RIGHTS WATCH PRESS REVIEW, *Core issues in Khmer Rouge tribunal law unresolved*, disponibile al sito Internet: <http://www.hrw.org/press/2000/01/cambo0121.htm>.

<sup>848</sup> Cfr. l'art. 69 del Codice del 1993.

<sup>849</sup> L'articolo 14.3 (c) del Patto sui Diritti Civili e Politici adotta l'espressione "(diritto ad essere giudicato) senza ritardo eccessivo)". Il testo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 164-165.

<sup>850</sup> La norma del Codice Untac è temperata dalla previsione che se è impossibile tener fede al termine di 48 ore, a causa dei limiti conseguenti ai mezzi di trasporto, il periodo può essere esteso fino al tempo strettamente necessario per tradurre il detenuto di fronte al giudice. V. l'art. 13 del Codice Untac.

<sup>851</sup> Articolo 79 del Codice di Procedura Penale del 1993.

<sup>852</sup> Il secondo paragrafo dell'articolo 89 del Codice di Procedura Penale del 1993 è il seguente: "*Three days after the date of receiving the file, the public prosecutor shall make a charge in writing and refer it back to the investigating judge*".

<sup>853</sup> L'articolo 125 del Codice di Procedura Penale del 1993 recita che: "*The evidences of a criminal offence may be produced by any means in order to convince the judge, for example by confession, by witness's appropriate and convincing testimony, by examination on all indications, by expertise or by other legal means such as the on-site visit*".

le mozioni portati all'attenzione della corte è sancito in termini precisi sia dall'articolo 17 del Codice Untac<sup>854</sup> sia dall'articolo 78<sup>855</sup> del Codice del 1993<sup>856</sup>. Le più importanti organizzazioni umanitarie hanno tuttavia ricordato che l'accesso dei rappresentanti legali cambogiani ai fascicoli giudiziari risulta spesso ristretto o negato<sup>857</sup>. In questo senso depono la libertà dei contatti tra imputati e difensori, continuamente ostacolata dagli abusi della polizia e dei giudici, i quali prestano oltremodo poca attenzione agli argomenti della difesa<sup>858</sup>.

Il diritto dell'imputato di essere messo nelle migliori condizioni per potersi difendere, deve essere temperato con il diritto delle vittime e dei testimoni a non vedersi esposti a pericoli. Considerando che l'intimidazione dei testimoni e del personale dei tribunali è un aspetto tristemente noto in Cambogia, desta preoccupazione la mancata previsione, da parte del governo di Hun Sen, di un programma governativo per la protezione di tutti i partecipanti ai procedimenti giudiziari<sup>859</sup>.

Considerando che le corti cambogiane hanno spesso negato la maggior protezione offerta all'imputato dal Codice Untac, non suscita scalpore l'unanime critica espressa in dottrina e dalle organizzazioni umanitarie sui contenuti Codice di procedura del 1993 e, in generale, sulla mancata applicazione delle più elementari procedure a tutela dell'imputato.

Messi a nudo anche i limiti delle norme procedurali cambogiane, si può affermare con un certo margine di sicurezza che un processo ai Khmer Rossi condotto di fronte alle corti nazionali potrebbe infrangere i fondamentali principi di legalità e di rispetto del giusto processo che la comunità mondiale pone a fondamento della disciplina del diritto penale internazionale.

### 4.3 L'esercizio della giurisdizione di fronte ai tribunali *ad hoc*

---

<sup>854</sup> Secondo l'articolo 17 del Codice Untac: "*Counsel shall have access to the file of the person charged upon simple written request at any time during the proceeding, and shall obtain from the judge any result of investigation, expert testimony or hearings which he or she considers useful in the defense of his or her client*".

<sup>855</sup> Ai sensi della norma citata: "*The case file shall be put at the disposal of the lawyer or the defender at any time*".

<sup>856</sup> L'articolo 135 del Codice del 1993 dispone inoltre che le prove siano mostrate ai testimoni e alle parti per un'altra volta prima del giudizio della Corte, ma che il mancato rispetto di questa procedura non costituisca motivo di nullità della sentenza.

<sup>857</sup> V. a tal proposito: RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 273; HRWPR, *Core issues*; HRWPR, *Asia letters to donors*, 11 maggio 2001, disponibile al sito Internet: <http://www.bigpond.com.kh/users/ngoforum/Human%20Rights%20Watch.htm>.

<sup>858</sup> Per i pertinenti riferimenti bibliografici, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 273 e HRWPR, *Core issues*.

<sup>859</sup> La mancata creazione di un programma per la protezione delle vittime, dei testimoni e persino del personale dei Tribunali, è stato segnalato a più riprese da *Human Rights Watch*. Sul punto, cfr. in particolare HRWPR, *Immediate release: U.N. should insist on international standards for Khmer Rouge trial*, 24 agosto 1999, disponibile su Internet al sito: <http://cambodia.ahrchk.net/mainfile.php/news199908/167/?print=yes>.

L'esercizio della funzione repressiva nei confronti dei *crimina juris gentium*, come sottolineato all'inizio del capitolo, può essere esercitata, oltre che dalle corti nazionali, anche di fronte a tribunali internazionali, permanenti o *ad hoc*. La necessità di tutelare l'ordine pubblico e sociale violato dai crimini internazionali determina, infatti, la tendenza dell'ordinamento internazionale a intervenire direttamente attraverso l'istituzione di un giudice internazionale, nei casi in cui la giustizia interna si dimostri riluttante o incapace di perseguire efficacemente lo scopo<sup>860</sup>.

Le norme di procedura e di prova elaborate dai tribunali internazionali *ad hoc*, così come quelle della Corte penale internazionale, si basano sui principi generali di diritto processuale che emergono dalle leggi e dalla prassi dei maggiori sistemi di giustizia penale nel mondo. Esse sono anche in armonia con le regole di procedura e prova formulate nelle convenzioni internazionali e regionali, per cui si conformano indiscutibilmente agli *standards* attuali, sul piano internazionale, del giusto processo<sup>861</sup>.

La convivenza di due sistemi di giustizia penale (decentrata e accentrata) è prevista esplicitamente anche dallo Statuto della Corte Penale Internazionale che, attraverso il principio della complementarità, riconosce la sostituzione della Corte stessa ai giudici nazionali allorché questi ultimi non adempiano all'obbligo punitivo che sorge nei confronti degli autori di reati che ledono gli interessi primari della comunità internazionale<sup>862</sup>. E' però necessario premettere che l'istituenda Corte Penale Internazionale non potrà mai giudicare gli esponenti della *Democratic Kampuchea*, in quanto la sua giurisdizione temporale si estende solo ai crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto<sup>863</sup>.

Per valutare la possibilità di tradurre efficacemente i Khmer Rossi di fronte a un'istanza deputata a reprimere in via "diretta" le loro atrocità, occorre prendere invece le mosse dall'esempio dei tribunali *ad hoc* per la ex-Jugoslavia e il Ruanda<sup>864</sup>. Senza entrare nel dettaglio dell'istituzione e delle competenze di questi tribunali, entrambe materie di dibattito in dottrina, è importante rilevare

---

<sup>860</sup> Cfr. a questo proposito CARACCILO, *op. cit.*, p. 171.

<sup>861</sup> Così BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, pp. 183-4.

<sup>862</sup> Come afferma Ida Caracciolo, l'efficacia dell'incriminazione di determinati comportamenti ad opera del diritto internazionale è del tutto svincolata da quella effettuata dagli ordinamenti penali nazionali. V. CARACCILO, *op. cit.*, p. 221.

<sup>863</sup> Cfr. l'articolo 10 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, dedicato alla sua giurisdizione *ratione temporis*.

<sup>864</sup> M. Cherif Bassiouni e Ida Caracciolo concordano nel ritenere l'esempio dei tribunali speciali per la ex-Jugoslavia e il Ruanda come un modello speciale di repressione diretta, in quanto la bontà del loro funzionamento è subordinata in massima parte alla collaborazione degli Stati. Cfr. CARACCILO, *op. cit.*, p. 290 e BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, p. 186. Secondo quest'ultimo, in particolare, i due tribunali internazionali *ad hoc* non sono in grado di provvedere all'esecuzione diretta, perché si affidano agli Stati per arrestare e ottenere la consegna delle persone accusate, per ricevere mutua assistenza giudiziaria e per dare esecuzione alle loro sentenze.

alcuni particolari aspetti che connotano l'esercizio della giurisdizione per crimini internazionali nei tribunali *ad hoc* tuttora in funzione.

La prima peculiarità dei tribunali per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda è di essere stati entrambi istituiti attraverso risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (formalmente sulla base del capitolo VII della Carta dell'Onu, ai sensi del quale il Consiglio prende le misure necessarie per assicurare il rispetto della pace e della sicurezza internazionale), "il che costituisce un *unicum* rispetto a qualsiasi altro giudice internazionale"<sup>865</sup>. Da tale circostanza, derivano importanti conseguenze che attengono all'efficacia soggettiva delle funzioni svolte da tali tribunali<sup>866</sup>.

---

<sup>865</sup> CARACCILO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, cit., p. 290.

<sup>866</sup> La questione fondamentale era se il Consiglio disponesse della facoltà di istituire un tribunale *ad hoc*, ai sensi dei poteri di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che gli sono conferiti dalla Carta delle Nazioni Unite. Continuando in una prassi seguita sin dalla sua origine, anche nell'adottare la risoluzione 827 il Consiglio di sicurezza aveva mancato d'indicare il proprio riferimento normativo in una disposizione precisa della Carta. L'organo si era, invece, limitato a richiamare espressamente il capitolo VII dello Statuto dell'Onu. Nella risoluzione 827 si legge che il Consiglio, "*acting under charter VII*", approva il rapporto del Segretario Generale e decide l'istituzione del Tribunale. V. in tal senso VITUCCI, *Il Tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia e il consenso degli Stati*, A. Giuffré editore, Milano, 1998, p. 12 (in particolare la nota 7). Arangio-Ruiz sostiene invece l'incompetenza assoluta del Consiglio a istituire un tribunale penale in tempo di pace. Egli ritiene che il Consiglio potrebbe istituire un Tribunale penale solo se fosse direttamente impegnato in azioni militari contro uno Stato ex art 42, per analogia con la situazione di uno Stato belligerante. Per questa tesi, cfr. CARELLA, *op. cit.*, p. 477. Coloro che invece attribuiscono legittimità all'operato degli Stati, sono partiti da presupposti differenti. Il Segretario Generale ha rilevato che il Tribunale debba essere considerato un organo sussidiario del Consiglio, istituito dallo stesso ai sensi dell'articolo 29 della Carta con il compito di contribuire al ripristino della pace attraverso la punizione dei responsabili delle atrocità; la sua posizione, però, è stata bersagliata da pesanti critiche. In primo luogo, si può dubitare della capacità del Consiglio di delegare una funzione che non gli è propria, ovvero quella giurisdizionale. In questa direzione, v. CARELLA, *op. cit.*, p. 475 e VITUCCI, *op. cit.*, pp. 17-18. Appare inoltre impraticabile la configurazione del Tribunale quale organo sussidiario, tenendo conto che le sue sentenze esplicano efficacia vincolante nei confronti dello stesso Consiglio, in quanto sono *erga omnes*. In questa direzione, cfr. CARELLA, *op. cit.*, p. 475 e VITUCCI, *op. cit.*, p. 18. La costruzione giuridica del Segretario Generale è invece sostanzialmente accettata da David e O'Brien. Cfr. in particolare O'BRIEN, *The international tribunal for violations of international humanitarian law in the former Yugoslavia*, *Ajil*, 1993 (Vol. 87, No. 4), p. 643-4, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>. L'assenza di funzioni giurisdizionali nel complesso di poteri esercitabili dal Consiglio di Sicurezza non esclude, peraltro, che vi siano altre disposizioni che gli attribuiscono il potere di istituire un tribunale penale. Gran parte della dottrina rinviene nella Carta delle Nazioni Unite il fondamento giuridico dell'istituzione del Tribunale; alcuni autori si limitano a un generico riferimento al capitolo VII della Carta, mentre altri si rifanno alle misure che il Consiglio può adottare ai sensi degli articoli 42 o 41. Quanti semplicemente invocano il capitolo VII della Carta, richiamano il noto passo del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia, nel quale erano stati riconosciuti in capo all'organizzazione delle Nazioni Unite i poteri necessari all'esercizio delle proprie funzioni. Si trattava della *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, Icj Reports*, 1949, p. 182, menzionata da Maria Chiara VITUCCI nell'*op. cit.*, p. 35. Benedetto Conforti argomenta invece la tesi della riconducibilità della risoluzione 827 all'art. 42 della Carta, che disciplina i poteri del Consiglio implicanti l'uso della forza, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Egli parte dalla premessa che il Consiglio possa assumere ai sensi di tale norma le funzioni di un belligerante, esercitando così anche la potestà punitiva nei confronti degli sconfitti. L'istituzione del Tribunale è, di conseguenza, ricostruita come una misura rientrante a pieno titolo nel quadro delle azioni belliche che il Consiglio conduce nell'ex-Jugoslavia. V. CONFORTI, *Diritto internazionale*, pp. 401-402: "A nostro avviso, è preferibile riportare l'istituzione dei due tribunali, che, sia detto ad ogni buon conto, non ha suscitato nella generalità degli Stati considerazioni di carattere giuridico, all'articolo 42(...). *Mutatis mutandis*, si può configurare una competenza delle Nazioni Unite a punire come rientrante nella sua



Essendo le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza vincolanti per tutti gli Stati membri, i destinatari dei provvedimenti sono obbligati a collaborare con i tribunali nella fase delle indagini, del processo e nell'esecuzione delle sentenze di condanna<sup>867</sup>. In particolare, gli Stati devono adempiere senza ritardo alle richieste di assistenza ed alle ordinanze della Camera di prima istanza per l'identificazione o l'identificazione dei sospetti, per l'assunzione delle prove, per l'arresto, la detenzione e il trasferimento degli imputati<sup>868</sup>.

Il Tribunale per la ex-Jugoslavia stesso, da ultimo, ha rimarcato a più riprese la differenza che sorge tra la consegna o il trasferimento di un individuo alla corte e l'estradizione sulla base di accordi esistenti tra gli Stati, siano essi bilaterali o multilaterali<sup>869</sup>. Il fatto che l'organo di giustizia internazionale sia stato istituito ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, implica automaticamente che le sue richieste di consegna o di trasferimento degli accusati<sup>870</sup> prevalgono sulle norme nazionali di estradizione<sup>871</sup>. Questa circostanza assumerebbe un'importanza decisiva nell'ipotesi di un tribunale internazionale per i Khmer Rossi istituito dal Consiglio di Sicurezza,

---

competenza ad usare la forza". L'articolo in questione, a onor del vero, non autorizza qualsiasi tipo di iniziativa, ma solo le azioni armate condotte con forze aeree, navali o terrestri, onde per cui Gabriella CARELLA nell'*op. cit.*, p. 477 non la ritiene invocabile nel caso di specie. In dottrina, però, l'opinione più diffusa fa rientrare l'istituzione del Tribunale nei poteri attribuiti al Consiglio di Sicurezza dall'articolo 41, il quale contiene una lista esemplificativa di misure non implicanti l'uso della forza, adottabili dal Consiglio in caso di minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione. Il limite di questa interpretazione (che peraltro è stata accolta dalla stessa Corte d'Appello del Tribunale nel respingere la questione preliminare sollevata dai difensori di Dusko Tadic) consiste nel fatto che l'art. 41 giustifica solamente l'adozione di misure temporanee, mentre il Tribunale in questione presenta tutti i crismi di una giurisdizione permanente. Su questo punto, cfr. CARELLA, *op. cit.*, p. 477. Gabriella Carella afferma che il potere dell'Onu di istituire un tribunale penale internazionale, "trova il suo fondamento nella norma internazionale consuetudinaria che attribuisce ai soggetti di diritto internazionale il potere di giurisdizione universale per la punizione di detti crimini, ed il suo presupposto nell'art. 41 della Carta, che attribuisce in modo ampio al Consiglio il potere di adottare misure coercitive per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale". V. CARELLA, *Il tribunale penale per la ex-Jugoslavia*, cit., p. 483.

<sup>867</sup> L'obbligo di collaborare è sancito con particolare enfasi anche nell'art. 29 dello Statuto del tribunale per la ex-Jugoslavia e nell'arti. 28 dello Statuto del tribunale per il Ruanda.

<sup>868</sup> Si veda in questo senso CARACCILOLO, *op. cit.*, p. 294.

<sup>869</sup> Nel primo rapporto annuale del Tribunale per la ex-Jugoslavia, a questo proposito, si afferma che: "(...) *the transfer of the accused to the Tribunal is not an issue coming within the purview of legal relations between States: rather, it pertains to the general attitude of cooperation that each State must adopt with respect to an international criminal court*". Cfr. CARACCILOLO, *op. cit.*, pp. 329-330.

<sup>870</sup> L'obbligo di cooperare alle inchieste e ai processi per i crimini oggetto della giurisdizione del Tribunale per la ex-Jugoslavia, che grava su tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, è stato affermato con particolare enfasi dal *General Framework Agreement* di Dayton del 21 novembre 1995, firmato poi definitivamente a Parigi il 14 dicembre dello stesso anno. Il documento in questione, oltre a ribadire gli obblighi contenuti nello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia che sorgono in capo agli Stati firmatari, comporta che in caso di mancato adempimento da parte di uno di questi, il Consiglio di Sicurezza possa irrogare delle sanzioni.

<sup>871</sup> Oltre che nel caso in cui tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non esista un accordo di estradizione, la richiesta di consegna dell'imputato da parte di un tribunale internazionale rende di fatto inapplicabili i limiti all'estradizione quali il limite del delitto politico o dell'essere l'estradando cittadino dello Stato richiesto. Questi precetti sono stati via via elaborati dai Paesi nei rispettivi ordinamenti interni a tutela della loro sovranità, dei loro cittadini e dei principi fondamentali su cui si fondano i loro ordinamenti giuridici. Su questo punto, si rinvia a CARACCILOLO, *op. cit.*, p. 330.

perché la Thailandia non potrebbe rifiutarsi di ricercare e, se catturati, trasferire gli imputati di fronte alla corte, adducendo la mancata esistenza di un accordo di estradizione con la Cambogia.

Nello svolgimento delle indagini, come prevedono i rispettivi regolamenti di procedura, il Procuratore comune (*Prosecutor*) ai due tribunali può richiedere anche l'assistenza dell'*International Criminal Police Organization* (Interpol), un'organizzazione solitamente destinata ad assicurare l'assistenza giudiziaria tra gli Stati nella repressione dei reati di diritto comune<sup>872</sup>. La possibilità di disporre anche in Cambogia di uno strumento di coordinamento rapido ed efficiente dei servizi di polizia potrebbe rimediare, almeno parzialmente, alle lacune (legate in massima parte alla scarsità di risorse e competenza) del sistema investigativo nazionale<sup>873</sup>.

Un'altra particolarità dei due tribunali *ad hoc* consiste nel ruolo centrale attribuito al Procuratore, che può avviare le indagini sia *ex officio* sia sulla base delle informazioni ricevute da qualsiasi fonte<sup>874</sup>. Se il Procuratore ha fondati motivi di credere che un individuo abbia posto in essere un crimine internazionale, egli prepara l'atto d'accusa da trasmettere a un giudice della Camera di prima istanza<sup>875</sup>. Appare evidente, in questa ipotesi, che le azioni penali avviate *motu proprio* dal *Prosecutor* non possano essere ostacolate da un atto arbitrario degli Stati, in quanto l'organo inquirente gode di un ampio potere discrezionale in materia<sup>876</sup>.

L'insieme di queste argomentazioni induce gli internazionalisti a insistere sul fatto che in un processo ai Khmer Rossi istruito di fronte a un giudice internazionale, il *Prosecutor* dovrebbe godere delle stesse prerogative d'indipendenza che sono attribuite all'omologo dei tribunali dell'Aja e di Arusha<sup>877</sup>. In una simile ipotesi, infatti, il governo cambogiano sarebbe impossibilitato ad ostacolare il corso della giustizia, cercando di impedire o ritardare i processi ritenuti scomodi e imbarazzanti.

---

<sup>872</sup> La possibilità per il *Prosecutor* di richiedere nello svolgimento delle indagini, l'assistenza di "any relevant international body including the Interpol", è sancito nell'art. 39, iii) del regolamento del Tribunale per la ex-Jugoslavia, cui corrisponde il medesimo articolo del regolamento del Tribunale per il Ruanda. Per commenti, si rinvia a CARACCILO, *op. cit.*, p. 330.

<sup>873</sup> Come rileva persuasivamente Ronzitti, una carenza dell'ordinamento giuridico internazionale consiste nella mancata esistenza di una sorta di polizia giudiziaria internazionale, onde per cui per l'arresto del presunto reo bisogna sempre fare affidamento sulla cooperazione tra Stati. Cfr. RONZITTI, *op. cit.*, p. 18.

<sup>874</sup> I principali informatori del Procuratore sono solitamente i Governi, gli organi delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e quelle non governative.

<sup>875</sup> Si vedano rispettivamente gli articoli 18 dello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia e 17 dello Statuto del Tribunale per il Ruanda. Per commenti, v. CARELLA, *Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, p. 502 ss.

<sup>876</sup> Solo con riguardo alla messa in stato di accusa è previsto un controllo da parte di un giudice della Camera di giudizio, ma questo avviene solo ai fini della tutela delle ragioni dell'imputato. In base agli elementi del *dossier* trasmessogli, quest'ultimo può confermarlo, respingerlo o modificarlo (art. 18, par. 4 dello Statuto). Cfr. CARELLA, *op. cit.*, p. 505.

Il funzionamento del principio del *ne bis in idem*, così come riconosciuto nei tribunali speciali per la ex-Jugoslavia e il Ruanda, assume un significato interessante anche in relazione al caso di studio della Cambogia. Secondo quanto dispone l'articolo 10 dello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia (cui corrisponde l'articolo 9 dello Statuto del Tribunale per il Ruanda), il principio è previsto in termini assoluti solo per le sentenze di questi tribunali<sup>878</sup>. Inoltre, la norma attribuisce al tribunale *ad hoc* il potere di sindacare sul corretto funzionamento della giustizia penale statale, tanto da permettergli di "riesaminare" il giudicato interno<sup>879</sup>.

La condanna inflitta a Ieng Sary nel 1979, pertanto, potrebbe essere considerata a tutti gli effetti viziata da parzialità, in quanto l'imputato non aveva avuto alcuna possibilità di difendersi dai reati a lui ascritti<sup>880</sup>. In questa ipotesi, la stessa "grazia reale" concessa all'ex Ministro degli esteri nel 1996, sarebbe inidonea a proteggerlo dall'incriminazione di fronte a un tribunale internazionale simile a quelli istituiti in Ruanda ed ex-Jugoslavia.

Merita poi un cenno anche l'importante sistema di protezione delle vittime e dei testimoni istituito da entrambi i tribunali *ad hoc*. A questo aspetto, di fondamentale importanza nello svolgimento dei procedimenti penali, i redattori dei due Statuti hanno prestato grande attenzione. Ai sensi della regola di procedura 34 del Tribunale per l'ex Jugoslavia, è stata infatti istituita una sezione per la protezione delle vittime e dei testimoni, composta da personale qualificato, avente la duplice funzione di dare loro appoggio e sostegno (soprattutto in caso di stupri e di delitti sessuali) e di raccomandare misure protettive<sup>881</sup>. La regola 69 del Tribunale dell'Aja dispone infine che il

---

<sup>877</sup> Cfr. in particolare la posizione espressa da RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, pp. 276-7.

<sup>878</sup> Con riferimento al sistema di giustizia decentrata, il principio del *ne bis in idem* incontra invece le due rilevanti eccezioni che la persona sia stata giudicata per un fatto qualificato come crimine ordinario e che il procedimento sia stato viziato da parzialità o negligenza. Ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia: "Chiunque sia stato giudicato da un giudice nazionale per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario può essere successivamente giudicato dal Tribunale internazionale solo se: a) il fatto per il quale era stato processato era qualificato come crimine ordinario; o b) il procedimento non è stato imparziale od indipendente, il processo svoltosi davanti a lui mirava a sottrarre l'accusato alla propria responsabilità penale internazionale, o l'azione penale non è stata esercitata diligentemente".

<sup>879</sup> Il funzionamento del *ne bis in idem* all'interno dei due tribunali *ad hoc* porta Flavia Lattanzi ad affermare che "(...) in tal modo si riafferma la primazia del tribunale internazionale, il quale può farsi 'giudice' delle decisioni interne". V. LATTANZI, *Rapporti tra giurisdizioni penali internazionali e giurisdizioni penali interne*, in LAMBERTI ZANARDI e VENTURINI (a cura di), *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali*, p. 56. Negli stessi termini si esprime anche l'art. 20.3 dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

<sup>880</sup> Secondo Boyle, la definizione di genocidio coniata dal regime filo-vietnamita in occasione del processo a Pol Pot e Ieng Sary divergeva talmente da quella della Convenzione contro il genocidio del 1948 che si poteva considerare il procedimento basato su crimini di diritto interno. V. BOYLE, *op. cit.*, p. 794.

<sup>881</sup> La regola 69 del Tribunale per l'ex-Jugoslavia dispone addirittura che il Procuratore possa chiedere alla Camera di autorizzarlo a non rivelare prematuramente i nomi di persone soggette a rischi, finché non vengano poste sotto la protezione della Corte. In tal caso, l'identità delle vittime e dei testimoni sarà comunque svelata prima del giudizio, consentendo all'avvocato difensore un tempo adeguato per preparare la difesa. V. CARELLA, *op. cit.*, p. 507. Una

Procuratore possa chiedere alla Camera di autorizzarlo a non rivelare prematuramente i nomi di persone potenzialmente in pericolo, affinché siano affidate alla protezione della Corte<sup>882</sup>.

Tutto ciò porterebbe a consigliare l'istituzione di un nuovo tribunale *ad hoc*, intitolato della giurisdizione esclusiva nei confronti dei crimini dei Khmer Rossi. L'ipotesi in questione non rappresenterebbe però la panacea per tutti gli inconvenienti legati a un processo condotto davanti alle corti cambogiane. L'esperienza dei tribunali speciali per la ex-Jugoslavia e il Ruanda, in primo luogo, dimostra che il loro buon funzionamento è sempre subordinato alla genuina cooperazione degli Stati, a prescindere dalla natura coercitiva dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. In qualche caso, infatti, le istanze del Tribunale del Consiglio stesso sono state disattese dai destinatari dei provvedimenti, in particolare per quanto riguarda la custodia degli imputati<sup>883</sup>.

Anche la raccolta delle prove per un tribunale che, diversamente da quelli interni e da quelli di Norimberga e Tokyo (che operavano in una situazione di occupazione bellica) non ha contatto diretto con il territorio nel quale i crimini sono stati commessi, né con i presunti criminali, né con i testimoni, è inevitabilmente sottoposta alla condizione che lo Stato che ha diretto accesso alle prove fisiche e testimoniali si presti a collaborare in buona fede<sup>884</sup>.

L'uso del modello del tribunale *ad hoc* appare inoltre più problematico per la Cambogia rispetto ai precedenti dell'ex-Jugoslavia e del Ruanda. Negli ultimi due casi, l'eccezionale gravità delle circostanze giustificava probabilmente il ricorso da parte del Consiglio al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, per contribuire a ripristinare la pace e la sicurezza internazionale attraverso il

---

previsione analoga è codificata nella regola 34 del Tribunale per il Ruanda, ai sensi della quale “*There shall be set up under the authority of the Registrar a Victims and Witnesses Unit consisting of qualified staff to: recommend protective measures for victims and witnesses in accordance with article 21 of the Statute; provide counselling and support for them, in particular in cases of rape and sexual assault; develop short and long term plans for the protection of witnesses who have testified before the Tribunal and who fear a threat to their life, property or family*”. La regola di procedura è riportata in AAVV., *International criminal tribunal for Rwanda: reports of orders, decisions and judgements 1995-97*, Bruylant, Bruxelles, 2000.

<sup>882</sup> In ogni caso, comunque, l'identità di vittime e testimoni deve comunque essere svelata prima del giudizio ed in tempo adeguato per consentire la preparazione della difesa. Per commenti, si rinvia a CARELLA, *op. cit.*, p. 507.

<sup>883</sup> A questo proposito è interessante ricordare il caso Karamira, già accennato alla nota 723. Su Froduald Karamira, estradato dall'India al Ruanda, il Procuratore del Tribunale internazionale *ad hoc* aveva tentato di esercitare la giurisdizione, in virtù del potere di *primacy* che spetta allo stesso ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto. Di fronte al rifiuto opposto dal governo ruandese, il Procuratore del Tribunale internazionale ha lasciato cadere la sua richiesta. Karamira è stato processato dalle corti interne nel gennaio del 1997 e condannato a morte. Il suo appello è stato respinto e la sentenza è stata eseguita il 22 aprile 1998, di fronte a un plotone di esecuzione che lo ha giustiziato all'interno di un campo da calcio. Sull'episodio, si rinvia a SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 413. Anche le autorità serbe, come ricordano RATNER e ABRAMS nell'*op. cit.*, p. 173, si sono spesso dimostrate recalcitranti nel collaborare con il Tribunale per la custodia degli imputati.

<sup>884</sup> Così LATTANZI, *Rapporti tra giurisdizioni penali internazionali e giurisdizioni penali interne*, p. 54.

perseguimento degli autori delle atrocità; il legame esistente tra l'impunità di cui godono i superstiti del *Communist Party of Kampuchea* per atrocità perpetrate oltre vent'anni prima e il mantenimento della sicurezza internazionale appare oggi quanto labile<sup>885</sup>. Va nondimeno osservato che il Consiglio di Sicurezza gode di un potere discrezionale esclusivo sia nel qualificare le situazioni che minacciano la pace, sia nell'adottare le misure idonee a far cessare le violazioni<sup>886</sup>.

Anche alla luce di quanto appena affermato, è improbabile che l'intera comunità internazionale sia disposta a sostenere in termini economici e politici un procedimento che miri a far luce su eventi del non recente passato. Alcuni Stati, tra cui la Cina e la Thailandia, si oppongono da sempre all'idea di processare quegli stessi individui che, anche grazie al loro sostegno, hanno potuto godere per così tanti anni dell'impunità<sup>887</sup>.

---

<sup>885</sup> Così RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 276.

<sup>886</sup> Questo avviene perché lo Statuto delle Nazioni Unite non contiene alcuna indicazione circa i criteri da seguire per l'interpretazione delle disposizioni in esso contenute. Così CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, p. 396 ss. e VITUCCI, *Il Tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia e il consenso degli Stati*, p. 9.

<sup>887</sup> In questo senso, cfr. RATNER e ABRAMS, *op. cit.*, p. 277.

## CAPITOLO QUINTO

### IL PROGETTO PER UN TRIBUNALE MISTO

#### **5.1 La nomina del Gruppo di esperti: un primo importante passo avanti**

Consolidatosi lo scenario politico cambogiano, in seguito alla schiacciante vittoria elettorale conseguita dal *Cambodian People Party* nell'estate del 1998, si ricrearono le condizioni per riprendere il dialogo (interrotto un anno prima) tra le Nazioni Unite e il governo di Phnom Penh.

L'iniziativa diplomatica della massima organizzazione internazionale ripartì dalla formale richiesta di assistenza indirizzata il 21 giugno precedente dagli allora co-primi ministri Hun Sen e Ranariddh. Come primo passo concreto, fu approvata all'interno della 52a sessione dell'Assemblea Generale una risoluzione che chiedeva espressamente al Segretario Generale di esaminare la possibilità di nominare un Gruppo d'esperti, incaricato di proporre misure per consolidare il processo di riconciliazione nazionale e risolvere la questione della responsabilità individuale per i crimini del ventennio precedente<sup>888</sup>. Nella primavera seguente, Kofi Annan nominò il Gruppo, preposto in particolare a tre funzioni: la valutazione delle prove esistenti nei confronti dei Khmer Rossi; l'accertamento della concreta possibilità di condurne i *leaders* di fronte alla giustizia; esplorare le diverse opzioni per un procedimento penale<sup>889</sup>.

Il Gruppo d'esperti era presieduto da Sir Ninian Stephen, giudice del Tribunale Penale *ad hoc* per la ex Jugoslavia. Gli altri due membri erano: Rajsoomer Lallah, all'epoca Rappresentante Speciale per il Myanmar della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e Steven Ratner, consulente presso il Dipartimento di Stato statunitense per il sistema giudiziario cambogiano. Le conclusioni

---

<sup>888</sup> AG risoluzione 52/135, ONU GAOR, 52a sessione., Supp. No 49, a 288, 289. Doc. Onu A/52/49 (1997). Il passo citato è contenuto nel paragrafo 16 della risoluzione medesima.

<sup>889</sup> *Report of the Group of Experts for Cambodia, pursuant to General Assembly Resolution 52/135*, parte II, par. 1. Il Rapporto del Gruppo di Esperti è disponibile su Internet: l'home-page è: <http://www.camnet.com.kh/ngoforum/un-report/introduction.htm>.

cui era giunto singolarmente Ratner tre anni prima influenzarono profondamente l'operato dell'intero *panel*.

Al Gruppo di Esperti furono attribuiti poteri ampi e rilevanti, benché non si trattasse formalmente di una commissione di esperti. La loro nomina pose storicamente fine a vent'anni di silenzio da parte delle Nazioni Unite<sup>890</sup>. Gli Esperti operarono tra il luglio del 1998 e il febbraio del 1999<sup>891</sup> e le loro analisi e conclusioni furono indirizzate al Segretario Generale in una lettera datata 22 febbraio 1999. Kofi Annan trasmise venti giorni più tardi identiche copie del rapporto al Presidente dell'Assemblea Generale e al Presidente del Consiglio di Sicurezza<sup>892</sup>.

### 5.1.1 La valutazione delle prove

Giunti in Cambogia, gli Esperti incominciarono a valutare lo stato delle prove esistenti, in vista di determinare la natura dei crimini commessi dagli esponenti di spicco dei Khmer Rossi negli anni della *Democratic Kampuchea*.

Anche se erano trascorsi vent'anni, il fatto non costituiva in sé un ostacolo ai procedimenti penali. L'unica difficoltà era legata alla necessità di eliminare gli statuti di limitazione temporale per certi crimini di diritto cogente, come richiamato dalla Convenzione del 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali.

Il caso cambogiano si presentava indubbiamente singolare agli occhi degli autori del rapporto: l'assenza di iniziative concrete volte a processare i Khmer Rossi dal '79 al '94, anno del *Cambodian Genocide Justice Act*, aveva ritardato significativamente la raccolta di prove indispensabili per la fase inquisitoria<sup>893</sup>. L'attività svolta dal progetto dell'Università di Yale a

---

<sup>890</sup> Analisi preparata dal Presidente della Sottocommissione, in risposta alla decisione 9 (XXXIV) della Commissione per i diritti umani, Doc. Onu E/CN.4/1335 (1979). Come già accennato nel secondo capitolo, al rapporto-Boudhiba del 1979, redatto per conto della Sottocommissione Onu per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione e la tutela delle minoranze, non era stato dato seguito, perché la Commissione dei diritti umani l'aveva di fatto ignorato.

<sup>891</sup> Dal 7 all'11 settembre 1998 il Gruppo di Esperti operò all'interno del quartier generale delle Nazioni Unite, per discutere con i funzionari del Segretariato e con i Governi dei Paesi interessati sulla linea investigativa da adottare. Tra il 14 e il 24 novembre, fecero la spola tra Phnom Penh e Bangkok, per prendere contatto con gli esponenti governativi e non governativi cambogiani e thailandesi. Si riunirono, infine, tra il 27 e il 29 gennaio 1999 presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani a Ginevra, per la stesura del rapporto finale. Cfr. RATNER, *Groups of experts*, in *American Journal of International Law*, 1993, p. 949. L'articolo è disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

<sup>892</sup> Identici documenti delle Nazioni Unite A/53/850 e S/1999/231 dal Segretario Generale al Presidente dell'Assemblea Generale e al Presidente del Consiglio di Sicurezza, con annesse il *Report* del Gruppo di Esperti

<sup>893</sup> "The absence of any organized attempts at accountability for Khmer Rouge officials has led to delay in efforts to preserve evidence that might be useful for legal proceedings". Cit. dal *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte IV.A

partire dal '95, per quanto encomiabile sotto il profilo della ricostruzione storica, non era stata orientata verso la diretta investigazione in vista di azioni penali, sebbene avesse fornito un'analisi critica degli eventi del cruento passato. Gli sforzi dei ricercatori potevano non essere sufficienti per istruire un'azione penale contro singoli individui. Ciononostante il Gruppo cercò di valutarne la fattibilità, alla luce delle prove e delle testimonianze esistenti oppure rinvenibili in futuro dagli inquirenti<sup>894</sup>.

I documenti analizzati dal Gruppo fornirono prove inconfutabili riguardo la tipologia delle violazioni dei diritti umani compiute nella *Democratic Kampuchea*. Il materiale includeva le minute degli incontri delle diverse burocrazie amministrative presenti nella Cambogia (governo, esercito, partito), la situazione nelle singole Zone sulle condizioni della popolazione rurale e gli attacchi condotti contro i nemici del regime. Le fonti scritte documentarono chiaramente il ruolo, diretto o indiretto, svolto da singoli individui nella commissione di alcune atrocità<sup>895</sup>. Il Gruppo si riferì esplicitamente agli interrogatori e alle torture avvenute, in particolare, a Tuol Sleng<sup>896</sup>.

Mancavano, invece, prove documentarie a supporto della diretta responsabilità di determinate persone in relazione ad altre figure criminose<sup>897</sup>.

Il Gruppo di esperti affermò come nei processi nazionali e internazionali contro le violazioni dei diritti umani, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, testimonianze credibili si fossero dimostrate necessarie per azioni penali coronate da successo. Con il trascorrere degli anni, diventava però sempre più difficile reperire testimonianze in grado di attestare il diretto coinvolgimento dei vertici dei Khmer Rossi nella commissione di atrocità, onde per cui il comitato sottolineò la necessità di avviare l'azione penale in tempi rapidi<sup>898</sup>.

---

<sup>894</sup> *Rapporto del Gruppo degli esperti*, parte IV.A, parr. 3-4. Entrambe le tipologie di prova sono di importanza vitale nei procedimenti penali. L'analisi degli scheletri delle vittime, la visita ai campi di sterminio e la consultazione degli archivi della *Cambodia Documentation Commission* rappresentarono i tre elementi considerati dagli Esperti come prove. Sebbene nei luoghi degli eccidi molti scheletri umani si presentassero in stato di decomposizione a causa del trascorrere del tempo, l'informale Commissione rilevò come le cause di morte violenta potessero essere determinate in numerosi casi. Sul punto, cfr. il *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte IV.B, par. 1.

<sup>895</sup> "As for the documentary record that clearly points to the role of specific individuals as immediate participants or as superiors, it appears quite extensive for some atrocities, most notably the operation of the interrogation center at Tuol Sleng". Cit. tratta dal *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte IV.B, par. 4.

<sup>896</sup> *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte IV.B, par. 4.

<sup>897</sup> "For other atrocities, documentary evidence that directly implicates individuals, whether at the senior governmental level or the regional or local level, is currently not available and may never be found given the uneven nature of record-keeping in Democratic Kampuchea and the apparent loss of many documents since 1979". *Rapporto del Gruppo di Esperti*, cit., parte IV.B, par. 4.

<sup>898</sup> "The more difficult question is whether witnesses can be located who testify the role of the Khmer Rouge leaders in procuring the occurrence of atrocities, as such leaders are likely to be the targets of investigations and trials". *Rapporto del Gruppo di Esperti*, cit., parte IV.C, par. 1.



### 5.1.2 La natura dei crimini commessi

In virtù delle prove raccolte, nonché dei resoconti pubblicati e risalenti al periodo della *Democratic Kampuchea*, il Gruppo si soffermò in seguito sulle tipologie criminose da inserire nella giurisdizione del futuro tribunale. L'analisi in materia non poteva prescindere da due considerazioni: il rispetto del *nullum crimen sine lege*<sup>899</sup> e la possibilità di giungere solo a conclusioni basate sui dati della documentazione storica e non accertate, quindi, in sede giudiziaria. Il Gruppo asserì che la ricerca storica aveva ampiamente documentato come esistessero tutti i presupposti per incriminare i Khmer Rossi di genocidio per le persecuzioni condotte contro la minoranza Cham, il clero buddista, i residenti vietnamiti e le altre minoranze presenti nel Paese (sembra implicito il riferimento all'etnia cinese)<sup>900</sup>.

Le esternazioni razziste rese dai vertici del *Communist Party of Kampuchea*, le testimonianze raccolte e il numero delle vittime di ciascun gruppo in relazione alle perdite umane complessive indussero gli Esperti a credere che dette minoranze fossero state sottoposte a un trattamento particolarmente brutale e discriminatorio<sup>901</sup>. Essi non ebbero dubbi nel qualificare tutte le minoranze citate come entità protette dalla Convenzione contro il genocidio del 1948: la Cham musulmana come gruppo etnico e religioso, i vietnamiti come gruppo etnico e/o razziale, i monaci buddisti come gruppo religioso<sup>902</sup>.

Gli Esperti non presero invece una posizione chiara nei confronti del supposto genocidio perpetrato contro il gruppo nazionale khmer. Essi evidenziarono come la questione ponesse delicati problemi interpretativi, ma dubitarono circa il reale intento dei carnefici di distruggere “una parte” significativa del loro stesso gruppo nazionale. La “parte” eliminata, inoltre, non poteva essere distinta in alcun modo dai suoi carnefici, alimentando il sospetto che le vittime non costituissero né

---

<sup>899</sup> *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte V. par. 1. Il Team propose l'inserimento nella giurisdizione di crimini che sembravano “legally justifiable for inclusion”.

<sup>900</sup> *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte V.A.1, par. 2-3.

<sup>901</sup> “Specifically, in the case of the Buddhist monkhood, their intent is evidenced by the Khmer Rouge’s intensely hostile statements toward religion, and the monkhood in particular”. Cit. tratta dal *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte. V.a.1, par. 3

<sup>902</sup> *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte. V.a.1, par. 2

un gruppo etnico né un gruppo nazionale distinto. In sostanza, il *Panel* preferì deferire l'intera questione all'istituendo tribunale<sup>903</sup>.

Gli Esperti qualificarono invece la stragrande maggioranza delle atrocità dei Khmer Rossi come crimini contro l'umanità, nella fattispecie: atti di sterminio contro gli oppositori politici, riduzione ai lavori forzati, tortura e deportazioni coatte della popolazione urbana con il proposito di privilegiare quella rurale<sup>904</sup>.

La maggior parte dei crimini, secondo il Gruppo, era il frutto di una strategia governativa deliberata e ben conosciuta<sup>905</sup>; nei casi in cui tali atti furono commessi da individui isolati, il governo di Pol Pot impedì colpevolmente di reprimerli e punirli, acconsentendovi implicitamente<sup>906</sup>.

Passando in rassegna i crimini di guerra compiuti dall'esercito rivoluzionario di Pol Pot, il Gruppo di Esperti ravvisò diverse figure criminose qualificabili alla stregua di gravi violazioni all'art. 147 della quarta Convenzione di Ginevra<sup>907</sup> (che protegge i civili prigionieri del nemico o di un belligerante del quale non sono connazionali). Nell'ottica del *panel*, tuttavia, perseguire questi illeciti avrebbe reso necessario punire anche le atrocità dei soldati vietnamiti, distogliendo di fatto l'attenzione del tribunale dai soli reati dei Khmer Rossi<sup>908</sup>.

Lo stato del diritto internazionale umanitario esistente negli anni '70, impedì invece all'informale commissione di considerare come gravi crimini di guerra le atrocità poste in essere dai seguaci di Pol Pot nella soppressione della rivolta della Zona Orientale. L'unico articolo rilevante in questione era l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, ma è già stato accertato come le violazioni

---

<sup>903</sup> "However, wheter the Khmer Rouge committed genocide with respect to part of the Khmer national group turns on complex interpretive issues, especially concerning the Khmer Rouge's intent with respect to its non-minority-group victims. The Group does not take a position on this issue, but believes that any tribunal will have to address this question should Khmer Rouge officials be charged with genocide against the Khmer national group". *Rapporto del Gruppo di Esperti*, cit., parte. V.a.1, par. 4.

<sup>904</sup> *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte V.A.2, parr. 2-3.

<sup>905</sup> "As for mass or systematic nature of those acts, many of the acts appeared part of a deliberate, widely known governmental policy. At the same time, some have argued that many atrocities, especially those in outlying areas, lacked direction and amounted effectively to random cruelty". *Rapporto del Gruppo di Esperti*, cit. parte V.A.2, par. 3.

<sup>906</sup> *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte V.A.2, par. 3.

<sup>907</sup> Gli Esperti si riferirono in particolare ad omicidi volontari, tortura ed altri trattamenti disumani, imposizione deliberata di gravi sofferenze, deportazione illegale e distruzioni di proprietà. Alla stessa stregua furono considerati anche i massacri dei villaggi thailandesi.

*Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte V.A.3., par. 3.

<sup>908</sup> "As for war crimes, while the historical record clearly suggest their commission, the Group notes that, in establishing the International Tribunal for the former Yugoslavia, the United Nations has set the important precedent that war crimes prosecutions should not be limited to one side in a conflict. This principle would mean that, if war crimes were included in the jurisdiction of a court for Cambodia, it would have to include war crimes by persons from other States during the period of Democratic Kampuchea. For the reason discussed above, we believe this would divert the attention of the court from the bulk of the atrocities, and we thus believe war crimes should not be included". *Rapporto del Gruppo di Esperti*, cit. parte VIII.B.2, par. 3

del disposto contenuto nella norma non costituissero crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale esistente all'epoca<sup>909</sup>.

La politica di deportazione della popolazione in luoghi di lavoro disagiati, intrapresa con vigore dall'Organizzazione rivoluzionaria, spinse il Gruppo a consigliare l'inclusione nella giurisdizione della corte anche delle violazioni alla Convenzione Onu del 1930 sul Lavoro Forzato<sup>910</sup>.

Prove inconfutabili attestarono anche la commissione di atti di tortura nei confronti dei supposti nemici del regime. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti è entrata in vigore solamente il 26 giugno 1987<sup>911</sup>, tuttavia l'assunzione della tortura a crimine internazionale, secondo gli Esperti, risale al 1966, allorché nel Patto per i diritti civili e politici era stata inserita una norma che vietava espressamente il ricorso a tale pratica criminosa<sup>912</sup>. La Dichiarazione dell'Assemblea Generale del 1975, sulla Protezione di tutte le persone dalla tortura e da altri trattamenti e punizioni crudeli, inumani e degradanti<sup>913</sup>, adottata per *consensus*, confermò nell'ottica degli Esperti l'esistenza di una consuetudine di diritto internazionale in materia<sup>914</sup>, onde per cui anche il reato di tortura fu incluso nella giurisdizione del futuro tribunale per i Khmer Rossi.

L'organo presieduto dal giudice Stephen suggerì infine di inserire nella giurisdizione del futuro tribunale anche le violazioni dei Khmer Rossi alla legge cambogiana vigente nel 1975<sup>915</sup>. Il Gruppo

---

<sup>909</sup> Anche gli Esperti ricordarono come fu solo a partire dal caso Tadic, all'interno del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, che fu riconosciuta la nozione di criminalità nei conflitti interni. V. il *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte V.A.3., par. 4.

<sup>910</sup> La Convenzione del 1930 criminalizza il lavoro forzato che non si conforma a certe limitazioni di età, numero di giorni di lavoro, ore di lavoro, non trasferimento in aree pericolose per la salute e accesso alle cure mediche. Cfr. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte V.A.4., par. 2.

<sup>911</sup> La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. E' entrata in vigore internazionalmente il 26 giugno 1987. Il provvedimento di esecuzione italiano è stato dato con legge n. 498 del 3 novembre 1988, in G.U. n. 271 S.O. del 18 novembre 1988. Il deposito della ratifica italiana è avvenuto il 12 gennaio 1989 ed è stato comunicato in G.U. n. 93 del 21 aprile 1989. Ai sensi dell'articolo 21, par. 1 della Convenzione, l'Italia ha dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura a ricevere e considerare le comunicazioni di uno Stato parte, che pretendono che un altro Stato parte non stia rispettando i propri obblighi derivanti da questa Convenzione. Il testo della Convenzione è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, pp. 223-229.

<sup>912</sup> L'art 7 del Patto sui diritti civili e politici dispone che "nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico". Il testo dell'articolo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 224.

<sup>913</sup> La Dichiarazione definisce la tortura come ogni atto per mezzo del quale ogni severa afflizione o sofferenza, fisica o mentale, viene intenzionalmente inflitta da un pubblico ufficiale o con la sua istigazione, nei confronti di una persona con lo scopo di ottenere da lui o da una terza persona un'informazione o una confessione, punirlo per un atto che ha commesso o si sospetta che abbia commesso, o per intimidire lui o un'altra persona.

<sup>914</sup> V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte V.A.4., par. 3.

<sup>915</sup> Gli autori fecero espresso riferimento al Codice Penale del 1956, il quale, pur non menzionando espressamente i crimini internazionali, punisce però i più gravi reati quali l'omicidio, la tortura, lo stupro, l'arresto e la detenzione arbitrari, gli attacchi contro la religione e altri abusi perpetrati dalle autorità di governo. V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte V.1.B., par. 1-2.

condivise la posizione espressa tre anni prima da Ratner in merito alle due opzioni pratiche per abrogare o rendere inapplicabili le norme sulla prescrizione dei crimini previste nel Codice Penale cambogiano del 1956<sup>916</sup>.

### *5.1.3 Le possibili opzioni per un nuovo Tribunale penale*

Il Gruppo di esperti dedicò la maggior parte del suo impegno nel valutare le possibili opzioni per una futura azione penale nei confronti dei *leaders* del disciolto *Communist Party of Kampuchea*. Le alternative considerate furono cinque: un tribunale istituito dalla legge cambogiana, un tribunale creato dalle Nazioni Unite; un tribunale cambogiano amministrato dalle Nazioni Unite, attraverso un accordo bilaterale tra le Nazioni Unite e la Cambogia; un tribunale internazionale creato per mezzo di un Trattato multilaterale; l'istituzione di più processi in Stati diversi dalla Cambogia in base al principio della giurisdizione universale.

La creazione di un tribunale istituito dalla legge cambogiana sarebbe stata certamente la scelta meno onerosa per le Nazioni Unite<sup>917</sup>. Alcuni elementi indussero però gli Esperti a scartare decisamente tale ipotesi. Essi condivisero le riserve espresse dai giuristi in merito al cattivo funzionamento del sistema giudiziario cambogiano<sup>918</sup> e allo stato precario delle regole di procedura vigenti. Gli Esperti evidenziarono come il sistema giudiziario cambogiano presentasse tre gravi carenze per poter essere definito equo, effettivo ed imparziale: un quadro incompetente di giudici, avvocati ed investigatori; un'infrastruttura inadeguata; la mancanza di una cultura di rispetto per il giusto processo<sup>919</sup>.

Gli Esperti si chiesero, allora, se l'intervento delle Nazioni Unite in un tribunale istituito dal Parlamento cambogiano, avrebbe potuto porre rimedio alle inadeguatezze del sistema giudiziario nazionale. Essi ipotizzarono in *primis* il supporto finanziario da parte dell'organizzazione stessa e dei governi stranieri all'intero procedimento, al fine di formare avvocati preparati e di fornire edifici decorosi da adibire alle corti. Si ravvisò, nondimeno, come tutte le forme di supporto finanziario

---

<sup>916</sup> La prima strategia consiste nell'estendere o addirittura eliminare completamente i termini di prescrizione, compito che dovrebbe spettare al legislatore nazionale. Nella seconda ipotesi, la corte o il legislatore possono dichiarare inapplicabile il normale statuto delle limitazioni per il periodo in cui le possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria erano pressoché impossibili. Sul punto, si rimanda alla pertinente analisi condotta nel quarto capitolo.

<sup>917</sup> Questa opzione è esplorata nel *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.A.

<sup>918</sup> *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.A.2, parr. 1-5.

sarebbero state inidonee a fronteggiare le indebite forme di pressione politica esercitate sul personale coinvolto, onde per cui l'opzione fu rapidamente accantonata<sup>920</sup>.

Neppure la presenza di funzionari delle Nazioni Unite all'interno di un tribunale misto (composto da giudici cambogiani e internazionali in numero paritario), secondo gli Esperti, avrebbe potuto migliorare significativamente la qualità del procedimento. Un'attenta valutazione della situazione politica locale li spinse pertanto a scartare anche questa alternativa, in quanto sarebbero rimaste intatte le possibilità per Hun Sen di esercitare indebite interferenze nella stesura dello Statuto organico della corte e sul comportamento di investigatori, giudici e pubblici ministeri cambogiani<sup>921</sup>.

La terza proposta presa in considerazione fu la creazione di un Tribunale ibrido, istituito dalla legge cambogiana ma soggetto al controllo operativo delle Nazioni Unite<sup>922</sup>. In tale ipotesi, la nascita del tribunale sarebbe stata subordinata all'approvazione di due atti distinti. In primo luogo, le Nazioni Unite, attraverso il Segretario Generale, avrebbero dovuto concludere un accordo internazionale con la Cambogia che disciplinasse lo *status* legale del tribunale e gli obblighi reciproci delle parti contraenti. In seguito, sarebbe spettato al Parlamento cambogiano l'adozione di una legge istitutiva del tribunale che avrebbe recepito i termini dell'accordo raggiunto in precedenza<sup>923</sup>.

Secondo gli Esperti, l'assunzione da parte delle Nazioni Unite di alcune funzioni decisive nel procedimento (in particolare la scelta di giudici e procuratori, il luogo di detenzione di imputati e condannati, la protezione del personale e dei testimoni) avrebbe potuto assicurarne il buon

---

<sup>919</sup> "It is the opinion of the Group that the Cambodian judiciary presently lacks three key criteria for a fair and effective judiciary: a trained cadre of judges, lawyers, and investigators; adequate infrastructure; and a culture of respect for due process". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.A.2

<sup>920</sup> "As to financial support, the Group believes that such support could overcome some of the obstacles noted above, e.g., by providing for the construction of acceptable physical facilities for trials; by paying judges, prosecutors and investigators enough to make bribery less likely; by offering competent defense attorneys to the accused; and by allowing for the sophisticated investigative techniques so important when the evidence is as old as it is in this case. Nevertheless, money alone cannot overcome the key impediment above, namely the susceptibility of all persons involved in the process to political pressure". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.A.3, par. 6.

<sup>921</sup> In questo caso, come sottolineano gli Esperti, "The possibilities for undue influence are manifold, including in the content of the organic statute of the court and its subsequent implementation, and the role of Cambodians in position on the bench and on prosecutorial, defense and investigative staffs. A Cambodian court and prosecutorial system, even with significant international personnel, would still need the Government's permission to undertake most of its tasks and could lose independence at critical junctures". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.A.3, par.7. Per commenti, si rinvia a RATNER, *The United Nations Group of Experts for Cambodia*, p. 951.

<sup>922</sup> Questa ipotesi è descritta dettagliatamente nel *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.C.

<sup>923</sup> "The establishment of such a tribunal would be done through two simultaneous legal undertakings. First, the United Nations, through the Secretary General, would enter into an international agreement with Cambodian government establishing the legal status of the tribunal, the obligations of the United Nations and the obligations of Cambodia". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.C, par. 2.

funzionamento<sup>924</sup>. Una simile corte non aveva precedenti, ma il fondamento giuridico della sua istituzione e delle sue decisioni sarebbe stato difficilmente oppugnabile<sup>925</sup>. Inoltre, la proposta sembrava combinare i vantaggi di un tribunale indipendente, istituito dalle Nazioni Unite, con l'interesse dei cambogiani ad un processo imparziale condotto all'interno delle corti domestiche. Nonostante questa serie di vantaggi, gli Esperti passarono in rassegna i limiti insiti nell'opzione e conclusero sconsigliando anche la creazione del tribunale amministrato dalle Nazioni Unite<sup>926</sup>. Essi sottolinearono il pericolo che l'esecutivo cambogiano potesse ritardare la stesura della legge organica e la conclusione delle trattative, rinviando in tal modo l'inizio del procedimento. Il reperimento di fondi attraverso contributi volontari, inoltre, avrebbe rappresentato un'incognita e la remunerazione complessiva del personale avrebbe rischiato di diventare alquanto onerosa<sup>927</sup>. Da ultimo, anche in questa ipotesi il *Cambodian People Party* sarebbe stato comunque in grado d'ostacolare i processi più scomodi, impedendo così l'autonomia del sistema nelle sue fasi cruciali<sup>928</sup>.

Gli Esperti caldeggiarono infine l'istituzione di un nuovo tribunale *ad hoc* da parte delle Nazioni Unite. Le ragioni della loro decisione andavano ricercate nella speditezza del procedimento, nella possibilità di assicurare l'esercizio imparziale della giustizia e nella grande competenza in materia acquisita dai funzionari delle Nazioni Unite<sup>929</sup>; essi sapevano nondimeno che questa scelta sarebbe stata accolta con freddezza dagli Stati della comunità internazionale restii ad affrontare un nuovo gravoso impegno finanziario<sup>930</sup>.

Il Gruppo di esperti non entrò nel merito del dibattito sulla legittimità dell'istituzione dei due tribunali *ad hoc* da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>931</sup>, limitandosi a suggerire la creazione di un tribunale analogo anche per la Cambogia<sup>932</sup>. Stephen, Lallah e Ratner

---

<sup>924</sup> V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.C, par. 3.

<sup>925</sup> Accordi simili, come ricordano gli Esperti, avevano portato alla creazione dell'Istituto dell'Asia e dell'estremo Oriente per la prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori, nonché dell'Istituto Latino-Americano per la prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori. V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.C, par. 4.

<sup>926</sup> Cfr. in particolare il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.C, par. 6.

<sup>927</sup> *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.C, par. 7.

<sup>928</sup> Gli stessi Esperti, tuttavia, collocarono questa possibilità come la seconda in ordine di preferenza. V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.C., par. 9.

<sup>929</sup> Per il pertinente riferimento bibliografico, cfr. il *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte VIII.C, par. 9.

<sup>930</sup> La possibile istituzione da parte delle Nazioni Unite di un nuovo tribunale *ad hoc* è esplorata nella parte VIII.B del *Rapporto del Gruppo d'esperti*.

<sup>931</sup> Sull'argomento, si rinvia in particolare alla nota 177 del quarto capitolo, in cui si espongono le diverse posizioni della dottrina e degli organi delle Nazioni Unite.

<sup>932</sup> "The second option the Group considered is the establishment of an *ad hoc* international tribunal by the United Nations. After careful evaluation (...) it is this option that the Group strongly recommends". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.B.1, par. 1.

sottolinearono come la persistente impunità dei Khmer Rossi costituisse ancora una minaccia alla pace della regione, e come assicurare i criminali alla giustizia fosse nell'interesse superiore dell'umanità<sup>933</sup>.

Il principio della giurisdizione universale applicabile nei confronti degli autori di crimini di diritto cogente indusse infine gli Esperti a considerare anche l'ipotesi di processi ai Khmer Rossi istruiti in Stati diversi dalla Cambogia<sup>934</sup>. La legislazione di alcuni di loro (ad esempio Belgio e Canada), infatti, incorpora direttamente il principio della giurisdizione universale e consente di processare gli autori dei crimini indipendentemente dai criteri tradizionali per l'esercizio dell'azione penale.

Tuttavia, dopo un'attenta analisi, il Gruppo di esperti scartò anche questa ipotesi, sottolineando come la responsabilità per l'intero procedimento dovesse essere affidata congiuntamente alla Cambogia e all'intera comunità internazionale<sup>935</sup>. L'istituzione di un procedimento al di fuori della Cambogia o un'ipotesi diversa dal tribunale internazionale, al contrario, avrebbe privato di significato il contenuto pratico del messaggio indirizzato ai Khmer con la punizione degli autori degli eccidi.

#### **5.1.4 La struttura e l'ubicazione del tribunale**

Gli Esperti maturarono, infine, la decisione di dar vita a un tribunale *ad hoc* ricalcante la struttura delle esistenti corti cambogiane<sup>936</sup>. L'inclusione di giudici khmer all'interno delle camere fu scartata, in ragione delle indebite pressioni cui avrebbero rischiato di essere sottoposti<sup>937</sup>.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale da adibire alla corte, il Gruppo consigliò di eleggere il Procuratore del Tribunale per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda anche come primo Procuratore del nuovo tribunale<sup>938</sup>. Gli Esperti si espressero, però, in favore della nomina di un

---

<sup>933</sup> *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.B.1, par. 2-3. Questo a dispetto del fatto che, come sottolinearono gli Esperti, il problema dei rifugiati era generalmente stato risolto e non c'erano serie tensioni tra la Cambogia e i paesi confinanti dovute al problema dei Khmer Rossi.

<sup>934</sup> Cfr. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.E.

<sup>935</sup> “We do not (...) recommend the use of such States' judiciaries as the primary arena for trials because we believe that the responsibility for such trials rests with the Cambodian Government and the full international community”. *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.E, par. 1.

<sup>936</sup> V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.B.3

<sup>937</sup> Dalla lettura del Rapporto traspare chiaramente come la decisione del Gruppo in relazione all'esclusione dei giudici cambogiani sia stata particolarmente sofferta. Gli Esperti erano consapevoli degli svantaggi connessi alla nomina di una corte interamente straniera, tuttavia rimasero come l'esigenza di assicurare un equo processo attraverso l'esclusione dei giudici cambogiani dovesse oltrepassare qualsiasi considerazione. Cfr. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VIII.B.3, par. 6.

<sup>938</sup> “While the heavy workload of the current prosecutorial staff of the International Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda would not permit simply adding a new set of prosecutions to their

vice-pubblico ministero cambogiano, in grado di condurre con risolutezza le indagini: essi non dubitavano dell'esistenza di pubblici ministeri cambogiani in grado di assumere la qualifica di primo Procuratore, ma sottolineavano come l'assunzione di tale carica li avrebbe sottoposti alle consuete forme di intimidazione<sup>939</sup>.

Con riferimento alla possibile ubicazione del futuro Tribunale internazionale, l'informale Commissione passò in rassegna tre opzioni. Un procedimento in Cambogia, secondo gli Esperti, avrebbe conseguito l'obiettivo di meglio focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle responsabilità dei colpevoli, rafforzando il ruolo del diritto e incoraggiando di conseguenza il processo di riconciliazione nazionale. Gli Esperti temevano, tuttavia, che persino il funzionamento di un Tribunale Internazionale con sede in Cambogia avrebbe potuto essere minato a causa delle interferenze subite da inquirenti, pubblici ministeri e giudici. Per garantire la sicurezza del procedimento, inoltre, le Nazioni Unite avrebbero dovuto assumere un numero elevato di guardie del corpo per il personale del tribunale e per i testimoni, con inevitabile aggravio di spese<sup>940</sup>.

Gli Esperti valutarono conveniente dal punto di vista finanziario la proposta di ubicare il tribunale all'Aja, senonché tale collocazione era troppo lontana dal luogo delle atrocità per potere avere un impatto diretto sulla popolazione cambogiana e sulla sua *leadership* politica.

Fu deciso, infine, per la collocazione del tribunale internazionale in una città situata in Asia, nella regione del Pacifico, oppure in Oceania (ad esempio, Singapore, le Filippine o una delle città australiane). Un tribunale in quest'area – a detta degli Esperti – avrebbe mantenuto nei cambogiani il senso che il processo si stesse svolgendo nella loro parte di mondo, e non nella distante Europa<sup>941</sup>. Questo avrebbe permesso loro di seguire attentamente il procedimento e, allo stesso tempo, il luogo sarebbe stato isolato dalle pressioni del governo di Hun Sen.

---

*responsibility, sharing of expertise is more likely if the new staff reports to the same person*". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.B.3, par. 7.

<sup>939</sup> "It is worth noting that our recommendation precludes the choice of a Cambodian Prosecutor (...), a decision that is absolutely essential in order to insulate (him) from the political pressure noted above and provide (him) with the independence to indict and try persons as they see fit in the best interest of justice and national reconciliation". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.B.3, par. 9.

<sup>940</sup> *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit. parte VIII.B.4, par. 3.

<sup>941</sup> "The Group's ultimate conclusion, after its review of the above options, is that the best location for the United Nations tribunal would be a city in a State situated somewhere in the Asia-Pacific region. A tribunal in such a city would preserve for Cambodians in the sense that trials were taking place in their own part of the world and not, for instance, in distant Europe, and would enable Cambodians to follow them closely". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VIII.B.4, par. 8.



### 5.1.5 *Il principio ratione personae e la custodia degli imputati*

Stephen, Lallah e Ratner, al momento della loro investitura, non sapevano ancora precisamente quale tipo di processo sarebbe stato maggiormente gradito ai cittadini cambogiani. Il senso di giustizia che animava i delegati imponeva il rispetto dell'opinione pubblica locale, perché le atrocità erano state commesse in Cambogia, nei confronti di uomini che ne pagavano ancora le dolorose conseguenze<sup>942</sup>.

Il resoconto degli Esperti offrì un'analisi politica della situazione in atto, nella quale si constatò la confusione dei cambogiani circa il reale stato dei fatti. In particolare, alcuni temi erano particolarmente scottanti e dibattuti, tra i quali: le relazioni tra i partiti politici e i Khmer Rossi, la paura dei processi tra alcuni esponenti della fazione al potere e la possibile tensione originata da un simile procedimento penale all'interno della Nazione.

La maggioranza dei cittadini intervistati espresse il desiderio che solo i *leaders* politici dei Khmer Rossi fossero sottoposti a processo. L'opinione pubblica locale rifiutò quindi di prendere in considerazione il caso dei quadri politici e militari inferiori, ancorché direttamente implicati nella commissione dei crimini più efferati<sup>943</sup>. La popolazione locale era consapevole del rischio di condurre processi su larga scala, impossibili dal punto di vista pratico nonché in grado di intaccare il processo di riconciliazione nazionale.

Sul primo aspetto, gli Esperti concordarono con le idee manifestate dai khmer e considerarono un'incriminazione poco selettiva logisticamente e finanziariamente impossibile. Dall'altro lato, essi non furono persuasi dalle voci che sottolineavano come i processi fossero destabilizzanti in sé<sup>944</sup> e raccomandarono, dunque, al futuro tribunale di convenire in giudizio anche gli esponenti di secondo piano della guerriglia direttamente coinvolti negli eccidi<sup>945</sup>.

---

<sup>942</sup> Cfr. in particolare il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VII.A.

<sup>943</sup> “Of the persons with whom the Group met, the great majority suggested that only “leaders” of the Khmer Rouge form the targets of investigation, and not low-level cadre, even though those cadre were the persons who actually committed various atrocities”. *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VII.A, par. 2.

<sup>944</sup> Il *panel* di Esperti riconobbe nondimeno l'opportunità di strutturare i processi in modo tale da sostenere la riconciliazione nazionale. Cfr. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VII.A, par. 5.

<sup>945</sup> “(...) The Group recommends that any tribunal focus upon those persons most responsible for the most serious violations of human rights during the reign of Democratic Kampuchea. This would include senior leaders with responsibility over the abuses as well as those at lower level who are directly implicated in the most serious atrocities”. Citazione tratta dal *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VII.A, par. 9.

Alcuni pubblici funzionari suggerirono agli Esperti di raccomandare l'incriminazione solamente per i Khmer Rossi che non si erano ancora arresi al governo. Nell'ottica del Gruppo, al contrario, i beneficiari di amnistie non meritavano di sottrarsi all'azione penale esercitata dal Procuratore del futuro tribunale<sup>946</sup>. L'alto senso di giustizia che animava i componenti del *panel* ispirò questa decisa presa di posizione, tanto più che quasi tutti gli elementi di spicco della guerriglia erano già stati reintegrati nell'esercito nazionale<sup>947</sup>.

La reale possibilità di processare i *leaders* dei Khmer Rossi sollevava questioni complesse, implicanti considerazioni di natura politica e giuridica. Per quanto il governo cambogiano avesse dichiarato a più riprese di voler punire i seguaci di Pol Pot, all'alba del febbraio del 1999 nessun elemento di spicco della guerriglia era ancora stato arrestato. I cittadini cambogiani sapevano che i responsabili degli eccidi risiedevano indisturbati nell'area di confine tra Cambogia e Thailandia<sup>948</sup>.

La possibilità di arrestare i criminali residenti in Cambogia in vista del processo, secondo gli Esperti, risiedeva nella capacità e nella volontà del governo cambogiano di procedere in tal senso. La maggior parte degli indiziati non avrebbe potuto opporsi a una decisa azione di polizia, mancando della protezione di uomini armati. Coloro che invece si erano opposti militarmente al governo fino a un periodo recente, come Ta Mok, rischiavano di essere abbandonati dai precedenti sostenitori. Questo spinse l'informale Commissione a concludere affermando la piena capacità del governo di Hun Sen di catturare i carnefici. Il fatto che nessuno dei sospettati fosse tenuto in custodia sembrava riflettere una scelta ben precisa dell'esecutivo cambogiano, piuttosto che una situazione al di fuori del suo controllo<sup>949</sup>.

Sotto il profilo giuridico, la consegna alle corti cambogiane dei Khmer Rossi rifugiatisi in Thailandia si prospettava assai difficoltosa, in mancanza di un trattato di estradizione vigente tra i due Paesi<sup>950</sup>.

---

<sup>946</sup> Sul punto, cfr. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VII.A, par. 6-7-8.

<sup>947</sup> A titolo puramente indicativo, gli Esperti suggerirono di indagare un numero di persone compreso tra venti e trenta, a prescindere dall'ampio potere discrezionale da attribuire in materia al Procuratore. "We do not wish to offer a numerical limit on the number of such persons who could be targets of investigation. It is, nonetheless, the sense of the Group from its consultations and research that the number of persons to be tried might well be in the range of some 20 to 30". *Rapporto del Gruppo di esperti*, cit., parte VII.A, par. 9.

<sup>948</sup> Nel momento in cui il Rapporto fu redatto, appariva poco chiara solo l'ubicazione dell'irriducibile Ta Mok. V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VII.B, par. 1.

<sup>949</sup> V. il *Rapporto del Gruppo di esperti*, parte VII.C. Il Team legale ricordò sarcasticamente che il governo cambogiano, invece di procedere alla cattura dei Khmer Rossi di spicco, ne aveva addirittura ricevuti tre a Phnom Penh nel dicembre del 1998.

<sup>950</sup> In realtà Cambogia e Thailandia avevano concluso un trattato di estradizione nel 1998, che però non è ancora stato ratificato. V. il *Rapporto del Gruppo di Esperti*, parte VII.D. Con la firma degli Accordi di Parigi del 1991, peraltro, i firmatari si erano assunti l'obbligo di "promote and encourage respect for and observance of human rights and

Il Vice-Ministro degli Esteri di Bangkok, Sukhumbhand Paribatra, assicurò gli Esperti circa l'intento del suo Paese di collaborare con le autorità cambogiane nell'extradizione dei criminali, dietro esplicita richiesta del governo di Phnom Penh. La sua autorevole presa di posizione non poteva cancellare, però, la mancata ratifica di un trattato di estradizione tra i due Paesi a tutto il 1998<sup>951</sup>.

Nell'ipotesi di tribunali internazionali, istituiti dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, è già stato invece rilevato<sup>952</sup> come l'obbligo degli Stati a collaborare nella consegna dei criminali alla corte trascenda la mancata esistenza di accordi di estradizione. Gli Stati che non ottemperano alle risoluzioni del Consiglio rischiano pertanto di essere sottoposti a sanzioni da parte del medesimo organo<sup>953</sup>.

---

*fundamental freedoms in Cambodia as embodied in the relevant international instruments in order, in particular, to prevent the recurrence of human rights abuses*". Questo indubbiamente implicava il dovere di sostenere gli sforzi per assicurare i Khmer Rossi alla giustizia, come affermato dagli stessi esperti.

<sup>951</sup> Esiste tuttavia un interessante precedente riguardo un'extradizione accordata per il reato di genocidio, in mancanza di un trattato tra gli Stati. Nel luglio del 1996, la autorità indiane hanno riconsegnato in Ruanda Froduald Karamira per complicità in genocidio, considerando l'extradizione un obbligo imposto dall'articolo 7 della Convenzione contro il genocidio del 1948. L'episodio è particolarmente interessante, perché il Tribunale *ad hoc* per il Ruanda aveva tentato di esercitare la giurisdizione, in virtù del potere di *primacy* di cui è titolare. Il Ruanda reiterò nella richiesta di estradizione e alla fine il Procuratore del Tribunale Internazionale lasciò cadere la sua richiesta. Karamira fu processato dalle corti nazionali nel gennaio del 1997 e condannato a morte. Il suo appello fu respinto e, il 22 aprile 1998, Karamira fu giustiziato in pubblico da un plotone di esecuzione all'interno di uno stadio di calcio. Il caso Karamira è rimasto però isolato nella pratica degli Stati. Nel febbraio dell'anno successivo, la Corte di Appello Centrale del Camerun ha infatti respinto un'analoga richiesta delle autorità ruandesi per Jean Bosco Bayaragwiza. La Corte ha sentenziato che il Ruanda non aveva presentato l'istanza attraverso i canali diplomatici appropriati, che la richiesta era una copia e non l'originale, che i crimini inseriti nella richiesta non erano crimini in base alla legge nazionale e che il Camerun non intendeva estradare individui verso Paesi che praticavano la pena di morte. Il Camerun, non ha aderito alla Convenzione sul genocidio, le cui disposizioni hanno, peraltro, assunto il rango di diritto consuetudinario. Per una disamina di entrambi i casi, si rimanda a SCHABAS, *Genocide in international law*, p. 411-2-3.

<sup>952</sup> Sull'argomento, si rimanda alle pagine 136-137 (extradizione davanti alle corti interne) e 162 (consegna degli imputati ai tribunali internazionali).

<sup>953</sup> Nel caso del Tribunale per l'ex-Jugoslavia, l'ordine o mandato di arresto, detenzione o trasferimento, è trasmesso allo Stato nel cui territorio si trova l'accusato. Detto Stato, ai sensi dell'articolo 29.2 dello Statuto della Corte (richiamato dalla regola 56) è obbligato a dare pronta ed effettiva esecuzione alla richiesta, arrestando l'individuo e provvedendo al suo trasferimento presso il Tribunale. L'articolo 58 aggiunge, inoltre, che l'obbligo di eseguire tali atti prevalga su qualsiasi impedimento che possa derivare dal diritto interno o a trattati di estradizione dello Stato interessato. Qualora lo Stato non dia seguito alla richiesta, è previsto, quale sanzione, che, tramite il Presidente, il Tribunale ne dia notizia al Consiglio di Sicurezza (regole 59 lettera B e 61 lett. E). Nell'ipotesi in cui, invece, lo Stato di trovi nell'impossibilità di eseguire l'atto ricevuto, evidentemente perché l'imputato è irreperibile, il Procuratore, compiuti inutilmente taluni "passi ulteriori" (come da regola 60), può sottoporre alla Corte l'atto di accusa e tutto il dossier, unitamente alla documentazione delle misure adottate per trovare l'imputato. La Corte, se valuta che vi siano fondati motivi per credere che l'accusato si sia macchiato di tutti o di alcuni dei crimini a lui ascritti, fa leggere l'atto di accusa al Procuratore, insieme ad un resoconto degli sforzi compiuti per eseguire l'arresto dell'accusato e tradurlo di fronte alla Corte. Quest'ultima disposizione configura così, per lo Stato che non abbia dato seguito all'ordine di cattura, un'ulteriore sanzione, consistente nel rendere palese e sottoporre alla pubblica opinione la mancata collaborazione con la Corte. Il meccanismo sanzionatorio del Tribunale è ben illustrato da Gabriella CARELLA nell'*op. cit.*, p. 506.

## 5.2 La fase delle trattative tra la Cambogia e le Nazioni Unite

La relazione del Gruppo di esperti ebbe un impatto differente sui diversi attori politici cambogiani. Mentre re Sihanouk si dimostrò da subito entusiasta di appoggiare l'ipotesi del tribunale internazionale istituito dalle Nazioni Unite, il governo di Phnom Penh vi si oppose invece con vigore. In una lettera del 3 Marzo 1999 indirizzata a Kofi Annan, Hun Sen asserì che un Tribunale *ad hoc* non avrebbe mai potuto nascere, a causa del sicuro veto opposto dalla Cina in seno al Consiglio di Sicurezza<sup>954</sup>. L'uomo forte di Phnom Penh dichiarò che ogni decisione per portare i Khmer Rossi di fronte alla giustizia avrebbe dovuto tenere conto della necessità cambogiana di proseguire nel processo di pace e riconciliazione nazionale; un procedimento condotto impropriamente, al contrario, avrebbe seminato il panico anche tra i quadri inferiori dei Khmer Rossi e condotto a una rinnovata guerra civile. Il governo cambogiano concluse sostenendo, inoltre, la piena competenza delle corti nazionali a condurre qualsiasi tipo di azione penale.

Solamente la riserva espressa circa il possibile veto della Cina poteva sembrare credibile, anche se in una simile eventualità, peraltro, gli Esperti avevano consigliato di istituire il Tribunale mediante una risoluzione dell'Assemblea Generale.

Le altre affermazioni di Hun Sen apparivano prive di ogni fondamento, in *primis* lo spettro di un ritorno alla guerra civile, visto lo stato di disarmo nel quale versavano gli accoliti di Ta Mok. L'impossibilità di condurre un equo processo in Cambogia era invece stata affermata a più riprese dagli organi delle Nazioni Unite e dalle più importanti organizzazioni umanitarie<sup>955</sup>.

Il 6 marzo 1999 l'esercito cambogiano catturò Ta Mok. Con l'arresto dell'ultimo capo della guerriglia, Hun Sen tentava di dimostrare due elementi alla comunità internazionale: l'impegno del governo a supportare il procedimento giudiziario e la capacità delle corti nazionali di processare autonomamente i Khmer Rossi<sup>956</sup>.

Ta Mok fu immediatamente tradotto di fronte al Tribunale Militare Cambogiano e incriminato dal Procuratore per aver violato la legge del 1994 (che rende automaticamente fuorilegge i Khmer

---

<sup>954</sup> La prima fase delle trattative tra il governo della Cambogia e le Nazioni Unite è sintetizzato da RATNER in *Group of experts*, p. 952.

<sup>955</sup> Sull'argomento, già più volte accennato, cfr. anche AMNESTY INTERNATIONAL, *Kingdom of Cambodia, No solution to impunity: the case of Ta Mok*, 22 aprile 1999.

<sup>956</sup> Questa tesi è espressa da George CHIGAS in *Defining justice*, p. 254.

Rossi) nonché per aver commesso numerosi reati di diritto comune<sup>957</sup>. Due mesi più tardi anche Kang Kek Ieu, alias Deuch o Duch, il direttore di Tuol Sleng fu catturato dall'esercito cambogiano<sup>958</sup> e immediatamente incriminato<sup>959</sup>.

Sul fronte delle trattative, la ferma opposizione del Governo Cambogiano alla proposta del Gruppo di esperti indebolì fortemente le speranze per un Tribunale istituito dalle Nazioni Unite.

La reazione cambogiana e il mancato supporto della comunità internazionale all'ipotesi individuata dal Gruppo, indussero il Segretario Generale a non raccomandare l'istituzione di un nuovo Tribunale *ad hoc*. Proprio gli Stati occidentali che avevano supportato la nascita del Tribunale internazionale erano così preoccupati dall'evolversi della situazione in Kosovo durante la primavera e l'estate del 1999, da non tentare più di persuadere la Cambogia ad accettare una simile corte.

Nel frattempo, la strategia del governo cambogiano di guadagnare il supporto della comunità internazionale dei finanziatori, conducendo un processo ai Khmer Rossi di fronte alle corti nazionali, proseguì senza sosta. Il governo cambogiano stava negoziando da una posizione di forza crescente e nel mese di agosto riuscì a ottenere dal Fondo Monetario Internazionale un nuovo prestito per il Paese di ottanta milioni di dollari<sup>960</sup>.

L'11 agosto 1999, appena in tempo per la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva prevista per Ta Mok (9 settembre), l'Assemblea Nazionale cambogiana approvò una nuova legge che estese il periodo di detenzione per gli imputati in attesa di giudizio per reati gravi da sei mesi a tre anni. La nuova legge non solo consentì di tenere Ta Mok e Duch in prigione, ma accrebbe i poteri del governo nei confronti dei Khmer Rossi che non riconoscessero la sua autorità<sup>961</sup>.

Contemporaneamente, il Segretariato delle Nazioni Unite iniziò a sviluppare piani per una corte cambogiana con partecipazione straniera, in particolare con giudici e pubblici ministeri nominati direttamente da Kofi Annan. Il piano in questione era già stato scartato dal Gruppo di Esperti, ma il

---

<sup>957</sup> Nessuna menzione era stata invece fatta al Decreto-legge n.1 del *People Republic of Kampuchea* (Prk) relativo al genocidio, a dispetto del fatto che il Decreto-legge n.2 sui crimini contro lo Stato è stato evocato come fonte delle incriminazioni.

<sup>958</sup> Pochi giorni prima della cattura, Duch aveva detto a Nate Thayer della *Far East Economic Review* che Nuon Chea gli aveva ordinato di uccidere gli stranieri a Tuol Sleng e bruciare i loro corpi con i pneumatici per non lasciare ossa. Un funzionario inglese del *Foreign Office* rimarcò come le confessioni di Duch enfaticassero la necessità per un tribunale internazionale "to bring those most responsible for the Khmer Rouge reign of terror to justice". V. CHIGAS, *Defining justice*, p. 254.

<sup>959</sup> V. BOYLE, *Quelle justice pour les Khmers Rouges?*, pp. 781 e 805.

<sup>960</sup> L'accordo fu concluso in cambio dell'impegno preso da parte del ministro delle Finanze cambogiano, Keat Chhon, a compiere azioni concrete per assicurare una migliore gestione degli aiuti umanitari e del patrimonio boschivo del Paese. Cfr. CHIGAS, *Defining justice*, p. 257.

<sup>961</sup> Il partito di opposizione Sam Rainsy Party dichiarò che temeva che la nuova legge potesse essere usata come pretesto per incarcerare gli oppositori politici. V. CHIGAS, *Defining justice*, pp. 256 e 264 (nota 18).

Segretario Generale lo riproponeva sia per venire incontro alle esigenze cambogiane sia perché nessuno Stato sembrava ancora interessato alla nascita di un nuovo tribunale *ad hoc*. Il governo di Hun Sen apprese ufficialmente della proposta all'inizio del mese di agosto del 1999.

Il 13 agosto, Phnom Penh aprì finalmente alle proposte delle Nazioni Unite, nominando una *task force* incaricata di condurre le trattative e presieduta dal ministro Sok An<sup>962</sup>.

La notevole distanza tra le due posizioni emerse però chiaramente durante le negoziazioni tra l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Legali (Ola), guidato da Ralph Zacklin, e la *task force* di Sok An. Gli incontri si protrassero dal 26 al 31 agosto e le due delegazioni si scambiarono differenti bozze sui rispettivi progetti di Tribunale, senza però giungere ad alcun accordo.

Le Nazioni Unite erano a favore dell'istituzione di una corte speciale all'interno delle corti cambogiane, composta prevalentemente da giudici stranieri e con un procuratore di nomina internazionale. Sull'altro fronte, la *Task Force* reiterò la sua insistenza per un processo condotto in Cambogia, istituito in base alla legge cambogiana e con una maggioranza di giudici e procuratori khmer<sup>963</sup>.

Alla fine del settembre successivo Hun Sen inferse un duro colpo ai negoziati. A margine della cinquantaquattresima sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu, l'uomo forte di Phnom Penh consegnò a Kofi Annan un documento nel quale si prospettavano le tre possibili opzioni per un coinvolgimento delle Nazioni Unite nel tribunale per i Khmer Rossi. Nel primo caso l'organizzazione avrebbe potuto fornire un *team* legale e partecipare al procedimento condotto nel sistema giudiziario cambogiano; nel secondo si sarebbe limitata a fornire un *team* legale; nel terzo si ipotizzava addirittura un ritiro completo dell'Onu dal tribunale. Peraltro, negli incontri tenuti con il Segretario Generale, Hun Sen affermò di propendere decisamente per la seconda ipotesi<sup>964</sup>.

Come prova dell'intento del governo cambogiano di condurre il processo senza indebite interferenze, Sok An annunciò contemporaneamente l'impegno della *task force* a ultimare il

---

<sup>962</sup> Sok An si esprime in favore di un processo condotto davanti alle corti cambogiane, ma con la gradita partecipazione di giudici ed esperti legali internazionali. La sua posizione è sintetizzata da CHIGAS in *Defining justice*, p. 256. V. anche CAMBODIAN GENOCIDE PROGRAM, *Chronology of a Khmer Rouge Tribunal, 1994-2001*, disponibile al sito Internet: [http://www.yale.edu/cgp/tribunal/chron\\_v3.htm](http://www.yale.edu/cgp/tribunal/chron_v3.htm).

<sup>963</sup> V. CHIGAS, *Defining justice*, p. 257. La strategia di Hun Sen era, peraltro, decisamente avversata da Sam Rainsy, il quale chiedeva a gran voce un processo controllato dalle Nazioni Unite. In questa delicata circostanza, Hun Sen trovava invece l'appoggio dell'antico rivale Norodom Ranariddh, il quale criticò aspramente Rainsy e reiterò la posizione del governo che la Cambogia aveva il diritto di nominare la maggioranza dei giudici per il processo.

<sup>964</sup> V. RATNER, *The Groups of experts*, p. 952 e CHIGAS, *Defining justice*, p. 257.

disegno di legge per l'istituzione del tribunale entro poche settimane, per poi passarlo al vaglio dell'Assemblea Nazionale, del Senato e del Consiglio Costituzionale<sup>965</sup>.

### *5.2.1 L'intervento degli Stati Uniti: la proposta per delle Extraordinary Chambers*

Alla partire dall'autunno del 1999, gli Stati Uniti si inserirono direttamente nelle trattative tra Hun Sen e le Nazioni Unite, come mediatori di accordi politici e fautori di un nuovo meccanismo legale per processare i Khmer Rossi.

L'iniziativa diplomatica statunitense aveva come obiettivo quello di esercitare pressioni sia sulle Nazioni Unite sia sulla Cambogia per fare accettare ad entrambe nuove formule di compromesso. La strategia degli Stati Uniti, in sostanza, consisteva nell'abbassare il carico di pretese delle Nazioni Unite, imponendo però al governo cambogiano di adeguarsi ai nuovi termini della trattativa.

Nell'ottobre del 1999, gli Stati Uniti intervennero nel processo di negoziazione, proponendo di istruire il processo ai Khmer Rossi di fronte a *Extraordinary Chambers* (Camere Straordinarie) innestate nel sistema giudiziario cambogiano. Così, la Corte di prima istanza sarebbe stata composta da tre giudici cambogiani e due internazionali e avrebbe potuto deliberare solo sulla base di una "supermaggioranza" computata sulla base di quattro voti concordi su cinque<sup>966</sup>.

Il principio della *supermajority*, ideato dal senatore democratico John Kerry, era assolutamente rivoluzionario nel contesto del diritto penale degli Stati, in cui in generale si prevede che le decisioni siano prese dai giudici a maggioranza semplice. La proposta statunitense sembrava temperare il desiderio di Hun Sen per una corte preminentemente cambogiana con l'interesse delle Nazioni Unite a svolgere un ruolo di primo piano nell'emanazione delle sentenze, attraverso la scelta di giudici titolari del potere di veto.

---

<sup>965</sup> CHIGAS, *Defining justice*, p. 257.

<sup>966</sup> Un criterio identico era previsto anche per i due gradi di giurisdizione di livello superiore (Corte d'Appello e Corte Suprema). Sul punto, cfr. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 132 e CHIGAS, *Defining justice*, p. 258.

Il governo cambogiano espresse il suo sostegno al principio della supermaggioranza, dimostrando un'apparente volontà di impegnarsi (sebbene con l'intento di guadagnare la fiducia della comunità dei finanziatori)<sup>967</sup>. Come primo segno tangibile di questa tendenza, la *Task Force* di Sok An produsse due mesi più tardi una bozza di legge per il tribunale che incorporava il concetto di supermaggioranza, ma assicurava ancora al governo abbastanza canali per poterne influenzare politicamente il procedimento<sup>968</sup>. Il progetto assicurava, infatti, l'impunità per tutti gli esponenti del *Cambodian People Party*, lasciava aperta la possibilità di processare solo certe personalità di alto profilo della *Democratic Kampuchea*, oltre a Duch, e garantiva il diritto di veto al pubblico ministero cambogiano nella scelta delle persone incriminabili. Particolari disposizioni prevedevano, inoltre, che tutti i giudici cambogiani fossero scelti dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo dominato dal partito di Hun Sen. La bozza attribuiva alle Nazioni Unite il compito di proporre i giudici stranieri, ma il Csm cambogiano godeva di pieno potere discrezionale nel rifiutarne le nomine<sup>969</sup>.

Anche gli articoli per la nomina di due co-pubblici ministeri, uno cambogiano e uno internazionale, davano il potere al Consiglio Superiore di eleggere il procuratore nazionale e di approvare la nomina di quello straniero. Un affronto alle Nazioni Unite consisteva nell'attribuire alle farraginose regole di procedura cambogiane il compito di regolamentare l'azione penale. La posizione del governo era altresì controversa sul tema delle amnistie, perché da un lato prometteva di non richiederne per coloro che erano già stati condannati, ma dall'altro mancava di una disposizione simile per i futuri imputati, oltre a non mettere in discussione la "grazia reale" accordata a Ieng Sary<sup>970</sup>.

---

<sup>967</sup> Ancora una volta la strategia di Hun Sen sembrò essere vincente, perché il 25 ottobre, il Fondo Monetario Internazionale rinnovò ufficialmente il programma prestito di 81,6 milioni di dollari inizialmente discusso in Agosto. Kong Vibol, Segretario di Stato per le finanze, disse che la ripresa dei prestiti indicava la soddisfazione del Fondo Monetario nei confronti delle riforme economiche intraprese dal governo cambogiano. Queste comprendevano la riduzione dell'inflazione all'interno del paese (dal 12,6% del 1997 al 4-5% nell'anno successivo), l'aumento della produzione di riso e soprattutto la diminuzione dei pubblici funzionari. La questione era particolarmente delicata per l'esercito, che da solo annoverava circa 148.000 uomini e assorbiva quasi metà del *budget* annuale del governo. Hun Sen rispose allo scetticismo emerso in proposito dai finanziatori annunciando di tagliare 55.000 uomini dall'esercito per trasferirli nei settori dell'educazione e della sanità. La mossa era propagandistica e si assistette al fenomeno dei cd. "soldati fantasma", tuttavia, il primo esponente del *Cambodian People Party* riuscì ancora una volta a convincere i finanziatori nel meeting di fine ottobre. Cfr. a tal proposito CHIGAS, *Defining justice*, pp. 258-9.

<sup>968</sup> Il contenuto della bozza di legge del 20 dicembre 1999 è descritto da HEDER in *Dealing with crimes against humanity*, pp. 132-3 e da CHIGAS in *Defining justice*, p. 261. La proposta di legge era stata redatta con l'aiuto di esperti legali dalla Francia, l'India e la Russia.

<sup>969</sup> Cfr. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 133 e CHIGAS, *Defining justice*, p. 261.

<sup>970</sup> L'ambiguità della bozza relazione al tema delle amnistie è rilevato da entrambi gli autori citati nella nota precedente.



Il progetto di legge cambogiano fu inviato all'Onu il 28 dicembre, con l'espressa richiesta di una pronta risposta da parte dell'organizzazione<sup>971</sup>.

La proposta cambogiana andava però ben al di là di quanto gli Stati Uniti erano disposti a concedere ed era molto lontana dagli *standards* previsti dall'Onu. Il 5 gennaio del 2000, Hans Corell, vice direttore dell'Ola, consegnò all'ambasciatore permanente della Cambogia presso le Nazioni Unite un documento confidenziale, un “*non paper*”, nel quale si evidenziavano le divergenze tra le posizioni esistenti<sup>972</sup>.

Corell biasimò le modalità di reclutamento del personale delle camere straordinarie contenute nella bozza di legge e intimò al governo cambogiano a rispettare le prerogative del Segretario Generale nella nomina del pubblico ministero straniero, schierandosi apertamente contro la politica di incriminazioni troppo selettive prevista nella proposta cambogiana.

Nel “*non paper*”, i funzionari le Nazioni Unite ribadirono a chiare lettere come il primo passo da percorrere nell'istituire un Tribunale internazionale non fosse il passaggio della legge che disciplinasse il suo funzionamento all'interno dello Stato, ma un accordo tra le due parti che sancisse in modo vincolante gli obblighi reciproci. Detto accordo, essendo conforme agli *standards* internazionali di responsabilità ed equità del processo, sarebbe stato poi stato incorporato nella legge nazionale istitutiva del tribunale, sulla scorta di quanto già preconizzato dal Gruppo di Esperti<sup>973</sup>.

Ancora una volta, però, la posizione di Hun Sen impedì il concreto progredire dei negoziati. Egli, infatti, costrinse il Consiglio dei Ministri ad approvare immediatamente la bozza di legge di dicembre e bloccò una proposta di Sok An che intendeva mettere al corrente il Parlamento sulle affermazioni dell'Ola<sup>974</sup>.

La reazione del premier cambogiano provocò l'ira degli Stati Uniti, che accentuarono la pressione diplomatica, inducendo Hun Sen ad addivenire a più miti consigli. Il 14 gennaio, l'esecutivo di

---

<sup>971</sup> Il 23 dicembre, il Segretario Generale rispose al primo progetto di legge in una lettera indirizzata al governo cambogiano. Dopo aver ricevuto la risposta delle Nazioni Unite, Sok An annunciò che le Nazioni Unite avevano manifestato la propria scelta per la seconda delle tre opzioni prospettate da Hun Sen nel meeting a New York del settembre 1999 (semplice fornitura di un team legale senza prendere parte attivamente nel procedimento). V. CHIGAS, *Defining justice*, p. 261.

<sup>972</sup> *Non Paper on Khmer Rouge Trial*, Documento delle Nazioni Unite dell'8 febbraio 2000. V. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 133 e CHIGAS, *Defining justice*, pp. 261-2

<sup>973</sup> La presa di posizione di Corell in questa circostanza condizionò l'esito delle trattative successive, perché il governo cambogiano non fu mai in grado di predisporre una legge sul funzionamento del tribunale pienamente conforme ai memorandum d'intesa proposti dalle Nazioni Unite. Per il pertinente riferimento bibliografico, cfr. ancora la nota precedente.

Phnom Penh emendò la proposta di legge del dicembre precedente, permettendo la partecipazione di un pubblico ministero internazionale indipendente accanto a quello cambogiano<sup>975</sup>.

L'ingerenza degli Stati Uniti nei negoziati scatenò, tuttavia, la reazione delle Organizzazioni non governative a tutela dei diritti umani presenti in Cambogia, che, spinte dall'assoluta mancanza di fede nell'indipendenza ed equità del sistema giudiziario, reclamarono a gran voce un controllo pressoché totale delle Nazioni Unite sul procedimento penale<sup>976</sup>.

Alla fine di gennaio, Hun Sen fece propria la tattica adottata poi con tenacia per tutto il 2000, consistente nel rifiutare di firmare ogni accordo con le Nazioni Unite prima dell'approvazione della legge interna istitutiva del Tribunale.

Sul fronte delle Nazioni Unite, la posizione del Segretario Generale Kofi Annan rimase per lungo tempo ancorata alla strenua ricerca del più alto grado di controllo dell'organizzazione sull'intero procedimento. In una lettera indirizzata a Hun Sen l'8 febbraio del 2000, Annan richiese una corte libera da interferenze di ogni tipo, con una maggioranza di giudici internazionali nominati dalle Nazioni Unite, nonché un Pubblico Ministero internazionale libero di incriminare autonomamente<sup>977</sup>.

Hun Sen ebbe gioco facile nel ribattere che le Nazioni Unite stavano chiedendo molto di più di quanto auspicato dai diplomatici di Stati Uniti, Francia, Cina e Russia. Annan non poté fare altro che lasciar cadere la sua insistenza per una maggioranza di giudici internazionali e per l'applicazione di *standards* procedurali internazionali<sup>978</sup>. La posizione del Segretario Generale rimase nondimeno inflessibile sul tema delle amnistie e sulla libertà di azione per il Pubblico Ministero nominato dalle Nazioni Unite.

L'abbassamento del carico delle pretese da parte delle Nazioni Unite consentì l'invio a Phnom Penh di una nuova delegazione della massima organizzazione internazionale per trattare con il governo di

---

<sup>974</sup> In tale occasione, Hun Sen ha rifiutato un invito delle Nazioni Unite a proseguire le discussioni sul tribunale a New York il 7 gennaio. Sul punto, cfr. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 133

<sup>975</sup> La novità era stata anticipata l'11 gennaio al Primo Ministro del Giappone Keizo Obuchi, in visita ufficiale in Cambogia. Durante la sua visita, il premier giapponese esprime il suo sostegno per le diverse riforme cambogiane e accordò al paese un prestito di 18 milioni di dollari. Cfr. CHIGAS, *Defining justice*, p. 262.

<sup>976</sup> HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 133. Sul fronte dei possibili imputati, un portavoce di Ieng Sary (in una pubblica udienza organizzata il 27 gennaio a Battambang) ha paventato lo spettro della guerra civile se ai Khmer Rossi che si erano arresi al governo non fosse stato permesso di evitare il processo. Al forum, che era stato organizzato dal *Cambodian group center for social development*, avevano partecipato oltre cento persone, inclusi alcuni quadri di medio rango dei Khmer Rossi. Cfr. CHIGAS, *Defining justice*, p. 262.

<sup>977</sup> Il Segretario Generale si è altresì soffermato sul tema delle amnistie e ha ammonito il governo cambogiano a non onorare la "grazia reale" concessa a Ieng Sary. Vedi la *Letter from Kofi Annan to Hun Sen*, documento delle Nazioni Unite dell'8 febbraio 2000.

Hun Sen. Il *Team* era guidato da Hans Corell e da Charles Tharoor, stretto collaboratore del Segretario Generale<sup>979</sup>.

In incontri serrati con la *Task Force* di Hun Sen, la delegazione Corell-Tharoor si offrì di ritirare la richiesta dell'Onu per una preminenza di giudici internazionali e di accettare la formula della "supermaggioranza". In cambio, i due rappresentanti pretesero l'accettazione da parte dell'esecutivo cambogiano di un procuratore internazionale in grado di emettere ordini di arresto non soggetti a veto, oltre che l'impegno personale di Hun Sen ad arrestare tutti gli indiziati e a revocare le amnistie concesse nel passato.

Mentre sul ultimo punto le delegazioni giunsero ad un accordo soddisfacente<sup>980</sup>, la posizione sul tema dei pubblici ministeri e delle amnistie rimase distante. Nonostante le estenuanti trattative, i negoziati si conclusero ancora una volta con una fumata nera.

Gli Stati Uniti tentarono per l'ennesima volta di rompere l'*impasse* diplomatico, sottolineando come l'unica questione in sospeso riguardasse il superamento del veto opponibile dal Pubblico Ministero cambogiano agli ordini di cattura emessi dall'omologo straniero. Per appianare concretamente le divergenze, il senatore John Kerry indicò una credibile via d'uscita nella creazione di un *panel* di arbitrato, incaricato di risolvere le dispute tra i due procuratori e operante secondo il consolidato principio della *supermajority*<sup>981</sup>.

Tuttavia, le Nazioni Unite e gli esperti di diritti umani accolsero questa formula con scetticismo, ritenendola incoerente con i principi di legalità<sup>982</sup>.

## 5.2.2 Il primo tentativo di Memorandum d'Intesa

---

<sup>978</sup> *The Secretary General briefing to the Security Council on visit to Southeast Asia*, documento Onu del 29 febbraio 2000

<sup>979</sup> Intervista di Stephen Heder del 9 agosto 2000 con un alto funzionario delle Nazioni Unite. V. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 135.

<sup>980</sup> Le Nazioni Unite hanno accettato la promessa della *Task Force* per un formale impegno del governo ad arrestare gli imputati, ai sensi di un accordo internazionale da concludere nell'immediato seguito con l'organizzazione stessa. V. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 135.

<sup>981</sup> Kerry ha proposto in particolare la creazione di un organo composto da tre giudici cambogiani e due internazionali, entrambi appartenenti alle Camere Straordinarie per i Khmer Rossi. Cfr. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, pp. 135-136.

<sup>982</sup> L'Ambasciatore statunitense presso la Cambogia, Kent Wiedemann, rilevò infatti che la soluzione potesse ben adattarsi alla particolare situazione nazionale cambogiana. V. l'intervista dell'Ambasciatore Ken Wiedemann, Phnom Penh Post, 28 Aprile-11 maggio 2000, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.phnompenhpost.com>.

Alla fine Hun Sen dichiarò di accettare il *panel* per la risoluzione delle controversie tra pubblici ministeri, a patto però che le Nazioni Unite lasciassero cadere nel vuoto tutte le altre domande.

Visti i progressi compiuti sul piano negoziale, le Nazioni Unite inoltrarono il 18 aprile alla Cambogia un progetto di Memorandum d'Intesa bilaterale nel quale, oltre alla proposta per una "camera di arbitrato pre-processo", erano contenute le ultime richieste negoziali da parte dell'organizzazione<sup>983</sup>.

I precetti contenuti negli articoli di cooperazione confermavano davvero fino a che punto le Nazioni Unite avevano già concesso o erano preparate a concedere a Hun Sen pur di vedere finalmente nascere in Cambogia una sorta di tribunale speciale. Il progetto di Memorandum prevedeva infatti la nascita di nuove camere penali per i Khmer Rossi, da considerare "straordinarie" all'interno del sistema giudiziario cambogiano. L'articolo 10 sanciva espressamente l'utilizzo da parte delle corti delle regole sostanziali di procedura cambogiane, temperato dalla previsione che giudici e pubblici ministeri potessero tenere come riferimento ("*to seek guidance*") i corrispondenti *standards* internazionali<sup>984</sup>. Inoltre, la clausola della responsabilità personale introdotta nel preambolo del Memorandum del 18 aprile era estremamente restrittiva, in quanto limitava l'azione penale solamente nei confronti dei più alti gerarchi della *Democratic Kampuchea*<sup>985</sup>. Essa garantiva automaticamente l'impunità sia agli ufficiali di grado inferiore che avevano commesso crimini efferati, sia ai più alti funzionari responsabili per reati meno gravi.

La posizione delle Nazioni Unite rimaneva tuttavia inflessibile con riferimento alla nomina dei giudici e al problema delle amnistie. Mentre l'art. 2 del Memorandum attribuiva al Segretario Generale il potere di nominare personalmente tutti i giudici e pubblici ministeri internazionali, l'art. 9 richiamava ancora una volta Hun Sen a garantire che né le amnistie per coloro che erano già stati condannati né il perdono accordato a Ieng Sary ostacolassero il corso della giustizia<sup>986</sup>.

---

<sup>983</sup> *Draft Memorandum of Understanding between the United Nations and the Royal Government of Cambodia*, disponibile al sito Internet: [http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou\\_v3.htm](http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou_v3.htm). Per commenti, si rinvia a HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 136.

<sup>984</sup> L'articolo 10 del progettato Memorandum d'Intesa sancisce espressamente che: "*The procedures shall be in accordance with Cambodian law. If necessary, guidance may also be sought in procedural rules established at the international level*".

<sup>985</sup> Nel preambolo degli Articoli di cooperazione si legge infatti che il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il Primo Ministro della Cambogia si sono accordati per l'istituzione di una corte cambogiana incaricata di "*prosecute senior leaders*".

<sup>986</sup> L'articolo 9 del Memorandum d'Intesa sancisce che: "*The Parties agree that there shall be no amnesty for the crime of genocide. An amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the chambers shall not be a bar for prosecution*".

All'interno della divisione legale Onu e nelle principali organizzazioni umanitarie crebbe il sospetto e l'apprensione circa il grado d'estensione fino al quale le Nazioni Unite si erano spinte, in termini negoziali, per compiacere sia gli Stati Uniti sia Hun Sen. Tuttavia ciò non era ancora considerato soddisfacente da parte del premier cambogiano.

Gli Stati Uniti, esasperati dalla reticenza del governo asiatico, fissarono il termine del 15 gennaio 2001 per la stipulazione degli Articoli di cooperazione con l'Onu e il passaggio della legge all'interno della Cambogia. Su questo punto, Hun Sen ha ribattuto puntualmente di non poter influenzare l'iter legislativo in Parlamento<sup>987</sup>.

Incuranti dell'atteggiamento ostruzionistico tenuto da Hun Sen, le Nazioni Unite tentarono con ogni mezzo di proseguire i negoziati. Hans Corell tornò a Phnom Penh il 5 luglio, per raggiungere finalmente il consenso necessario a stipulare il sospirato Memorandum d'Intesa<sup>988</sup>.

La pressione diplomatica della comunità internazionale nei confronti della Cambogia aumentò costantemente, tanto che, all'inizio di novembre, una risoluzione dell'Assemblea Generale patrocinata dagli Stati Uniti intimò a Hun Sen di velocizzare il passaggio della legislazione domestica, in linea con quanto domandato dalle Nazioni Unite in luglio<sup>989</sup>.

Furono però ancora gli Stati Uniti, decisi questa volta ad andare fino in fondo, a far sentire una volta per tutte ad Hun Sen il peso del proprio ruolo di superpotenza economica. Nel novembre 2000 il senatore Kerry tornò per la terza volta in Cambogia, deciso a subordinare i futuri aiuti congressuali statunitensi a una sincera politica di collaborazione da parte del governo cambogiano nel procedimento ai Khmer Rossi.

### **5.3 L'adozione della "Legge" del 2 gennaio 2001 da parte dell'Assemblea Nazionale: un'analisi critica**

Le dure parole di Kerry costrinsero Hun Sen a ritornare sui suoi passi. Dopo aver dichiarato a più riprese di non poter influenzare l'iter legislativo in Parlamento, il Primo Ministro cambogiano

---

<sup>987</sup> Per supportare la sua posizione, Hun Sen ha ricordato che, per quanto le Nazioni Unite si fossero impegnate a non mettere in stato d'accusa alcun membro del *Cambodian People Party*, egli si trovava a fronteggiare l'opposizione all'interno del partito di coloro che si sentivano maggiormente minacciati. La sua affermazione sembrava però trovare solo parziale riscontro nella realtà in quanto coloro che si opponevano alla nascita del tribunale rappresentavano solo una trascurabile minoranza. Così HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 137. L'opinione pubblica interna ha preso progressivamente coscienza delle bugie di Hun Sen, tuttavia la paura della repressione ha impedito alla popolazione di manifestare pubblico dissenso; solo il partito di Sam Rainsy gli si è schierato apertamente contro, sfidandolo a tenere un referendum popolare sulla natura del tribunale.

<sup>988</sup> I documenti ufficiali delle negoziazioni furono portati alla luce solo tre mesi più tardi, come ricorda HEDER in *Dealing with crimes against humanity*, p. 137.

promise di far approvare la bozza istitutiva del Tribunale dall'Assemblea Nazionale entro i primi giorni del 2001. Il disegno di legge fu dibattuto dal primo ramo del Parlamento e approvato all'unanimità il 2 gennaio<sup>990</sup>.

E' interessante analizzare nel dettaglio la struttura delle Camere Straordinarie della Cambogia, così come previste dalla cosiddetta "Legge" del gennaio 2001 (in realtà non si può parlare di legge, non essendo stata ancora approvata dal Senato, dal Consiglio Costituzionale e promulgata dal Re), non solo perché il testo normativo contiene un innegabile potenziale innovativo dal punto di vista giuridico (in particolare il principio della "supermaggioranza", codificato in due ambiti diversi), ma anche per alcune discutibili prese di posizione del governo cambogiano.

Le Legge consta complessivamente di 47 articoli ripartiti in diciotto capitoli. Il testo legislativo si apre con la descrizione del suo scopo principale e si chiude con l'invito affinché essa entri in vigore nel più breve lasso di tempo possibile.

### *5.3.1 La competenza ratione persone e ratione temporis delle Extraordinary Chambers*

In base al primo articolo del provvedimento del 2 gennaio 2001, sono incriminabili solamente i più importanti *leaders* della *Democratic Kampuchea* e coloro che furono direttamente responsabili dei crimini commessi dal 17 aprile 1975 al 6 gennaio 1979. La norma non si discosta da quanto previsto nel mandato istitutivo del Gruppo di esperti.

### *5.3.2 La competenza ratione materiae*

In base al disposto di cui all'art 3 della Legge, i crimini di omicidio, tortura e persecuzioni religiose possono essere perseguiti come violazioni del Codice Penale cambogiano del 1956. Per permettere

---

<sup>989</sup> *Situation on Human Rights in Cambodia*, Documento dell'Assemblea Generale A/C.L.39.

<sup>990</sup> *Law on the establishment of the Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea*, adottata dall'Assemblea Nazionale cambogiana il 2 gennaio 2002 e disponibile al sito Internet: <http://www.derechos.org/human-rights/seasia/doc/krlaw.html>. Il partito di Sam Rainsy, per quanto non interamente concorde con la legge, ha espresso voto favorevole asserendo di non voler provocare ulteriori ritardi. V. HEDER, *Dealing with crimes against humanity*, p. 139.

che simili atrocità siano sanzionate, lo statuto delle limitazioni all'interno del Codice Penale cambogiano è stato appositamente esteso per ulteriori venti anni.

L'art 4 sancisce l'autorità delle *Extraordinary Chambers* a perseguire il crimine di genocidio in termini identici a quelli sanciti negli articoli 2 e 3 della Convenzione Onu del 1948. La norma lascia quindi alle Corti il potere discrezionale di accertare la commissione di un crimine parimenti negato in Cambogia da una parte della dottrina, sulla scorta di quanto consigliato dagli Esperti.

Le Camere Straordinarie hanno poi titolo per esercitare la giurisdizione anche sui crimini contro l'umanità. La definizione precisa di questa tipologia di reato, contenuta nell'art. 5 della Legge, ricalca fedelmente quella contenuta nel corrispondente art. 3 dello Statuto del Tribunale *ad hoc* per il Ruanda, che considera come crimini contro l'umanità i seguenti atti: assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, prigionia, tortura, stupro, persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi, altri atti disumani<sup>991</sup>.

Contrariamente a quanto suggerito dagli Esperti, l'art 6 attribuisce giurisdizione alle Camere Straordinarie nei confronti delle “*grave breaches*” alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Di fatto, tale decisione garantisce l'impunità agli abusi compiuti dai Khmer Rossi nel corso dei conflitti non internazionali.

L'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 1954 sulla Proprietà Culturale, fornisce lo *standard* minimo richiesto di protezione della stessa in ogni conflitto. La maggior parte della ricca eredità culturale della civiltà *Angkor* è stata distrutta durante il regno dei Khmer Rossi: in base all'articolo 7 del provvedimento, la Cambogia s'impegna a incriminare i principali responsabili delle violazioni alla Convenzione<sup>992</sup>.

E' il primo caso in cui violazioni alla Convenzione sulla proprietà culturale sono perseguibili sulla base del trattato stesso. Tali atti sono più spesso visti come violazioni di leggi o costumi di guerra,

---

<sup>991</sup> *Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda*, annesso nel documento delle Nazioni Unite S/RES/955. Il testo della norma citata nel testo è riportato in italiano da LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 481.

<sup>992</sup> L'art. 7 del provvedimento dispone testualmente che: “*The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all suspects responsible for the destruction of cultural property during armed conflict pursuant to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, and which were committed during the period from 1975 to 1979*”. E' importante ricordare che la Cambogia è Stato parte alla Convenzione sulla Proprietà Culturale, e ha ratificato il Primo Protocollo della stessa (siglato all'Aja nel 1954) il 12 ottobre 1961. Questi strumenti provvedono direttamente alla protezione della proprietà culturale in tempo di conflitto armato internazionale, ma contengono anche una tutela più limitata per gli stessi beni durante i conflitti non internazionali. Per commenti, si rinvia a LINTON, *Experiments in International Justice*, *12 Criminal Law Forum* 185, 2001, Kluwer Academic Publishers, disponibile al sito Internet: [www.jsmp.minihub.org/Reports/Lintoncrimlaw.pdf](http://www.jsmp.minihub.org/Reports/Lintoncrimlaw.pdf), pp. 196 ss.

come evidenziato dallo Statuto della Corte Penale Internazionale<sup>993</sup> e dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia<sup>994</sup>. Gli attacchi contro la proprietà culturale all'interno di un conflitto armato internazionale possono configurarsi anche come attacchi contro oggetti protetti e costituiscono una grave violazione alle Convenzioni di Ginevra, perseguibile in base all'art. 6 della Legge sulle Camere Straordinarie.

L'art. 8 della Legge prevede la possibilità di perseguire anche i reati contro il personale diplomatico e consolare, che sono oggetto di tutela da parte della Convenzione Onu del 1973 sulla Prevenzione e punizione dei crimini contro le persone internazionalmente protette. Il fatto che la Cambogia non ne sia Stato parte implica che il legislatore abbia ritenuto i precetti penali in essa contenuti, già nel 1975, come dotati di autonoma efficacia normativa in quanto ricognitivi del diritto internazionale consuetudinario<sup>995</sup>.

### *5.3.3 La nomina dei giudici e la composizione delle camere*

L'art. 11 della "Legge" prevede che tutti i giudici, nazionali ed internazionali, siano scelti in ultima istanza dal Consiglio Supremo della Magistratura, organo strettamente collegato con il partito di Hun Sen. Il Consiglio supremo elegge inoltre il Presidente di ciascuna delle Camere, che deve obbligatoriamente essere un cittadino cambogiano.

I giudici internazionali, in linea di principio, sono nominati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Nonostante l'art. 2 del progettato Memorandum d'Intesa attribuisca il diritto di designazione dei giudici internazionali al Segretario Generale, l'art. 46 del provvedimento del 2 gennaio 2001 consente al CSM cambogiano di eleggere giudici e pubblici ministeri proposti dai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite o scelti "*among other foreign legal personalities*", nel caso in cui

---

<sup>993</sup> L'art. 8.2.b)ix dello Statuto della Corte Penale Internazionale, considera per crimini di guerra anche il: "dirigere internazionalmente attacchi contro edifici dedicati a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici o umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti malati e feriti, purché non siano utilizzati a fini militari". Il testo dell'articolo è riportato da LUZZATTO e POCAR nell'*op. cit.*, p. 489.

<sup>994</sup> Ai sensi dell'articolo 3.d dello Statuto del Tribunale Internazionale per l'ex-Jugoslavia, la Corte si dichiara competente a giudicare come crimini di guerra anche: "il sequestro, la distruzione e il danneggiamento deliberato di edifici consacrati al culto, alla carità ed all'istruzione, alle arti ed alle scienze, di monumenti storici, opere d'arte ed opere di carattere scientifico". Il testo dell'articolo è riportato in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 475.

<sup>995</sup> I crimini contro l'umanità commessi dai Khmer Rossi nei confronti del personale diplomatico e consolare presente nel Paese, peraltro, non sono stati commessi né sistematicamente né con azioni ad ampio raggio. E' rimasto però accertato che le mogli del personale dell'ambasciata francese siano state rapite dopo la caduta di Phnom Penh e in seguito assassinate. Così LINTON, *Experiments in international justice*, p. 196.



i giudici internazionali siano “unable to continue sitting”<sup>996</sup>. La norma consente, pertanto, la prosecuzione del procedimento in caso di ritiro da parte delle Nazioni Unite.

La Camere Straordinarie ricalcano lo schema delle normali corti interne e, ai sensi dell’art 9, sono previsti tre gradi di giurisdizione. All’interno della *Trial Court*, che siede come corte di prima istanza, deliberano tre giudici cambogiani e due internazionali. La Corte d’Appello, che esercita un controllo di legittimità e di merito sull’operato della *Trial Court*, può essere adita, ai sensi dell’art. 36, dagli accusati, dalle vittime o dai Co-Pubblici Ministeri: assicurano il suo funzionamento quattro giudici cambogiani e tre internazionali. La Corte suprema si pronuncia invece sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dalla Corte di Appello ed opera un controllo sugli errori di fatto e di diritto commessi da quest’ultima: è composta da cinque giudici cambogiani e quattro internazionali.

Il principio rivoluzionario della “*Supermajority*” è codificato nell’art 11 del provvedimento ed è valido per tutti i gradi di giurisdizione. Laddove non sia possibile raggiungere l’unanimità, una decisione di colpevolezza o innocenza può essere presa sulla base di una maggioranza qualificata, che comprenda il voto di almeno un giudice internazionale.

### 5.3.4 *L’esercizio dell’attività investigativa e penale*

Tutte le incriminazioni all’interno delle Camere Straordinarie sono prerogativa esclusiva dei due pubblici ministeri, uno cambogiano e uno straniero. Il loro compito è di lavorare per preparare ed emettere gli atti di accusa nei confronti dei sospetti (art 16). Un giurista cambogiano e uno internazionale sono congiuntamente nominati nella veste di co-pubblici ministeri responsabili per la preparazione e l’emissione degli atti di cattura.

Il nodo posto dall’art. 5 del Memorandum d’Intesa sul numero complessivo dei pubblici ministeri è stato risolto in maniera ambigua dalla “Legge” cambogiana. L’art. 16 prevede la presenza di due pubblici ministeri con responsabilità congiunta e anche l’art. 18 parla di un pubblico ministero straniero competente ad apparire in tutti e tre i gradi della Camera Straordinaria, tuttavia il linguaggio degli art 17<sup>997</sup> e 21<sup>998</sup> suggerisce l’esistenza di due pubblici ministeri distinti per ciascun

---

<sup>996</sup> In base all’articolo 2 del Memorandum d’Intesa, il Segretario Generale predispose una lista di non più di 12 giudici internazionali, tra i quali il CSM cambogiano ne sceglie 9 per diventare giudici delle camere straordinarie.

<sup>997</sup> Ai sensi della norma citata: “*The Co-Prosecutors of the Trial Court shall have the right to appeal the verdict of the Extraordinary Chamber of the Trial Court. The Co-Prosecutor of the Appeals Court shall have the right to appeal the decision of the Extraordinary Chamber of the Appeals Court*”.

livello. In altre parole, le disposizioni in questione propendono per la scelta più dispersiva e onerosa.

L'art. 20 introduce un innovativo, quanto discusso, sistema per risolvere le prevedibili controversie che possono nascere tra i co-pubblici ministeri. In caso di disaccordo, infatti, l'incriminazione procede a meno che uno dei due pubblici ministeri richieda entro trenta giorni l'intervento di una Camera Pre-Processuale. Il *panel* è composto da cinque giudici (tre cambogiani e due internazionali) nominati con lo stesso criterio dei giudici processuali. Il principio della supermaggioranza permea anche l'operato di quest'organo, che può deliberare solo con il voto concorde di almeno quattro giudici. Il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata comporta la prosecuzione del procedimento<sup>999</sup>. La decisione del *panel* è inappellabile.

La figura dei giudici co-investigatori, prevista (oltre che nel Codice Penale Cambogiano del 1993) nel Memorandum d'Intesa all'art 4, viene disciplinata dagli articoli 23-28 della "Legge". Ai co-investigatori, uno cambogiano e uno internazionale, è affidato il compito di portare a termine congiuntamente la fase investigativa. Nell'esercizio della loro funzione, i due giudici hanno la possibilità di interrogare sospetti, vittime e testimoni, nonché raccogliere le prove seguendo le regole di procedura esistenti, ma possono tenere come riferimento le regole procedurali stabilite a livello internazionale. Nell'esercizio della loro funzione, i due giudici hanno diritto all'assistenza da parte del governo della Cambogia (art. 23), se tale assistenza può essere utile nella conduzione delle indagini.

I *co-investigating judges* sono nominati conformemente alle vigenti norme di procedura cambogiane e, oltre ad essere esperti nelle attività d'indagine, devono possedere i più alti requisiti di moralità, integrità e imparzialità. Sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non possono accettare o richiedere istruzioni dai governi o da altre fonti (art. 25). Il CSM cambogiano, come di consueto, elegge il giudice nazionale; sceglie inoltre il giudice internazionale tra i due candidati proposti dal Segretario Generale (art. 26). In caso di assenza dei co-investigatori è prevista la nomina di sostituti, eletti con le stesse modalità degli effettivi. Il *panel* di cinque giudici risolve anche le controversie che sorgono tra i giudici co-investigatori, in base al disposto di cui all'art. 23. All'interno del Paese, ci sono state numerose richieste per l'abolizione di questa carica: i suoi detrattori pensano che la sua esistenza contribuisca ad intralciare lo svolgimento dell'attività

---

<sup>998</sup> "All Co-Prosecutors under this law shall enjoy equal status and rank and the same terms and conditions of service according to each level of the Courts. Each Co-Prosecutor shall be appointed for the period of the proceedings".

<sup>999</sup> Ai sensi dell'art. 20.6 della Legge: "If there is no majority as required for a decision, the prosecution shall proceed".

investigativa, attraverso la riduzione dei poteri dei pubblici ministeri<sup>1000</sup>. Dal disposto del provvedimento, si evince che i giudici investigatori hanno il compito di investigare e i pubblici ministeri di preparare le incriminazioni ed esercitare l'azione penale. Non compare, tuttavia, alcuna norma di coordinamento tra le funzioni dei due organi, diversamente da quanto prevede il Codice di Procedura Penale del 1993<sup>1001</sup>. Questo potrebbe comportare notevoli ritardi nelle indagini, soprattutto nel caso in cui le controversie tra i membri dei due organi siano portate contemporaneamente di fronte alla Camera pre-processuale.

### 5.3.5 *Il personale amministrativo*

L'art. 13 della "Legge" prevede che i giudici siano assistiti da funzionari internazionali e cambogiani, secondo necessità. La norma dispone altresì che lo staff cambogiano e internazionale sia reclutato in proporzione al numero dei rispettivi giudici. La massima figura amministrativa della Camera Straordinaria è l'Amministratore della Corte: nominato dal governo della Cambogia per due anni, può essere rieletto. Il suo compito principale è di assumere i funzionari nazionali (con l'approvazione del voto favorevole dei giudici cambogiani della Corte), che sono nominati dal governo. Il Vice-Amministratore della Corte, scelto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, è invece responsabile per il reclutamento e l'amministrazione del personale internazionale. Egli compare, inoltre, nella veste di amministratore del Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite, principale finanziatore delle Camere Straordinarie.

### 5.3.6 *Il principio della responsabilità personale*

In tema di responsabilità penale personale, il provvedimento che istituisce le *Extraordinary Chambers* si conforma pienamente allo Statuto della Corte Penale Internazionale<sup>1002</sup>, includendo i

---

<sup>1000</sup> Cfr. la dichiarazione resa dai partecipanti del *Workshop* per la riforma dell'amministrazione della giustizia relativa alla Polizia in Cambogia, organizzata dal *Cambodian Defenders Project/HRLG* (CDP), disponibile nel sito: [http://www.c-r.org/acc\\_cam/intro.htm](http://www.c-r.org/acc_cam/intro.htm).

<sup>1001</sup> Su questo punto si rimanda, *supra*, alla pertinente analisi condotta nel quarto capitolo.

<sup>1002</sup> La necessaria condizione che il superiore eserciti effettivo controllo sui subordinati è un riflesso della posizione del diritto internazionale consuetudinario, così come esposto dalla *Trial Chamber* del Tribunale Internazionale *ad hoc* per la ex-Jugoslavia nel caso *Delalic*. V. in particolare *Prosecutor v. Delalic et al.*, *Trial Chamber* (Case No. 96), 16 novembre 1998, *Sentencing judgement*, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/celebici/trialc2/judgement/index.htm>. Nel paragrafo 378 della sentenza, i giudici hanno disposto testualmente che: "Accordingly, it is the Trial Chamber's view that, in order for the principle of superior responsibility

principi della responsabilità di comando, dell'ininfluenza della posizione ufficiale e dell'esclusione dell'esimente dell'ordine da parte di un superiore.

L'art. 29 dispone che chiunque abbia progettato, istigato, ordinato, commesso uno dei crimini inseriti nella giurisdizione del tribunale, oppure se ne sia reso complice, risponderà personalmente di tali atti. La posizione ufficiale o il rango della persona, ai sensi del secondo paragrafo della norma, non mitigano la pena da infliggere.

Il paragrafo successivo introduce la responsabilità personale del comandante nei confronti degli atti commessi dai sottoposti, secondo una definizione identica a quella contenuta nell'art. 28 dello Statuto della Corte Penale<sup>1003</sup>. La norma in questione ritiene i comandanti militari direttamente responsabili per il mancato esercizio dell'attività preventiva e repressiva nei confronti dei subordinati che compiono intenzionalmente crimini internazionali. L'art. 29 riafferma invece l'inesistenza dell'obbedienza agli ordini superiori come circostanza esimente<sup>1004</sup>.

### *5.3.7 Le questioni irrisolte: l'utilizzo delle regole procedurali e le amnistie*

Gli artt. 20, 23, 33 e 36 della "Legge" stabiliscono a più riprese che le regole di procedura applicabili all'intero procedimento sono quelle cambogiane. Il governo di Hun Sen ha cercato così di risolvere in suo favore il contenzioso con le Nazioni Unite che si stava trascinando dall'inizio dei negoziati. L'espressione è temperata, in tutti gli articoli citati, dalla generica previsione ai sensi della quale "*if necessary, guidance may be sought in procedural rules established at the international level*"; infatti il timore manifestato da tutti gli addetti ai lavori<sup>1005</sup> è che le disposizioni interne non offrirebbero adeguata protezione agli imputati in ambiti quali: l'accesso alle prove e ai documenti della Corte, il conferimento con gli avvocati e il diritto di controinterrogare i testimoni.

---

*to be applicable, it is necessary that the superior have effective control over the persons committing the underlying violations of international humanitarian law, in the sense of having the material ability to prevent and punish the commission of these offences. With the caveat that such authority can have a de facto as well as a de jure character, the Trial Chamber accordingly shares the view expressed by the International Law Commission that the doctrine of superior responsibility extends to civilian superiors only to the extent that they exercise a degree of control over their subordinates which is similar to that of military commanders*".

<sup>1003</sup> Cfr. l'intero testo dell'articolo 28 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, tradotto in italiano da LUZZATTO e POCAR nell'*op. cit.*, p. 496.

<sup>1004</sup> La norma non si sofferma peraltro sulla valenza dell'ordine del superiore come possibile circostanza attenuante.

<sup>1005</sup> HUMAN RIGHTS WATCH PRESS RELEASE, *Core Issues in Khmer Tribunal Law Unresolved*, 21 gennaio 2000.

Sorprendentemente, il provvedimento normativo sulle *Extraordinary Chambers* non contiene disposizioni concernenti le circostanze di esclusione dell'illiceità invocabili dal sospettato. In assenza di tali norme, è auspicabile che gli strumenti difensivi interni siano applicabili anche nel caso dei crimini internazionali.

Gli articoli dall'89 al 104 del Codice Penale Camogiano del 1956, in particolare, prevedono una serie di circostanze esimenti ed attenuanti, quali l'infermità mentale, la minore età, la forza maggiore, il ricorso all'autodifesa e l'ordine del superiore<sup>1006</sup>.

Il problema della amnistie è direttamente collegato alla scelta delle regole procedurali applicabili. Il fatto che la Legge del 2 gennaio 2001 taccia sulle condizioni esimenti concretamente invocabili dalla difesa, attribuisce un significato particolare in relazione alla valenza del principio del *ne bis in idem* all'interno delle Camere Straordinarie. In particolare, quantunque lo stato asiatico abbia ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, non vi è traccia di disposizioni che proteggano l'indagato dal subire un nuovo processo per un reato per il quale è già stato assolto o condannato con sentenza definitiva<sup>1007</sup>.

L'ipotesi è rilevante nel caso più volte accennato di Ieng Sary, condannato in circostanze controverse nel 1979 e graziato nel 1996 da re Sihanouk. Una disposizione simile all'articolo 20.3 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, sarebbe stata necessaria per risolvere in partenza il problema dei "processi show"<sup>1008</sup>.

Il terreno di scontro è tra l'art. 9 del progettato Memorandum d'Intesa e l'art. 40 della legge sulla Camera Straordinaria. Ai sensi della prima fonte citata: "*The Parties agree that there shall be no amnesty for the crime of genocide, crime against humanity and war crimes. (...) An amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the Chambers shall not be a bar to prosecution*". L'art. 40<sup>1009</sup> della "Legge" snatura fortemente l'assunto contenuto negli Articoli di cooperazione, non solo poiché manca d'indicare che il re della Cambogia avrebbe titolo per

---

<sup>1006</sup> Il ricorso a quest'ultima, però, come accennato in precedenza, è espressamente vietato dall'art. 29 della "Legge".

<sup>1007</sup> Confronta l'art 14.7 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966.

<sup>1008</sup> La norma dispone testualmente che: "Chiunque sia già stato giudicato da una diversa condotta criminosa punibile anche ai sensi degli articoli 6,7,8, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento avanti l'altra giurisdizione:a) mirava a sottrarre la persona alle sue responsabilità penali, sui crimini per i quali la Corte ha giurisdizione; b) in ogni caso non è stata condotta in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma in modo incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia". V. il testo dell'articolo in LUZZATTO e POCAR, *op. cit.*, p. 494. Per commenti, si rimanda al pertinente studio condotto nel quarto capitolo.

<sup>1009</sup> L'art. 40 della "Legge" del 2 gennaio 2001 recita testualmente che: "*The Royal Government of Cambodia shall not request an amnesty or pardon for any person who may be investigated for or convicted of crimes referred to in Articles*

concedere nuove amnistie ai sensi dei poteri che gli sono attribuiti dalla Costituzione, ma anche perché potrebbero essere approvate leggi successive in grado di proteggere persone dall'essere incriminate per mano di quella sulle Camere Straordinarie. L'articolo ignora inoltre la posizione di coloro che sono già stati perdonati e beneficiano di esistenti amnistie, come lo stesso Sary.

## 5.4 Il ritiro delle Nazioni Unite dal procedimento

Le Nazioni Unite hanno reagito con ostilità all'adozione del provvedimento da parte dell'Assemblea Nazionale cambogiana. Il 9 gennaio 2001, Hans Corell ha trasmesso un'irritata lettera al governo di Hun Sen, proponendo modifiche agli articoli 18 (nomina dei Procuratori) e 46 (sostituzione del personale straniero con funzionari cambogiani in caso di rifiuto o rinuncia dei primi) ed esprimendo vibranti rimostranze sulla trattazione della delicata tematica delle amnistie<sup>1010</sup>.

Nonostante le rimostranze della Divisione Legale delle Nazioni Unite, l'iter legislativo della bozza cambogiana è proseguito, passando il 15 gennaio attraverso l'approvazione unanime del testo da parte del Senato. Il 12 del mese seguente, però, un membro del Consiglio Costituzionale ha notato una "discrepanza tecnica" tra l'articolo 3 della stessa, che non esclude la pena di morte come massima sanzione, e il testo della Costituzione cambogiana, che al contrario l'ha abolita<sup>1011</sup>.

Il Consiglio ha quindi deciso di ritrasmettere il progetto di legge al Parlamento per apporre il necessario emendamento. Nei sei mesi successivi, la bozza emendata<sup>1012</sup> ha ottenuto il via libera in rapida successione da parte dell'Assemblea Nazionale (11 luglio), del Senato (23 luglio) e del Consiglio Costituzionale (7 agosto).

Durante questo lungo periodo, le Nazioni Unite hanno manifestato a più riprese di non voler riconoscere la legislazione istitutiva del tribunale, in mancanza della firma e ratifica dei sospirati Articoli di Cooperazione da parte del governo cambogiano<sup>1013</sup>.

---

3, 4, 5, 6, 7, and 8 of this law. An amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the Chambers shall not be a bar to prosecution" V.LINTON, *Experiments in International Justice*, pp. 198-9.

<sup>1010</sup> CAMBODIAN GENOCIDE PROGRAM, *Chronology of a Khmer Rouge Tribunal, 1994-2001*.

<sup>1011</sup> Per commenti, si rinvia a PENKET, *Cambodia clears the way for killing fields*, *Independent*, 8 agosto 2001.

<sup>1012</sup> Il governo cambogiano ha emendato la legge il 22 giugno del 2001, rimpiazzando il possibile ricorso alla pena di morte con l'ergastolo.

<sup>1013</sup> Il 30 giugno 2001, ad esempio, Hun Sen ha respinto in prima persona la domanda avanzata dalle Nazioni Unite per la firma dei sospirati Articoli di cooperazione, lamentando che l'organizzazione stesse tentando di imporre tutte le sue volontà al Paese asiatico. Nelle sue esatte parole: "It looks like the U.N. is forcing Cambodia to do whatever they want". L'affermazione del premier cambogiano è riportata in: *Cambodia rejects U.N. trial request*, *Associated Press*, 30 giugno 2001. La massima organizzazione governativa, peraltro, ha richiesto – in questo caso con successo – un identico comportamento all'esecutivo della Sierra Leone all'atto della nascita della *Special Court*, deputata a incriminare gli

Con la firma del testo definitivo da parte di re Sihanouk, avvenuta il 10 agosto, la legislazione sulle *Extraordinary Chambers* ha assunto forza di legge, mentre le posizioni dei negoziatori si sono ulteriormente radicalizzate. Dal lato della Cambogia, Sok An ha puntualizzato tre mesi più tardi che il Memorandum d'Intesa proposto dalle Nazioni Unite non potrebbe mai prevalere su una legge nazionale già promulgata, ma al massimo sarebbe utile a chiarirne certe sfumature di significato nelle sue parti oscure<sup>1014</sup>.

Questa presa di posizione è sembrata, agli occhi del Segretario Generale e della Divisione Legale Onu, definitiva e passibile di rappresentare un affronto all'intera organizzazione<sup>1015</sup>. L'8 gennaio del 2002, infatti, Kofi Annan ha impartito ad Hans Corell di annunciare il ritiro delle Nazioni Unite dal processo ai Khmer Rossi. Tra le motivazioni esposte, Corell ha lamentato soprattutto la mancanza di una genuina volontà politica del governo cambogiano nell'affrontare il procedimento legale, come si poteva evincere dallo scarso impegno mostrato nel corso dei negoziati<sup>1016</sup>. Il vicedirettore dell'Ola ha poi genericamente ricordato come la Legge, così concepita, non rispetterebbe gli *standards* internazionali di giustizia<sup>1017</sup>. Non è infine mancato il classico accenno alla possibilità, per il governo cambogiano, di predisporre nel futuro qualsiasi cambiamento conveniente alla legislazione del tribunale<sup>1018</sup>.

Sok An, com'era d'altronde prevedibile, ha espresso il suo personale rincrescimento per la decisione unilaterale del Segretario Generale. A suo parere, Corell avrebbe mancato di indicare le parti della legge cambogiana in contrasto con gli *standards* internazionali di giustizia applicabili ai

---

autori degli eccidi perpetrati nel Paese a partire dal 30 novembre 1996. A questo proposito, si veda l'*Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*. Per commenti, si rinvia a LINTON, *Experiments in international justice*, pp. 231 ss.

<sup>1014</sup> Il capo della *Task Force* cambogiana ha affermato precisamente che: "While the Articles of Cooperation (the Agreement) may clarify certain nuances in the Law, and elaborate certain details, it is not possible for them to modify, let alone prevail over a law that has just passed promulgated".

<sup>1015</sup> Nelle parole di Hans Corell: "The United Nations must take this as the final position of the Cambodian Government".

<sup>1016</sup> "Therefore, having carefully considered these concerns, the United Nations has concluded that the proceedings of the Extraordinary Chambers would not guarantee the international standards of justice required for the United Nations to continue to work towards their establishment and have decided, with regret, to end its participation in this process". Statement by the UN Legal Counsel Hans Corell at a press briefing at UN Headquarters in New York dell'8 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/News/dh/infocus/cambodia/corell-brief.htm>.

<sup>1017</sup> In una Conferenza Stampa dell'8 febbraio presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite, peraltro, Corell si è limitato a citare un solo esempio d'incompatibilità tra la Legge cambogiana e gli standards internazionali: l'impossibilità pratica per gli imputati di scegliersi un difensore di fiducia. V. il *Daily press briefing by the office of the spokesman for the Secretary General* dell'8 febbraio 2002, disponibile al sito Internet <http://www.un.org/News/briefings/docs/2002/db020802/doc.htm>.

<sup>1018</sup> Concordemente a Corell: "Reducing the agreement to the status of a technical, administrative document subordinate to the law would deprive it of its substantive role of ensuring that international standards of justice,

procedimenti penali<sup>1019</sup>. Ha poi respinto le accuse dell'organizzazione sulla mancata firma degli Articoli di Cooperazione<sup>1020</sup> e concluso auspicando la futura ripresa dei negoziati<sup>1021</sup>.

Nell'immediato seguito, anche i funzionari dei Paesi finanziatori del progetto, come il Giappone, l'Australia, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, hanno invitato Kofi Annan a tornare sui suoi passi. Richard Boucher, un portavoce della Casa Bianca, ha pubblicamente biasimato entrambe le parti per la scarsa flessibilità dimostrata nel condurre i negoziati<sup>1022</sup>.

Un plauso all'operato delle Nazioni Unite è giunto, invece, dalle principali organizzazioni umanitarie mondiali, da sempre poco inclini a supportare un procedimento nel quale gli obblighi della Cambogia non fossero codificati in un accordo vincolante<sup>1023</sup>.

In seguito alla rottura delle trattative, Hun Sen ha affermato a più riprese di voler proseguire autonomamente nell'impresa di processare i seguaci di Pol Pot<sup>1024</sup>, a dispetto delle riserve espresse in tal senso da alcuni autori<sup>1025</sup>. Tuttavia gli obiettivi delle possibili incriminazioni continuano a

---

*necessary for the continued participation of the United Nations, would be maintained in the operation of the Extraordinary Chambers*".

<sup>1019</sup> Government statement on the announcement of the UN pull-out out from negotiations on Khmer Rouge del 20 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: [http://www.ahrchk.net/news/mainfile.php/ahrnews\\_200202/2422](http://www.ahrchk.net/news/mainfile.php/ahrnews_200202/2422), in cui si legge che: "Firstly, a general assertion is made that Extraordinary Chambers 'as currently envisaged, would not guarantee...independence, impartiality and objectivity', and there is an abstract reference to 'international standards of justice' but Excellency Hans Corell does not provide a single instance in which the Law on the Extraordinary contradicts such standards".

<sup>1020</sup> "Neither is it correct to say (as in the Spokesman for the Secretary-General's words) that the Cambodian government has 'rejected the UN proposal' that the UN assistance 'will be governed by the agreement between the United Nations and Cambodia'. In fact this is precisely what we envisage to be the role for our Articles of Cooperation, as a normal basis for agreement on cooperation between a Member State and the United Nations". La frase è tratta dal Government statement on the announcement of the UN pull-out out from negotiations on Khmer Rouge del 20 febbraio 2002.

<sup>1021</sup> Sok An ha concluso la dichiarazione ufficiale nei seguenti termini: "(...) and we earnestly hope that the United Nations will be a part of this process".

<sup>1022</sup> Lo stesso Boucher si è detto speranzoso circa la futura ripresa dialogo tra le Nazioni Unite e il governo della Cambogia auspicando che: "We would hope that they would continue discussions". L'espressione è riportata da MYDANS in *U.N. ends Cambodia talks on trials for former Khmer Rouge*, New York Times, 9 febbraio 2002. Lo stesso Mydans ha criticato aspraemente la posizione della Divisione Legale delle Nazioni Unite, affermando che: "In playing this callous game, Corell showed little concern for the Cambodian people's desire for an internationally credible trial to achieve closure of their suffering. Cambodia cannot reasonably be asked to make more concessions. The onus should be on the U.N. Secretary General to stick to the bargain the U.N. struck with Cambodia in July 2000".

<sup>1023</sup> Cfr. in particolare AMNESTY INTERNATIONAL, *Cambodia: flawed trials in no one's best interests*, Asa Index 23/001/2002.

<sup>1024</sup> Nelle esatte parole di Hun Sen, rivolte alle Nazioni Unite: "If you are not taking part, we will proceed without the United Nations because when we toppled Pol Pot's genocidal regime, we did not have United Nations help at all". V. MYDANS, *U.N. and Cambodia talks*. Lo stesso Hun Sen ha poi causticamente aggiunto che: "I don't care if the foreigners participate or not, I am not the son of the U.N."

<sup>1025</sup> Secondo un'interessante osservazione dell'editorialista del quotidiano statunitense "The Age": "Despite the assurance of Cambodian Government that it will proceed with its own genocide trials, the abandonment of the process by the United Nations would almost certainly mean the surviving leaders of one of the most brutal regimes in history would go free". V. *Cambodia still waits for justice*, The Age, 13 febbraio 2002, articolo disponibile al sito Internet: <http://www.theage.com.au/opinion/2002/02/13/FFX8FYRKKXC.html>.



ridursi, a causa dell'inesorabile trascorrere del tempo e delle precarie condizioni di salute di alcuni di loro<sup>1026</sup>.

Il 22 febbraio, però, appena dodici giorni prima della decorrenza del nuovo termine triennale di carcerazione preventiva, Ta Mok è stato incriminato dal Procuratore del Tribunale Militare cambogiano per crimini contro l'umanità. In ragione del provvedimento, l'ultimo capo della guerriglia potrà restare in carcere per altri tre anni in attesa di processo.

L'evento, oltre a scatenare le prevedibili rimostranze da parte dei suoi legali<sup>1027</sup>, ha mostrato una volta di più come un rapido processo ai Khmer Rossi non rappresenti una priorità politica per l'attuale esecutivo di Phnom Penh.

Ciononostante, dietro le forti pressioni della Francia, del Giappone e dell'Australia, il 20 agosto Kofi Annan ha preso l'iniziativa di riaprire i negoziati, richiedendo un nuovo mandato da parte degli organi competenti delle Nazioni Unite (*"a savoir soit l'Assemblée générale soit le Conseil de sécurité"*<sup>1028</sup>). Come naturale conseguenza degli ultimi sviluppi, tre mesi più tardi la terza Commissione dell'Assemblea Generale ha adottato, a schiacciante maggioranza, il testo di un progetto di risoluzione, che attribuisce al Segretario Generale il compito di riprendere le trattative per le Camere Straordinarie sulla base della legge cambogiana del 10 agosto precedente<sup>1029</sup>.

I negoziati sono ripresi ufficialmente il 6 gennaio del 2003, condotti ancora una volta da Sok An e da Hans Corell, ma allo stato attuale non è stato ancora raggiunto alcun accordo.

## 5.5 La giustizia internazionale a un bivio: conclusioni

In Cambogia, a Timor Est e nella Sierra Leone, le Nazioni Unite hanno compiuto, dalla fine degli anni '90, sforzi significativi per dar vita a una nuova tipologia di tribunali, chiamati a processare gli autori di crimini internazionali. Si parla di *"internationalised domestic tribunals"* per definire corti speciali inserite nella struttura giudiziaria di una nazione (come nel caso delle Camere Straordinarie

---

<sup>1026</sup> In questo senso depone anche la morte del feroce Ke Pauk (storico comandante militare della zona Centro-Settentrionale), avvenuta il 15 febbraio 2002 per cause naturali. Per l'ultima interessante intervista a Ke Pauk, cfr. MYDANS, *As trials lag, death may save Khmer Rouge from justice*, *New York Times*, 19 febbraio 2002.

<sup>1027</sup> *"Ta Mok relatives, his lawyer (Ben Sumsamay) and supporters of the former Khmer Rouge have demanded his release saying his incarceration was unfair given that other remaining members of the Khmer Rouge Central Committee remain at large"*. V. *Khmer Rouge Military chief charged with crimes against humanity*, tratto da Yahoo News On-Line del 23 febbraio 2002 e disponibile all'interno del sito: [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com).

<sup>1028</sup> Per aggiornamenti sul proseguimento delle trattative in corso, si rinvia ai siti Internet: <http://cambodiatoday.bravepages.com/news.htm> e <http://www.pict-pcti.org>.

per la Cambogia o degli *special panels* di Timor Est) oppure istituite da un trattato e separate dalle struttura giudiziaria nazionale (l'esempio tipico è quello della *Special Court* per la Sierra Leone<sup>1030</sup>).

In ordine di tempo, l'esempio della Cambogia (corti a composizione mista) ha preceduto gli altri due, anche se solo gli *Special Panels* di Timor Est sono concretamente entrati in funzione. Di fatto, tanto in Cambogia quanto negli altri due Paesi, c'erano stati richiami persistenti per l'istituzione di nuovi tribunali *ad hoc* simili a quelli sorti in Ruanda ed ex-Jugoslavia, ma la comunità internazionale ne aveva impedito la nascita in quanto riluttante a sostenerne gli alti costi di funzionamento.

I tribunali domestici internazionalizzati incarnano, invece, una via di mezzo tra giurisdizioni nazionali e processi internazionali, perché contengono elementi di entrambi i tipi; devono essere riconosciuti come una forma di giustizia transitoria tra le tante esperibili per porre rimedio ai crimini del violento passato dei Paesi coinvolti<sup>1031</sup>.

Gli *special panels* di Timor Est rappresentano il più importante termine di paragone per le future Camere Straordinarie cambogiane. I nuovi organi giudiziari sono stati istituiti dalla *United Nations Transitional Administration in East Timor* (Untaet) per processare i responsabili delle atrocità perpetrate dall'esercito occupante indonesiano e da alcune unità paramilitari nell'ex-colonia portoghese. I *panels* godono di giurisdizione esclusiva per i crimini commessi dal 1 gennaio al 25

---

<sup>1029</sup> Documento delle Nazioni Unite A/C.3/57/L.70 del 13 novembre 2002, adottato con il voto di 123 Paesi favorevoli, zero contrari e 37 astenuti.

<sup>1030</sup> Attraverso la Risoluzione 1315 del 2000 (U.N. Doc. S/RES/1315/2000), il Consiglio di Sicurezza ha richiesto al Segretario Generale di avviare negoziati con la Sierra Leone in vista di concludere un accordo per la creazione di una corte speciale deputata a incriminare le atrocità compiute nel Paese a partire dalla rottura degli accordi di pace di Abidjan del novembre 1996 tra il governo legittimo e il *Revolutionary United Front* (Ruf). La comunità internazionale era, tuttavia, riluttante a istituire un altro tribunale *ad hoc* a causa dei suoi alti costi di funzionamento. Il 20 ottobre del 2000, il Segretario Generale ha riferito al Consiglio di Sicurezza dei suoi negoziati con il governo della Sierra Leone e accluso un progetto di statuto per la corte e un accordo con la Sierra Leone (*Report of the Secretary General on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*, documento delle Nazioni Unite S/2000/915). Il Consiglio di Sicurezza ha accolto la maggioranza delle proposte, ma ha suggerito diverse modifiche in relazione alla giurisdizione personale della Corte e al reperimento dei fondi (*Letter dated 22 December from the President of the Security Council addressed to the Secretary General*, documento delle Nazioni Unite S/2000/1234; *Letter dated 12 January 2001 from the Secretary General addressed to the President of the Security Council*, documento delle Nazioni Unite S/2001/40). Il 16 gennaio 2002, le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo con il governo della Sierra Leone per dare finalmente inizio al procedimento penale [S/RES/1389 (2002)]. In punto di fatto, l'attuale *Special Court* si presenta come un tribunale domestico internazionalizzato, separato dal sistema di giustizia criminale della Sierra Leone e amministrato congiuntamente dalle Nazioni Unite e dalla Sierra Leone. Per una trattazione esaustiva della tematica, cfr. LINTON, *Experiments in international justice*, p. 232.

<sup>1031</sup> Così LINTON, *Experiments in international justice*, pp. 242 ss.

ottobre 1999 (allorché l'Untaet ha posto fine alle violenze assumendo il controllo del territorio) e di giurisdizione concorrente per le atrocità risalenti ai ventiquattro anni precedenti<sup>1032</sup>.

Il loro operato, secondo l'opinione pressoché unanime dei giuristi e delle principali organizzazioni umanitarie, è tuttavia minato da alcune gravi carenze<sup>1033</sup>. Incorporando gran parte dello Statuto della Corte Penale Internazionale nel nuovo sistema, l'Untaet si è forse dimostrata troppo ambiziosa, tanto da legarsi a un procedimento complesso e di conseguenza costosissimo. E' stata inoltre constatata la difficoltà di assicurare alla giustizia i massimi responsabili degli eccidi, disponendo di risorse finanziarie minime e dello scarso supporto della comunità internazionale<sup>1034</sup>.

Numerosi rapporti hanno inoltre criticato la *leadership* dell'unità investigativa degli *special panels* (*Serious Crimes Unit*) per la cattiva gestione delle risorse e la sua supposta incapacità a resistere alle pressioni politiche<sup>1035</sup>.

---

<sup>1032</sup> V. In particolare le due parti sotto citate della Sezione 2 dell'*Untaet Regulation No. 2000/15 del 6 giugno 2000 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences*: "2.3 With regard to the serious criminal offences listed under Section 10.1 to (e) of UNTAET Regulation No. 2000/11 as specified in Sections 8 to 9 of the present regulation, the panel established within the District Court in Dili shall have exclusive jurisdiction only insofar as the offence was committed in period between 1 January 1999 and 25 October 1999. 2.4 The panels shall have jurisdiction in respect of crimes committed in East Timor prior to 25 October 1999 only insofar as the law on which the serious criminal offence is based is consistent with Section 3.1 of UNTAET Regulation No. 1999/1 or any other UNTAET Regulation". Durante i ventiquattro anni di occupazione di Timor Est da parte dell'esercito indonesiano, le forze di occupazione si sono confrontate con le forze locali di resistenza armata (riunite nel fronte del FALINTIL), impegnate in una lotta di liberazione nazionale. L'intensità delle ostilità è variata nel corso degli anni, con l'esercito indonesiano che è stato assistito da milizie interne e da altri gruppi paramilitari. V. LINTON, *Experiments in international justice*, p. 209.

<sup>1033</sup> Cfr. ad esempio LINTON, *Experiments in international justice*, p. 205, oltre alle fonti riportate nelle note successive.

<sup>1034</sup> Questo ha impedito, in particolare, l'approntamento di una strategia investigativa coerente ed efficace, tanto che le incriminazioni sono rimaste finora limitate ad elementi marginali dell'esercito indonesiano e delle unità paramilitari. Cfr. a questo proposito la *Petition for International Tribunal on East Timor*, disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.pcug.org.au/-wildwood/01maytribunalpetition.htm> laddove si rinviene che: "The judicial system in Timor Est has also failed to deliver justice to date. Investigations by the Serious Crimes Investigation Unit (Sciu) have been unacceptably slow. The Sciu initially concentrated on a select few cases and major atrocities, such as that committed at the Suai church compound on 6 September 1999, where dozen were murdered, had not been properly investigated. There are persistent reports that the Sciu's work is severely hampered by problems relating to a lack of resources, management conflicts, poor communications, the lack of clear politics guidelines, and reluctance to expose the systematic nature of the 1999 violence". Cfr. anche LINTON, *Experiments in international justice*, pp. 205-6.

<sup>1035</sup> V. l'opinione di Charles Scheiner, riportata da Suzannah LINTON in *Experiments in international justice*, p. 206: "The unit is inadequately funded and staffed, and plagued with mismanagement and incompetence which leads many to doubt its seriousness of purpose...The under-resourced judicial system is fraught with problems...The SCU seems oblivious to systematic military execution of the 1999 destruction, failing to develop cases or obtain Indonesian cooperation against Indonesian military officers". Le deficienze del sistema sono state riscontrate anche dal Consiglio di Sicurezza, durante una missione intrapresa a Timor Est nel novembre del 2000, come documentato nel *Report of the Security Council Mission to East Timor and Indonesia*, documento delle Nazioni Unite S/2000/1105. Nell'estendere il mandato dell'Untaet fino al 31 gennaio 2002, lo stesso organo ha sottolineato la necessità di migliorare gli aspetti legati all'amministrazione della giustizia, con un occhio di riguardo per la punizione delle aberranti atrocità del 1999. Nell'estendere il mandato dell'Untaet fino al 31 gennaio 2002, lo stesso organo ha sottolineato la necessità di migliorare gli aspetti legati all'amministrazione della giustizia, con un occhio di riguardo per la punizione delle aberranti atrocità del 1999. A questo proposito, si veda il documento delle Nazioni Unite S/RES/1338 (2001), par. 8.

Ciò non toglie che l'esperienza di Timor Est possa servire da lezione per quanti, in Cambogia e nel mondo, si battono da quasi un quarto di secolo per la punizione dei Khmer Rossi.

Secondo una prospettiva prettamente giuridica, si può condividere la posizione di quanti argomentano che il sostegno delle Nazioni Unite ai tribunali domestici internazionalizzati debba essere subordinato al rispetto dell'equo processo<sup>1036</sup>.

Al lato pratico, sembra invece che la tutela dei diritti umani nel mondo e il legittimo interesse dei cambogiani a vedere fatta giustizia siano (almeno per ora) gli unici sconfitti dalla perdurante impunità di cui godono gli esponenti di spicco dei Khmer Rossi. Quasi tutti gli Stati che contano nel contesto della comunità internazionale, anche se spesso in tempi diversi, hanno concorso nell'arco di un ventennio ad impedire che personalità dello stampo di Pol Pot e dei suoi seguaci si assumessero le proprie responsabilità.

In tempi più recenti, mentre la comunità internazionale – anche se con la rilevante eccezione della Cina – tenta di riabilitarsi per gli “errori” commessi in Cambogia nel passato, attraverso la ricerca di un processo imparziale ai vertici del *Communist Party of Kampuchea*, la nascita delle Camere Straordinarie continua ad essere ostacolata dall'uomo che ha contribuito più di tutti alla loro sconfitta e successiva emarginazione politica: Samdech Hun Sen.

Con l'inevitabile trascorrere degli anni una credibile ricerca della verità per il dramma occorso nella *Democratic Kampuchea* diventa sempre più difficile e improbabile. Quanti si sono arresi al governo, come Ieng Sary, Nuon Chea e Khieu Samphan, conducono addirittura un'esistenza lussuosa con l'esplicito beneplacito del governo di Phnom Penh.

Dimenticare il passato e contribuire alla riconciliazione nazionale sembra essere l'unico proposito dell'uomo forte di Phnom Penh, ma non ci può essere pace senza giustizia. Le dolorose ferite all'interno della società khmer non potranno mai essere rimarginate fintanto che le barbarie del passato rimarranno impunte.

Forse non è ancora troppo tardi per intervenire: anche se gli anziani superstiti della guerriglia si stanno avviando verso una morte tranquilla, l'accertamento veritiero delle loro responsabilità è ancora possibile e potrebbe scrivere la parola “fine” all'incubo che tormenta i cambogiani da un'intera generazione.

---

<sup>1036</sup> Suzannah Linton afferma a questo proposito che: “*There must be no compromise on due process or judicial impartiality and integrity. Clearly, United Nations involvement will legitimise any ventures providing tainted justice and it must therefore reject options that are not feasible and must not support any enterprises that are unlikely to meet the minimal standards of justice. With its own reputation and that of principles it represents at stake, the United*

---

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace

[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

---

---

*Nations cannot afford to be involved in failed experiments in international justice". LINTON, Experiments in international justice, cit., p. 242.*

## BIBLIOGRAFIA

### Monografie

AAVV., *International criminal tribunal for Rwanda: reports of orders, decisions and judgements 1995-97*, Bruylant, Bruxelles, 2000.

BASSIOUNI, *Crimes against humanity in international law*, Martinus Nijhoff Publishers (Kluwer Academic Publishers), Dordrecht, 1992.

BASSIOUNI, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale* (traduzione italiana di Elena Zanetti), A. Giuffr  Editore, Milano, 1999.

CARACCIOLO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000.

CHANDLER, *A history of Cambodia*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1992.

CHANDLER, *Brother number one: a political biography of Pol Pot*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1992.

CLAYTON e TOMLINSON, *Fair trial rights*, Oxford University Press, Oxford e New York, 2001

CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997 (Quinta edizione).

CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1996 (Stampa aggiornata della Quinta edizione).

ETCHESON, *The rise and demise of Democratic Kampuchea*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1984.

FINDLAY, *Cambodia: the legacy and lessons of Untac*, Oxford University Press, New York, 1995.

FISCHER, *Storia della Germania nazista*, Newton & Compton editori, edizione italiana tradotta da Patrizia Benfenati, Roma, 2001.

GREPPI, *I crimini di guerra e contro l'umanità nel diritto internazionale*, Utet, Torino, 2001

HEDER e LEDGERWOOD, *Propaganda, politics and violence in Cambodia: democratic transition under United Nations peace-keeping*, M.E. Sharpe editions, New York, 1996.

KIERNAN, *How Pol Pot came to power*, Verso editions, London, 1986.

KUPER, *The prevention of genocide*, Yale University Press, New Haven and London, 1985.

LUZZATTO e POCAR, *Codice di diritto internazionale pubblico*, Giappichelli editore, Torino, 2001.

RATNER e ABRAMS, *Accountability for human rights atrocities: beyond the Nuremberg legacy*, Clarendon Press, Oxford, 1997.

ROBINSON, *The genocide convention: a commentary*, Institut of Jewish affairs, New York, 1960

SCHABAS, *Genocide in international law: the crime of crimes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

STEINER e ALSTON, *International human rights in context (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford e New York, 2000.

VICKERY, *Cambodia 1975-82*, Allen & Unwin Press, Sydney, 1985.

VITUCCI, *Il Tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia e il consenso degli Stati*, A. Giuffré editore, Milano, 1998.

## Articoli

AA.VV, *Sources on the Khmer Rouge Years: The Cambodian Genocide Program*, articolo del *Cold War International History Project* apparso su Internet all'interno del sito: <http://cwihp.si.edu/cwihplib.nsf>.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Demonstrations crushed with excessive use of force*, 22/09/1998, disponibile su Internet all'interno del sito <http://web.amnesty.org>.

AMNESTY INTERNATIONAL, *1998 Report on Cambodia*, disponibile al sito Internet <http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar98/asa23.htm>.

ANDREOPOULOS, *The calculus of genocide*, in *Genocide: conceptual and historical dimensions*, George Andreopoulos editions, 1997, pp. 1-28.

BOYLE, *Quelle justice pour les Khmers Rouges?* in *Revue trimestrielle des droit de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 1999 (n. 40), pp. 773-825.

CAMBODIAN GENOCIDE PROGRAM, *Chronology of a Khmer Rouge Tribunal, 1994-2001*, disponibile al sito Internet: [http://www.yale.edu/cgp/tribunal/chron\\_v3.htm](http://www.yale.edu/cgp/tribunal/chron_v3.htm).

CARBONE, *I soggetti e gli attori nella comunità internazionale*, in CARBONE-LUZZATTO-SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002.

CARELLA, *Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia* in *Interventi delle Nazioni Unite e diritto Internazionale*, (a cura di P. Picone) Cedam, Padova, 1995, pp. 463-515.

CELLAMARE, *Recenti sviluppi dell'attività delle Nazioni Unite in Cambogia*, in *La comunità internazionale*, 2001.



CHALK, *Redefining genocide* in *Genocide: conceptual and historical dimensions*, George Andreopoulos editions, 1997.

CHANDLER, *Will be there a trial for the Khmer Rouge?*, in *Annual Journal of the Carnegie Council on Ethics and International Affairs*, 2000 (vol. 14).

CHARNY, *Toward a generic definition of genocide* in *Genocide: conceptual and historical dimensions*, George Andreopoulos editions, 1997.

CHIGAS, *Cornering the Khmer Rouge*, Bangkok Post, 19 marzo 2000, disponibile al sito [http://www.yale.edu/cgp/readings/bp2000\\_03\\_19.htm](http://www.yale.edu/cgp/readings/bp2000_03_19.htm).

CHIGAS, *The politics of defining justice after the Cambodian genocide*, in *Journal of genocide research*, 2000 (Vol. 2).

CHIGAS, *The Trial of Khmer Rouge: the role of the Tuol Sleng and Santebal archives*, Harvard Asia Quarterly, 2001, disponibile su Internet all'interno del sito: <http://www.fas.harvard.edu>.

CONDORELLI, *Il sistema della repressione dei crimini di guerra nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel primo Protocollo addizionale del 1977*, in LAMBERTI ZANARDI e VENTURINI (a cura di), *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali* (Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, 15-17 maggio 1997), pp. 23-45.

COTLER, *International decisions: Regina v. Finta*, in *American Journal of International Law (Ajil)*, 1996 (Vol. 90), pp. 450-476. L'articolo è disponibile su Internet all'interno del sito: <http://www.jstor.org>.

DE SENA, *Ordini superiori, immunità funzionale e gravi violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi ai giudici interni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1993, pp. 947-991.

FEIN, *Genocide, terror, life integrity, and war crimes: the case for discriminaton*, in *Genocide: conceptual and historical dimensions*, pp. 95-107.

FRANCIONI, *Crimini internazionali*, in *Digesto di diritto pubblico*, 1989 (Volume IV), pp. 465-479.

FUMAGALLI, *Illecito e responsabilità*, in CARBONE-LUZZATTO-SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 235-267.

GAETA, *La rilevanza dell'ordine superiore nel diritto internazionale penale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, pp. 69-85.

GUNN, *Kampuchea: The case for a genocide tribunal?*, in *Arena*, 1987 (Vol. 81), pp. 97-108.

HANNUM, *Cambodian genocide*, in *Human Rights Quarterly Review*, 1989 (Vol. 11), pp. 84-138.

HAWK, *The Cambodian genocide*, in *Genocide: a critical bibliographic review*, Israel W. Charny editions, 1988, pp. 137-154.

HUMAN RIGHTS WATCH PRESS REVIEW, *Asia letters to donors*, 11 maggio 2001, disponibile al sito Internet: <http://www.bigpond.com.kh/users/ngoforum/Human%20Rights%20Watch.htm>.

HUMAN RIGHTS WATCH PRESS REVIEW, *Core issues in Khmer Rouge tribunal law unresolved*, disponibile al sito Internet: <http://www.hrw.org/press/2000/01/cambo0121.htm>.

HUMAN RIGHTS WATCH PRESS REVIEW, *Immediate release: U.N. should insist on international standards for Khmer Rouge trial*, 24 agosto 1999, disponibile su Internet al sito: <http://cambodia.ahrchk.net/mainfile.php/news199908/167/?print=yes>.

JARVIS e CROSS, *Cambodian genocide program*. Il testo dell'articolo è riportato su Internet al sito: <http://www-cgo.sistm.unsw.edu.au/communic.htm>.

KIERNAN, *The Cambodian genocide*, in *Genocide: conceptual and historical dimensions*, in George Andreopoulos editions, 1997, pp. 191-228.

KIERNAN, *Cambodia twisted path to justice*, 1999, articolo pubblicato su Internet al sito: <http://historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm>.

LATTANZI, *Rapporti tra giurisdizioni penali internazionali e giurisdizioni penali interne*, in LAMBERTI ZANARDI e VENTURINI (a cura di), *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali* (Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, 15-17 maggio 1997), pp. 47-74.

LeBLANC, *The intent to destroy groups in the genocide convention: the proposed U.S. understanding*, in *Ajil*, 1984 (Vol. 78), pp. 369-385, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

LINTON, *Cambodia, East Timor and Sierra Leone: experiments in international justice*, 12 Criminal Law Forum, Kluwer Academic Publishers, 2001 (n. 185), disponibile on-line all'indirizzo: <http://www.jsmp.minihub.org/Reports/Lintoncrimlaw.pdf>.

LINTON, *New approaches to international justice in Cambodia and East Timor*, *International Review of Red Cross*, March 2002 (Vol. 84, n. 845), pp. 93-119, disponibile al sito Internet: [http://www.icrc.org/.../3e02cd6224ce0af6012568b20048a62f/7b6428d7e40dd0d3c1256ba7003477ce/\\$FILE/093-120\\_Linton.pdf](http://www.icrc.org/.../3e02cd6224ce0af6012568b20048a62f/7b6428d7e40dd0d3c1256ba7003477ce/$FILE/093-120_Linton.pdf).

LINTNER, *Building a future is hard to do*, in *Far Eastern Economic Review*, 25 maggio 2000.

LIPPMAN, *Genocide in International Law: The crimes of crimes*, in *Hrqr*, 2001 (Vol. 23), pp. 1105-1111.

MATSCHER, *La protection judiciaire des droits de l'homme au niveau national et international*, pp. 29-56, in *Judicial protection of human rights at the national and international level* (Atti del

Congresso Internazionale di diritto procedurale per il nono centenario dell'Università di Bologna, 22-24 settembre 1988), A. Giuffré editore, Milano, 1991.

MERON, *The continuing role of custom in the formation of international humanitarian law*, in *Ajil*, 1996 (Vol. 40), pp. 238-242, disponibile all'interno del sito Internet <http://www.jstor.org>.

MERON, *International criminalization of internal atrocities*, in *Ajil*, 1995 (Vol. 89), pp. 554-577, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

MERON, *The Geneva Conventions as Customary Law*, in *Ajil*, 1987 (Vol. 81), pp. 348-370, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

MILLER, *The Convention on the non-applicability on statutory limitations to war crimes and crimes against humanity*, in *Ajil*, 1971, pp. 476-501, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

MYDANS, *Analysis: Khmer Rouge, with a magic trick, may have made themselves disappear*, *New York Times*, 25 luglio 1997.

MYDANS, *Cambodia's coup leader puts on a democratic face*, *New York Times*, 14 luglio 1997.

MYDANS, *Settling some old scores in Cambodia*, *New York Times*, 13 luglio 1997.

O'BRIEN, *The international Tribunal for international violations of international humanitarian law in the former Yugoslavia*, in *Ajil*, 1993 (Vol. 87), pp. 639-659, disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

PARISI, *Crimini di guerra e corti penali internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, pp. 63-96.

POCAR, *Intervento*, in LAMBERTI ZANARDI e VENTURINI (a cura di), *Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali* (Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi

Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, 15-17 maggio 1997), pp. 275-81.

RATNER, *The Cambodia settlement agreements*, in *Ajil*, 1993 (Vol. 87), disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

RATNER, *The United Nations Group of Experts for Cambodia*, in *Ajil*, 1999 (Vol. 93, n. 4), disponibile all'interno del sito Internet: <http://www.jstor.org>.

ROHT-ARRIAZA, *Special problems of a duty to prosecute: derogation, amnesties, statutes of limitation, and superior orders*, in ROHT-ARRIAZA (a cura di), *Impunity and human rights in international law and practice*, pp. 57-70, Oxford University press, New York e Londra, 1995.

RONZITTI, *Crimini internazionali individuali, tribunali interni e giustizia penale internazionale*, in *Cooperazione tra Stati e giustizia penale internazionale* (Atti del Convegno di Siena del 12-13 giugno 1998, organizzato dalla Società Italiana di diritto Internazionale), Editoriale Scientifica, 1998, pp. 1-35.

SCHABAS, *Cambodia: was it really genocide?*, in *Hrqr*, 2001 (Vol. 23), pp. 470-477.

SCHABAS, *Should Khmer Rouge leaders be prosecuted for genocide or crimes against humanity?*, in *Searching for the truth*, 2001 (number 23), versione on-line all'indirizzo: <http://www2.h-net.msu.edu/~genocide>.

THAYER, *Day of reckoning*, in *Far Eastern Economic Review* (Feer), 1997 (Vol. 160, n. 44), disponibile on-line all'indirizzo: <http://www.icij.org/about/nate2.html>,

VICKERY e ROHT-ARRIAZA, *Human rights in Cambodia*, pp. 243-251 in ROHT-ARRIAZA, *Impunity and human rights in international law and practice*, New York e Londra, Oxford University Press, 1995.

*Khmer Rouge Military chief charged with crimes against humanity*, tratto da Yahoo News On-Line del 23 febbraio 2002 e disponibile all'interno del sito: [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com).

## **Giurisprudenza del tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia**

*Prosecutor v. Delalic et all., Trial Chamber (Case No. IT-96), Sentencing judgement*, 16 novembre 1998, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/celebici/trialc2/judgement/index.htm>

*Prosecutor v. Tadic, Appeals Chamber, (Case No. IT-94-1-AR72), Decisione sulla mozione della difesa per un appello interlocutorio sulla giurisdizione*, 2 ottobre 1995, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm>

*Prosecutor v. Tadic, Appeals Chamber (Case No. IT-94-1-A), Sentencing Judgment*, 15 luglio 1999, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/judgement/index.htm>

*Prosecutor v. Erdemovic, Appeals Chamber (Case No. IT-96-22-T), Sentencing Judgment*, 29 novembre 1996, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/erdemovic/appeal/judgement/erd-aj971007e.htm#7>.

*Prosecutor v. Erdemovic, Appeals Chamber (Case No. IT-96-22-T), Sentencing Judgment*, 29 novembre 1996, opinione dissenziente del giudice Antonio Cassese, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/erdemovic/appeal/judgement/erd-adojcas971007e.htm#3>.

*Prosecutor v. Erdemovic, Appeals Chamber (Case No. IT-96-22-T), Sentencing Judgment*, 29 novembre 1996, opinione dissenziente del giudice Ninian Stephen, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/icty/erdemovic/appeal/judgement/erd-asojste971007e.htm>

## **Giurisprudenza del tribunale ad hoc per il Ruanda**

*Prosecutor v. Akayesu, Trial Chamber (Case No. ICTR-96-4-T), Sentencing Judgement*, 2 settembre 1998, disponibile al sito Internet: <http://www.ictt.org/english/judgements/akayesu.html>

## **Legislazione e dichiarazioni relative alla nascita delle Camere Straordinarie in Cambogia**

*Articles of Cooperation/Memorandum of Understanding between the U.N. and the RGC concerning the prosecution under Cambodian Law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea*. Documento delle Nazioni Unite del 18 aprile 2000, disponibile al sito Internet: [http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou\\_v3.htm](http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou_v3.htm).

*Law on the establishment of the Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea*, adottata dall'Assemblea Nazionale cambogiana il 2 gennaio 2002 e disponibile al sito Internet: <http://www.derechos.org/human-rights/seasia/doc/krlaw.html>.

*Daily press briefing by the office of the spokesman for the Secretary General* dell'8 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/News/briefings/docs/2002/db020802/doc.htm>.

*Statement by the UN Legal Counsel Hans Corell at a press briefing at UN Headquarters in New York* dell'8 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/News/dh/infocus/cambodia/corell-brief.htm>.

## **Documenti e rapporti delle Nazioni Unite**

RUHASHYANKIKO, *Rapporteur spécial, Etude sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités*, Doc. Onu E/CN.4/Sub.2/416, 4 luglio 1978.

WHITAKER, *Rapporteur spécial, UN Report on Genocide*, 1985, (documento Onu E/CN.4/Sub.2/416), disponibile al sito Internet: <http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/whitaker/section4.htm>.

*Daily press briefing by the office of the spokesman for the Secretary General* dell'8 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/News/briefings/docs/2002/db020802/doc.htm>.

*Report of the Special Representative of the Secretary-General for Human Rights in Cambodia, Mr. Thomas Hammarberg, submitted in accordance with Commission Resolution 1996/54*", contenuto nella risoluzione dell'Ecosoc E/CN.4/1997/85 e disponibile all'interno del sito delle Nazioni Unite: <http://www.un.org/>.

*Report of the Group of Experts for Cambodia, pursuant to General Assembly Resolution 52/135*, disponibile sul Internet. L'home-page è: <http://www.camnet.com.kh/ngoforum/un-report/introduction.htm>.

*Statement by the UN Legal Counsel Hans Corell at a press briefing at UN Headquarters in New York* dell'8 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: <http://www.un.org/News/dh/infocus/cambodia/corell-brief.htm>.

*Untaet Regulation No. 2000/15 del 6 giugno 2000 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences* (per Timor Est).

## **Leggi e dichiarazioni ufficiali cambogiane**



*Kram dated february 8, 1993 on criminal procedure* (“Codice di procedura penale del 1993”), disponibile al sito Internet: [http://www.bigpond.com.kh/Council\\_of\\_Jurists/Judicial/jud005g.htm](http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/Judicial/jud005g.htm).

*Provisions dated september 10, 1992 Relating to the judiciary and criminal law and procedure applicable in Cambodia during the transitional period* (“Codice Untac di Procedura Penale”), disponibile al sito Internet: [http://www.bigpond.com.kh/Council\\_of\\_Jurists/Judicial/jud005g.htm](http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/Judicial/jud005g.htm).

*Government statement on the announcement of the UN pull-out out from negotiations on Khmer Rouge* del 20 febbraio 2002, disponibile al sito Internet: [http://www.ahrchk.net/news/mainfile.php/ahrnews\\_200202/2422](http://www.ahrchk.net/news/mainfile.php/ahrnews_200202/2422).

## **Leggi statunitensi**

*Cambodian Genocide Justice Act*, composto dalle sezioni 571-574 della legge congressuale statunitense 103-236 parte D, disponibile al sito: <http://www.yale.edu/cgp/dccam/wwwcgja.txt> oppure al sito: <http://www.cybercambodia.com/dachs/cam-gen.html>.

---

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace

[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

---